

Massimo Tita

Logiche giuridiche dell'esclusione
Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento



G. Giappichelli Editore

Logiche giuridiche dell'esclusione
Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento

Massimo Tita

Logiche giuridiche dell'esclusione

Sui diritti al femminile tra Otto e Novecento



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2018 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-7719-2 (formato ebook)

ISBN/EAN 978-88-921-1585-9 (formato cartaceo)

Stampa: Stampatre s.a.s. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

*A Marcello. E a Flavia:
perché non siano mai soli, neanche nelle dediche*

INDICE

	<i>pag.</i>
<i>Abbreviazioni</i>	IX
INTRODUZIONE	
MINORANZE CHE RINUNCIANO A DIVENTARE MAGGIORANZA: LA “LEALE OPPOSIZIONE” DI SUA MAESTÀ	1
CAPITOLO I	
I DIRITTI E I GIUDICI	
<i>Sezione A – MAGGIORANZE SENZA DIRITTI: LE SCELTE NORMATIVE</i>	
1. Donne escluse dall’avvocatura e dalla magistratura ...	7
2. ... “La strana idea degli avvocati in gonnella” e la “milizia togata”	14
3. “L’immenso contratto” e il diritto a scioglierlo: matrimonio e divorzio	21
4. ... Al di là dell’Italia: ipotesi di comparazione ...	24
5. ... Divorzisti e antidivorzisti italiani: ideologia e diritto ...	29
6. ... La soluzione giuridica di Teresa Labriola ...	31
7. ... Divorzio e maggioranza: “massoneria legislativa, tirannide giacobina” e “desiata riforma”	35
8. Il diritto al lavoro e al denaro	44
<i>Sezione B – COME LA GIURISPRUDENZA DIFESE IL PRIVILEGIO MASCHILE E APRÌ ALLA PARITÀ</i>	
1. L’autorizzazione maritale e altri impedimenti	50
2. «Incapaci di fronte alla politica e minori di fronte al codice»	60
3. Sentenze conservatrici e una decisione rivoluzionaria sul voto	63

CAPITOLO II

IL CONFRONTO CON FRANCIA, INGHILTERRA
E STATI UNITI

1. Oltre l'Italia «il mondo cammina»	71
2. L'Inghilterra di Wollstonecraft, Mill, Bentham	75
3. La Francia di de Gouges, Michelet e Tristan	83
4. Gli Stati Uniti secondo Tocqueville	89

CAPITOLO III

ORIENTAMENTI IDEOLOGICI,
SISTEMATICHES GIURIDICHE

1. Contro il liberalismo e per lo <i>status quo</i>	97
2. Le retoriche dell'esclusione: il tatticismo di Filippo Turati ...	105
3. ... rivelato da Anna Kuliscioff ...	108
4. ... il conservatorismo di Ojetti e le aperture di Vivante	112
5. Giuristi, scrittori, commediografi: la stampa e i diritti delle donne	116
6. L'eguaglianza del "giudicar da sé" e una produttiva superiorità	123
7. Un ritardo storico	127

<i>Indice dei nomi</i>	139
------------------------	-----

<i>Indice analitico</i>	147
-------------------------	-----

ABBREVIAZIONI

- Arch. Giur.* (Archivio giuridico)
BSR (Biblioteca del Senato Roma)
Cam. dei Dep. (Camera dei Deputati)
dem. e dir. (democrazia e diritto)
DI (Digesto italiano)
Enc. del dir. (Enciclopedia del diritto)
Foro it. (Foro italiano)
Giur. it. (Giurisprudenza italiana)
Giust. Amm. (Giustizia Amministrativa)
NBG (Nouvelle Biographie Générale)
Pol. d. dir. (Politica del diritto)
Riv. giur. d. lav (Rivista giuridica del lavoro)
Riv. trim. del dir. e d. proc. civ. (Rivista trimestrale di diritto e procedura civile)

INTRODUZIONE

MINORANZE CHE RINUNCIANO
A DIVENTARE MAGGIORANZA:
LA “LEALE OPPOSIZIONE” DI SUA MAESTÀ

Vi sono molti esempi di corretto equilibrio tra maggioranza e minoranza, almeno sul piano formale, ma un'immagine resta scolpita nella memoria ed è quella che dalla metà del tredicesimo secolo la Camera dei Comuni di Westminster offre all'osservatore e a chi vi siede. A Londra i banchi di quella struttura (e della Camera dei *Lords*), messi non ad emiciclo, come accade in molte altre case del Parlamento o delle Assemblee legislative, ma in un sistema rettagonolare e gli uni di fronte agli altri, danno l'illusione di una perfetta parità di occasioni tra chi ha prevalso nella competizione elettorale e chi non si è imposto. Un'illusione che tuttavia si specchia in due momenti fondamentali della storia inglese, distanti tra loro e capaci di esaltare la continuità dell'*establishment* al suo livello più alto. Nel 1215 e poi nel 1688, le fazioni prevalenti o vittoriose mantennero lo stesso comportamento verso il sovrano sconfitto o in difficoltà: e così all'inizio del XIII secolo i baroni e i maggiori esponenti del clero costrinsero ad un accordo un re debole (imponendogli, mentre lo rimettevano sul trono, la *Magna Charta libertatum* e, trascorso un anno, il *Consilium Regni*¹); oltre quattro secoli e mezzo dopo, i gloriosi rivoluzionari scelsero per loro il ruolo di oppositori in Parlamento, dopo aver battuto gli avversari sul campo². *King in Parliament* da un lato e, dall'altro, *Kings of Parliament*,

¹Sul tema rinvio anzitutto a Richard Henry Helmholz, *La Magna Charta del 1215. Alle origini del costituzionalismo inglese ed europeo*, Aracne, Roma 2012, trad. di Dolores Freda, pp. 29-30. Cfr. Giosuè Musca, *La Magna Charta libertatum e le origini del parlamentarismo inglese*, Dedalo, Bari 1972; Id., *La nascita del Parlamento nell'Inghilterra medievale*, Edizioni Dedalo, Bari 1994, pp. 163-7; James Clarke Holt, *Magna Charta*, Cambridge University Press, Cambridge 1992, pp. 56-7, 78-80, 157-63, 200-1; Eduard P. Thompson (a cura e con introduzione di Edoardo Grendi), *Società patrizia cultura plebea. Otto saggi di antropologia storica sull'Inghilterra del Settecento*, Einaudi, Torino 1981.

²Emile Boutmy, *Étude de droit constitutionnel: France, Angleterre, États Unis*, E. Plon-Nourrit, Paris 1885, p. 39-58 e 59-81. L'A., nel riassumere i momenti fondamentali della storia costitu-

si potrebbe osare di dire, anche per segnalare la mobilità tutta interna del cambiamento, la stabilità sostanziale della struttura di governo. Quei due episodi, radicati in epoche diverse, nel pieno del medioevo britannico e della piena modernità di un paese ormai al centro del commercio delle idee e dei beni, attribuiscono al momento istituzionale e alla materialità della Costituzione, un fattuale, concreto vigore e una chiarezza di senso³. E indicano come possa darsi dignità assoluta alla minoranza e obblighi netti al suo opposto logico e dialettico, offrendo forse un riscontro o un ausilio alla notazione prossemica su quell'aula parlamentare. Che rappresenta in maniera sobria un'idea

zionale inglese, definisce il re (e, si deve ritenere, la sua corte), un ramo del parlamento: «Les pactes sont au nombre de trois: la grande Charte (1215), le bill des Droits (1688) et l'acte d'Établissement (1701). Ces trois textes sont les titres de la liberté politique chez nous voisins d'outre-Manche. Ils sont véritablement la base du droit constitutionnel écrit des Anglais. Les pactes sont, comme les *status*, l'oeuvre commune des trois branches du parlement, c'est-à-dire du Roi et des deux Chambres» (p. 39, i corsivi sono nel testo). Cfr. George Macaulay Trevelyan, *La rivoluzione inglese del 1688-89*, Einaudi, Torino 1940; Giorgio Vola (a cura di), *Il potere e la gloria: la gloriosa rivoluzione*, Nistri-Lischi, Pisa 1993: *ivi* lo stimolante saggio del curatore (1968-1998 e dintorni, pp. 5-15), attento a ricostruire la genesi dell'attributo "glorioso" (pp. 7-8) e il contributo del Thomas Babington Macaulay di *History of England*; in particolare Vola sottolinea come, fino dal 1660, Gilbert Bournet e, nella sua Dichiarazione di Breda, Carlo II ponessero "Rivoluzione" e "Restaurazione" in rapporto di sinonimia; inoltre offre una sintesi critica delle interpretazioni sulla Gloriosa Rivoluzione operate dalla storiografia marxista (pp. 12-3) e da quella "moderata" (p. 14-5). Nello stesso volume sviluppano i temi dell'interpretazione storiografica su quella stagione nelle implicazioni con le vicende europee i saggi di Giorgio Spini, quello di Hans Chris Schroeder dedicato a Lewis Bernestein Namier, lo scritto di Peter Wende sui caratteri generali del secolo e le pagine che Günther Lottes riserva alla storia sociale inglese. Un posto a sé occupa nella miscellanea, per il rilievo dato alla riflessione giuridica ed istituzionale, il lavoro di Ian Roots. Cfr. Joan Thirsk, *L'Inghilterra dalla restaurazione alla Gloriosa Rivoluzione*, in Id. (a cura di), *L'età moderna. Stati e società*, Garzanti, Milano 1993, pp. 481-500.

³ Oltre ai classici testi di Heinrich Rudolph von Gneist (*Die Englische Communal – Verfassung und Communal Verwaltung*, Berstein, Berlino s. d. ma 1860) e di Albert Venn Dicey (*Lectures: Introductory to the Study of the Law of the Constitution*, Mc Millan e Co, London 1886), rinvio ad Attilio Brunialti, *Formazione e revisione delle Costituzioni moderne*, in Id. (a cura di), *Biblioteca di Scienze politiche e amministrative*, vol. II, Unione Tipografica Editrice, Torino 1894, pp. IX-XVI. Lo storico delle istituzioni apre la sezione dedicata alle "Costituzioni storiche" con un paragrafo riservato all'esperienza inglese, denso di riflessioni tratte da Emile Boutmy, Luigi Palma (indicato alle pp. X e XI come V. Palma per un refuso), Albert Venn Dicey, Edmund Burke. Alimentata da «quattro sorgenti principali: i trattati, i quasi trattati, la *common law*, cioè l'assieme dei precedenti e delle consuetudini, i patti e le leggi o statuti» (pp. IX-X), la Costituzione inglese doveva «prestarsi a resurrezioni inattese, a mutamenti necessari, a lente trasformazioni» (p. XIII). Cfr. Émile Boutmy, *Étude de droit constitutionnel*, cit., pp. 217-72 e spec. 241-46 (da p. 241 trascivo: «En Angleterre, tout le premier plan de la scène politique est occupé par des êtres collectifs anciens, nationaux ou locaux, qui ont, par leur ampleur et leur cohésion, une assiette propre au sein de la nation, entre l'individu et l'État»); Id., *Le développement de la constitution et de la société politique en Angleterre*, Librairie Plon – Librairie Marrescq Ainé, Paris 1887.

non ancora antistorica di democrazia, per il riconoscimento, in quel caso spaziale e fisico, dato alle minoranze. Un riconoscimento, un ruolo, una funzione che sul piano sostanziale può essere riassunta con le parole di Heinrich Rudolph von Gneist: «ancor oggi le due Camere ... sono chiamate *ad consulendum*, con l’obbligo di dare un loro consiglio. Da questo punto di vista, anche l’opposizione si chiama “leale opposizione di Sua Maestà”, per ciò che essa è sempre impegnata politicamente, non solo ad opporsi, ma ben anco, se richiesta, ad assumere l’amministrazione dello Stato»⁴. Quanto era accaduto in due fasi decisive della storia inglese si trovava dunque ad esser iscritto nella tradizione, rendeva assimilabili o almeno non incompatibili maggioranza e opposizione e i singoli membri tutti meritevoli di prerogative particolari: «dalla condizione di consiglieri supremi della Corona risulta l’immunità dall’arresto, la libertà di parola, la più alta protezione giuridica contro la violazione personale ed altri privilegi personali dei membri»⁵. Si trattava comunque di un *favor* che non poneva i rappresentanti del popolo in una situazione del tutto diversa da quella dei rappresentati: a vantaggio di questi ultimi vi era la tradizione secolare dell’*habeas corpus*, delle giurie popolari, di un sistema giudiziario dotato di buone aperture, che estendeva la logica della garanzia a tutti i consociati, almeno su di un piano tendenziale, e riconosceva adeguata tutela verso il potere centrale (del sovrano e della maggioranza) e quello dei giudici.

Tutto ciò garantiva un equilibrio precario, ma ben visibile sul piano politico-istituzionale. La sfera economica – e ciò riveste la massima importanza anche ai nostri fini – restava esclusa dalle cure del sistema, avvicinando singolarmente la struttura sociale inglese a quelle più evolute tra le antiche e, in particolare, al mondo greco⁶. Esisteva, insomma, una divaricazione tra la situazio-

⁴Heinrich Rudolph von Gneist, *L’Amministrazione e il diritto amministrativo inglese*, in Attilio Brunialti (a cura di), *Biblioteca di Scienze politiche e amministrative*, vol. III, parte I, Unione Tipografica Editrice, Torino 1896, p. 171.

⁵*Ibidem*.

⁶Una recente riflessione sulla democrazia ateniese, sulla relazione tra maggioranza e minoranza è in Mario Vegetti, *Chi comanda nella città. I Greci e il potere*, Carocci, Roma 2017. L’A. ragiona, inoltre, sul rapporto tra assemblee, giurie popolari e rappresentazioni teatrali, che costituiscono i *topoi* del regime democratico e l’asse portante di una comunità che tenta di integrarsi. Quanto al ruolo del coro, metafora aristotelica e simbolo della forma dell’unione politica della *politèia* e dunque della Costituzione, Maurizio Fioravanti, *Costituzione*, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 14-5 e, per i rinvii bibliografici, p. 26. Cfr. Günther Bien, *La filosofia politica di Aristotele*, Il Mulino, Bologna 1999. Per un’indagine relativa ad un’età vicina a quella contemporanea e riferita alle esperienze accumulate fino agli anni sessanta, spunti notevoli sono offerti dall’analisi sociologica curata da Laura Balbo e Guido Martinotti in *Metropoli e sottocomunità*, Marsilio, Padova 1966. Una diversa prospettiva è in Cesare De Seta, *L’ideologia della città nella cultura pre-marxista*, Argalia editore, Urbino 1974; cfr. Id., *La città. Da Babilonia alla smart city*, Rizzoli, Milano 2017. Per un’indagine riferita al significativo contesto americano, si veda

ne politica percepita e le concrete condizioni di vita, così come determinate dal possesso di beni e denaro. Per chiarire il senso di questa dicotomia e la sua accettazione, conviene ascoltare uno dei migliori lettori dei sistemi politici, istituzionali e giuridici da comparare: nel suo libro più noto, Tocqueville, analizzando il sistema britannico per confrontarlo a quello americano, inizia con un riconoscimento e termina con una nitida immagine della situazione quale era, fotogramma che vale come una velata critica allo *status quo* della *societas* d'Oltre Manica.

L'apprezzamento: «Non so se sia mai esistita un'aristocrazia così liberale come l'inglese, che abbia senza interruzione dato al governo del paese uomini così degni ed illuminati»⁷. Un'affermazione comprensibile: quell'*élite*, a causa del suo senso della comunità e per i buoni rapporti che contribuiva a generare all'interno della *societas*, oltre ad avere, per giudizio storico consolidato⁸, un carattere di unicità, costringe a ripensare il sistema dei rapporti tra maggioranza e minoranze, la natura esclusiva della grande nobiltà⁹. Tanto più che «L'aristocrazia dispiega nella legislazione un'abilità di cui la democrazia non è capace. Interamente padrona di sé stessa, non è soggetta a passeggeri trasporti e sa maturare i propri disegni, aspettando l'occasione propizia ad eseguirli. L'aristocrazia procede sapientemente; essa conosce l'arte di far convergere le forze collettive nelle sue leggi sovra un medesimo punto contemporaneamente»¹⁰: abilità, prudenza, soprattutto capacità di omologare le pretese e di reggere spinte, in teoria, contrapposte, uniformando una buona parte delle situazioni governate dal diritto, ma non certo, ed ecco la critica, quelle relative al denaro.

L'appunto (e il fermo immagine sulla reale struttura dei rapporti sociali) di Tocqueville: «pure è facile riconoscere che nella legislazione inglese il benessere del povero fu spesso sacrificato a quello del ricco ed i diritti della maggio-

Harvey Warren Zorbaugh, *The Gold coast and the slum. A sociological study of Chicago's near North Side*, University of Chicago Press, Chicago 1929.

⁷ Alexis de Tocqueville, *La Democrazia in America*, Unione Tipografia Editrice, Torino 1884, vol. I, parte II, p. 235.

⁸ George Macaulay Trevelyan, *Storia della società inglese*, Einaudi, Torino 1948; Id., *Storia d'Inghilterra*, Treves, Milano 1938 (1ª ed.: Longman, Brown, Green e Longmans, New York London Toronto 1929).

⁹ Un'azione paziente e saggia temperata dalla «libertà di associazione [che] è divenuta una garanzia necessaria contro la tirannia delle maggioranze»: per gli Stati Uniti, come nota Tocqueville, chi ha prevalso ha diritto di nominare i responsabili dei vari settori dell'amministrazione (Tocqueville, cit., pp. 191-3). Occorre distinguere, come è naturale, il livello parlamentare e politico dal piano sociale ed economico; per il primo occorre esaminare e tenere in conto una certa omogeneità di interessi (solida in molte fasi della storia inglese); per il secondo la netta contrapposizione anche delle idealità, oltre che dei bisogni.

¹⁰ Tocqueville, cit., vol. I, parte II, p. 233.

ranza ai privilegi di pochi. Per tal modo l'Inghilterra de' nostri tempi riunisce immense fortune ed estreme miserie che eguagliano quasi la sua potenza e la sua gloria»¹¹. Sul piano del consenso, questa sostanziale accettazione della diseguaglianza economica in un quadro di liberalismo, si spiega con l'ideologia, meglio, con l'etica protestante, che, appunto del liberalismo è ancora e forza propulsiva¹² e con i caratteri specifici della teoria politica inglese, così come rappresentata da Hobbes¹³.

In un contesto di questo tipo è possibile separare il dato istituzionale dall'elemento economico, l'aspetto politico dal momento sociale. Di conseguenza il carattere oligarchico della nobiltà di vertice, la sua tensione naturale all'esclusione, tornano ad emergere e a dare alla dialettica tra le fazioni politiche e

¹¹ *Ivi*, pp. 235-6. Sul magistrato francese rinvio alle considerazioni di Anna Maria Battista, *Studi su Tocqueville*, Centro editoriale toscano, Firenze 1989; Ettore Cuomo, *Le origini del modello liberal-democratico in Tocqueville e Stuart Mill*, in Vittor Ivo Comparato (a cura di), *Modelli nella storia del pensiero politico*, vol. II, *La rivoluzione francese e i modelli politici*, Olschki, Firenze 1989, pp. 383-405; Pietro Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. III, *La civiltà liberale*, Laterza, Roma-Bari 2001, *ad indicem*. Sulla diffusione del pensiero di Tocqueville, Giuseppe Castiglia, *La società e i governi*, in *La Ragione*, 1885, t. II, n. 33, p. 128. Traggo l'indicazione da Ginevra Conti Odorisio, *Pensiero politico e questione femminile in Salvatore Morelli*, in Id. (a cura di), *Salvatore Morelli 1824-1880. Emancipazione e democrazia nell'Ottocento europeo*, Esi, Napoli 1992, p. 49, nt. 40.

¹² Rinvio obbligato è a Max Weber, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Biblioteca universale Rizzoli, Milano 1991 (1^a ed. 1904-1905); Richard Bellamy, *Liberalism and Modern Society. A Historical Argument*, Polity Press, Cambridge 1992. Cfr. Asa Briggs, *L'età del progresso. L'Inghilterra fra il 1783 e il 1867*, Il Mulino, Bologna 1987. Per il rapporto tra religione e società in un'epoca di estremo significato, Christopher Hill, *Il mondo alla rovescia. Idee e movimenti rivoluzionari nell'Inghilterra del Seicento*, Einaudi, Torino 1981, *passim* e p. 317 ss.; Thomas Babington Macaulay, *The history of England: from the accession of James 2*, Longman, Brown, Green e Longmans, London 1849 (trad. *Storia d'Inghilterra dall'avvenimento al trono di Giacomo secondo*, Pomba, Torino 1852).

¹³ Anna Maria Battista (a cura di), *Assolutismo laico*, Giuffrè, Milano 1990; Id., *Hobbes e la psicologia politica in Hobbes*, in *Politica e diritto in Hobbes*, a cura di Giuseppe Sergi, Giuffrè, Milano 1995, pp. 193-224; Alberto Andreatta (a cura di), *Il pensiero politico: idee, teorie, dottrine*, Utet, Torino 1999; Diego Quaglioni, *Sovranità*, Laterza, Roma-Bari 2004, pp. 76-9 e 80-3. Cfr. Dario Luongo, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, II, Arte Tipografica editrice, Napoli 2008, pp. 616-36; Massimo Meccarelli, *Sovranità e tutela dei diritti nelle società multiculturali: riflessioni storico-giuridiche intorno ai limiti di un binomio moderno*, in Flavia Stara (a cura di), *La costruzione del pensiero e delle strategie interculturali*, Pensa multimedia, Lecce 2014, pp. 93-111. La matrice di un tale orientamento, capace di coniugare "ricerca psicologica e ricerca politica" è in Montaigne (Anna Maria Battista, *Alle origini del pensiero politico libertino. Montaigne e Charron*, Giuffrè, Milano 1964; Vittor Ivo Comparato, *Il pensiero politico dei libertini*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, vol. IV, tomo II, Torino 1980, pp. 95-164; Quaglioni, cit. in q.ta nt., p. 76; Luongo, cit. in q.ta nt., pp. 541-68 e *ad indicem*). Notazioni utili sono in Armando Massarenti, *Montaigne. Vita, pensiero e opere scelte*, Edizione speciale per *Il Sole 24 ore*, 2006: *ivi*, alle pp. 203-37, una ricca bibliografia.

sociali un tratto improntato al realismo: «Le leggi della aristocrazia mirano a ridurre nelle mani di pochi il potere e la ricchezza, perché l'aristocrazia per sua natura costituisce una minoranza»¹⁴.

Come fosse una conclusione parziale, un momentaneo bilancio o attivo delle esperienze passate riferite al nostro tema e al modello inglese in particolare, si può dire, dunque, che le funzioni pubbliche assegnate ai rappresentanti della parte politica che non governa, contribuiscano a costruire la democrazia, tanto quanto la compressione di quella funzione serva ad edificare un regime diverso.

Quanto agli aspetti generali e in rapporto al sistema italiano, l'inclusione delle minoranze nel tessuto sociale o la loro esclusione, insieme alle dinamiche del riconoscimento, disegnano il confine di una *societas*, il rapporto tra la periferia e il centro della comunità, e con questa il significato della cittadinanza in senso liberale¹⁵.

¹⁴ Tocqueville, cit., p. 233.

¹⁵ Il rinvio necessario è a Costa, *Civitas*, II, cit.

CAPITOLO I

I DIRITTI E I GIUDICI

Sezione A – MAGGIORANZE SENZA DIRITTI: LE SCELTE NORMATIVE

SOMMARIO: 1. Donne escluse dall'avvocatura e dalla magistratura ... – 2. ... “La strana idea degli avvocati in gonnella” e la “milizia togata”. – 3. “L’immenso contratto” e il diritto a scioglierlo: matrimonio e divorzio. – 4. ... Al di là dell’Italia: ipotesi di comparazione ... – 5. ... Divorzisti e antidivorzisti italiani: ideologia e diritto ... – 6. ... La soluzione giuridica di Teresa Labriola ... – 7. ... Divorzio e maggioranza: “massoneria legislativa, tirannide giacobina” e “desiata riforma”. – 8. Il diritto al lavoro e al denaro.

1. *Donne escluse dall'avvocatura e dalla magistratura ...*

Si è finora parlato delle minoranze politiche come forma più evidente della categoria, ma la tipologia del fenomeno è così ampia da consentire di ricomprendervi anche nuclei che, sul piano quantitativo, dovrebbero essere assimilati ai gruppi prevalenti.

Una vicenda può condurre nel bel mezzo del problema delle minoranze non numeriche, ossia di quelle maggioranze desiderose di diritti non ancora riconosciuti: Gigi Ghirotti, indimenticato giornalista d’inchiesta, intitolava, nel 1963, con le parole “una mamma sugli scranni”, un paragrafo di un suo libro dedicato alla professione di giudice. Si riferiva al fatto che «la donna non ha libero ingresso agli scranni del tribunale. Vecchie leggi, una più vecchia e radicata misoginia che stagna in tutto l’ordinamento statuale italiano, le interdice il passo nell’avanzata verso i pubblici uffici, e particolarmente verso la Magistratura. Solo un varco le si è aperto finora, il tribunale e la corte d’Appello per i minorenni»¹. Che la donna fosse ritenuta in quel 1963, nell’imminenza del suo ingresso in magistratura, adatta a giudicare solo i figli minori in quanto

¹Gigi Ghirotti, *Il Magistrato*, Vallecchi, Firenze 1963, p. 75 (1ª ed.: Vallecchi, Firenze 1959).

potenzialmente madre e indiscutibilmente non appartenente al genere maschile, era l'effetto di un paternalismo estremo e antistorico². Antistorico perché nell'anno appunto del suffragio universale di tipo giudiziario, inteso come eleggibilità-candidabilità del genere femminile alla magistratura, solo Spagna e Portogallo avevano impedimenti identici a quello italiano. Fino al giorno del primo concorso aperto e appunto universale in magistratura, il nostro sistema accumulò, rispetto alla realizzazione del diritto all'uguaglianza e del dovere a ben utilizzare le risorse umane, un ritardo storico ingiustificato.

Un ritardo che arrivava da molto lontano e che, per rimanere nell'ambito giudiziario, può essere riassunto dalle parole con le quali un Pubblico Ministero nel 1883 chiese di non consentire l'iscrizione di una giovane laureata in giurisprudenza all'albo degli avvocati di Torino: «Non è questo il momento, né il luogo d'impegnarsi in discussioni accademiche e di esaminare se e quanto il progresso dei tempi possa reclamare che la donna sia tutta uguagliata dall'uomo, sicché a lei si dischiuda l'adito a tutte le carriere, a tutte gli uffici che finora sono stati proprii soltanto dell'uomo. Di ciò potranno occuparsi i legislatori, di ciò potranno occuparsi le donne, le quali avranno pure a riflettere se sarebbe veramente un progresso e una conquista per loro quella di poter mettersi in concorrenza con gli uomini, di andarsene confuse fra essi, di divenirne le eguali, invece che le compagne, siccome la Provvidenza le ha destinate»³.

Le evidenti tracce di paternalismo presenti in queste osservazioni erano il riflesso di una rigida organizzazione sociale e politica, e di una ferrea impostazione ideologica: anche il mondo del lavoro riproduceva quei meccanismi di esclusione che riguardavano la donna, non potevano limitarsi certo al diritto di voto e tendevano a differenziare le professioni; quella del medico, per e-

² Michele Marchesiello, *Il paternalismo giuridico: tra conoscenza e compassione*, in *Pol. del dir.*, 2015, n. 1, pp. 131-55: il paternalismo e il suo declino vengono legati alla crisi «della figura paterna come punto di riferimento» e alla «scomparsa e al fallimento dell'*homo oeconomicus*, e dei filoni giuridici che gli si erano ispirati» (p. 131). Cfr. Giorgio Maniaci, *Contro il paternalismo giuridico*, Giappichelli, Torino 2012, *passim* e spec. pp. 161-75, che individua una «violenza epistemica» contro le donne derivante da discriminazioni di natura varia e realizzata attraverso «un discorso» irrazionale, conformista, razzista o legato a credenze religiose, ignoranza, analfabetismo (pp. 164-9).

³ Ferdinando Santoni-De Sio, *La donna e l'avvocatura*, Tipografia della Nuova Roma, Roma 1884, p. 12. Lidia Poët, laureatasi in Giurisprudenza a Torino nel giugno del 1881, ebbe con otto voti a favore e quattro contro l'iscrizione all'albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino nell'agosto del 1883. Il sostituto procuratore generale propose reclamo alla Corte di Appello contro il provvedimento d'iscrizione e ottenne la decisione richiesta nel novembre di quello stesso anno. Il successivo ricorso dell'aspirante avvocato venne rigettato dalla Cassazione di quella città nell'aprile del 1884 (*ivi*, pp. 5-7). Cfr. Clara Bounous, *La toga negata: da Lidia Poët all'attuale realtà torinese. Il cammino delle donne nelle professioni giuridiche*, Alzani, Pinerolo 1997.

semplio, non presentava, accanto agli indubbi elementi di interesse sociale, un profilo istituzionale paragonabile all'avvocatura. Tra le professioni liberali quella legale veniva considerata dalla giurisprudenza e da una buona parte degli autori quantomeno una funzione, se non un ufficio pubblico: «l'ufficio della Procura Generale e la Corte d'Appello di Torino, i professori Marghieri e Gabba, e la Corte di Cassazione di Torino, sono tutti d'accordo a dare un gran peso ad alcune accidentali condizioni che accompagnano la professione di avvocato, ma che evidentemente non le sono essenziali. Si dice che l'avvocato è soggetto a certe discipline, che gode di certi privilegi, che ha una legale rappresentanza, che può aspirare alla carriera della Magistratura: dunque l'avvocatura è ufficio pubblico»⁴. L'equazione tra rappresentanza legale di cui godeva il difensore e il carattere pubblico della funzione, insieme all'identificazione tra una possibilità futura per l'avvocato di diventare giudice e la natura non privata dell'attività del patrocinatore, appariva senz'altro forzata ed era forse il risultato di un'eccessiva fiducia riposta nel tecnicismo giuridico, nella sua capacità di coprire con il velo della *sapientia iuris* le reali convinzioni di chi vi faceva ricorso. Tecnicismo per tecnicismo, un colto e combattivo avvocato romano, Ferdinando Santoni-De Sio, autore di un *pamphlet* destinato a far rumore e a durare nel tempo, introduceva nella discussione, a favore della tesi autorizzatoria, un motivo testuale di un certo rilievo, desunto direttamente dalla difesa dell'aspirante donna avvocato: «il ricorso in Cassazione della signorina Poët faceva osservare che la stessa legge considera talmente l'avvocatura una professione privata che nell'art. 13 la contrappone espressamente agli uffizi pubblici, dichiarandola incompatibile con qualunque *uffizio* ecc. mentre altrimenti avrebbe dovuto dire con qualunque ALTRO *uffizio* ecc.»⁵. L'avvocato Santoni-De Sio, con un libro di oltre centottanta pagine, si inseriva in un dibattito che avrebbe ospitato molti interventi⁶ e che era stato aperto da

⁴Santoni De Sio, cit., p. 99. Quanto ai professori citati, si veda il Marghieri di *Le donne avvocate*, R. Marghieri, Napoli 1884 e qui le considerazioni in nt. prec. Si veda pure Carlo Francesco Gabba, *Le donne non avvocate*, Tip. Nistri e C., Pisa 1884. Su ciò Santoni De Sio, cit., p. 46. Cfr. Carlo Lozzi, *Recensione a Gabba, Della condizione giuridica delle donne*, in *Giur. it.*, 1881, vol. XXXIII, parte IV, pp. 17-23. Come Marghieri e Gabba, è sfavorevole all'ingresso delle donne tra i difensori privati Mariano Mariani: si vedano gli articoli su *Il Monitore dei tribunali*, dell'8 marzo e del 10 maggio 1884. Giuseppe Maselli-Campagna, *L'Avvocheria e la Donna*, Azzoguidi, Bologna 1885, esprime forti critiche nei confronti della Cassazione torinese e dei giudici di merito chiamati a giudicare del caso Poët.

⁵Santoni-De Sio, cit., p. 115. I corsivi e il maiuscolo sono nel testo. Dello stesso avviso è Pietro Cogliolo, *Scritti vari di diritto privato*, vol. II, Utet, Torino 1913, pp. 74-5.

⁶Rinvio alle indicazioni delle nt. precedenti. Cfr. Giulio Sacerdoti, *Donne avvocate?*, in *Gazzetta di Venezia*, n. 101-103, 1884, pp. 1-13: a p. 7 l'A. manifesta la sua contrarietà all'ammissione delle donne nei licei, nei ginnasi e nelle università maschili.

una sentenza del 1884 della Corte di Appello di Torino, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di iscrizione all'ordine degli avvocati di una giovane torinese, laureatasi qualche anno primo in giurisprudenza.

La polemica, destinata a riaprirsi nel 1912, per l'insorgere di un'altra vicenda giudiziaria, come si avrà modo di vedere a breve, si sarebbe incentrata sia sugli aspetti strettamente legali, sia su quelli più dichiaratamente tecnici e ideologici. Quanto ai primi, i punti su cui si concentrava l'attenzione dei giuristi erano la natura pubblica o privata dell'ufficio-avvocatura e la necessità, per esercitarlo, dell'autorizzazione maritale⁷, istituto fondamentale per comprendere i limiti alla capacità giuridica delle donne.

Rispetto ai motivi generali o ideologici, conviene riportare le parole di una scrittrice la cui stessa carriera poteva essere assunta a simbolo dell'emancipazione: Matilde Serao, in un articolo comparso su un foglio allora piuttosto noto, scrisse, un anno prima che la giovane giurista torinese chiedesse di poter assumere la veste di privato difensore, che per le donne è «missione naturale... stringere i legami della famiglia» e considerò priva di serietà la figura femminile dell'avvocato⁸. Il clima culturale e sociale in cui il dibattito tecnico giuridico si inseriva non era dei più favorevoli alle ragioni delle donne avvocato, se Matilde Serao, che pure, come è ben noto, aveva fondato e diretto a Napoli un quotidiano destinato a diventare il più importante della città, negava ad altre donne la primazia che lei stessa aveva raggiunto nel campo editoriale⁹. E così Santoni-De Sio, aveva buon gioco nel citare e commentare, definendolo di poca utilità per la discussione, l'articolo pubblicato da *Capitan Fracassa*¹⁰ e le "impressioni" negative che la scrittrice e giornalista ricavava dalla semplice possibilità di veder donne in tribunale come difensori, private patrocinatrici,

⁷ Sull'autorizzazione maritale converrà riportarsi al disegno di legge di Ettore Sacchi presentato nel febbraio del 1917 ed approvato nel luglio del 1919: al proposito si veda Perry Willson, *Italiane. Biografia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari 2011, p. 101; cfr. Romano Canosa, *Il giudice e la donna. Cento anni di sentenze sulla condizione femminile in Italia*, Mazzotta, Milano 1978, pp. 72-6; Simonetta Soldani, *Lo Stato e il lavoro delle donne nell'Italia liberale*, in *Passato e presente*, IX, 1990, n. 24, pp. 23-71. Per la bibliografia più risalente Giuseppe Castiglia, *L'autorizzazione maritale nel codice civile italiano e the Married Women's Property Act 1882*, Tipografia F.lli Pallotta, Roma 1886; si veda, per una selezione di sentenze sull'autorizzazione maritale, il par. 1 del cap. I, sez. B.

⁸ Matilde Serao, *Capitan Fracassa*, 19 settembre 1883. Per un'analisi dell'articolo si veda il par. 5 del cap. III.

⁹ Come si potrà notare leggendo il testo e le notazioni di Santoni-De Sio sullo scritto della Serao, la co-fondatrice de *Il Mattino* di Napoli, considerò priva di serietà la figura femminile dell'avvocato. Volle inoltre ribadire che per le donne è «missione naturale ... stringere i legami della famiglia» (Santoni-De Sio, cit., p. 57).

¹⁰ *Ivi*, pp. 55-8.

giungendo a definire il loro tentativo “ridicolo” e la loro azione “dissolvente il nobile edificio della giustizia”¹¹.

Lo scritto dell'autrice de *Il ventre di Napoli*, sebbene potesse apparire al combattivo avvocato romano privo di elementi tecnici capaci di elevare il tono del dibattito, descrive come meglio non si saprebbe la varietà e l'importanza degli ostacoli verso l'uguaglianza e l'avversione che la pubblica opinione e coloro che l'orientavano potevano avere nei confronti delle figure femminili emergenti nelle professioni.

Un'altra testimonianza appare ancora più significativa, anche perché proviene da un giurista del livello di Pasquale Del Giudice: lo storico venosino scriveva a proposito dello statuto giuridico femminile parole di questo tenore: «nel diritto nostro la religione non serba più alcuna influenza neanche come impedimenti al matrimonio, e nelle altre nazioni le leggi civili si vanno tuttodi uniformando nella emancipazione ed uguaglianza civile degli Ebrei. Il medesimo è avvenuto rispetto alla condizione civile della donna la quale, mentre nei tempi antichi e medii era esclusa interamente o parzialmente dall'esercizio dei diritti, in grazia delle nuove condizioni sociali e morali, si è andata sempre più accostando all'uomo circa la capacità privata»¹². Una convinzione che non trovava riscontro nella realtà effettuale: non teneva conto, infatti, dell'inesistenza dei diritti politici della donna (non elettrice, non eleggibile), del divieto ad assumere uffici pubblici, del parziale godimento delle garanzie sociali (si pensi ai diritti previdenziali¹³), dell'impedimento ad assumere la veste di componente delle giurie popolari o di testimone per gli atti pubblici¹⁴.

Il quadro complessivo, certo, era migliorato perché nel recente passato le leggi «restringevano i diritti successorii della donna, la facoltà di donare, di contrattare e di costituirsi fideiussore in omaggio al senatoconsulto velleiano». Tutto ciò era stato spazzato via, in quanto «il codice vigente ha dato di frego a tutte queste restrizioni, pareggiando la condizione giuridica della donna a quella dell'uomo, meno in pochi rapporti, dai quali è reputata aliena dal legislatore per il posto che ella occupa nella famiglia»¹⁵. Era bastato dunque per Del Giudice, e, come si è visto, per i non pochi sostenitori della necessità di escludere le donne dai diritti politici e dalle professioni pubbliche, cancellare alcuni impedimenti di diritto civile per proclamare una parità che non lambiva

¹¹ *Ivi*, p. 56.

¹² Pasquale Del Giudice, *Enciclopedia giuridica ad uso delle scuole*, Hoepli, Milano 1880, pp. 69-70.

¹³ Santoni-De Sio, cit., p. 147 e nt. 1.

¹⁴ *Ivi*, p. 123.

¹⁵ *Ivi*, p. 70.

il diritto pubblico. E teneva comunque lontana la donna dal mestiere dell'avvocato, il più pubblico degli uffici privati. Per un buon numero di giuristi la professione legale, se consentita alle donne, avrebbe minacciato l'integrità dell'istituto familiare¹⁶, bene protetto dal divieto di ammettere le donne nell'avvocatura¹⁷, ritenuto meritevole di maggior tutela rispetto al valore dell'uguaglianza. E così per Pietro Cogliolo «l'eguaglianza giuridica non toglie le ineguaglianze naturali»¹⁸, ossia non annulla la qualità, il ruolo, la collocazione della donna, vista soprattutto come moglie e madre e così rubricata (donna maritata, per esempio) negli indici sommari delle raccolte giurisprudenziali¹⁹. Si trattava, anche per la donna, di «un'eguaglianza astratta [che] dicesi pure formale, o eguaglianza innanzi alla legge», un'eguaglianza *de jure* destinata a cedere il passo e a trasformarsi in un'ineguaglianza di fatto [dovuta alla circostanza secondo cui la] libertà nei singoli si accompagna a naturale varietà di attitudini, di forze e di modi, e si mostra sotto forme individuali ed originariamente disperate, perché originaria è l'individualità, come originaria è anche l'identità della natura umana»²⁰. Secondo il ragionamento del professore napoletano, reso piano dalla necessità di spiegare ai «giovani studenti della facoltà di Giurisprudenza ... l'insegnamento della Filosofia del Diritto», l'ineguaglianza di fatto «comprende i diritti acquisiti e i poteri pratici di Romagnosi [mentre] l'eguaglianza formale esige il rispetto delle ineguaglianze di fatto, e ne è vindice»²¹.

Contro l'esistenza di una diseguaglianza naturale, da accettare perché innata, insomma di un contro-diritto o dovere di natura inscritto nella tavola della legge, si batté Lidia Poët, la giovane giurista di Pinerolo, che, come si è detto in apertura di paragrafo, si vide opporre dal Pubblico Ministero un'obiezione non giuridica: il rappresentante della pubblica accusa si domandò se conveniva alle donne competere con gli uomini e, in nome della parità, smettere di essere le compagne, per divenirne «le eguali», contrastando il compito loro affidato dalla Provvidenza²². La vicenda dell'aspirante difensore privato destò un forte interesse: un avvocato romano, Ferdinando Santoni-De Sio, stampò appena pochi mesi dopo l'istanza di ammissione e la pronuncia della corte di

¹⁶ Si veda il par. 5 del cap. I, sez. A.

¹⁷ Santoni De Sio, cit., *passim* e in part. pp. 95-120 («L'avvocatura non è uffizio pubblico») e 121-60 («La legislazione italiana e le donne avvocate»).

¹⁸ Pietro Cogliolo, *Scritti vari*, p. 68.

¹⁹ Si veda, tra gli altri repertori di giurisprudenza, la serie di fine Ottocento de *Il Foro italiano* alla voce «donna maritata».

²⁰ Luigi Miraglia, *Filosofia del Diritto*, Vol. I, *Parte generale-Diritto privato*, Tipografia e Stereotipia della Regia Università, Napoli 1885, p. 131.

²¹ *Ivi*, p. 134.

²² Rinvio al testo richiamato dalla nt. 3.

appello di Torino un non breve libro, quasi un *pamphlet*, che fu solo il primo atto della *querelle*: nel 1884 numerosi furono gli interventi, che sotto la forma di articoli, saggi e libri²³, tennero viva l'attenzione sul problema²⁴.

Oltre vent'anni dopo fu il Procuratore della Corte d'Appello di Roma ad opporsi all'iscrizione di una donna nell'albo degli avvocati. Quanto alla seconda fase della *querelle*, ha riassunto bene il riemergere della polemica, nel 1912, Pietro Cogliolo: «Risorge così un'antica questione che fu variamente discussa nel 1884 quando la Corte di Cassazione di Torino con la sentenza del 18 aprile 1884 negò alla signorina Lidia Poët il diritto di esercitare l'avvocatura: scrittori illustri dissero allora i loro pareri, alcune contro le "donne avvocate", come il Gabba e il Marghieri, ed altri a favore come il Mariani»²⁵. In quei ventotto anni che separavano le due vicende era cambiato "lo spirito dei tempi", come scriveva Cogliolo²⁶, ma non fino al punto da far «sconfinare la controversia ... e vagare nel vasto campo della questione sociale circa la così detta emancipazione della donna»²⁷. Prudenze di giuristi, unite a rigore: «Noi dobbiamo rimanere nel severo territorio del diritto, perché si tratta in sostanza di interpretare una legge positiva ... quella dell'8 giugno 1874 che regola la professione degli avvocati, ma non esclude le donne» poiché se vuol farlo il legislatore lo fa, esplicitamente. Come era accaduto qualche anno prima e proprio nei codici: il codice civile e quello di procedura civile negavano alle donne la possibilità di esercitare l'ufficio della tutela, il diritto di testimoniare nei testamenti e di essere arbitri: lo facevano con previsione chiara, aperta²⁸. E dove questa previsione non c'era, poteva desumersi la più ampia libertà per le interessate e un certo spazio di manovra per l'interprete: e così la Corte di Appello di Ancona il 26 luglio 1906 dal silenzio della legge traeva la convinzione che le donne potessero essere iscritte nelle liste elettorali²⁹. Una convin-

²³ Si vedano i paragrafi da 1 a 7, e in particolare i paragrafi 1 e 2 del cap. I, sez. A. Rinvio poi a Bounous, cit. in nt. 3.

²⁴ Rinvio alle indicazioni del testo richiamato dalle nt. 199 e 200 sul progetto Socci e della nt. 229 sull'intervento del senatore Moleschott.

²⁵ Cogliolo, *Scritti vari*, cit., pp. 64-5. Era il caso di Teresa Labriola, figlia del filosofo Antonio e, al momento della sua richiesta d'iscrizione all'Ordine, già docente alla Sapienza. Si veda il par. succ. e in particolare il par. 6 di questo capitolo. Cfr. Fiorenza Taricone, *Teresa Labriola. Biografia politica di una intellettuale tra Otto e Novecento*, Franco Angeli, Milano 1994; Ginevra Conti Odorisio, *La formazione di Teresa Labriola e la libera docenza in filosofia del diritto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, I, 1995, pp. 173-94.

²⁶ Cogliolo, *Scritti vari*, cit., p. 65.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ *Ivi*, p. 66.

²⁹ *Ivi*, p. 71. Si veda il par. 3 del cap. I, sez. B.

zione che poteva essere accolta con le cautele del caso, trattandosi di diritti civili e non patrimoniali, come nell'ipotesi della capacità professionale idonea ad incidere sulla sfera economica del singolo: con il diritto di voto veniva in discussione, invece, «una capacità politica e forse poteva dubitarsi che si potessero applicare i criterii rigorosi della interpretazione delle leggi»³⁰. Il sistema, insomma, in certi casi poteva, anzi doveva rinunciare alla sua intima coerenza in nome, se non di un principio, di quanto pareva essere un valore.

2. ... “La strana idea degli avvocati in gonnella” e la “milizia togata”

L'avvocatura al femminile, infatti, era «un problema di legislazione civile, di filosofia sociale, o di sociologia, come dicono oggi»³¹. Si esprimeva così un giurista molto noto in quegli anni, considerato tra le massime autorità della materia: sullo *status* femminile, Carlo Francesco Gabba aveva scritto nel 1880 un libro di oltre ottocento pagine, che indagava la situazione delle donne in ogni area del pianeta e ne storicizzava la condizione fin dall'antichità. Quel ponderoso volume, un agile scritto di circa vent'anni prima e un ultimo intervento del 1884³², avevano guadagnato al professore di Lodi un posto tra i maggiori teorici del problema: Alberto Marghieri, ritenendo la «discussione piuttosto che giuridica, filosofica»³³ e volendo riportarla nell'alveo di una semplice vicenda di diritto, scriveva che non dovevano scomodarsi i nomi di «Molière, di Scribe, di Goldoni, o di Tommaseo, o di Gabba»³⁴. L'inserimento del nostro scrittore – membro delle maggiori accademie italiane e francesi, senatore del Regno, civilista, filosofo e sociologo prima a Pisa e poi a Firenze (all'Istituto di Scienze sociali Cesare Alfieri) – in quel provvisorio *Pantheon* era certo dovuto alla sua lunga militanza nell'*establishment* e a quel libro davvero corposo e interessante – una sorta di *summa* dello statuto giuridico femminile nelle più disparate civiltà – a cui conviene riportarsi, dopo aver detto per cenni della sua consistenza ed importanza.

Ebbene Gabba scriveva, con tono apertamente ironico, ma senza accorgersi dei cambiamenti in atto, che «si va preparando in America e anche in Euro-

³⁰ *Ivi*, p. 66.

³¹ Gabba, *Le donne non avvocate*, cit., Pisa 1884, p. 4.

³² Si tratta de *Le donne non avvocate*, cit. in nt. prec.

³³ *Ivi*, p. 5.

³⁴ Alberto Marghieri, *Le donne avvocate*, Riccardo Marghieri, Napoli 1884, p. 3. Gabba in un libro pubblicato nello stesso 1884, scriverà che la sentenza della Corte di appello di Torino sull'istanza di Poët, il parere del Consiglio dell'Ordine di Venezia e l'opinione del «Prof. Marghieri di Napoli tolgono ogni speranza a chi deve restar fuori» (p. 7).

pa, la *donna dell'avvenire*, che farà riscontro alla *musica dell'avvenire*, e persino, secondo qualche ingegno sopraffino, alla *pittura dell'avvenire*»³⁵. La frase può forse essere assunta come inconsapevole manifesto di un conservatorismo non illuminato, misonista e che, nella prima parte del secolo, aveva toccato, soprattutto in campo economico, vette non raggiungibili. L'incapacità di prevedere un futuro imminente, mentre esso non solo si profilava, ma andava annunciandosi, appunto, nelle arti come nella tecnologia, era il tratto distintivo di quelle convinzioni. Conviene leggere ancora Gabba: «non di rado furono e vengono tuttodì esposte da giuristi e non giuristi aspirazioni esagerate ed assurde sotto i nomi assai vaghi di emancipazione, parificazione delle donne»³⁶. Per cambiare il corso delle cose bisognava «compiere una rivoluzione intellettuale»³⁷, di tipo etico e capace di ribaltare la morale corrente, saldamente ancorata, come la legislazione, a modelli maschili: «Aspettando tempi diversi, riconosciamo dunque che il carattere della nostra legislazione è prevalentemente maschile»³⁸. Soprattutto occorre un vero e proprio provvedimento autorizzatorio, una sorta di concessione pubblica: «In vero, ogni qualvolta le donne hanno potuto esercitare un diritto o una funzione che abbia un rapporto con la vita pubblica politica o amministrativa dello Stato, esse lo hanno dovuto ad una legge speciale ed espressa. Una legge apposita, loro ha concesso la facoltà dell'insegnamento; un'altra è stata necessaria per ammetterle come impiegate negli uffici telegrafici e postali»³⁹. La mancanza di un'esplicita disposizione capace di ampliare la sfera giuridica del soggetto era l'argomento testuale da cui si faceva dipendere il diritto di esercitare l'avvocatura. Riassunse bene la questione un patriota e giurista italiano nato a Venezia: «è lecito tutto quanto la legge non vieta espressamente» oppure vale la regola opposta? Sul *Monitore dei Tribunali*, nel 1884, si commentava criticamente la sentenza della Corte di appello di Torino, con queste parole: «Se la legge tace, parla altamente un principio generale, e cioè che legalmente si può fare tutto ciò che la legge non divieta»⁴⁰.

Qui si trovava il nucleo essenziale della discussione, che si può comprendere seguendo ancora Domenico Giuriati: «So che questo principio s'inverte con facile giro di parole da que' conservatori, i quali dicono che tutto quanto non è espressamente permesso debba intendersi vietato»⁴¹. L'autore di opuscoli

³⁵ Gabba, *Della condizione*, 1861, cit., pp. 676-7.

³⁶ *Ivi*, p. 4.

³⁷ *Ivi*, p. 4.

³⁸ Marghieri, *Le donne*, cit., p. 25.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Monitore dei Tribunali*, 1884, p. 59. Vedi Giuriati.

⁴¹ Domenico Giuriati, *Le donne avvocate. Lettera al Direttore della Temi*, in *Temi veneta. Eco dei Tribunali*, 20 gennaio 1884, n. 4-5, p. 30.

assai godibili sugli errori giudiziari e sulla professione forense⁴², aveva inviato al settimanale veneziano una lunga lettera di cui si sentiva debitore, non avendo potuto partecipare alla riunione del Consiglio dell'Ordine convocato per discutere del caso Poët. In quegli anni non solo il Consiglio veneziano ma anche quello napoletano erano stati chiamati a votare sulla questione della legittimità dell'avvocatura femminile: mentre a Napoli si era deciso di non affrontare il problema perché nessuna istanza di iscrizione era pervenuta, a Venezia il carattere teorico della vicenda non impedì ai consiglieri di esprimere il loro parere in maniera formale, stabilendo di dare «l'appoggio della sua autorità a chi non vuole in curia le femmine»⁴³. Con cinque voti su tre, i rappresentanti degli avvocati veneziani avevano dunque sostenuto la tesi dei giudici torinesi sull'inammissibilità della professione forense al femminile: l'idea, scriveva Giuriati, andava contrastata per ragioni di equità, anche elementari: «È che mi ripugna farmi complice di uno Stato il quale abilita le donzelle a seguire gli studi, fa loro pagare le tasse delle iscrizioni e degli esami universitari, conferisce loro la laurea, assente che si iscrivano come praticanti dei tribunali, li ammette agli esami di avvocato, per poi farsi beffe di tanti sforzi virtuosi, di tante insolite fatiche, di tanti sacrifici, e con un ghigno da cinico gabbare quelle ammirevoli creature»⁴⁴. In una prospettiva analoga: «Dalla milizia togata rimovevano la donna, oltre alle leggi ed alla osservanza ed ai costumi, ragioni d'educazione, di studii, d'inversatilità ordinaria negli affari, di non integra responsabilità giuridica e morale, la riservatezza del sesso, la sua indole, la destinazione, la fisica cagionevolezza di lei, la diuturna indicibilità della sua persona dall'eventuale portato della sue viscere, ed in generale parlando, la deficienza in essa di adeguate forze intellettuali e morali, fermezza, costanza, serietà, considerazioni tanto più da guardarsi in oggi, che per la voluta pubblicità dei giudizi, potrebbe nascere facile occasione che la serietà, il decoro, la dignità delle giudiziarie tornate, venisse posta a repentaglio, a sfregio eziando delle curiali divise, ed a ludibrio del sesso minore, mentre siffatto esempio si presenta nuovo in tutta Europa, e la postulante onde addurre esempio abbia dovuto valicare l'Atlantico per cercarlo da una falda della nordica America alla California»⁴⁵.

Il caso Poët avrebbe avuto un passaggio significativo anche in Cassazione e un'ideale continuazione nel 1905 e nel 1912: fu il vertice torinese della magistratura a sottolineare il "carattere virile" dello Stato e dell'amministrazione pubblica e l'esistenza di taluni altri "privilegi", capaci di giustificare il persi-

⁴² Giuriati pubblicò nel 1893, *Gli errori giudiziari* e due anni dopo *Come si fa l'avvocato*.

⁴³ Giuriati, *Le donne avvocate*, cit., p. 29.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Santoni-De Sio, cit., p. 6.

stente divieto di esercitare l'avvocatura, ritenuto ancora necessario⁴⁶. Nei primi anni del Novecento, ad Ancona e a Roma, prima una giovane laureata in Giurisprudenza e poi una filosofa del diritto avrebbero chiesto con esiti diversi l'iscrizione agli albi professionali: se nel 1905 l'istanza della dottoressa Pigorini fu rigettata dagli avvocati e dalla corte d'appello della città marchigiana⁴⁷, quello della figlia del filosofo Antonio Labriola, fu invece accolta dal Consiglio dell'ordine romano: Teresa Labriola aveva tenuto per oltre dieci anni il suo corso universitario alla Sapienza e conseguito l'abilitazione alla docenza. Per questa ragione, per il carattere di *munus publico* dell'insegnamento in un ateneo, gli avvocati romani avevano ritenuto che non fosse possibile negarle l'autorizzazione a svolgere la professione forense. Tuttavia la Corte di Appello di Roma, su istanza del suo procuratore generale, e la Cassazione, cancellavano quell'iscrizione attribuendo al silenzio del legislatore un valore ostativo: i supremi giudici romani, pur invitando il legislatore a riconoscere questo diritto alla donna «vincendo l'ostinatezza e l'attaccamento al passato e la diffidenza alle cose nuove» e in particolare «ogni pregiudizio e quello spirito di sospetto che offende la donna e più di tutto il magistrato», concludevano, richiamando il più noto dei brocardi, «sarà dura questa legge, ma *ita scripta*»⁴⁸. La legge 8 giugno 1874 che regolamentava la professione forense, dunque, rimaneva silente sul punto dell'ammissibilità delle donne ad esercitare come avvocati: la questione da risolvere era sul significato da attribuire ad una tale omissione. Contro le pronunce dei giudici romani, Pietro Cogliolo, che nel settembre del 1912 aveva assunto la difesa della Labriola, muoveva appunto dall'interpretazione del silenzio normativo: richiamando il codice civile e quello di rito del 1865, il civilista faceva notare che, quando il legislatore aveva voluto escludere la donna dalla possibilità di testimoniare sui testamenti, di diventare tutore o arbitro, ne aveva esplicitamente dichiarato l'incapacità⁴⁹. Per l'avvocatura l'antico principio *permissum videtur in omne quod non prohibitum* si poteva ricavare anche dalla natura privata del patrocinio legale e dal fatto che proprio il legislatore «ha ritenuto esplicitamente che l'esercizio di questa professione non vada compreso nel novero de' diritti politici, e per conseguenza niente si oppone a che gli stranieri esercitino l'avvocatura davanti ai

⁴⁶ *Giur. it.*, 1884, parte I, sez. I, p. 1884.

⁴⁷ Canosa, *Il giudice e la donna*, cit., pp. 32-3.

⁴⁸ *Ivi*, pp. 35-6. La sentenza è pubblicata su *Il Foro it.*, 1912, con nota favorevole alla pronuncia di Manfredi Siotto Pintor; del medesimo A., si veda sullo stesso periodico (1909, III, 224) un commento di identico tenore.

⁴⁹ Cogliolo, *Scritti vari*, cit., p. 66. Alle pp. 64-74, con il titolo di *Le donne avvocate secondo il diritto italiano*, l'A. trasfuse la sua difesa per Teresa Labriola.

Tribunali italiani»⁵⁰. Donne e stranieri, dunque, come figurato confine dell'estensione dei diritti, anche nell'intenzione degli autori della legge del 1874, che, fin dalla relazione che ne accompagnava il progetto, precisavano l'inopportunità di considerare l'avvocatura un pubblico ufficio o un "diritto di cittadinanza": con senso della moderazione l'attività forense veniva ritenuta solo una professione⁵¹.

Nonostante l'interpretazione autentica del legislatore, i tempi per una riforma che aveva un forte senso ideale (e non avrebbe mutato i rapporti di forza) non erano maturi⁵²: Giovanni Suman, un intellettuale napoletano assai attivo e stimato, manifestava tutte le sue perplessità sugli orientamenti correnti: «È inutile che noi ripetiamo i fatti che hanno fatto sorgere questa questione, giacché oggi in Italia non v'è chi l'ignori». Soprattutto, secondo Suman, la soluzione del problema «se ha trovato alcuni validi sostenitori nel senso favorevole alla donna, trovasi in senso contrario cresimata dal verdetto del magistrato. Soliti a rispettare il parere di chi, noi di gran lunga avvanza in sapere, non lo abbiamo mai abbracciato quando questo non ci abbia persuaso e ciò è avvenuto nel caso attuale, in cui, lo affermiamo francamente, non possiamo condividere le conclusioni, di coloro che negano alla donna il diritto all'esercizio dell'avvocatura, né gli argomenti da cui quelle conclusioni si fanno discendere, che ci sembrano non conformi a quei principi che dirigono la nostra legislazione, che a preferenza di ogni altra, incoraggia il progresso, ed è ispirata a sincero liberalismo»⁵³. E in piena età liberale la questione era affrontata con cautele nette: nel 1904 il ministro Ronchetti considerava la vicenda ponendo il problema della liceità di ammettere le donne ad assumere l'incarico di procuratore, di farsi rappresentanti di interessi altrui: «Ma l'onorevole Majno con un primo emendamento propone che le donne laureate in giurisprudenza siano ammesse, oltre che all'esercizio della professione di avvocato, anche a quello della professione di procuratore. Se non che contro la sua proposta militano innanzi tutto le ragioni di fatto che fecero escludere dalla proposta di legge in

⁵⁰ Santoni-De Sio, cit., p. 117.

⁵¹ *Ivi*, p. 115-20. Il progetto della legge regolatrice del patrocinio forense nella sua stesura originaria aveva previsto che «l'esercizio della professione di avvocato e procuratore è un pubblico ufficio» (*ivi*, p. 116) e nella forma definitiva aveva cancellato la natura pubblica dell'avvocatura proprio per evitare di dover sottoporre i patrocinatori al regime restrittivo dei reati e delle pene stabiliti per i notai e i pubblici dipendenti. Della stessa opinione Mariani, *Il Monitore dei Tribunali*, 8 marzo 1884. Fosse stato un pubblico ufficio sarebbe stato vietato alle donne, ammesse soltanto alla docenza.

⁵² Il numero esiguo di domande d'iscrizione presentate ai Consigli dell'Ordine è lì a dimostrare la natura delle idealità sottese alla legge: si vedano i registri degli Archivi tenuti presso i Consigli degli Ordini di Roma, Milano, Napoli.

⁵³ Giovanni Suman, *Le donne avvocate*, Ricchizzi Editore, Napoli 1886, p. 16.

esame, l'abilitazione delle donne all'esercizio appunto delle funzioni di procuratore: la qualità di queste funzioni che obbligano molti di quelli che le compiono a correre per le Cancellerie e le aule dei diversi Tribunali, il desiderio di non convertirle, come avverrebbe praticamente, in altrettanti gentili commessi di studio più che veri procuratori legali»⁵⁴. E ancora: «L'onorevole Majno è stato inesorabilmente logico. Riconoscendo le difficoltà legali e pratiche nelle quali la donna maritata si troverebbe se dovesse esercitare l'ufficio di procuratore, di fronte agli articoli 134 e 1743 del Codice civile, propone alla Camera che si abolisca senz'altro per la donna maritata, che esercita l'ufficio di procuratore o l'avvocatura l'istituto dell'autorizzazione maritale. Signori la cosa non è di poco conto. Io non credo che il Codice civile debba essere un'arca santa intangibile per modo che meditatamente non si possano anche apportarvi eventuali modificazioni; perché altrimenti bisognerebbe aspettare, anche per la più semplice modificazione, nientemeno che il giorno in cui si riconoscesse la necessità della rinnovazione del Codice intero; però credo che quando si tratta di toccare al Codice civile, si debba andare almeno un po' a rilento»⁵⁵.

Solo con il tramonto dell'età liberale lo statuto giuridico femminile cambiò in maniera netta: la legge 17 luglio 1919, proposta da Francesco Saverio Nitti e da Lodovico Mortara segnò la parificazione tra i sessi per il diritto civile e l'inizio della svolta in campo pubblicistico⁵⁶. Il capo del governo e il ministro di grazia e giustizia proposero ed ottennero l'abolizione dell'autorizzazione maritale e l'ammissione della donna ad esercitare tutte le professioni, escluse quelle giurisdizionali e militari⁵⁷. Una capacità giuridica piena in diritto privato e la possibilità di diventare avvocato erano funzionali ad un'idea di perfetta comparazione coltivata soprattutto da Mortara, che già nel 1906 fu estensore di una sentenza in cui affermò il buon diritto della donna ad essere iscritta nelle liste elettorali: la decisione, resa in un giudizio che si tenne presso la Corte

⁵⁴ Scipione Ronchetti, *Sull'ammissione all'esercizio dell'avvocatura delle donne laureate in giurisprudenza*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1904, pp. 13-4.

⁵⁵ *Ivi*, p. 15.

⁵⁶ Paolo Emilio Bensa, *Per la capacità giuridica e professionale della donna (Relazione della Commissione del Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati il 9 marzo 1919)*, in *Giur. it.*, 1919 parte IV, col. 24-31. Sulla Relazione di Bensa e sul suo significato, Guido Alpa, *Presentazione a Nicola Sbrana (a cura di), Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 16-18.

⁵⁷ Mario Berruti, *La donna e la magistratura*, in *dem. e dir.*, 1960, III, p. 42. Cfr. Annamaria Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi*, Zanichelli, 1^a ed. Bologna 1980, 1992, pp. 62-7. Sul tema è di fondamentale importanza la relazione della Commissione del Senato presieduta da Mortara e composta da Scialoja, Filomusi-Guelfi, Del Giudice e da Bensa, che ne fu l'estensore. Rinvio alla nt. 204 e al testo corrispondente. Si veda anche la nt. 269.

di Appello di Ancona, fu criticata da più parti e, in maniera decisa, da un altro giurista di gran livello: Vittorio Emanuele Orlando annotò la decisione di Mortara con accenni fortemente critici e tornò sul tema con un articolo pubblicato da *La Tribuna* pochi giorni dopo e concedendo infine un'intervista a *Il Giornale d'Italia*⁵⁸.

Se un anno dopo l'abolizione dell'autorizzazione maritale, l'accesso all'avvocatura fu consentito alle donne (con un ritardo di circa cinquant'anni dagli Stati Uniti)⁵⁹, per entrare nei ruoli della magistratura l'attesa durerà fino al 1965, quando le vincitrici del concorso di due anni prima ottennero le funzioni⁶⁰. Contro la magistratura al femminile esistevano ragioni che possono essere definite *tout court* culturali: «La donna non può essere magistrato, perché l'art. 10 della legge [del] 1865 sull'ordinamento giudiziario prescrive la formola del giuramento che i magistrati hanno a prestare: "Giuro di adempiere da *uomo* d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate"; perché la esclusione delle donne dalla magistratura ... si ricava puranco dagli art. 166-169 del Regolamento generale giudiziario, dove si descrive l'abito a spada de' funzionari dell'ordine giudiziario: quivi si parla di *pantaloni*, e tanto basta»⁶¹. Questa singolare obiezione al diritto della donna a concorrere all'assegnazione della funzione giudicante vale come notazione di costume e come esempio negativo dell'interpretazione restrittiva e letterale della legge: «Non possono certo le donne essere *magistrate*, ma sono gli art. 30, 39, 72, 128 della *legge su l'ordinamento giudiziario* che lo vietano»⁶². Ma l'ostacolo all'ingresso delle donne in magistratura era un problema di mentalità: «la radice di questa visione... deve ricercarsi... nel filo delle tradizioni latine e soprattutto meridionali che la magistratura conserva». In Italia, in quegli anni, come scrive Ghirotti, l'opposizione fu «guidata da un gruppo di magistrati siciliani»⁶³: nei decenni successivi, la magistratura, soprattutto palermitana e trapanese, spezzando in tutta evidenza quel filo di cui si parlava, fu capace di far compiere un passo decisivo alle tecniche di indagine contro la criminalità organizzata, mostrando quali fossero il peso e le possibilità delle *élites* giudiziarie e culturali e rivelando il carattere non immutabile di mentalità ritenute diffuse, troppo spesso senza ragione e analisi specifiche.

⁵⁸ Vittorio Emanuele Orlando, in *Foro it.*, 1906, col. 1060-1063; Id., *Le donne hanno diritto al voto politico?*, in *La Tribuna*, 2 agosto 1906.

⁵⁹ Rinvio al par. 4 del cap. II.

⁶⁰ Si vedano la nt. 192 e il testo corrispondente.

⁶¹ Santoni-De Sio, cit., p. 122 ss.

⁶² Cogliolo, *Scritti vari*, cit., pp. 66-7. In corsivo nel testo.

⁶³ Ghirotti, cit., pp. 85-6. Sulla vicenda italiana della magistratura al femminile si vedano anche: Mario Berruti, cit., pp. 45-50, in particolare 48-50; Gabriella Luccioli, *Diario di una giudice. I miei cinquant'anni in magistratura*, Forum, Udine 2016.

3. “L’immenso contratto” e il diritto a scioglierlo: matrimonio e divorzio

Il campo dei diritti da rivendicare vennero distinti per tradizione giuridica e culturale in civili e politici, sulla base di una classificazione che anche i giudici vollero utilizzare quando si trattò di stabilire l’estensione del diritto di voto alle donne⁶⁴. Se il suffragio universale finì per designare, soprattutto nei paesi anglosassoni, lo stesso movimento femminista, indicando la prevalenza di tale istanza su ogni altra, da noi molte erano le situazioni di disparità legate al genere. Tra queste gli emancipazionisti consideravano il divorzio, il diritto al divorzio, come un riconoscimento d’autonomia per la donna e lo facevano rientrare tra le rivendicazioni fondamentali per il mondo femminile. Fu questo l’intendimento dei circoli riformatori italiani e, per stabilire un punto di partenza, si può far riferimento al primo disegno di legge sul divorzio e al suo autore: il 15 maggio 1878 Salvatore Morelli presentò una proposta che si componeva di soli sei articoli con la previsione di altrettanti casi di scioglimento del matrimonio⁶⁵ e, dieci giorni dopo, parlando alla Camera dei Deputati inserì la lotta per il divorzio tra le rivendicazioni essenziali per la donna e la definì un’occasione d’autonomia.

Il ministro di grazia e giustizia Conforti, replicando a Morelli, prese le distanze dalla proposta della nuova legge per ragioni politiche e giuridiche. Al guardasigilli sembrarono significative alcune circostanze: la commissione preparatoria del Codice civile non avanzò alcuna richiesta sul divorzio e, dato il troppo poco tempo trascorso dalla pubblicazione del Codice, non è «conveniente introdurre un cambiamento così radicale». Mancava, inoltre, un movimento d’opinione sufficiente per approvare una riforma di tale importanza, movimento che invece si era manifestato per l’abolizione della pena di morte: la cancellazione del supplizio capitale favorì la nascita di «una biblioteca intera di libri e di opuscoli». Per il divorzio invece «questo pubblico sentimento non si è manifestato né con petizioni, né con assemblee, né con pubblicazioni»⁶⁶.

L’interesse per la materia si sarebbe fortemente rafforzato qualche anno dopo anche in Italia. In Francia il tema aveva richiamato l’attenzione di Alexandre Dumas e nel 1880 il suo libro era stato tradotto e pubblicato dall’edi-

⁶⁴ Si vedano i par. 2 e 3 della sez. B di questo capitolo.

⁶⁵ Lo scioglimento del matrimonio era previsto per: impotenza sopravvenuta ed insanabile, infedeltà di uno dei coniugi, prostituzione della moglie accertata da un giudicato, tentativo di consorticidio, estrema prodigalità, incompatibilità di carattere (Oreste Poggiolini, *Il Divorzio al Parlamento italiano*, 1902, p. 15). L’A. traccia poi un quadro di comparazione tra le legislazioni (si veda la nt. 82) e scrive così sul politico e giurista di Carovigno: «Morelli fin dalla prima giovinezza ha eloquentemente difeso i diritti della donna» (*ivi*, p. 19).

⁶⁶ Poggiolini, cit., p. 20.

tore Garbini di Milano, suscitando forti polemiche. I tempi non del tutto maturi suggerirono a Morelli di riformulare la sua proposta di legge e di ridurre ancora i casi di scioglimento del matrimonio. Intanto la discussione parlamentare continuava perché il ministro Conforti, pur giudicando la legge inopportuna, «non si oppone alla presa in considerazione, che la Camera accorda con grande maggioranza»⁶⁷: a quasi due anni dalla prima presentazione del progetto di legge, nella tornata dell'8 marzo 1880, quando il movimento femminile si era andato organizzando in molte città italiane⁶⁸, il deputato di Sessa Aurunca ripropose “sotto più semplice forma” la sua proposta, limitando i casi di divorzio a due sole ipotesi: la condanna di uno dei coniugi ai lavori forzati a vita e la separazione personale da sei anni (se vi sono figli) e da tre se non ve ne sono. Morelli confidava nei tempi nuovi, nell'appoggio di giuristi quali Mancini, Pessina, Villa e nel fatto che la Francia, a cui si guardava in maniera costante, aveva posto la questione al centro, se non del dibattito parlamentare, almeno in netta evidenza; uomini come Blanc, Dumas, de Girardin, Linguet, Naquet, Richer, soltanto per citarne alcuni, stavano animando una *querelle* senza soste, ospitata tra giornali, associazioni e circoli di ogni genere⁶⁹.

Da noi nel 1881 Enrico Cenni scriveva: «La quistione del divorzio è all'ordine del giorno. Pe' suoi fautori (i quali in parentesi in Italia non avrebbero ragione di essere) è quistione di progresso, di civiltà, di moralità pubblica e privata, di felicità civile; il gran farmaco, la panacea infallibile contro i disordini che guastano la società. Insomma è il corno dell'abbondanza da cui scaturiscono tutti i siffatti beni»⁷⁰. Dieci anni dopo Carlo Villani, ben consapevole che «l'ambiente è il gran fattore, il gran magnetizzatore, è tutto»⁷¹ descriveva così il mutato clima rispetto al tempo della prima presentazione del progetto di legge sul divorzio: «or dopo parecchio tempo di oblioso e inesplicabile silenzio sembra che la questione del divorzio cominci a ridestarsi, per lo che comitati e circoli giuridici e uomini politici e giureconsulti e pubblicisti già si agitano pro e contra, già divorzisti e antidivorzisti si affaticano a sostenere ad oltranza le loro convinzioni dottrinali, già il fuoco delle polemiche accenna a riaccendersi»⁷².

Il divorzio dunque era al centro delle discussioni e nel fuoco di una pole-

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Rinvio alle considerazioni della nt. 14 del cap. III.

⁶⁹ Il rinvio è al par. 3 del cap. II.

⁷⁰ Enrico Cenni, *Il Divorzio considerato come contro natura ed anti-giuridico*, M. Cellini e C., Firenze 1881, in *Avvertenza*.

⁷¹ Carlo Villani, *La questione del divorzio*, Fratelli Orfeo, Napoli 1891, pp. 4-5.

⁷² *Ibidem*.

mica di natura giuridica e politica: sotto il primo profilo i temi più frequenti erano quelli del matrimonio-contratto, del consenso, della cosiddetta società matrimoniale. Aspetto singolare quest'ultimo, che conviene subito affrontare: Giovanni Vignali in un commentario al codice civile delineava significative equivalenze tra il ruolo del marito e degli amministratori delle società commerciali: il coniuge è assimilato all'accomandatario mentre alla donna è assegnata la funzione senza poteri dell'accomandante. E tanto perché «durante il contratto di matrimonio, il solo marito, per modo di regola, è amministratore legittimo dei beni della comunione, e dei beni dotali; cioè dei beni che compongono il capitale proprio della società coniugale (art. 1399-1438). Egli solo rappresenta nella stessa qualità di amministratore la società coniugale; non meno nelle relazioni giuridiche verso la moglie che nell'interesse dei terzi». Era dunque del tutto giustificato «paragonare questa società di puro diritto civile con alcuna delle forme di società commerciali». Così facendo: «si troverebbe correre qualche simiglianza tra essa e la società in semplice accomandata, parendo solo accomandatario il marito; e accomandante la moglie per tacito mandato. La società coniugale è meno simile alla società commerciale in nome collettivo; dappoiché in questa l'un socio è obbligato dall'altro verso i terzi, mentre il marito, nei termini del suo mandato di amministratore, obbliga sé od altri verso di lui, né la moglie può mai obbligare il marito». Finite le similitudini, si passava alle inevitabili differenze: «tra i coniugi la società che abbia per fondo la dote, o la comunione dei beni, o l'una o l'altra insieme, non è punto comparabile a nessuna forma di società commerciale» perché «la finalità propria delle società di commercio e di ogni contrattazione posta ad oggetto della professione dei commercianti ... è il lucro aleatorio»⁷³.

Accanto ai confronti tra la società familiare e quella commerciale si poneva un argomento ben più denso: quello del matrimonio come accordo tra persone: «se si accettasse la teoria del matrimonio-contratto bisognerebbe, per esser logici, regolare il matrimonio alla stregua di altri contratti e lasciare quindi il divorzio nella facoltà dei coniugi, come ammise la filosofia rivoluzionaria del '93»⁷⁴. La natura pattizia del vincolo coniugale, anche se generalmente accettata⁷⁵ (con illogiche e antiggiuridiche perplessità, quelle seguenti, per esempio), conduceva a considerazioni di questo tenore: «È ammesso pure che i giuriconsulti concepiscano il matrimonio come un contratto, e che oggi la scienza

⁷³ Giovanni Vignali, *Commentario del Codice Civile Italiano, proseguito dall'avvocato Girolamo Scalamandrè, collaboratore avv. Vincenzo De Carolis*, Seconda edizione, volume quinto, Federico Corrado, Napoli 1899, pp. 563-4.

⁷⁴ Brunelli, *Indissolubilità*, cit., p. 16.

⁷⁵ Nessuno poteva negare che: «Poiché il matrimonio ha per causa il consenso in quanto è fatto tra gli uomini, per necessità logica si deduce che sia compiuto e perfetto col solo consenso» (Cenni, cit., p. 31).

non intenda un contratto che non sia bilaterale e temporaneo, noi riconosciamo sempre nel matrimonio un contratto *sui generis*, che non può mettersi al livello d'ogni altro contratto, senza recare grande nocumento ai più vitali interessi della famiglia e della società»⁷⁶.

La specificità del fenomeno sul piano sociale, religioso, ideale e quanto ai risvolti politici e pratici, doveva fare i conti con orientamenti vari e opposti e, naturalmente, doveva trovare solide basi giuridiche: Enrico Cenni, tra i più convinti sostenitori dell'indissolubilità del matrimonio, scriveva: «Accenniamo rapidamente le sentenze di taluni più antichi e recenti scrittori. Ulrico Hubero, giurista e pubblicista tra' più insigni, applaude la dottrina de' giureconsulti, i quali sostengono che il matrimonio sia perpetuo per natura e per comune costume delle genti. Laonde il matrimonio più perfetto e consono all'onestà è quello contratto per tutta la vita. Perciò il matrimonio è in sé perpetuo e indissolubile; il divorzio gli è stato aggiunto per accidens, il che non offende la sua reale natura»⁷⁷. Le conseguenze quanto al consenso apparivano inevitabili: «Poiché il matrimonio nell'ordine naturale esiste da sé come perpetuo e indissolubile, segue che la sua essenza non risegga nel consenso di quelli che lo contraggono, ma sì nell'ordine naturale stesso. Insomma il matrimonio non è lo stesso consenso de' congiugi, ma è da sé unione indissolubile, la quale solamente avviene tra gli uomini mediante il consenso. L'aver confuso il matrimonio col consenso in esso de' contraenti è un errore gravissimo, da cui sono scaturiti altri infiniti. Il consenso non fa che introdurre il matrimonio tra gli uomini, ma non è la virtù che lo conserva, esso è causa semplicemente introducente, non conservante»⁷⁸.

4. ... Al di là dell'Italia: ipotesi di comparazione ...

Consenso, forma, volontà, oggetto: ogni elemento del contratto di matrimonio veniva passato sotto il fuoco di una lettura attenta e della più potente delle lenti, fino a metterne in dubbio la natura pattizia. Scriveva nel 1880 Pasquale Del Giudice: «Essendo il matrimonio costituito necessariamente dalla volontà degli sposi, e generando in questi una serie di obblighi personali e patrimoniali, non può prendere altra forma per la legge civile se non quella contrattuale. Ma ciò non vuol dire ch'esso sia un contratto»⁷⁹. E tanto per motivi

⁷⁶ Brunelli, *Indissolubilità*, cit., p. 17. I corsivi sono nel testo.

⁷⁷ Cenni, cit., pp. 39-40.

⁷⁸ *Ivi*, p. 30.

⁷⁹ Del Giudice, cit., p. 131.

che riguardavano l'essenza stessa del fenomeno: «La forma di celebrazione avanza in pubblicità e solennità quella di qualsivoglia altro contratto. Ciò non ostante, la forma civile non è perfettamente adeguata alla sostanza del matrimonio, giacché le sfugge l'elemento morale che è tanta parte di esso. Può quindi pensarsi a un'altra forma che supplisca alla manchevolezza di quella civile, e la integri. E questa è la forma religiosa, la quale elevando il matrimonio alla dignità di sacramento lo fa superiore ad ogni arbitrio, e gl'imprime un suggello di stabilità e perennità morale cui non giunge la legge»⁸⁰.

In Inghilterra e Francia, paesi a cui i nostri riformisti guardavano con interesse, un'alternativa all'unione religiosa tra coniugi aveva visto la luce rispettivamente nel Seicento e un secolo dopo: «Il matrimonio civile è un istituto moderno surto dopo che lo Stato ebbe rivendicata a sé la legislazione matrimoniale, la quale per tutto il medioevo fu generalmente di competenza della Chiesa. La prima sua apparizione avvenne in Inghilterra con la legge di Cromwell del 1653, la quale trasferiva ai giudici di pace la celebrazione e giurisdizione sui matrimoni. Ma cotesta legge, tuttoché difesa validamente dal Milton, non ebbe che poca vita, e il matrimonio civile fu travolto nella rovina delle istituzioni repubblicane dalla Restaurazione del 1660». Oltralpe: «Migliore sorte gli toccò in Francia dove, istituito già facoltativamente da Luigi XVI con editto del 1787, fu poi sanzionato come obbligatorio per tutti i cittadini dalla Costituente del 1791, e l'anno appresso regolato definitivamente con la legge speciale sullo stato civile». Da noi la sorte dell'istituto non fu favorevole: «Esteso in Italia e altrove colla conquista francese, il matrimonio civile divise le sorti di questa. Giacché, dopo il ritorno dei principi spodestati, esso venne abolito ripristinandosi in tutti gli Stati italiani, dove più dove meno, la legislazione canonica. Così si è venuti fino alla pubblicazione del presente Codice civile, al quale è dovuta l'attuazione definitiva in Italia di questa riforma, che è stata da ultima introdotta anche nell'impero germanico»⁸¹.

Quanto allo scioglimento del vincolo matrimoniale, e ampliando il campo visivo oltre i due maggiori paesi europei (tali almeno per le necessità della comparazione storico-giuridica), in un libro del 1902, ossia dell'epoca in cui la questione del divorzio fu riproposta all'attenzione della pubblica opinione e del potere politico, si leggeva: «Abbiamo in Germania il divorzio ammesso per undici casi, nel Belgio per adulterio, per eccessi, sevizie e ingiurie tra coniugi; in Olanda per molti casi, in Inghilterra per adulterio e per incompatibilità, in Russia per motivi il cui valore deve essere apprezzato dal potere esecutivo, in Svizzera quando risulti al tribunale che la continuazione della vita comune è

⁸⁰ *Ivi*, p. 133.

⁸¹ *Ivi*, p. 134.

incompatibile; la Grecia e la Polonia lo ammettono a norma del codice napoleonico. In Isvezia, in America le parti possono divorziare con la stessa facilità con cui si uniscono. Il Papato, che lo contrasta agli altri ha diciotto motivi di divorzio che prendono il nome di "impedimenti dirimenti" i quali, dal momento che possono sciogliere il matrimonio, e permettono di rimaritarsi, sono sinonimi di divorzio»⁸².

In Francia, invece, il campo delle circostanze che avrebbero portato al divorzio era, almeno negli auspici di una delle maggiori emancipazioniste, ben più ampio: «Nous demanderons que le divorce soit rétabli. Qu'on puisse divorcer pour l'adultère de l'un des époux, sevices, injure grave, condamnation à une peine afflictive et infamante, vices notable, incompatibilité d'humeur, constamment mutable»⁸³. Oltralpe «mutatasi e rimutatasi in tema di divorzio la legislazione matrimoniale dello Stato, venne ristabilito ultimamente il divorzio con 355 voti contro 115 della Camera (...) ebbe vita così la legge 27 Luglio 1884, seguita a breve intervallo dalle leggi modificative del 18 Aprile 1886 e del 6 Febbraio 1893; il divorzio rimase bensì ammesso, ma fu circondato in quello Stato da alcune norme di indole restrittiva... tali sono: la esclusione del divorzio per mutuo consenso; l'essere limitate in numero le cause determinate che possono provocare il divorzio; la parificazione dell'adulterio del marito a quello della moglie, come motivo per chiedere il divorzio – ed, in caso di divorzio pronunciato per causa d'adulterio, il divieto al conjuge colpevole di contrarre matrimonio col complice»⁸⁴. Un intervento legislativo che, nonostante la sua limitatezza, induceva negli antidivorzisti i maggiori sospetti: «Ma la legge così circoscritta non risponde alle vedute della parte maggiore e più intraprendente dei divorzisti, che in Francia (come anche fuori di quel paese) mira direttamente od indirettamente, apertamente o velatamente, scientemente od inconsciamente, ad un regime di amore libero, che è quanto dire all'abolizione del matrimonio ed alla dissoluzione della famiglia»⁸⁵. Sospetti rafforzati dal fatto che la causa più importante di scioglimento del matrimonio (l'accordo tra i coniugi per porre fine al vincolo) era tra le intenzioni della parte più radicale del movimento emancipazionista: «Ed ecco che a pochi anni di distanza dalle citate leggi, fra i Congressi che si tennero alla grande Esposizione di Parigi dell'anno 1900, il Congresso Femminista ha emesso il voto che sia ripristinato il divorzio per mutuo consenso, precisando che debba dalla legge essere autorizzato dopoché i coniugi abbiano espresso tre volte davanti al Pre-

⁸² Poggiolini, cit., p. 21.

⁸³ d'Hericourt, cit., p. 194.

⁸⁴ Emilio Federici, *Divorzio e socialismo*, Tipografia emiliana, Venezia 1902, pp. XI-XII.

⁸⁵ *Ivi*, p. XII.

sidente del Tribunale civile, a tre mesi di intervallo per le due prime, a sei per la terza la loro espressa volontà di divorziare»⁸⁶.

Detto delle idee sul divorzio, della presenza tra i suoi avversari di taluni importanti modernisti, delle cause di scioglimento, i conservatori italiani fornivano un quadro numerico della situazione fuori d'Italia: «i numeri dei divorzi dopo le leggi che lo consentivano erano in aumento ovunque: in Francia dal 1885 al 1899 erano più che duplicati; in Germania, dopo la legge del 1875, triplicati; in Svizzera dopo il 1874 quasi raddoppiati; in Belgio, dal 1840 al 1899, quasi quadruplicati e così, infine, negli Stati Uniti»⁸⁷. Con Gabba, e sullo stesso fronte degli altri scrittori e giuristi cattolici, Giuseppe Spadaro Ferreri osservava: «Lo stesso moltiplicarsi de' divorzi si verifica in tutto l'Impero germanico: 21.330 divorzi in quattro anni vi furono pronunziati, dal 1881 al 1885. Nell'Inghilterra, dopo il *divorce bill*, invano strenuamente combattuto dal Gladstone, il numero dei divorzi si è in un decennio raddoppiato. Pure in aumento è nei paesi settentrionali d'Europa; in aumento enorme poi nella Svizzera, sì che una pubblica azione si promuove per ottenere il correggimento della legge in materia; come troviamo costituita una società, sotto la presidenza dell'ex ministro Phelps, per l'abolizione del divorzio negli Stati Uniti d'America; dove, meglio che d'istituzione, si parlerebbe oggi d'anarchia e distruzione completa della famiglia»⁸⁸. Certo le ideologie e le politiche della Chiesa di Roma erano avvertite da molti fuori del nostro Paese come un'ipoteca: «Che, se il signor de Bonald, per ottenere – cosa non difficile da una camera monarchica e cattolica – l'abolizione del divorzio, ha presentato come argomento irrecusabile codesto, che la legge civile non doveva più ammettere il divorzio, essendo il cattolicesimo [sic], il quale non lo permette, ritornato ad essere la religione dello Stato, a noi pare non doversi in oggi invocare tale ragione, dal momento che il cattolicesimo non è più la religione dello Stato in Francia»⁸⁹.

Tuttavia le voci contrarie allo scioglimento del matrimonio, oltre che essere numerose in tutta Europa, come era facile attendersi, appartenevano a uomini non sospettabili di simpatie conservatrici: «Uno degli animi più indipendenti del mondo, il Proudhon, dotato di un ingegno ardito, rigorosamente logico, critico spesso giusto ed inflessibile della società moderna, ha in molti luoghi delle sue opere dichiarata la indissolubilità del matrimonio senza eccezione alcuna. Per lui il matrimonio è assolutamente indissolubile, sia come l'unione

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ Gabba, *Contro il divorzio*, cit., pp. 22-3.

⁸⁸ Spadaro Ferreri, cit., p. 24.

⁸⁹ Dumas, *La questione del divorzio*, cit., p. 336.

inseparabile della forza e della bellezza, sia come unificazione reale in anima e corpo de' due conjugii; sia come coscienza del dovere reciproco, che nasce dalla devozione assoluta di un conjugio all'altro, che si avvera nel matrimonio e non può mutare: solo siffatta indissolubilità lo differenzia da qualsi altra società civile, sempre risolubile. Si vuol porre tra' fautori dell'indissolubilità anche l'Hume, il quale combatte decisamente il divorzio e lo rigetta»⁹⁰. Con Louis Gabriel Ambroise de Bonald, anche Comte e Hume erano sulla linea degli antidivorzisti o dei riformatori prudenti: «Il Regnault dell'unione conjugale, che perviene all'unità compiuta di tutto l'essere di due conjugii anima e corpo, e consumata una volta non può più disciogliersi, trae l'indissolubilità assoluta del vincolo. La quale è compiutamente insegnata dal celebre capo della moderna scuola detta della Filosofia positiva, Augusto Comte, per cui l'indissolubilità del matrimonio, intrinseca alla natura per l'immedesimazione vicendevole de' due conjugii che è la base della famiglia, è così compiuta ed assoluta da sopravvivere alla morte»⁹¹.

Anche Hegel e Stahl rientravano nel *Pantheon* eretto dagli oppositori del divorzio per legittimare le loro convinzioni: «L'Hegel levandosi anche più in su, lo considera dal lato della finalità morale assoluta, che egli ripone nella coscienza dell'unità del coniugio; e quindi nell'amore, nella confidenza, e nella comunione di tutta quanta l'individuale esistenza: legame spirituale che sovrasta alla passione, rimuove ogni condizione temporanea, e reca in sé medesimo la ragione dell'indissolubilità. Per lo Stahl il matrimonio è indissolubile, essendo l'unione perfetta de' due sessi, la quale esclude la sua dissoluzione per mutata volontà, o per alterazione dell'affetto de' coniugi»⁹². Infine, per dar ancora maggiore forza al campo degli antidivorzisti, Enrico Cenni chiamava in soccorso dell'idea tradizionalista uno dei più convinti e autorevoli liberali: «Lo stesso Bentham, il quale non pose altro fondamento al diritto naturale che l'utilità, anche da questo punto di vista così terragno e materiale, dedusse che la perpetuità del matrimonio sia la più rispondente alla natura, e la più favorevole agli individui»⁹³. Jeremy Bentham, la cui presenza è da porre accanto a Proudhon, ossia al padre riconosciuto del movimento anarchico, almeno per la contraddittorietà tra la loro collocazione ideologica e gli orientamenti sul divorzio, veniva chiamato ancora in causa, anche per lo statuto giuridico femminile: «la cancellazione del reato di adulterio dal Codice penale non venne in mente neppure a Geremia Bentham, benché sostenitore del principio che il matri-

⁹⁰ Cenni, cit., p. 45.

⁹¹ *Ivi*, pp. 43-4.

⁹² *Ivi*, pp. 41-2.

⁹³ *Ivi*, p. 42.

monio non è che un contratto e quantunque fautore del divorzio, ed egli pose infatti fra i delitti l'adulterio. La detta cancellazione ripugna e al concetto giuridico che informa il diritto di punire e al sentimento di tutti i popoli e di tutti i tempi»⁹⁴.

Il quadro di comparazione, compiuto dagli oppositori del divorzio, era completato dall'indicazione dei Paesi dove era ammissibile e anzitutto dal risalto concesso a quelle legislazioni che non lo consentivano: «Nel Portogallo il matrimonio seguì le norme cattoliche e non fu disciolto che per morte»⁹⁵. In maniera più dettagliata e guardando al mondo intero: «riconoscono il solo divorzio: la Danimarca, l'India Inglese, il Giappone, il Montenegro, i paesi Musulmani, la Norvegia, la Romania, la Russia, la Serbia, la Svizzera; che riconoscono la sola separazione la Repubblica Argentina, il Brasile, il Canada, il Chili, la Spagna, l'Italia, Malta, il Messico, Monaco, il Perù, il Portogallo, la Polonia, l'Uruguay; che infine gli altri paesi di Europa e di America ammettono insieme il divorzio e la separazione di corpo o perpetua, od almeno temporanea»⁹⁶.

5. ... *Divorzisti e antidivorzisti italiani: ideologia e diritto* ...

«Il regno del divorzio sarà il regno dell'adulterio, e bene un francese di spirito chiamò il divorzio *le sacrement de l'adultère*»⁹⁷. Carlo Francesco Gabba esprimeva così la sua avversione alla legge sullo scioglimento del matrimonio, assumendo la guida degli antidivorzisti nel mondo accademico e nell'ambiente intellettuale e condividendo con Salandra, Bonghi e Bianchi una sorta di *leadership* tra i politici, in una posizione eminente. Spadaro Ferreri disegnava infatti così il campo degli oppositori al divorzio: «Sarebbe superfluo ripetere i nomi dei Gabba, dei Salandra, dei Tempia, dei Cenni, dei Polacco, degli Zinelli, dei Bonghi, dei Brandi, dell'insigne mons. Bonomelli e del più venerato vivente filosofo d'Italia (*sic*), Augusto Comti».

Lo stesso autore forniva precise indicazioni librarie che valgono ora come una parziale ma opportuna bibliografia: «parmi utile di raccomandare a quanti desiderano di procacciarsi una cognizione positiva ed esatta della moderna storia del divorzio, le recenti critiche dei giuristi, dei sociologi e degli scrittori religiosi»⁹⁸. In particolare: «ed io mi compiaccio di nominare qui i lavori più

⁹⁴ Spadaro Ferreri, cit., p. 95.

⁹⁵ *Ivi*, p. 15. Con l'Italia, solo Spagna e Portogallo nell'Europa occidentale, come si vedrà sin da subito.

⁹⁶ *Ivi*, p. 17. In corsivo nel testo.

⁹⁷ Gabba, *Contro il divorzio*, cit., p. 21.

⁹⁸ Spadaro Ferreri, cit., p. 19. Scriveva Pasquale Fiore: «i fautori del divorzio in Italia furono

notabili. Oltre l'importante opera, *Divorzio e Socialismo* di Emilio Federici, vogliono una singolare menzione l'applauditissima *Conferenza contro il Divorzio* e il *Divorzio in Italia* di C.F. Gabba; *La discussione etico-sociologica intorno al Divorzio* di Ignazio Torregrossa, forte critica tutta materata d'argomenti e di fatti scientifici; il *Divorzio in Italia secondo un cattolico* di Filippo Crispolti; *Il divorzio nell'ordine sociale* di Mons. O. Mazzella e *La questione del Divorzio* di A. Giuntini-Bentivoglio»⁹⁹.

Lo schieramento dei divorzisti aveva perso negli ultimi tempi uomini importanti, tra i quali il celebrato Gabba: «Anche mi compiaccio grandemente che uomini di legge e rappresentanti della nazione al Parlamento e al Senato, i quali, come l'on. Bianchi e lo stesso Gabba, aveano un tempo sostenuto il divorzio, poscia confessando apertamente d'essersi ingannati, ripudiarono le loro prime opinioni, e davvero giustificando la sentenza *sapientis est mutare consilium*, da fautori del divorzio divennero campioni convinti e fervorosi dell'indissolubilità del matrimonio».

Nel *Pantheon* degli antidivorzisti «scrittori come il Bonghi, e professori di diritto come il Filomusi-Guelfi, il Polacco, il Moscatelli, concordano nello asserire che la riforma del divorzio è la cosa più inconsiderata, più immorale, più nefasta che si possa immaginare»; poi «critici storici come il Labanca, definirono il divorzio “un flagello domestico, una piaga insanabile cancrenosa, che pervade tutte le membra del corpo sociale”». Infine: «biologi e sociologi come Morselli, in base ai fatti irrefutabili della scienza positiva e alle osservazioni del Wood, dello Spencer, del Letourneau, del Von Hellwald, del Ratzel, hanno dimostrato: primo, che il divorzio è storicamente ed etnograficamente una involuzione, un regresso; secondo, che il divorzio ha un nesso diretto con tutte le manifestazioni degenerative della psiche umana». Un consenso così ampio e vario da far ritenere possibile una corrispondenza tra il piano religioso e quello tecnico-giuridico: «rade volte incontra alla morale del Vangelo di trovar nella scienza una sì vasta, incontrastata e soggiogante concordia di esperienze e di dati, a controprova e suggello delle sue verità. Rade volte i dommi religiosi ricevono una sanzione così solenne dalla stessa necessità razionale degli elementi in cui s'incardina tutto il significato d'una scienza»¹⁰⁰. Opinioni che uno

de Foresta (*L'adulterio del marito*, Milano, 1881), Marescalchi (*Il divorzio e la istituzione sua in Italia*, Roma 1889), Giuriati (*Le leggi dell'amore*, Torino, 1881), il Ministro della giustizia Villa (Relazione alla Camera dei Deputati presentata nella tornata del 1.º febbraio 1881). Contro di loro il Cenni (*Il divorzio considerato come contro natura ed antiggiuridico*, Firenze 1881), il Tempia (*La riforma del matrimonio. Studi di legislazione civile*, Firenze 1884), il Salandra (*Il divorzio in Italia*, Roma 1882), il Gabba (*Il divorzio nella legislazione italiana*, 2ª ediz., Pisa 1888) e altri» (Pasquale Fiore, *Sulla controversia del divorzio in Italia*, Unione tipografico editrice, Torino 1891, p. 15 e note da 5 a 8).

⁹⁹ Spadaro Ferreri, cit., p. 20.

¹⁰⁰ *Ivi*, cit., pp. 21-2.

dei più decisi antidivorzisti italiani declinava in questi termini: «qui occorre soltanto notare che il divorzio per mutuo consenso è la forma che, meglio di ogni altra, manifesta la inammissibilità del divorzio; perché non possono il disagio e la stanchezza dei conjugati, d'accordo o meno fra loro per lo scioglimento, togliere di mezzo una unione che è divenuta di pubblico interesse sociale; e perché se la volontà dei conjugati, o di uno di essi, potesse provocare lo scioglimento del vincolo conjugale, si rinnoverebbero le stesse spaventevoli conseguenze che i divorzii *bona gratia* produssero in Roma antica e che la legge del 1792 fece sorgere in Francia e specialmente nella sua capitale»¹⁰¹.

Più del movimento femminista e delle correnti radicali, in Italia fu il fronte antidivorzista a vantare numeri maggiori, non solo tra gli studiosi¹⁰²: «i cattolici italiani si mobilitarono contro le proposte di introdurre nell'ordinamento una legge sul divorzio: la petizione presentata da Salandra per scongiurare quell'evenienza raccolse settemila firme. Gli oppositori della riforma riaffermavano una convinzione religiosa e un fatto materiale, ossia l'indissolubilità del vincolo matrimoniale fino alla morte di uno dei coniugi e l'indisponibilità della maggioranza dei cittadini a riconoscere un tale diritto»¹⁰³. Una presenza così massiccia che indusse i giuristi cattolici e in genere tutti gli antidivorzisti a evocare la supremazia della maggioranza e l'opposta tirannide della minoranza, di volta in volta massonica o giacobina, come si vedrà nel paragrafo 7 di questo capitolo. Per ora basti considerare la reazione, tutta ideologica e comune alla gran parte degli autori (con una eccezione importante)¹⁰⁴, di chi si batteva per l'introduzione del divorzio nel nostro ordinamento: «La Chiesa di Roma non lo vuole perché la legge religiosa proibisce il divorzio... alla buon'ora: ecco l'argomento che sarebbe veramente decisivo, la Chiesa di Roma non può regolare o arrestare le funzioni legislative del Parlamento italiano»¹⁰⁵.

6. ... *La soluzione giuridica di Teresa Labriola* ...

Per avviare a conclusione le pagine dedicate a matrimonio e divorzio, possono tornare utili le riflessioni di una filosofa che si trovò coinvolta, e in ma-

¹⁰¹ Spadaro Ferreri, cit., p. 101

¹⁰² Rinvio ai paragrafi 6 e 7 del cap. I, sez. A e al par. 5 del cap. III.

¹⁰³ Fiore, *Sulla controversia del divorzio*, cit., pp. 60-1.

¹⁰⁴ Si veda il par. 6 e l'azione energica, tutta incentrata sulla logica giuridica, di una filosofa del diritto, Teresa Labriola, che qualche anno dopo si sarebbe battuta per ottenere l'iscrizione nell'albo degli avvocati romani (rinvio ai paragrafi 1 e 2 del cap. I, sez. A).

¹⁰⁵ Fiore, *Sulla controversia del divorzio in Italia*, cit., p. 62.

niera diretta, nella vicenda dell'emancipazione professionale delle donne. Teresa Labriola, che nel 1912 avrebbe chiesto di essere iscritta all'albo degli avvocati romani (la sentenza che ne rigettò l'istanza è tra le decisioni più significative dell'intera questione), nel 1901 volle affrontare il tema del vincolo matrimoniale e del suo scioglimento, quasi per saggiare, attraverso lo studio delle forme giuridiche e dei fenomeni sociali, come fosse cambiata la mentalità nel nostro paese.

La giovane studiosa, che avrebbe avuto l'incarico di Filosofia del diritto alla Sapienza romana, apriva il suo breve scritto con queste considerazioni: «Convieni, senza dubbio, che il *Diritto* assuma un carattere spiccatamente etico quando miri a risolvere quelle questioni che dipendono dalla natura stessa della società coniugale e familiare» soprattutto perché «si son venute accentuando in maggior misura proprio di recente»¹⁰⁶. Secondo Teresa Labriola, che assunse una prospettiva tutta tecnica e sostanzialmente priva di spunti polemici, spesso presenti negli scritti dell'epoca, la questione del divorzio ha «il carattere e l'importanza di un *problema giuridico essenziale*»¹⁰⁷.

In quegli stessi anni i toni prevalenti non erano certo tecnici: Carlo Francesco Gabba, come si è visto nel paragrafo precedente, dopo un'analisi ampia condotta con il solito piglio, riassume la discussione con una similitudine («il divorzio come sacramento dell'adulterio») non proprio mutuata dalla scienza del diritto e richiamava concezioni che si sarebbero rivelate pericolose, soprattutto fuori dal campo normativo: «è una mera facoltà quella del divorzio, ma, o Signori, una facoltà data dalla legge, concessa da quella grande autorità morale che è lo Stato, e quindi essa è in pari tempo una tentazione, ed è una forte tentazione»¹⁰⁸. Un decennio prima, Pasquale Fiore sul punto aveva espresso, sotto forma di domanda retorica, le stesse convinzioni: «La vita morale di ogni Stato civile non dipende, forse, in massima parte dall'ordinamento morale della famiglia?»¹⁰⁹.

Teresa Labriola faceva invece ricorso al dato sociale o meglio generale solo per legarlo alle necessità dell'individuo e per indagare la natura dell'istituto matrimoniale e della famiglia. Quanto alle aspettative del singolo, la filosofa del diritto scriveva: «anche qui in Italia, per quei casi nei quali la società coniugale non adempia più in alcuna guisa i fini suoi, e non presenti più quei caratteri di unità interna, pei quali appunto essa è comunemente una forza sociale, cosicché si rivela per inesistente alla coscienza pubblica, sia cosa utile all'in-

¹⁰⁶ Teresa Labriola, *Del divorzio. Discussione etica*, Ermanno Loescher & C., Roma 1901, p. 5.

¹⁰⁷ *Ivi*, p. 6. Il corsivo è nel testo.

¹⁰⁸ Gabba, *Contro il divorzio*, cit., p. 18.

¹⁰⁹ Fiore, *Sulla controversia del divorzio*, cit., p. 7.

dividuo ed alla famiglia la netta risoluzione del legame giuridico». E tanto – la cosa ha un suo forte rilievo – «pur partendo dalle particolari condizioni del nostro paese, e pur rendendoci conto del fatto che quel processo intimo, il quale rende possibile la lotta chiara ed esplicita fra le nuove condizioni morali ed il costume tradizionale, non è arrivato qui da noi a pieno sviluppo».

L'orientamento era chiaro: valorizzare le esigenze personali, anche ammettendo la specificità del contesto e il valore delle contingenze: «è cosa innegabile, in fatti, che le condizioni nostre non son poi tanto diverse da quelle di tutto l'Occidente di Europa, da doversi tenere per giustificata la pretesa d'impedire la risoluzione della società coniugale proprio quando venga a mancare la materia su la quale è caduta la volontà dei coniugi, e cioè, quando non esista più quel rapporto che l'ordinamento giuridico deve e vuole difendere, e così per gl'individui come per la società è venuta a mancare quell'associazione che è essenziale per il singolo e per il *tutto*». «Società coniugale», dunque, come somma di individualità (per di più divise dal genere) e di fronte la *societas* propriamente detta: un'alterità percepita in maniera distinta e tutto sommato conciliabile, con l'ottimismo di una radicale ragionevolezza: «Da noi son già così sviluppate le condizioni generali, che, anche quando si parta da un concetto sociale del diritto, gli è ormai impossibile di opporsi recisamente alle giuste esigenze della individualità»¹¹⁰.

Quanto all'altro momento di questa concezione (la struttura del matrimonio e della famiglia), si può definire quell'orientamento, così diverso dagli altri di quegli anni, con le parole della filosofa: Teresa Labriola sosteneva anzitutto che la «società coniugale» è un'«associazione di contenuto fisio-psichico» e poi che la ragione giustificatrice del divorzio risiede nella «distruzione» di quel nucleo materiale e spirituale. Una convinzione comune certo, ma resa significativa da queste considerazioni: «mentre solo quelli che del *Diritto* abbiano un'idea troppo ristretta posson prescindere dal carattere giuridico del matrimonio, viceversa soltanto quelli che del *Diritto* stesso abbiano un'idea esagerata possono farsi illusioni su l'efficacia di un legame che sia divenuto pura forma, dal momento che non risponde più a condizioni reali»¹¹¹.

Ad essere indagati sono dunque il piano dell'efficacia e altri «caratteri giuridici», colti, per esempio, con l'acuta riflessione sulla misura, l'ampiezza dell'«idea del Diritto» e mediando tra sfera collettiva e personale, tra morale ed etica: «Il divorzio stesso risponde pure a delle elevate esigenze etiche di altro genere. Serve, cioè, a difendere quella individualità che non è già antisociale, ma che, anzi, nella regolata convivenza familiare trova la massima soddisfazio-

¹¹⁰ Labriola, *Del divorzio*, cit., pp. 61-2.

¹¹¹ *Ivi*, p. 36. I corsivi sono nel testo.

ne sua e che riconosce la necessità obiettiva della subordinazione del singolo alla volontà collettiva della sfera familiare e l'eticità del matrimonio in genere»¹¹². Quel che conta è la realtà effettuale o meglio le percezioni psichiche sul legame che si scioglie: «quell'individuo che sia convinto del come nel matrimonio le due persone debbano elevarsi e perfezionarsi ... sente più vivamente come il matrimonio stesso sia venuto a cessare quando produce peggioramento morale nelle condizioni dei coniugi. Il divorzio in tal caso non subordina già l'istituto matrimoniale all'arbitrio ed alle mutevoli passioni»¹¹³. Al contrario l'istituto prende atto di un mutamento profondo che riguarda la natura stessa del matrimonio, la sua essenza intima, ossia «quell'elemento che, con espressione hegeliana, potrebbe dirsi la sostanzialità sua»¹¹⁴.

Nel valorizzare la realtà effettuale, Teresa Labriola tentava di combinare nuove e vecchie discipline e di recuperare tra filosofia e psicologia uno spazio utile, un varco di colto realismo. Ridotta all'essenziale, la tesi era di assoluta semplicità e vicinissima al senso comune: se la situazione, in base alle osservazioni fattuali e alle percezioni psichiche, era cambiata, il legislatore non poteva che prenderne atto perché impossibilitato a «prescindere dalle basi psicologiche della società coniugale»¹¹⁵. Secondo questa prospettiva occorre considerare le situazioni personali: «La necessità della difesa del singolo nasce in quel momento nel quale la società coniugale è internamente tanto scissa o alterata che l'individuo anziché sorretto e migliorato da essa debba sentirsi leso nell'intimo suo dal persistere di ... una organizzazione che non soddisfi più ai fini per i quali è istituita»¹¹⁶. Con il cambiamento radicale di ciò che Teresa Labriola chiamava le basi psicologiche del matrimonio, i coniugi tornavano allo *status quo ante*; non solo e non tanto alla situazione precedente alla prestazione del consenso, quanto invece alla condizione esistenziale «nella quale trovavasi prima di entrare nella società coniugale»¹¹⁷. In questo caso, quindi, il problema non era di natura semplicemente giuridica, morale o religiosa: si profilava al contrario una questione etica, con forti basi sociali e psicologiche. Secondo la filosofa del diritto non può negarsi che al soggetto, visto come "individuo", «spetti la facoltà di chiedere all'ordinamento giuridico il riconoscimento esplicito della disunione realmente accaduta»¹¹⁸.

¹¹² Labriola, p. 37.

¹¹³ *Ivi*, p. 38.

¹¹⁴ *Ibidem*.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ *Ivi*, p. 37.

¹¹⁷ *Ivi*, p. 38.

¹¹⁸ *Ibidem*.

Si trattava, per concludere, di una visione che, seppure inevitabilmente orientata sul piano ideologico, concedeva poco al versante della polemica: soprattutto, non indulgendo in dichiarazioni di principio e frasi ad effetto, non alimentava contrapposizioni e faziosità. Quella della filosofa del diritto restava, così, una voce isolata tra le tante che si registrarono sul tema, come si vedrà nel paragrafo successivo.

7. ... *Divorzio e maggioranza: "massoneria legislativa, tirannide giacobina" e "desiata riforma"*

Questa ragionata descrizione del fenomeno, nel suo piano giuridico e fattuale, doveva tuttavia convivere con le posizioni ideologiche delle opposte fazioni. Se per un verso queste ultime furono capaci di esprimere la reale politica del diritto degli schieramenti parlamentari, dall'altro condizionarono il dibattito fino al punto da appiattirlo su astratte e radicali concezioni teoriche. Si tentò, come si è visto, un'equazione tra adulterio e divorzio e si affermò la certezza di un moltiplicarsi delle passioni, fino a richiamare tra le conseguenze della nuova legge un incremento dei suicidi. Emilio Federici, al proposito, scrisse: «tolta di mezzo la regola che il matrimonio non può essere sciolto che per la morte di uno dei coniugi, l'ammettere il divorzio anche parzialmente, anche limitatamente, anche per casi specialissimi, costituirà sempre un provvedimento preparatorio alle più ampie concessioni, perché la opinione ormai comune a molti novatori (divorzisti teorici) e condivisa da un numero riflessibile di persone che hanno interesse ad abbracciarla, spinte dalle passioni e dalla immoralità progrediente (divorzisti pratici) conduce logicamente ed inesorabilmente alle conseguenze più larghe e più radicali»¹¹⁹. E Frassati, in un libro dedicato al suffragio universale femminile, avvertì la necessità di legare il divorzio ad un atto estremo: «il suicidio, triste proprietà degli uomini, balenerà spaventoso nella sua mente turbata dalla vita pubblica, dalle battaglie a cui non è assolutamente preparato»¹²⁰.

Ruvidezze che assumono una veste ideologica precisa: «Si tratta di salvare l'istituzione più sacra, la famiglia, da un nuovo attentato della tirannide giacobina: di quella tirannide sentenziosa e piena di sofismi che mira dapprima a con-

¹¹⁹ Federici, *Divorzio e Socialismo*, cit., pp. XIII-XIV.

¹²⁰ Il convinto antidivorzista scriveva: «tolta di mezzo la regola che il matrimonio non può essere sciolto che per la morte di uno dei coniugi, l'ammettere il divorzio anche parzialmente, anche limitatamente, anche per casi specialissimi, costituirà sempre un provvedimento preparatorio alle peggiori sventure sociali e familiari» (Frassati, *op. e loc. ult. cit.*).

fondere i concetti»¹²¹. E disvelano una preoccupazione di fondo: «il culto dominante dovrà cedere il passo ai culti tollerati e veder compromesso se stesso»¹²².

Su questa linea il “Comitato studentesco antidivorzista torinese” nel 1903 raccolse, in una pubblicazione che stampò a sua cura, le voci di numerosi professori universitari, scrittori e uomini politici, pronti ad esprimere un profondo sentimento di contrarietà verso la riforma. Parteciparono all'impresa editoriale accademici come Vittorio Polacco, Raffaele Cognetti de Marinis, Lorenzo Michelangelo Billia, Giuseppe Toniolo, Giampietro Chironi, Riccardo Cattaneo, Velio Ballerini e, tra i politici, il deputato Enrico Scalini e il senatore Salvatore Fusco. A docenti e parlamentari si aggiunse anche uno scrittore come Antonio Fogazzaro, che si limitò a spedire un plauso e un incoraggiamento agli studenti torinesi¹²³: i giuristi soprattutto manifestarono in quell'opuscolo, con toni decisi, l'adesione al progetto dei giovani studenti universitari. Polacco, che aveva avuto modo di intervenire nella materia, proponeva una visione equilibrata del problema: «io invece vi ho già detto che ciascuno dei due opposti ordinamenti matrimoniali presenta la sua parte e di vantaggi e di danni. Ciò che incombe al legislatore è di pesare gli uni e gli altri, facendo che da ultimo, se le partite si pareggiano o quasi, il tracollo alla bilancia, lo dia quell'alto concetto dell'idealità, che, astraendo dall'attimo fuggente, propaga i suoi benefici effetti in un lontano permanente avvenire»¹²⁴. E tuttavia, soppesate le opposte ragioni, concludeva per la bontà dei motivi a favore dell'indissolubilità, neppure messa in dubbio dalle esigenze di coloro che praticavano culti acattolici a difesa dei quali il grande civilista parlava, anche in questo scritto e con il consueto acume.

Giuseppe Toniolo, dal canto suo, facendo professione di modestia, scriveva: «non ho speciale competenza per dettare cose originali contro il divorzio. Della tesi sono così profondamente convinto per tutte le ragioni di scienza morale, giuridica e sociale, che mi affretto non solo a darle la mia adesione, ma ad aggiungere il mio plauso all'iniziativa preso dalla studentesca torinese, la quale con ciò attesta di avere lucida convenzione delle esigenze della civiltà e forte coscienza dell'avvenire della patria. Iddio serbi e avvalorì i degni propositi di cotale gioventù»¹²⁵.

¹²¹ Lorenzo Michelangelo Billia, *Difendiamo la Famiglia. Saggio contro il divorzio e specialmente contro la proposta di introdurlo in Italia*, Eredi Betta, Torino 1893, p. 1.

¹²² Suman, *Divorzio o indissolubilità*, cit., p. 11.

¹²³ Il romanziere scrisse al Comitato studentesco queste parole «Applaudo all'opera loro altamente civile, degna di giovani virili cuori, che a nessuno ideale e neppure a quello delle nozze indissolubili mai non rinunzieranno» (Comitato studentesco antidivorzista torinese, cit., p. 1).

¹²⁴ *Ivi*, p. 27.

¹²⁵ *Ivi*, p. 63. Il sociologo ed economista inviava agli studenti torinesi un saggio di Giuntini

Spadaro Ferreri, sulla stessa linea degli studenti torinesi e dei loro patroni, chiariva il senso del rapporto tra legislatore e maggioranza: «i funesti congiurati s'impegnano e si aiutano di mano e di piedi con un'attività, non so se più degna di meraviglia che di compassione, a schiantare della vita pubblica e privata persino la rimembranza di quella santa morale che fu per quasi duemila anni norma infallibile di giuste leggi, di saggia politica, di intemerati costumi e di salutari progressi per le nazioni rianimate dal soffio della civiltà cristiana»¹²⁶. In questa prospettiva, i sostenitori dello scioglimento del matrimonio «s'attengono al seguente sistema: o negano che l'Istituzione contro cui attentano sia divina o negano addirittura l'esistenza del Divino Istitutore»¹²⁷. E danno vita a questa progressione: «di riforma in riforma, o per dirla con proprietà di vocabolo, di sacrilegio in sacrilegio, la massoneria legislativa e governante giunse a concepire il proposito di strappare alla Chiesa il suo diritto di giurisdizione sul Matrimonio, affine d'impossessarsene per ridurlo a semplice contratto civile, la fu per tutta Italia una vera invasione di opuscoli, di articoli e di discorsi parlamentari ed extra parlamentari tendenti a dimostrare che il Matrimonio non è istituzione divina, che nemmeno è istituzione evangelica, non sacramento divino, e che quindi la Chiesa non ha diritto di giurisdizione sovr'esso»¹²⁸.

Nel 1891 Pasquale Fiore affrontava in maniera diretta il problema della maggioranza, della sua volontà esplicita o implicita, muovendo da una considerazione condivisa («si aggiunge che la legge sul divorzio non è reclamata in popolari adunanze o con altre manifestazioni dell'opinione pubblica») ¹²⁹ e mettendo a fuoco il carattere particolare della nuova normativa: «la legge del divorzio deve essere ordinata a regolare casi eccezionali, non è di quelle d'immediato interesse generale che commuovano l'opinione pubblica in conseguenza di un grave pericolo che minacci la generalità»¹³⁰. Contro i difensori dello *status quo ante*, il giurista aggiungeva alcune considerazioni sulla manifesta ingiustizia o quanto meno sull'illogicità di una mancata ponderazione della iniziativa: «il pretendere poi d'imporre tale loro credenza a tutti, il pretendere che il Parlamento italiano non debba neanche discutere una proposta riforma legislativa, perché ciò li urta nei loro convincimenti religiosi, questa poi ci

Bentivoglio intitolato *Il divorzio nelle ultime pubblicazioni italiane e nella statistica comparata* e che ebbe un buon riscontro.

¹²⁶ Spadaro Ferreri, cit., p. 6.

¹²⁷ *Ivi*, p. 8.

¹²⁸ *Ivi* p. 8.

¹²⁹ Fiore, *Sulla controversia del divorzio*, cit., p. 59.

¹³⁰ *Ivi*, p. 60.

sembra una intolleranza insostenibile»¹³¹. Per concludere sul punto con una dichiarazione d'intenti, fortemente polemica: «la proposta legge deve essere reputata inopportuna, e del tutto inutile, perché la maggioranza degli italiani, credendo ogn'ora all'indissolubilità del vincolo, secondo l'insegnamento della Chiesa, non ne profitterebbe punto, come non ne profittarono quando fu in vigore il codice di Napoleone nel Regno d'Italia, talmente ch  la nuova legge non potrebbe riguardare che i pochissimi italiani della confessione israelitica, e i pochissimi protestanti»¹³². Da un opposto angolo visuale Lorenzo Michelangelo Billia faceva pesare le ragioni della maggioranza in senso inverso, pur ammettendo la necessit  di discutere la legge: «Basta il carattere dell'agitazione stessa per mostrare che il bisogno non   sentito; pure sarebbe un errore grave il non occuparsene; altre leggi sono passate di cui il paese non sentiva il bisogno e che gli torneranno esiziali. Quei pochi cui facevano comodo furono i soli o quasi soli a gridare, a fare, ad agitarsi, confortati dalla certezza di vincere e vinsero. Il popolo lasci  passare la volont  dei pi  audaci. Anche qui pu  avvenire e probabilmente avverr  lo stesso»¹³³. Al punto che lo stesso movimento d'opinione veniva ridotto alle sole mire delle * lites*: «un'agitazione fittizia e artificiale   vero, ma molto diffusa, va da un capo all'altro d'Italia, suscitata per far passare come invocata dal popolo la legge di cui l'on. Zanardelli ha promesso di presentare il progetto alla Camera. Cos  il Borbone di Napoli, allorchando abol  la Costituzione, fece girare per ogni paese del Regno uomini incaricati di raccogliere *spontanee* firme di cittadini a un indirizzo popolare, in cui caldamente si pregava la Maest  del Re di abolire quel patto, da cui si diceva erano derivati tutti i mali che affliggevano lo Stato. E quest'uso   divenuto comune in Italia. Non   pi  un mistero per alcuno che le leggi pi  gravi che si vanno facendo sono dapprima escogitate e decretate in certe pi  o meno tenebrose congreghe, che dicono di possedere *la luce*, e poi ricevono il finale suggello per mezzo di due formalit . La prima sono certi comizi e conferenze, in cui una minoranza messa su ad arte parla a nome del paese e fornisce il pretesto di dichiarare poi che la legge   invocata;   una festa tutta in famiglia, giacch    sempre lo stesso potere occulto che muove tutti i fili. La seconda formalit    la discussione in quella solenne canzonatura che si chiama Parlamento con quel che segue»¹³⁴. Peraltro oltre un decennio prima Enrico Cenni aveva chiesto ai divorzisti: «il Ministro Villa propone al Parlamento una legge per la introdu-

¹³¹ *Ivi*, p. 61.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ Billia, *Difendiamo la Famiglia*, cit., pp. 5-6. Una proposta di cui si sottolineava la "stranezza" e l'inaccettabilit  in paesi come l'Inghilterra.

¹³⁴ *Ivi*, pp. 2-3.

zione del Divorzio nel Codice Civile. Chi gliela dimanda?»¹³⁵.

Una minoranza faziosa era dunque all'origine di un'istanza dichiarata come collettiva o di interesse generale: «Il pochissimo desiderio dimostrato dalle donne per tale riforma, mentre dimostra il loro buon senso, conferma pure la inopportunità di essa, che non è voluta o per lo meno non è desiderata dalla grandissima maggioranza di coloro a cui beneficio deve essere effettuata. Abbiamo citato scritti delle donne più distinte: e presso nessuna abbiamo trovato parole che potessero essere anche lontanamente interpretate per adesione alla riforma ... nei giornali stessi che difendono i diritti e gli interessi femminili abbiamo trovato fugaci e contraddicenti accenni alla questione»¹³⁶. Sulla stessa linea, Enrico Cenni notava a proposito del legislatore: «Se egli vuole imporre leggi che non rispondono allo stato reale della società, fa due cose cattive: un atto tirannico, cioè, ed un'opera vana. Atto tirannico, perché vuole sforzare gli uomini ad ubbidire a leggi da loro non desiderate, né rispondenti alle condizioni reali della vita sociale, in cui versano. Opera vana, perché compie un atto fondato sul nulla, scaturito semplicemente dalla sua mente, non adagiato sull'essere delle cose, cioè sulle condizioni reali della società; il quale, dopo di averla turbata inutilmente, è destinato a perire come il parto non nato vitale»¹³⁷. E concludeva con un esempio di sicura suggestione, evocando una figura che è simbolo essa stessa della caducità: «Cromwell con tutta la sua dittatoria potenza, non riuscì a creare un senato inglese, diverso da quello storico e tradizionale: pubblicò la legge, ma questa rimase priva di durevole effetto»¹³⁸. E Billia con gli stessi toni, e richiamando ancora una volta la storia inglese: «Non è il caso di badare alla stranezza della proposta, alla maggiore o minore serietà di quelli che la sostengono, è da pensare che quelli che la sostengono sono coloro che comandano, e comandano e dispongono di noi, delle nostre famiglie, dei nostri averi senza resistenza, senza controllo, senza limiti, perché la maggioranza degli Italiani è priva di coraggio ed ha perduto il senso del dovere e del diritto. Cose che in Inghilterra appena proposte susciterebbero una rivoluzione (e però non si propongono), da noi passano lisce senza non solo che la maggioranza si faccia sentire, ma neppure se ne occupi»¹³⁹. Il giurista di Cuneo nel suo *pamphlet* scriveva, a note le più chiare possibili: «le grida di qualche demagogo, le insinuazioni di qualche mercante della penna non de-

¹³⁵ Cenni, cit., p. 1.

¹³⁶ Frassati, cit., p. 168.

¹³⁷ Cenni, cit., pp. 1-2.

¹³⁸ *Ivi*, p. 2.

¹³⁹ Billia, *Difendiamo la Famiglia*, cit., p. 6.

vono essere per noi altro che un segno della impotenza dei sostenitori della riforma, da cui gli onesti rifuggono e che il popolo finora non crede neppure possibile»¹⁴⁰. Per Spadaro Ferreri, in una prospettiva analoga a quella di Billa, Cenni e dei maggiori oppositori della riforma, conveniva interrogarsi sulle matrici, sulla nascita dell'idea di scioglimento del matrimonio: «il divorzio trae la sua origine non dalla istituzione del matrimonio secondo ragione, ma da quella degenerazione che deriva da una corruzione di costumi antica o moderna, comune a tutto un popolo o particolare di alcuni individui, o classi, che seppero influire sulla generalità e sulle leggi religiose o politiche»¹⁴¹.

E così Gabba, *leader* riconosciuto, almeno in ambito accademico, del contro movimento divorzista, poteva sottolineare la necessità di sottrarsi a facili comparazioni e dichiarare l'opportunità di non considerare paesi di maggiore civiltà quelli che ammettevano il divorzio: era un errore «giudicare se il divorzio convenga ad un popolo, perché conviene ad un altro o presso un altro è in vigore»¹⁴². Tanto perché «il divorzio non è pe' gli italiani, e questo popolo saggio sempre, e che per tale saggezza è quello che è, non lo vuole. Diciamo non lo vuole perché merita poca considerazione e ... perché la minoranza non rappresenta affatto la volontà nazionale»¹⁴³.

Da un opposto angolo visuale, si faceva notare che gli avversari della nuova legge «ogni qualvolta torna a galla l'idea di adottarla, subito, come oche del Campidoglio, s'affrettano a dare il segnale d'allarme» o ad evidenziare l'inopportunità del provvedimento normativo, il possibile abuso delle occasioni offerte per quella via dal legislatore, la non rispondenza alla volontà della maggioranza e la dipendenza della questione dai desideri di «scrittori rivoluzionari e di filosofi scapigliati e di sanculotti»¹⁴⁴. Accadeva infatti, secondo Giovanni Suman, tra i più ascoltati sostenitori della riforma, che «il divorzio pei cattolici, comunque la pensino, è un male che non porta che male. Ma allora perché verrà proclamato? Sarà ad uso e consumo della minima parte della popolazione italiana, di 60,000 protestanti e di 40,000 israeliti, le credenze religiose dei quali camminano concordi con la riforma»¹⁴⁵. Per l'intellettuale e giurista na-

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 25.

¹⁴¹ Spadaro Ferreri, cit., p. 18.

¹⁴² Gabba, *Il divorzio nella legislazione italiana*, cit., p. 38. Suman, *Divorzio o indissolubilità*, cit., p. 24, commentava così il passo del maggiore tra i tradizionalisti: «Sarà per gli altri il non plus ultra dei ritrovati, ma non si addice all'indole degli Italiani, ché contraddice e ripugna ai sentimenti dell'animo, i più delicati, facendoli sostituire dalla durezza ed inumanità».

¹⁴³ Suman, *Divorzio o indissolubilità*, cit., p. 24.

¹⁴⁴ Brunelli, *Indissolubilità*, cit., p. 7.

¹⁴⁵ Suman, *Divorzio o indissolubilità*, cit., p. 11. Cfr. Vittorio Polacco, *La questione del divor-*

poletano «un eguale convincimento ci ha mossi, che si diparte dalla santità delle ragioni che esigono la fine di quella anormale condizione che ha condannato la donna a non esser altro in società, come benissimo si esprime lo stesso De Foresta, che “una macchina a figli”»¹⁴⁶. Un obiettivo che avrebbe determinato un risultato chiaro: «avremo finalmente il divorzio o almeno stiamo alla vigilia di quell’aurora benefica che ci porterà la tanto desiata riforma, se la camera elettiva e la vitalizia, mostrandosi alla portata del liberalismo e progresso dei suoi propugnatori, faranno eco alle proposte che verranno presentate»¹⁴⁷.

A distanziare le posizioni di divorzisti e oppositori della nuova legge anche i dati sulle violenze domestiche, sui delitti conseguenti al deteriorarsi dei rapporti matrimoniali: Billia affrontava il problema citando Gabba e facendo riferimento ai “coniugicidii” e all’utilizzo strumentale di un tale argomento, definito, in quella singolare antologia di antidivorzisti messa insieme dal giurista piemontese, «un’arma troppo facile in mano ai sociologi da Gazzetta dei tribunali»¹⁴⁸. Nel dettaglio: «in una relazione ministeriale si ebbe l’impudenza di scrivere che “l’indissolubilità del matrimonio è fonte perenne di delitti di tal genere”. Orbene, questi delitti in tutto il nostro stato sono poi 46 all’anno! E di essi 20 circa toccano alle sole provincie di Napoli e Palermo, gli altri 26 distribuisconsi in tutto il rimanente del regno; uno per ogni milione di abitanti in media. Ancora: le provincie di Napoli e Palermo danno rispettivamente 33 e 27 istanze di separazione all’anno, mentre Milano che sorpassa in tali istanze tutte le altre provincie d’Italia figura per un solo coniugicidio in 15 anni»¹⁴⁹.

Per completare il quadro delle dissonanze tra gli opposti schieramenti, conviene forse richiamare lo schema (individuo-società) utilizzato da Teresa Labriola e confrontarlo con le osservazioni svolte su questi due piani da altri autori: si potranno notare, in questo modo, cospicue differenze che riguardano la considerazione del singolo e della comunità.

zio e gli israeliti in Italia, Duncker, Padova 1894 (sul libro del grande civilista si veda la recensione che in quell’anno Gabba pubblicò sul *Monitore dei Tribunali*, alle pp. 668-9 e, dello stesso Gabba, *I precetti della legge talmudica sulla nullità del matrimonio fra ebrei e idolatri secondo la sociologia e la morale e di fronte all’art. 12 disp. prel. cod. civ. ital.*, Tipografia d. Stabilimento S. Lapi, Città di Castello 1894). Quest’ultimo saggio è dedicato alla persistenza degli obblighi alimentari del padre verso i nipoti, in caso di premorienza del figlio e per l’ipotesi di nullità del matrimonio di fronte alla legge talmudica tra ebrei e italiani, e contiene interessanti notazioni alle pp. 8-10 sui caratteri dell’antisemitismo in Germania.

¹⁴⁶ Giovanni Suman, *Le donne avvocate*, Ricchizzi Editore, Napoli 1886, p. 40. Con il consueto tono polemico l’A. scriveva: «il progetto non diverrà mai legge dello stato finché nei corpi legislativi siederanno uomini positivi» (Suman, *Divorzio o indissolubilità*, cit., p. 25).

¹⁴⁷ *Ivi*, p. 6.

¹⁴⁸ Billia, cit., p. 23.

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 23.

Quanto al versante personale: «è poi cosa del tutto intollerabile quella che si spaccia da taluni teneri del divorzio, che esso si abbia ad introdurre per favore della donna. Niente è tanto contrario alla grandezza morale e civile della donna, più nemico alla sua natura quanto il divorzio. Il regno della donna è la sua casa, la sua famiglia; ivi è veramente regina. Col matrimonio indissolubile il suo regno le è assicurato, col divorzio è precario»¹⁵⁰.

Riguardo alla *societas*, occorre notare che i riferimenti ripetuti alla dimensione domestica del lavoro e del ruolo femminile furono un ulteriore ponte di collegamento con l'esclusione dall'avvocatura e furono originati dalle stesse argomentazioni¹⁵¹, oltre che da deboli ragioni giuridiche. I motivi dell'esclusione, noti e comuni a giuristi, intellettuali e politici, in questo autore toccano vertici polemici che è opportuno riportare: «il divorzio è un *male assoluto*. Non ha entità per sé, non essendo altra cosa che la morte del matrimonio; e perciò non ha sostanza alcuna, come non ne possiede la morte, la quale è niente altro che la cessazione della vita. Essendo perciò una negatività senza mistura di positiva realtà, non è un bene, e non lo può divenir». Esso, in questa prospettiva, «nasce da corruzione di costumi, è una vuota maschera trovata per mantellarla, e che in realtà non serve che ad incitarla; i suoi tristi effetti tradiscono la bassezza e la impurità della sua origine»¹⁵². Non vi è branca dello scibile, disciplina di studi o sfera d'interessi o ideale nella quale iscrivere l'istituto, per ammetterlo: «Non è possibile di giustificarlo agli occhi della religione, della morale, della filosofia, del diritto, della ragione; mina la famiglia e con essa il fondamento dello Stato, onde torna infesto alla pubblica ed alla privata moralità, e per ciò riesce a danno degli individui e della società; e più specialmente è un laccio teso, anzi un delitto, contro la donna»¹⁵³. Il matrimonio, in questo quadro di convinzioni, è un «insieme di sentimenti morali e civili ... un accordo del diritto e dell'affetto tutelato dall'indissolubilità, minacciato dal divorzio». Lo scioglimento del vincolo giuridico e sentimentale «si affaccia da lungi come il mostro che sta in agguato, pronto a divorare tanto bene, ad annientare tante speranze, ad uccidere tanti nobili e sublimi sentimenti. Insomma è il Mefistofele, il quale con sorriso maligno, deride gli affetti e le speranze de' conjugii e della società, presto a convertire la gioia in lutto, ed a smantellare l'edifizio sociale che il matrimonio ha elevato»¹⁵⁴.

¹⁵⁰ Cenni, *Il divorzio*, cit., p. 108.

¹⁵¹ Si vedano i par. 1 e 2 del I cap., sez. A e il par. 5 del cap. III.

¹⁵² Cenni, *Il divorzio*, cit., p. 115. In corsivo nel testo.

¹⁵³ *Ibidem*.

¹⁵⁴ *Ivi*, p. 109. Argomenti conclusi con un monito e un invito: «Ne appelliamo al sentimento dell'umana natura. Queste cose che diciamo sono tanto vere e reali, che si fanno avvertire, ancor quando la coscienza non le rifletta» (*ibidem*).

Dall'angolo visuale speculare e rovesciato, Brunelli definiva l'indissolubilità costrittiva del vincolo matrimoniale la «legge inumana», chiamava in causa valori assoluti (enumerati in forma ironica: «*la pubblica moralità, i sentimenti di famiglia, i figli, la donna ... tutto sarebbe sconvolto dalla novella riforma*») e concludeva le sue osservazioni con una constatazione, sin troppo agevole: «però il matrimonio, istituto civile, istituto sociale, istituto umano, non può solo, secondo la bella frase del ministro Villa, *avere la perpetuità che non hanno le cose umane*»¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Brunelli, *Indissolubilità*, cit., pp. 7 e 17. I corsivi sono nel testo. Per aprire una rassegna bibliografica, naturalmente non esaustiva, sul tema del divorzio e riferita in particolare agli ultimi decenni dell'Ottocento e ai primi del secolo successivo, si riporta un'informazione di Spadaro Ferreri: «fra i libri pubblicati in favore del divorzio, quello che destò più favore in Italia, sebbene d'autore francese, e scritto per caldeggiare l'ammissione del divorzio nella legislazione di Francia, è certamente *La questione del divorzio* di Alessandro Dumas, figlio. Una lettera di 350 pagine che l'illustre commediografo dirige all'abate Vidieu in risposta al libro che quest'ultimo pubblicò col titolo: *Famiglia e divorzio*» (Spadaro Ferreri, cit., pp. 9-10). Di seguito le indicazioni librarie: Carlo Calvi, *Ricerche sul divorzio fra cristiani*, Bolzani, Pavia 1790; Alexandre Dumas fils, *La questione del divorzio*, F. Garbini, Milano 1880; Id., *Les femmes qui tuent et les femmes qui votent*, Calmann Levy, Paris 1880; Geremia Bonomelli, *Sul divorzio*, Tipografia di S. Giuseppe, Cremona 1881; Adolfo De Foresta, *L'adulterio del marito, uguaglianza della donna, divorzio: studio sociale*, Treves, Milano 1881; Domenico Giuriati, *Le leggi dell'amore*, Roux e Favale, Torino 1881; Antonio Salandra, *Il divorzio in Italia*, Forzani e C., Roma 1882; Francesco Ciaffi, *Separazione o divorzio?*, Tipografia Angelucci, Subiaco 1886; Giuseppe Portanova, *Osservazioni sul divorzio*, Stabilimento Tipografico dell'Unione, Napoli 1888; Alfonso Marescalchi, *Il divorzio e la istituzione sua in Italia*, Tipografia delle mantellate, Roma 1889; Alessandro Sacchi, *Il divorzio in Italia*, Tipografia alle Terme Diocleziane, Roma 1890; Giovanni Morone, *Sul divorzio: considerazioni*, Libreria religiosa di G. Palma, Milano 1892; Biagio Sole, *Il divorzio. Saggio critico*, Stabilimento Tipografico Litografico Arcangelo Pomarici, Potenza 1894; Cesare Bronzini, *Studio sul divorzio*, Tipografia F.P. Conti, Matera 1899; R. P. (ma Henri Martin) Didon, *Indissolubilità e divorzio: conferenze*, Tipografia S. Bernardino, Siena 1900; Teresa Labriola, *Del divorzio. Discussione etica*, Ermanno Loescher & C, Roma 1901; Lorenzo Michelangelo Billia, *Di Carlo Francesco Gabba e gli altri scrittori italiani che difendono la dignità delle nozze*, Ufficio del nuovo Risorgimento, Torino 1902; Carlo Francesco Gabba, *Il divorzio in Italia*, Tipografia dell'Unione Coop. Editrice, Roma 1902; Alfredo Giuntini-Bentivoglio, *La questione del divorzio*, L. F. Cogliati, Milano 1902; Salvatore Mastrosanti, *Il divorzio*, Tipografia Pietro Agnelli, Milano 1902; Giuseppe Molteni, *Il divorzio*, Società Cattolica editrice, Roma 1902; Enrico Morselli, *Per la polemica sul divorzio*, Tipografia Fratelli Carlini, Genova 1902; Antoine Frédéric Ozanam, *Il divorzio*, Scuola Tipografica salesiana, Roma 1902; Giuseppe Parisi, *Il divorzio nella scienza e nella legislazione*, Laterza, Bari 1902; Giuseppe Scardaccione, *Matrimonio e divorzio*, Francesco Zappa, La Spezia 1902; Carlo Villani, *Divorzio e Parlamento*, Tocco e Salvietti, Napoli 1902; Luigi Centola, *Il divorzio*, Tipografia Nazionale 1903; Comitato studentesco antidivorzista torinese, *Contro il divorzio*, Comitato studentesco antidivorzista, Torino 1903; Carlo Giachetti, *La questione del divorzio*, Ditta Luigi Niccolai, Firenze 1903; Guido Marpillerro, *Il divorzio*, Tipografia Unione Editrice, Roma 1910; Riccardo Grassetti, *Il divorzio*, Tipografia F. Centenari, Roma 1912. Infine, fuori dai limiti temporali di questo scritto, Edoardo Volterra, *Sul divorzio della libertà*, Arti Grafiche G. Castiglia, Palermo 1933; Piero Pajardi-Emanuela Colombo, *Il divorzio nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano 1997; Giorgio Stella Rich-

8. Il diritto al lavoro e al denaro

«Molti hanno ritenuto e alcuni ritengono tuttora che la soggezione della donna all'uomo sia stata e sia un sopruso. Invece essa è conseguenza di un fatto naturale, che trova la sua spiegazione nella legge sociologica, secondo la quale gli elementi etnici e sociali potenti cercano di far servire ai loro scopi ogni elemento debole che si trovi nel loro raggio di potenza o che vi penetri»¹⁵⁶. Si esprimeva così, in un libro dedicato al lavoro, Pasquale Serafini, indicando il complesso di ipoteche e condizionamenti che, seppure di origine diversa, convergevano su di un medesimo punto: la difesa del privilegio di genere. Queste convinzioni rappresentavano una risposta estrema ai cambiamenti notevoli che si andavano producendo in economia e in particolare nel mondo dell'industria. L'incremento di donne occupate negli opifici, in continua crescita in tutta Europa, aveva interessato anche l'Italia: Giuseppe Toniolo nel 1902, in un breve saggio sul lavoro notturno femminile, affermava che i pericoli di natura sociale collegati a quella forma di occupazione erano determinati appunto dalle proporzioni del fenomeno¹⁵⁷. Cinque anni dopo, in un rapporto del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, si poteva leggere «che nella massa degli opifici denunziati si ha una maggioranza di femmine ... e che questa maggioranza è reclutata soprattutto tra le minorenni»¹⁵⁸. L'indagine aveva stabilito che tra le industrie censite era femminile quasi il 54 per cento della complessiva forza lavoro, occupata nel settore tessile e delle pelli, in ambienti tradizionalmente riservati alle donne¹⁵⁹. Si trattava di un processo iniziato molti anni prima: «La partecipazione della donna nelle industrie, da molto più di un quindicennio in qua, ha preso, purtroppo, uno sviluppo veramente prodigioso»¹⁶⁰. Prodigioso e deleterio: «La donna nell'officina, nella vita pubblica ecc., raggiungerebbe una sola cosa: la sua completa degenera-

ter, *L'istituto del divorzio in Italia e l'esperienza giuridica dei principali ordinamenti europei*, Giuffrè, Milano 1976; Marianna Pignata, *Legami in crisi. I rimedi della giurisprudenza italiana tra Otto e Novecento*, Giappichelli, Torino 2012.

¹⁵⁶ Pasquale Serafini, *Il lavoro della donna nell'economia della nazione*, Tipografia edit. marchigiana, Civitanova Marche 1900, p. 9.

¹⁵⁷ Giuseppe Toniolo, *Il lavoro notturno delle donne in Italia*, Tipografia dell'Unione cooperativa editrice, Roma 1902, anche in *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*.

¹⁵⁸ Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, *Operai ed orari negli opifici soggetti alla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli (anno 1907)*, Officina poligrafica italiana, Roma 1907, p. 12.

¹⁵⁹ Simonetta Laudani, *Mestieri di donne, mestieri di uomini: le corporazioni in età moderna*, in Angela Groppi (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 183-205.

¹⁶⁰ Serafini, *Il lavoro*, cit., p. 81.

zione. Essa da semi-criminaloide innocua che è, con una maggiore eccitazione nervosa dei centri psichici che avrebbe, verrebbe ad acuire le sue qualità cattive e a cercare uno sfogo nel male»¹⁶¹. La radice di un tale orientamento si trovava in convinzioni pseudoscientifiche: «La sociologia, poi, ha compiuta la più mirabile impresa del pensiero umano, congiungendo in una catena ininterrotta tutti i fenomeni della vita cosmica, col dimostrare come un'unica legge governi il mondo fisico, l'organico e il sociale, scoprendo rapporti e analogie tra l'organismo animale e quello sociale»¹⁶². La conseguenza era netta: «Il lavoro delle industrie, adunque fa scemare la maternità e la pietà nella donna e, sviluppando in lei la forza muscolare, la mascolinizza e, perciò, fa di essa quasi sempre un delinquente». Tra le molte osservazioni prive di valore, Serafini esprime una convinzione che sarà confermata nel tempo, fino a diventare un obiettivo futuro, non ancora realizzato: «Date le cause che spiegano l'inferiorità economica della donna, la conclusione logica che ci sembra derivarne è che la donna non può mai essere economicamente uguale all'uomo»¹⁶³. La soluzione era inevitabile: «la migliore cura preventiva, la più efficace profilassi, per combattere quest'incipiente tempesta e riequilibrare l'atmosfera, è di far lavorare la donna nelle faccende domestiche, l'uomo in altre occupazioni, dividendo il regno dell'uomo da quello della donna, come il regno di Cesare è e dev'essere diviso da quello di Pietro»¹⁶⁴.

Al di fuori delle opinioni estreme¹⁶⁵, il problema veniva affrontato con realismo: Anna Kuliscioff, su iniziativa del Gruppo femminile socialista di Milano, componeva nel novembre del 1897, una proposta normativa per la protezione del lavoro delle donne e dei minori¹⁶⁶. Questa seguiva di oltre dieci anni

¹⁶¹ *Ivi*, p. 153. E ancora: «col lavoro delle industrie ecc. la donna evolutivamente si trasforma in donna-uomo, quasi sempre prostituta, adultera, infanticida, temibile, feroce ed efferata delinquente, non più adatta ad essere compagna dell'uomo, il quale, invece, prova ripugnanza per essa, perché ha perduto la grazia e la gentilezza femminile ed avrà acquistato il carattere psicofisico delle delinquenti» (*ibidem*).

¹⁶² *Ivi*, cit., p. 10.

¹⁶³ E aggiungeva, citando i lavori di Bebel e dei suoi seguaci, «vedesi quindi chiaramente come il Bebel e la sua scuola siano insufficienti a sostenere l'eguaglianza tra i due sessi» (p. 155).

¹⁶⁴ Serafini, *Il lavoro*, cit., p. 156.

¹⁶⁵ Un esempio ci è offerto dalle polemiche sugli altri diritti: i teorici dell'esclusione ritengono che consentire il voto alle donne, ammetterle ad esercitare l'avvocatura o farle accedere ai pubblici uffici avrebbe minato le regole della convivenza, messo in pericolo l'unità della famiglia. Come per il divorzio, tema che divise studiosi, giuristi e politici: il rinvio è al par. precedente.

¹⁶⁶ Uno dei saggi più risalenti sull'occupazione femminile e dei minori è di Ettore Friedländer, *Il Lavoro delle donne e dei fanciulli*, Tipografia eredi Botta, Roma 1886; cfr. Fabio Luzzatto, *Il lavoro delle donne*, in *Rinnovamento giuridico amministrativo*, 1895; Francesco Sirchia, *La-*

una legge «insufficiente e derisoria [che] non viene quasi mai applicata». Il progetto, presentato al congresso del Partito nel settembre del 1900, si rendeva necessario perché «il Parlamento da vent'anni rinvia dall'una all'altra legislatura nuovi progetti di legge relativi a questa materia, ed ora sembra aver cessato anche di occuparsene»¹⁶⁷. Strutturato in ventotto articoli dedicati per metà al lavoro femminile e per l'altra a quello dei minori, il progetto conteneva, per quanto riguarda le donne, divieti netti (per il lavoro notturno e nell'ultimo mese di gravidanza e nel primo dopo il parto), regole restrittive sull'orario e il riposo settimanali (rispettivamente di 48 ore e 42 consecutive, con obbligo di terminare i turni «al mezzodì del sabato»), obblighi assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, tutele sindacali, un sistema d'ispezione (affidato a «ispettrici elette dalle operaie e retribuite dallo Stato») e di sanzioni penali di natura pecuniaria e detentiva¹⁶⁸.

L'azione di Anna Kuliscioff mirava a colmare un ritardo percepibile: «l'Italia è ancora l'ultima delle nazioni civili»¹⁶⁹. L'inerzia del legislatore incrociava un'epoca in cui il lavoro femminile assumeva caratteri significativi, come dichiarava lo stesso governo italiano e come si è appena visto.

Naturalmente altrove il fenomeno era ancora più marcato: negli Stati Uniti gli obiettivi che il movimento femminile perseguiva erano calibrati sul diritto al lavoro: «Il programma di quella Sig.ra Woodhall il cui nome corse già per le bocche anche come quello d'un possibile candidato alla presidenza della repubblica e, a dire il vero, alquanto più modesto. Sarebbe paga di togliere alcune disparità sessuali che ancora esistono in qualche stato, agevolare il divorzio, ammettere le donne a tutti gl'impieghi e gli uffici dell'Unione, regolare severamente il lavoro, rendere obbligatoria la beneficenza». Dopo aver indicato i propositi della femminista americana, comuni all'intero movimento, Attilio Brunialti, commentava così quella specie di manifesto politico: «una reminiscenza della società del *free love* mescolata ad una dose di socialismo cattedratico o comunista, che condurrebbe presto alla più completa anarchia»¹⁷⁰. E ancora: «le donne ricevono la stessa educazione degli uomini, sovente nella medesima scuola, in comune. La libertà delle donne, assolutamente uguale a

voro delle donne e dei fanciulli, Utet, Torino s.d. ma 1900, anche in *Novissimo Digesto italiano; Legislazione sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, Tipografia Nazionale di G. Bertero, Roma 1907. Tra gli scritti recenti, Maria Vittoria Ballestrero, *La protezione concessa e l'eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana*, in Groppi (a cura di), *Il lavoro*, cit., pp. 445-70.

¹⁶⁷ Anna Kuliscioff, *Per una legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli*, Tipografia degli Operai, Milano 1900, p. 4.

¹⁶⁸ *Ivi*, pp. 5-6.

¹⁶⁹ *Ivi*, p. 4.

¹⁷⁰ Brunialti, in Tocqueville, *La Democrazia in America*, cit., p. 616.

quella degli uomini, non potrebbe essere maggiore, e quasi tutte le professioni sono loro accessibili. Abbiamo veduto che il codice civile di New York, in vigore da 14 anni, lascia nulla a desiderare riguardo all'uguaglianza sessuale»¹⁷¹.

In Inghilterra non era infrequente che le operaie mantenessero con il loro lavoro i mariti o i compagni: il dato, piuttosto noto e illustrato anche dalla letteratura non giuridica, va rimarcato per le sue proporzioni e per lo squilibrio tra l'aspetto socioeconomico e quello giuridico. Nel dicembre del 1871 un'inchiesta riportata dal bollettino di legislazione comparata, rivelando la notevole entità del fenomeno, aveva spinto la Camera alta del Parlamento inglese a intervenire: «A la suite de cette enquête, un bill fut introduit à la Chambre des lords, bill très radical qui assimilait la situation de la femme mariée, quant à ses biens, à ce qu'elle est avant le mariage: on n'avait pas cru trouver un autre remède aux maux constatés». La Camera dei Comuni, «moins libérale que l'autre», non approvò quel provvedimento così netto ed estremo e concesse ai promotori della legge soltanto la possibilità di garantire alle divorziate un vantaggio economico: mantenere tutti i beni residui, dopo l'abbandono del marito¹⁷². Dalla stessa inchiesta, tuttavia, si comprendeva come quei meccanismi di tutela funzionassero quasi per inerzia: se il marito aveva lasciato il nucleo familiare, lo *status quo* patrimoniale non veniva messo in discussione, ma, se il contrasto tra i coniugi permaneva, l'atteggiamento dei poteri pubblici cambiava del tutto: la legge non permetteva alle donne lavoratrici di proteggere il loro salario e di difendere in maniera adeguata il domicilio creato dopo la separazione¹⁷³.

Per la Francia, nel paese che più di ogni altro legò socialismo e femminismo, conviene richiamare la figura di Flora Tristan, il suo forte legame con il movimento operaio¹⁷⁴ e aggiungervi la riflessione sul lavoro femminile dovuta a Jules Simon¹⁷⁵. Il suo ampio saggio fu l'indagine più completa sulla condizione sociale e giuridica delle lavoratrici e può essere contrapposto, per la di-

¹⁷¹ Tali considerazioni sono in una lunga nota (pp. 614-20) che Brunialti inserisce in *La Democrazia in America* per commentare l'affermazione di Tocqueville sulla superiorità delle donne americane e sul fatto che furono le loro qualità a determinare il crescente successo degli Stati Uniti, il loro progresso costante.

¹⁷² Leon Giraud, *Essai sur la condition des femmes en Europe et en Amérique*, Auguste Ghio, Paris 1882, pp. 348-9.

¹⁷³ *Ivi*, p. 349. Per l'Italia un lavoro di estremo interesse è quello di Giulia Calvi e Isabelle Chabot (a cura di), *La ricchezza delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII-XIX)*, Rosenberg e Sellier, Torino 1998.

¹⁷⁴ Il rinvio è il par. 3 del cap. II. Molto importante della stessa Tristan è *L'Union ouvrière*, Prévot, Paris 1843. Nelle centotrentasei pagine del libro si leggono gli obiettivi principali del movimento femminile francese in materia di lavoro.

¹⁷⁵ Jules Simon, *L'Ouvrière*, Librairie de L. Hachette, Paris 1861.

versità dell'impostazione e dei risultati, al volume di Pierre Feret, già autore di un notevole studio sulla facoltà teologica di Parigi¹⁷⁶. *L'Ouvriere* di Simon, nella sua prefazione, ci offre una chiave interpretativa della questione: «Le livre qu'on va lire est un livre de morale. Je n'ai voulu, en l'écrivant, qu'ajouter un chapitre au traité du *Devoir*, publié il y a quelques années. M. Louis Reybaud, M. Blanqui, M. Audiganne et, avant eux, M. Villermé, ont fait des enquêtes approfondies sur l'état de l'industrie dans notre pays; pour moi, je me suis occupé exclusivement du sort des ouvriers, et principalement de celui des femmes. J'ai consacré plus d'une année à visiter les principaux centres industriels, et j'avoue avec tristesse que mes craintes les plus vives ont été partout dépassées. Ce sont des souvenirs qui ne me quitteront plus. Je voudrais faire passer dans l'âme de mes lecteurs une partie des impressions que j'ai ressenties»¹⁷⁷.

Nel nostro paese da un lato la lotta per i principi e i diritti civili, dall'altro la situazione nella sua effettività. E proprio il diritto al lavoro mostrava quanto netta fosse la divaricazione. Mentre nell'industria e in agricoltura l'occupazione femminile saliva sempre di più, nel pubblico impiego la situazione era all'opposto. E così nelle professioni giuridiche, ossia nell'avvocatura, dato che la funzione di giudice era preclusa alle donne come e più di tutti gli altri pubblici uffici: «I costumi toglieranno la preoccupazione di una numerosa legione di donne che prendano d'assalto i Tribunali ... anche nei paesi ove da molti anni è libero l'esercizio dell'avvocatura il numero delle donne che l'esercita è relativamente insignificante»¹⁷⁸. Accadeva infatti che «le donne che hanno la vocazione della famiglia, e la possibilità di adempirvi, non vi rinunceranno così facilmente, solo perché virtualmente abilitate alle carriere delle professioni e degli impieghi»¹⁷⁹. Una circostanza confermata dalle iscrizioni nei principali consigli dell'ordine degli avvocati italiani: a Roma, come a Napoli e Milano, le iscrizioni mancarono nei primi decenni dopo l'ammissione della donne all'esercizio della professione forense.

Se questa era la situazione dell'avvocatura, altri erano i numeri (non certo esigui o addirittura inesistenti come per la più diffusa professione forense) in alcuni settori della produzione: nell'industria la massiccia occupazione femminile aveva chiare implicazioni politiche che Anna Maria Mozzoni illustrava in uno dei tanti incontri con le operaie: «il lavoro e l'indipendenza economica

¹⁷⁶ Con *La question ouvriere*, pubblicata a Parigi da Lethielleux, l'abate Feret affrontò il problema da un'opposta prospettiva rispetto a quella di Simon e del movimento femminista e, come è ovvio, degli stessi circoli socialisti.

¹⁷⁷ Simon, cit., *Preface*, p. 1. Sul lavoro femminile in Francia, Patricia Penn Hilden, *Working women and socialist politics in France 1880-1914. A regional study*, Clarendon press, Oxford 1986.

¹⁷⁸ Ronchetti, cit., p. 11.

¹⁷⁹ Bensa, cit., col. 30.

che ne consegue e soprattutto il lavoro collettivo dell'opificio ... vi porta in una cerchia d'interessi e di idee estranee alla famiglia»¹⁸⁰. Incontri ritenuti fondamentali: «Se l'uguaglianza predicata or è un secolo dalla borghesia con la proclamazione dei diritti dell'uomo avesse conchiuso a qualche cosa, dovrei aver parlato tanto agli uomini quanto alle donne. Ma, correndo le cose ben altrimenti, ne viene che quando si parla di lotte legittime, di diritti da conquistare, di bisogni da soddisfare, non si può intendere mai di aver parlato alle donne ove non sia esplicitamente detto»¹⁸¹.

Fuori dai tribunali, le cose stavano in maniera diversa e nel 1906 Cesare Vivante descriveva con queste parole la situazione: «oggi milioni di donne vivono del proprio lavoro e ne riscuotono miliardi di salario... in altri tempi si poté considerare la donna come un semplice agente d'economia domestica; ma oggi è divenuta un agente di produzione. La differenza è chiara»¹⁸². Quanto infine al diritto al denaro, a mantenere e gestire sostanze pervenute in via successoria, per dote, donazione o come frutto del lavoro, è opportuno considerare la legge 8 luglio 1874 e il nuovo codice di commercio: con queste disposizioni le donne potevano assumere obbligazioni cambiarie e talvolta stare in giudizio, per difendere interessi patrimoniali propri, senza l'autorizzazione del coniuge¹⁸³: un'apertura limitata, in attesa dell'abolizione dell'autorizzazione maritale, ma simile a quella inglese dell'agosto del 1882¹⁸⁴ che ebbe un rilievo assoluto nel modificare la condizione femminile¹⁸⁵. Se da allora «marito e moglie fanno due persone ed il marito non ha più alcun diritto sui beni della moglie»¹⁸⁶, da noi nel 1897, la Corte di Appello di Bologna affermava che «l'autorizzazione maritale è nella nostra legge motivata non già da insufficienza nella moglie di capacità, che occorra integrare, ma dal rispetto dovuto all'autorità del capo della famiglia e dal proposito di meglio tutelare l'ordine di quella»¹⁸⁷. E Cesare Vivante, annotando quella stessa pronuncia, scriveva parole molto significative sulla condizione della donna di fronte al diritto: «la situazione giuridica delle donne maritate è così critica nel diritto e nell'econo-

¹⁸⁰ Anna Maria Mozzoni, *L'organizzazione dei lavoratori. Conferenza tenuta il 3 maggio in Cremona da Anna Maria Mozzoni*, Tipografia sociale, Cremona 1891, p. 26.

¹⁸¹ *Ivi*, p. 24.

¹⁸² Cesare Vivante, *Per la capacità giuridica delle donne*, in *Corriere della sera*, 30 agosto 1906.

¹⁸³ Si veda qui il par. 1, cap. I, sez. B.

¹⁸⁴ Rinvio alla fine del par. 8 del cap. I, sez. A.

¹⁸⁵ Castiglia, cit., pp. 86-91.

¹⁸⁶ *Ivi*, p. 89.

¹⁸⁷ Cesare Vivante, *La moglie dell'inabilitato non abbisogna di autorizzazione maritale*, Tipografia dello Stabilimento S. Lapi, Città di Castello 1897, p. 24.

mia nazionale che ormai la loro firma invece di accrescere scema la fiducia dei titoli ove si trova»¹⁸⁸.

Due decenni dopo il senatore Bensa, accompagnando il progetto di legge sull'abolizione dell'autorizzazione maritale, poteva scrivere: «fu detto che la donna con mirabili prove di energia e di abilità date durante la guerra, supplendo in molteplici e svariatissime guise gli uomini trattenuti al fronte, si è guadagnata il suo brevetto di capacità»¹⁸⁹.

Sezione B – COME LA GIURISPRUDENZA DIFESE IL PRIVILEGIO MASCHILE E APRÌ ALLA PARITÀ

SOMMARIO: 1. L'autorizzazione maritale e altri impedimenti. – 2. «Incapaci di fronte alla politica e minori di fronte al codice». – 3. Sentenze conservatrici e una decisione rivoluzionaria sul voto.

1. *L'autorizzazione maritale e altri impedimenti*

Nel nostro paese le tappe dell'equiparazione nei vari settori della vita di relazione e per i maggiori diritti furono molte e distanziate nel tempo: l'abolizione dell'autorizzazione maritale, il suffragio universale, la possibilità di diventare avvocati e giudici, la parità nella famiglia, le riforme nel diritto penale, il diritto al divorzio e al lavoro¹⁹⁰ possono rappresentare il paradigma attuato dell'emancipazione. Che, realizzandosi da noi in epoche assai distanti rispetto a quanto avvenne in altri Paesi, diede corpo ad una costante della nostra esperienza: il ritardo storico di tipo istituzionale e giuridico. Pertanto, per intravedere linee sicure di cambiamento si dové attendere una stagione molto vicina a quella presente: «gli anni Settanta furono uno spartiacque per le idee sui ruoli di genere»¹⁹¹ e, come è ovvio, per molte altre situazioni, così come rego-

¹⁸⁸ *Ivi*, p. 3.

¹⁸⁹ Bensa, cit., col. 29.

¹⁹⁰ Quanto al diritto al lavoro, si veda il commento in *Pol. d. dir.* e il saggio di Albinetti cit. in nt. 193. Cfr. Francesca Tacchi, *Eva togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, Utet, Torino 2009; Id., *Professioni e potere a Firenze tra Otto e Novecento*, F. Angeli, Milano 2012; Id., *Gli avvocati italiani dall'Unità alla Repubblica*, Il Mulino, Bologna 2002, pp. 107-37; Guido Melis, *Storia dell'amministrazione italiana 1861-1993*, Il Mulino, Bologna 1996, pp. 147 ss., 205-6, 212-3.

¹⁹¹ Perry Willson, *Italiane. Biografia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari 2011, p. 264.

lamentate dal diritto. È in questo decisivo decennio del Novecento che l'azione dei giudici, da poco non più solo maschi¹⁹², porta a compimento o almeno realizza in maniera soddisfacente l'idea di uguaglianza anche per le donne¹⁹³.

Prima di riflettere ancora sugli orientamenti giurisprudenziali, è forse utile richiamare la normazione che mantenne saldo il modello maschile nelle funzioni pubbliche e nel godimento di rilevanti diritti civili. Per farlo conviene ricorrere alle parole di Paolo Ungari, che affrontò il tema delle trasformazioni giuridiche dello statuto familiare e femminile in Italia collegandole a quelle delle vicende giuridiche e politiche generali: «La storia del diritto è una storia di continuità lunghe, e nel caso della donna dovremmo parlare di continuità interminabile, perché abbiamo in Italia una lunghissima immobilità legislativa che va dal 1865 al 1919, l'intera durata della nostra esperienza liberale, rotta solo dall'approvazione dell'unica limitata legge, fra quelle proposte da Morel-

¹⁹² Rinvio a Ghirelli, cit. (pp. 81-9), Berruti, Canosa, *op. loc. cit.* Il percorso che portò le donne all'attribuzione delle prime e poi delle maggiori funzioni magistratuali è stato di recente descritto da Luccioli, cit., pp. 19-20 e 149 e *ivi* da Donatella Stasio, *Postfazione*, pp. 163-6. Vi si legge che, rispettivamente nel 1988, nel 2008 e nel 2011 una donna era per la prima volta giudice in un'udienza in Cassazione, presidente di sezione e titolare della più importante sezione, la prima. Ad oltre quarant'anni dal loro accesso in avvocatura, avvenuto nel 1920, le donne entravano tra le fila dei giudici: la strada era stata aperta da una sentenza (la n. 33 del 1960) della Corte costituzionale e seguita dal legislatore solo nel 1963 con la legge (la n. 66 del 9 febbraio) che abrogava la disposizione normativa n. 1176 del 1919. I decreti ministeriali del 27 febbraio e del 3 maggio 1963 (il primo riapriva i termini) bandivano la prova di ammissione: il secondo concorso contava otto vincitrici che nel 1965 ottenevano le funzioni di magistrato.

¹⁹³ Resta fuori dai limiti temporali di questo scritto dar conto di quella svolta: sul tema, Yasmine Ergas, *La costituzione del soggetto femminile: il femminismo negli anni '60/'70* in Georges Duby-Michelle Perrot (a cura di), *Storia delle donne in Occidente*, vol. V; Françoise Thébaud (a cura di), *Il Novecento*, Laterza, Roma-Bari 1992; Elda Guerra, *Una nuova soggettività: femminismo e femminismi nel passaggio degli anni Settanta*, in Teresa Bertilotti e Anna Scattigno (a cura di), *Il femminismo degli anni Settanta*, Viella, Roma 2005. Sul tema conviene richiamare una legge del 1977 sul congedo di paternità. Emanato in attuazione di una direttiva CEE, il provvedimento produsse effetti destinati a durare e a scardinare un'inveterata mentalità: parificando i genitori quanto al diritto di assentarsi per la malattia dei figli, offrì opportunità che vennero colte appieno. Per dar conto del fermento di quegli anni, si richiama un'idea legislativa proposta a metà degli anni Settanta dal Movimento di liberazione della donna sul tema del *part-time* e sulla riserva alle lavoratrici, nella misura del cinquanta per cento, di tutti i nuovi impieghi. Al proposito, cfr. Anon., *Lavoro e questione femminile*, in *Pol. d. dir.*, 1976, n. 5, pp. 522-5; Ferdinando Albisinni, *Due leggi inglesi sulla questione femminile. La ricerca e la sperimentazione di soluzioni unitarie contro la separazione delle "questioni"*, in *Riv. giur. d. dir.*, 1976, I, pp. 341-367; Mario Bessone-Enzo Roppo, *Il diritto di famiglia. Evoluzione storica, principi costituzionali, prospettive di riforma*, E.C.I.G., 1975 (1^a ed. 1974). Si veda pure il breve commento non firmato, *La lunga marcia della riforma della famiglia*, in *Pol. d. dir.*, 1975, pp. 273-5 e nella stessa rivista, Anon., *La condizione femminile come materia di insegnamento*, in *Pol. d. dir.*, 1975, n. 5-6, pp. 761-2: introdotta la materia nel 1968, negli Stati Uniti dopo pochi anni «metà delle law Schools ha un corso su "Women and Law"» (p. 761).

li»¹⁹⁴. Si trattava di un provvedimento normativo, approvato l'8 luglio 1874, con cui si ammettevano le donne a rendere testimonianza nei testamenti e si arricchiva lo statuto giuridico femminile, mentre contemporaneamente il nuovo codice di commercio concedeva loro di assumere obbligazioni cambiarie¹⁹⁵.

La situazione precedente vedeva limitati anche i diritti ereditari: il codice sardo del 1837, per esempio, faceva dei figli maschi una categoria di successori esclusiva e il Codice estense del 1851 reintroduceva i divieti del Senatoconsulto vallesiano¹⁹⁶. Ma era, come è ovvio, il codice civile del 1865 a limitare la capacità giuridica della donna maritata in maniera netta: le erano preclusi i più importanti atti di diritto civile (vendita o ipoteca di immobili, donazione, mutuo, cessione o riscossione di capitali, contratti assicurativi e di transazione e soprattutto la possibilità di stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito). L'articolo 134 del codice Pisanelli delineava per la moglie un regime di disfavore che ne avvicinava lo statuto a quello dei minorenni e dava all'autorizzazione maritale un ruolo non dissimile da quello della tutela degli incapaci e in particolare dei minorenni¹⁹⁷.

¹⁹⁴ Paolo Ungari, *Le legislazioni famigliari nell'800 italiano*, in Ginevra Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli 1824-1880. Emancipazione e democrazia nell'Ottocento europeo*, Esi, Napoli 1992, p. 83; Id. *Storia del diritto di famiglia*, cit. Cfr. Annamaria Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità. I diritti civili e politici delle donne dall'Unità ad oggi*, Zanichelli, Bologna 1992, p. 75 e ss.; Maria Vittoria Ballestrero, *Dalla tutela alla parità*, Il Mulino, Bologna 1979; Manlio Bellomo, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, Einaudi, Torino 1970; Alma Agata Cappiello, Elena Marinucci, Giacomo F. Rech, Laura Remiddi (a cura di), *Donne e diritto. Due secoli di legislazione 1796-1986*, 2 voll., Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 1988; Maria Teresa Guerra Medici, *Due secoli di storia dell'emancipazione femminile: dalle leggi giacobine alla costituzione repubblicana*, in *Studi Senesi*, III serie, fs. 1, 1990; Maria Pia Bigaran, *Donne e rappresentanza nel dibattito e nella legislazione tra Ottocento e Novecento*, in Dianella Gagliani e Mariuccia Salvati (a cura di), *La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea*, Clueb, Bologna 1992, pp. 63-72.

¹⁹⁵ Ercole Vidari, *La donna può fare l'avvocato?*, Stabilimento tipografico La Garda, Ivrea 1884, p. 7.

¹⁹⁶ Gide, *Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne*, Larose et Forcel, Paris 1885, pp. 306-7. Le pagine da 289 a 309 sono in larga misura dedicate allo statuto giuridico femminile nell'Italia medievale e d'antico regime. Sul tema dei diritti ereditari, Giulio Vismara, *Famiglia e successioni nella storia del diritto*, Studium, Roma 1975; Giovanni Chiodi, *Orgoglio proprietario e pregiudizio legalistico: vincoli successori e interpretazione della legge nella Lombardia napoleonica*, in Antonio Padoa Schioppa-Gigliola Di Renzo Villata-Gian Paolo Massetto (a cura di), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Giuffrè, Milano 2003, pp. 339-474.

¹⁹⁷ Pietro Frugoni, *Capacità giuridica della donna*, in *Archivio giuridico*, 1859, vol. V, p. 471 e ss.; Vittorio Polacco, *La nuova legge sui probiviri con particolare riguardo alla capacità giuridica delle donne e dei minorenni*, in *Monitore dei tribunali*, 1893, p. 721 ss. Sull'art. 134, Giuseppe Azzolini, *Se sotto il regime del codice civile italiano la donna maritata anche fuori dei casi enunciati dall'art. 135 possa senza autorizzazione maritale o giudiziale accettare il carico di esecutrice*

Nel 1884 e nel 1904 i parlamentari Bertani e Socci tentarono invano, prima l'uno e poi l'altro, di far votare una legge che consentisse alle donne di esercitare l'avvocatura: gli argomenti con cui i disegni di legge vennero respinti sono indicativi del ruolo e dell'importanza dei giudici. Il progetto di Bertani non fu approvato sulla base della considerazione secondo la quale una nuova legge «avrebbe potuto suonare censura alla decisione della Magistratura»¹⁹⁸. La seconda proposta normativa fu rigettata con parole più caute e motivi in apparenza ancora meno solidi di quelli di vent'anni prima: non era necessario intervenire perché la legge in vigore non vietava la figura della donna avvocato¹⁹⁹. In realtà quell'interpretazione autentica e comunque autorevolissima del dettato legislativo favorì l'approvazione nello stesso anno di una nuova legge che «rimase lettera morta collo scioglimento della Camera stessa»²⁰⁰.

In sintesi: fino all'abolizione dell'autorizzazione maritale e in attesa del riconoscimento del diritto di voto, la situazione della donna di fronte al diritto, il suo statuto giuridico complessivo può essere riassunto con le parole dell'autore del libro italiano del primo Novecento più completo sulla storia femminile, insieme a quello del Gabba: «incapaci di fronte alla politica e minori di fronte al codice». Scriveva così Ollandini, che traeva da Mill una sorta di regola generale della stabilità normativa e giudiziaria: «Le leggi ed i sistemi sociali cominciano sempre dal riconoscere i rapporti già esistenti fra le persone»²⁰¹.

Tuttavia al tramonto dell'età liberale la situazione mutò: il disegno di legge («disposizioni relative alla capacità giuridica della donna») che avrebbe cambiato in profondità lo *status quo ante*, presentato dal governo il 27 febbraio 1917 mentre la guerra volgeva al termine, trovò in Commissione parlamentare critiche di stampo progressista e richieste di miglioramenti: la censura si riferiva al fatto che il progetto non prevedeva l'equiparazione della donna all'uomo quanto all'ammissione ad esercitare l'avvocatura e ad assumere funzioni pubbliche²⁰². Critiche che nella Camera alta ebbero pronta accoglienza: Paolo

testamentaria, Sambolino, Genova 1882, p. 21 e ss. Tra gli studi recenti, Maria Rosaria Di Simone, *La condizione femminile in Italia dal codice del 1865 al codice del 1942. Spunti per una riflessione*, in *I cinquant'anni del codice civile*, Atti del Convegno di Milano, 4-6 giugno 1992, Giuffrè, Milano 1993; Id., *La condizione giuridica della donna nell'ABGB*, in *Historia e Jus*, 9/2016, pp. 1-29; Luciano Martone, *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, in *dem. e dir.*, 2-3, 1996, *passim* e pp. 516-26; Filomena D'Alto, *La capacità negata. Forme giuridiche e complessità della persona nella giurisprudenza tra Otto e Novecento*, Giappichelli, Torino 2017.

¹⁹⁸ Edoardo Ollandini, *La donna e l'avvocatura. Studio storico-giuridico sociale*, Montani, Genova 1913, pp. 12-3.

¹⁹⁹ *Ivi*, p. 13.

²⁰⁰ *Ivi*, pp. 13 e 143.

²⁰¹ Ollandini, cit., pp. 6-7.

²⁰² Galoppini, cit., p. 62. Rinvio a Tacchi, «Una silfide vaporosa dagli occhi color mare e dalla

Emilio Bensa svolse in Senato una relazione che faceva giustizia delle più repressive convinzioni espresse anche in sede giudiziaria. La necessità di contrastare le spinte nazionaliste e reazionarie che interessavano l'intera Europa imponeva all'*élite* liberale aperture capaci di recuperare consenso. Concessioni prudenti ma decise, come accade nei periodi di transizione: e così il giurista genovese, se accantonava la questione dell'eguaglianza assoluta in materia elettorale, contrastava le convinzioni più tradizionali sul ruolo e le possibilità delle donne, con argomentazioni nette e piane: «finché ad ogni piè sospinto si incontreranno delle donne fornite di maggior ingegno, buon senso ed energia morale che non tanti uomini ... l'argomento della inferiorità del sesso dovrà lasciarsi da banda»²⁰³. Il quadro normativo, negli ultimi anni dell'Ottocento, era dunque caratterizzato da una condizione di tutela sostanziale del marito verso la moglie e del legislatore nei confronti della donna.

I casi Poët, Pigorini, Labriola e, in Francia e Belgio, Chauvin e Popelin, ci restituiscono un'immagine netta: disegnano il profilo di una magistratura compatta nel denegare la domanda di uguaglianza professionale proveniente dalle interessate e da una parte degli ambienti politici ed intellettuali²⁰⁴.

Quanto al ruolo conservatore della magistratura, conviene considerare, ol-

chioma d'oro». Elisa Comani del Foro di Ancona, in Nicola Sbanò (a cura di), Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocatessa italiana, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 162-3.

²⁰³ Bensa, cit., col. 30.

²⁰⁴ Richiamo i primi tre paragrafi di questo scritto. Per la vicenda di Jeanne Chauvin, il rinvio è a Louis Frank, *En cause de M.lle Chauvin. La femme-avocat. Exposé historique et critique de la question* (1888), Giard et Brière, Paris 1898. Si veda poi Ollandini, cit., p. 22 ss. Cfr. Frascati, *Le donne elettrici*, cit., pp. 109-11; Martone, cit., pp. 532-5. Un commento è in Francesca Tacchi, *Donne e avvocatura. Dall'età liberale a oggi*, in *Rassegna forense*, 3, 2002, pp. 476-77 e Id., «Una silfide vaporosa», cit., p. 162. In altri campi, in particolare in tema di autorizzazione maritale (soprattutto della moglie commerciante), l'atteggiamento della magistratura non sarà sempre sfavorevole alle ragioni delle donne, come nella sentenza del 10 marzo 1891 pronunciata dalla Cassazione romana: il giudice di ultima istanza riteneva che la donna maritata commerciante non avesse bisogno «di autorizzazione del tribunale per poter contrarre obbligazioni concernenti il suo commercio, che implicino opposizione d'interesse fra lei e il marito» (Ulisse Manara, *Tip. S. Lapi, Città di Castello 1891*, p. 3; alle pp. 3-24 un ampio commento dello studioso e conclusioni opposte a quelle della Cassazione: le notazioni di maggiore interesse sono alle pp. 5-6, 9-10 20-4, con indicazioni bibliografiche a p. 8). Cfr. Mario Vella, *Autorizzazione maritale. Comento agli artt. 134 e 135*, Stabilimento tipografico Virzi, Palermo 1906, che alle pp. 10-2 indica una serie di sentenze contrarie al diritto delle donne ad agire liberamente in giudizio e ad assumere obbligazioni. In particolare è riassunto l'orientamento della «Cassazione di Milano» (sic) che osservava: «L'emancipazione della donna ... può essere un principio filosofico degno di studi profondi, ma può essere anche e spesso una sonante frase che la gente ripete senza intenderne il senso e gli effetti. La società familiare è fondata sull'affetto, ma ciò non impedisce che in essa, come in tutte le altre, sia indispensabile una direzione e che la direzione abbia ad essere una (p. 10).

tre alle decisioni sulle richieste d'iscrizione all'albo degli avvocati, anche quei provvedimenti che limitavano in altri campi la capacità giuridica al femminile, a cominciare dall'autorizzazione maritale, il più netto degli ostacoli processuali verso la parità. Per esempio, nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1912-1913, Giacomo Calabria, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di Firenze, lamentava come il permesso del coniuge (soprattutto per consentire alla moglie di esser parte in un processo) fosse ritenuto necessario da una frazione della giurisprudenza, anche se il marito fosse stato colpito da inabilitazione²⁰⁵. Scriveva il magistrato: «cotesto modo di giudicare sembrami che si presenti assai vulnerabile, specialmente nel caso di autorizzazione a stare in giudizio, giacché questa verrebbe concessa da una persona che, a sua volta, ha bisogno di essere assistita»²⁰⁶. Il quadro non mutava di molto se si considerava l'altro caso (l'opposizione d'interessi tra coniugi) in cui non era necessario, insieme all'ipotesi d'interdizione, il consenso del marito per consentire alla moglie di presentarsi innanzi ad un giudice: le corti ritennero l'obbligazione assunta nel contrasto tra posizioni talvolta nulla, altre valida o efficace per la sola parte favorevole alla moglie. Un orientamento tutt'altro che univoco, capace di alimentare ingiustizie e incertezze e che Calabria consigliava di superare con un intervento legislativo: a quasi cinquant'anni dall'approvazione del codice civile, i principi del 1865 apparivano logori perché «la donna ha confermato di essere atta al pari dell'uomo ai cimenti della vita» e dunque «la opportunità di abolire quell'istituto si appalesa evidente, tanto più che pochi punti del codice civile hanno dato luogo ad una giurisprudenza più oscillante»²⁰⁷.

In Italia l'autorizzazione maritale pose problemi innumerevoli ai giudici: per limitarsi al 1883, l'anno precedente a quello in cui vi fu un profluvio di interventi sulla condizione femminile²⁰⁸, il mancato permesso a stare in giudizio, fu invocato come eccezione processuale per un caso di pagamento degli alimenti²⁰⁹, per una questione di termini per proporla e di rinuncia tacita²¹⁰,

²⁰⁵ Giacomo Calabria, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, Società editrice libraria, Milano 1913, pp. 9-10, estratto dalla *Rivista di Diritto civile*, 1913, 2, pp. 230-1.

²⁰⁶ *Ivi*, p. 9 [230].

²⁰⁷ *Ivi*, p. 8 [229].

²⁰⁸ Rinvio agli scritti indicati nelle note 3, 4 e 6.

²⁰⁹ *Foro it.*, 1883, vol. VIII, parte I.a, pp. 184-5. Si trattava di un orientamento consolidato (si veda *ivi* la nt. 1) che trovava il suo radicamento logico nella necessità di far conseguire alla donna i proventi di quel diritto da coloro che, in luogo del marito e in sua mancanza, vi erano tenuti. *Ivi* sul tema dell'autorizzazione maritale si vedano le pp. 275 (eccezione e termine per proporla, rinuncia tacita) e 382 (pronunciata in assenza del coniuge).

²¹⁰ *Ivi*, p. 275.

in tema di prolungata assenza del marito²¹¹, di mutuo solidale con il coniuge²¹², di remissione di debito²¹³, di notificazione degli atti²¹⁴.

Nel 1906, nell'anno della sentenza Mortara, cominciarono a delinearsi significative aperture di una parte della magistratura: la Corte di Appello e la Cassazione di Firenze ritennero che per l'esecuzione forzata di un credito finalizzato al pagamento di spese giudiziali non fosse necessaria l'autorizzazione del coniuge e che la moglie potesse senz'altro darvi seguito²¹⁵. Così il Tribunale di Macerata e la Corte di Appello di Ancona in tema di espropriazione e anche nell'ipotesi di esecuzione forzata sui beni del marito, caso nel quale non era richiesta neppure l'autorizzazione giudiziale²¹⁶. Identiche soluzioni adottava il giudice di secondo grado a Palermo sia «per lo sperimento giudiziale delle sue rendite», sia per ottenere gli alimenti²¹⁷. In quello stesso anno, tuttavia, la Cassazione romana riteneva necessaria l'autorizzazione per riscuotere capitali e per reimpiegarli: lì la questione esulava dai diritti propri e già riconosciuti alla donna coniugata e finiva per riguardare davvero la sua autonomia economica e la sua capacità giuridica²¹⁸. E infatti la Camera civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli, in tema di efficacia dell'autorizzazione maritale, stabiliva la nullità dell'«obbligazione contratta dalla donna maritata in virtù di autorizzazione generica accordatale dal marito»²¹⁹; occorrevano tante deroghe specifiche alla generale incapacità della donna coniugata²²⁰.

²¹¹ *Ivi*, p. 382: la Cassazione di Torino stabiliva che in caso di prolungata assenza del marito, «che lascia la moglie in tale abbandono da condurla a qualificarsi vedova in pubblici atti, si ha quanto basta per doversi ritenere che... la donna non ha più bisogno dell'autorizzazione maritale».

²¹² *Ivi*, pp. 393-5. Secondo la massima: «L'obbligazione della donna maritata, contratta per causa di mutuo, con vincolo solidale unitamente al marito, senza l'autorizzazione del magistrato, è valida per la quota personale di lei, tolta per essa la solidarietà (sic)» (Cassazione di Napoli, 2 marzo 1883). Un orientamento confermato dalla stessa Cassazione di Napoli in una successiva pronuncia (*ivi* pp. 530-3).

²¹³ *Ivi*, p. 959. Anche in questo caso non era necessario, secondo la Cassazione di Torino, un'autorizzazione del marito alla moglie perché la remissione di debito non poteva essere considerata una sostanziale donazione, come ritenuto dalla Corte d'Appello.

²¹⁴ *Ivi*, pp. 1217-8. La Corte di Cassazione di Roma stabilì che era sufficiente notificare alla moglie autorizzata a stare in giudizio l'atto di citazione e non quelli ulteriori, sia di cognizione, sia esecutivi.

²¹⁵ *Foro it.*, 1906, *Repertorio*, p. 374.

²¹⁶ *Ibidem*.

²¹⁷ *Ibidem*.

²¹⁸ *Foro it.*, I, p. 1161.

²¹⁹ *Indice della Gazzetta dei Tribunali. Giornale della giurisprudenza e di discussioni giudiziarie*, Tipografia della Gazzetta dei Tribunali, Napoli 1846, p. 25 (arresto del 14 luglio 1845).

²²⁰ Eustache Nicolas Pigeau, *La procedura civile dei Tribunali della Francia*, Ajello-Borel e Bomprad-Tramater, Napoli 1840, alle pp. 43-5, un'ampia rassegna di formule giudiziarie per la richiesta delle autorizzazioni maritali.

Tutto ciò mentre Francia e Danimarca seppero opporsi ai «sacri errori dei vecchi magistrati» introducendo regole nuove ed esplicite sul punto²²¹. Senza considerare che tra il 1870 e il 1880 molti stati federali dell'Unione americana si opposero alla «giurisprudenza antiliberalista [che voleva] impedire a lungo alle donne l'esercizio di questa libera professione» e quella convinzione dei giudici «venne corretta e prevenuta colle leggi»²²². Inoltre, con la riforma del 1882, anche in Inghilterra la condizione femminile ebbe i miglioramenti che già si erano prodotti negli Stati Uniti. Fu il Lord Cancelliere Selborne a ispirare *The Married Women's Property Act* che abolì l'istituto del *trustee*, rendendo la moglie «pari alla donna fuori di matrimonio, alla *femme sole*»²²³.

Se l'azione dei Procuratori Generali delle Corti d'Appello nei casi Poët, Pigorini e Labriola, o nel processo Popelin in Belgio, ebbe un'enorme influenza sul dibattito, le parole di alcuni magistrati di rango elevato, come visto per il giudice Calabria, e di molti giuristi, fecero da scudo contro l'orientamento conservatore o tradizionalista in Italia²²⁴ teso a riaffermare un'idea di avvocatura al maschile: la lettura incrociata di ricorsi, provvedimenti giudiziari, saggi e articoli di giornali può essere qui continuata ancora e riferita alla giurisprudenza.

Quanto alla magistratura, la Corte di Appello di Ancona nel 1905 stabiliva che «la professione di procuratore è un pubblico ufficio ed ... è risaputo che le donne sono per legge escluse dagli uffici pubblici e da certe pubbliche funzioni» con le eccezioni previste esplicitamente, deroghe che per l'esercizio dell'avvocatura mancavano. Citando i lavori preparatori della legge 8 giugno 1874, la relazione della Commissione parlamentare e i precedenti Poët e Popelin, i giudici concludevano per l'inammissibilità della domanda d'iscrizione all'ordine della dottoressa Pigorini, sulla base dell'accertata «funzione d'indole pubblica e sociale» del patrocinio legale²²⁵.

²²¹ Ollandini, cit., p. 12.

²²² *Ivi*, p. 153.

²²³ *Ivi*, p. 120.

²²⁴ *Ivi*, pp. 202-18; *Foro it.*, I, 1905, p. 1006. Tracce di quest'influenza nella relazione del Procuratore Generale Donato Pafundi all'inaugurazione dell'anno giudiziario 1952-1953: il magistrato faceva riferimenti al caso Labriola e al premio Nobel per la letteratura conferito a Grazia Deledda, per riconoscere il buon diritto delle donne ad entrare in magistratura e per invocare un intervento legislativo (*Requisitoria del Procuratore Generale Donato Pafundi*, in *Foro it.*, 1953, I, pp. 161-4). Sul punto Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità*, cit., che definisce Pafundi «un uomo del passato» e il suo atteggiamento «antifemminista»: aveva sì ritenuto possibile l'ingresso della donna in magistratura, ma considerava necessaria un'azione normativa chiarificatrice; soprattutto aveva ammesso di esser «convinto che la donna nella famiglia – soprattutto nella famiglia – abbia la sua missione più seducente e che nella maternità essa risplenda di luce ineguagliabile» (p. 186).

²²⁵ *Foro it.*, I, 1905, col. 1006. Il corsivo è nel testo. La ricorrente faceva notare: «precludere

Si trattava di argomenti che avevano mostrato una discreta tenuta e che si avvantaggiavano dell'appoggio di una buona parte del mondo politico e delle interpretazioni restrittive della giurisprudenza. Oltre a ciò esisteva una certa indecisione dei modernisti: gli atti parlamentari e gli scritti degli stessi sostenitori dei diritti delle donne danno conto di come fosse radicato, non tanto il timore di un sovvertimento dello *status quo*, quanto invece la convinzione dell'impossibilità di una piena eguaglianza. Pietro Cogliolo, che pure aveva difeso Teresa Labriola nel 1912 innanzi ai giudici romani per consentirle l'accesso all'avvocatura, scriveva: «il desiderio dell'Ollandini e mio e di molti altri scrittori non è che tutte le donne siano avvocate, ma che abbiano la facoltà di divenirle quelle – e speriamo quelle poche – che vi hanno particolare attitudine»²²⁶; il senatore Pietro Moleschott, parlando alla camera alta nella seduta del 28 giugno 1884, sentiva il bisogno di precisare di non essere «animato dal desiderio di sottrarre la donna alla sua sfera» e di riaffermare come «tesi provata e generalmente riconosciuta che una donna eletta è più intelligente di un uomo mediocre». Aggiungeva poi altre considerazioni su di un ultimo argomento, assai frequente nel dibattito, il più singolare tra tutti: «Si dice che la magia della beltà potrebbe abbagliare i giurati, che i vezzi della donna potrebbero offuscare il giudizio e la facondia femminile trascinare giudici e giurati in una sfera in cui la mitezza tradisce la giustizia»²²⁷. Presente in molti luoghi della discussione, convinzione comune dei tradizionalisti fino agli anni sessanta del Novecento²²⁸, l'idea della bellezza come disturbo alla serenità fu affrontata con parole nette dal senatore Moleschott, che invano avvertì di pericoli analoghi che si sarebbero prodotti quando «un *vir togatus* di simpatico e nobile aspetto, imponente per il suo sapere, persuasivo per la sua logica, invincibile per eloquenza, volge dove gli pare e piace la mente dei giurati»²²⁹. Le cautele, le rassicurazioni dunque, andavano ben al di là delle necessità tattiche e della retorica politica e mantenevano a distanza di quasi un secolo gli stessi toni²³⁰.

ogni possibilità, impedire la preparazione all'esercizio di un diritto senza alcun espresso divieto negativo, è cosa anti giuridica e antisociale» (*ivi*, col. 1005, note 1-2).

²²⁶ Cogliolo, *Prefazione* a Ollandini, cit., pp. X-XI.

²²⁷ *Atti parlamentari della Camera dei Senatori. Discussioni XV Legislatura*, Tipografia del Senato, Roma 1884, p. 2488 ss.

²²⁸ Il rinvio è a Ghirelli, cit., pp. 85-6; Galoppini, *Il lungo viaggio verso la parità*, cit., pp. 158-64 e 179-91; Canosa, cit., pp. 33-5.

²²⁹ Jacques Moleschott, *Sulla signorina Lidia Poët e sul diritto delle donne di esercitare l'avvocatura. Discorso del Senatore Jacques Maleschott pronunciato in Senato nella tornata del 23 giugno 1884*, Forzani e C. Tipografi del Senato, Roma 1884, p. 8.

²³⁰ Il rinvio è alle parole del Procuratore Pafundi, così come riportate nel testo corrispondente alla nt. 224.

Oltre che dal confronto interno, di tipo temporale e limitato ad autori e politici, il senso del ritardo, o solo della differenza, si può cogliere comparando la nostra giurisprudenza con quella francese: basterà considerare le decisioni di metà Ottocento per cogliere la distanza tra le due civiltà giuridiche: nel 1845 il Tribunale di commercio di Nancy stabiliva che non era legittimo il rifiuto di pagare le provvisori ad un'attrice in gravidanza che si era assentata per un mese²³¹. In tema di autorizzazione maritale, le regole dettate dalle corti di giustizia francesi mantenevano un tono permissivo e favorevole alle donne: e così la moglie separata poteva contrarre obbligazioni sulle rendite dei suoi immobili «senza l'autorità del marito»; poteva farlo pur senza averne bisogno per il suo sostentamento e «fino alla concorrenza de' suoi mobili»²³². Un regime liberale ed equilibrato, come mostra un provvedimento dettato in tema di dote: «il marito non può esercitare solo e senza il concorso della moglie l'azione per la divisione dei beni alla moglie venuti per eredità»²³³. Dalloz, nel *Repertoire*, alla voce *Defense-Defenseur*, dopo aver aderito alla tesi secondo cui non si può impedire ad una parte, così come viene rappresentata in giudizio, di prendere la parola, affermava che l'esclusione della donna avvocato dal processo avrebbe comportato la nullità della decisione così adottata²³⁴.

Le nostre decisioni e il corredo di dottrina che i giudici mostravano di ben apprezzare, traendolo talvolta dal diritto romano – come per la liceità dell'avvocatura al femminile²³⁵ –, altre dalle “leggi naturali” non modificabili dalle “leggi storiche”²³⁶, assumevano un carattere conservatore rispetto allo *status quo ante*. Sono ancora una volta le pronunce delle corti sulle istanze d'iscrizio-

²³¹ La massima del tribunale francese era: «L'assenza dal teatro per un mese, a causa di gravidanza e di parto, di un'attrice maritata non può dar luogo a nessuna ritenuta di provvisori (Indice della Gazzetta dei Tribunali. Giornale della giurisprudenza e di discussioni giudiziarie, Tipografia della Gazzetta dei Tribunali, Napoli 1846, vol. I, p. 24).

²³² *Indice della Gazzetta dei Tribunali*, cit. in nt. prec., p. 25 (Corte reale di Lione, udienza del 23 maggio 1845).

²³³ *Ibidem*, p. 25 (Corte reale di Parigi, udienza del 7 e 14 luglio 1845).

²³⁴ Sul punto Santoni-De Sio, cit., p. 146. L'A. cita il Dalloz del *Repertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence*, pubblicato a Parigi da Bureau de jurisprudence générale e, dal 1910, da Librairie Dalloz.

²³⁵ Si vedano i paragrafi 2 e 3; *Foro it.*, 1905, parte prima, p. 1005 (con ricorso in nota della Pigorini); Cogliolo, *Scritti vari*, cit., p. 66 (alle pp. 64-74, il capitolo intitolato *Le donne avvocate secondo il diritto italiano*, contiene la sua difesa per Teresa Labriola); Mario Berruti, *La donna italiana*, cit., p. 40; Canosa, *Il giudice e la donna*, cit., pp. 33-5.

²³⁶ Eugenio Garin, *La questione femminile (cento anni di discussioni)*, in Società Umanitaria, *L'emancipazione femminile in Italia. Un secolo di discussioni 1861-1961*, La Nuova Italia, Firenze 1963, p. 22.

ne all'ordine presentate da laureate in giurisprudenza ad illustrare l'ideologia giudiziaria; inoltre, quando i consigli dell'Ordine forense ammettevano le donne all'esercizio della professione, erano i procuratori generali ad impugnare quei provvedimenti e a rinviare innanzi ai giudici la soluzione di un caso già deciso.

2. «Incapaci di fronte alla politica e minori di fronte al codice»

In sintesi: fino all'abolizione dell'autorizzazione maritale e in attesa del riconoscimento del diritto di voto, nel nostro paese la situazione della donna nei confronti della normazione, il suo statuto giuridico complessivo, può essere riassunto con le parole dell'autore del libro italiano del primo Novecento più completo sulla storia femminile, insieme a quello del Gabba: «incapaci di fronte alla politica e minori di fronte al codice». Scriveva così Edoardo Ollandini, che traeva da Mill una sorta di regola generale della stabilità normativa e giudiziaria: «Le leggi ed i sistemi sociali cominciano sempre dal riconoscere i rapporti già esistenti fra le persone»²³⁷. E di fronte ad una materia così importante, le tradizionali relazioni tra i generi, le diffidenze dei conservatori e la prudenza di importanti progressisti²³⁸ avevano impedito un significativo cambiamento dello *status quo ante*: in Europa, agli inizi del Novecento, solo in Norvegia, Danimarca e Finlandia il voto era riconosciuto alle donne²³⁹. In Francia nel 1780 furono le donne dell'Associazione “Le droit des femmes” a presentare per prime al Sindaco di Parigi un'istanza d'iscrizione nelle liste elettorali della città. Lo fecero sulla base di una legge del 7 luglio 1874 che ammetteva al voto “*tous les Français*” di ventuno anni d'età, garantendo l'eleggibilità di ogni elettore che avesse compiuto venticinque anni. La domanda fu respinta e contro quel provvedimento a nulla valsero i ricorsi amministrativi e il rifiuto di pagare le imposte. La stessa sorte toccò ad una nuova istanza e al successivo ricorso in Cassazione: furono respinti perché il suffragio universale, che pure per la Costituzione del 4 novembre 1848 aveva sostituito il regime censitario, riguardava solo i maschi²⁴⁰. In Inghilterra la questione fu posta per

²³⁷ Ollandini, cit., pp. 6-7.

²³⁸ Il riferimento è soprattutto a Turati e a quella parte del mondo femminile che si definì moderato e che ebbe contatti con uomini come Vittorio Emanuele Orlando e Cesare Vivante: il rinvio è al par. 4 del cap. III.

²³⁹ Brunelli, *Il suffragio politico femminile ne' suoi criteri giuridici*, Utet, Torino 1910, pp. 171-2. Cfr. Federico Celentano, *Il voto politico alle donne secondo la legislazione vigente in Italia*, Stab. Tip. G.M. Priore, Napoli 1906, p. 12.

²⁴⁰ Brunelli, *Il suffragio politico*, cit., pp. 116-21. Quanto alla Francia, Id., *Il suffragio politico*,

la prima volta con forza da Mary Wollstonecraft sin dalla pubblicazione del suo *Vendication of Woman*. Dal 1792 si dové attendere il 1866 per assistere a forme compiute di lotta per il riconoscimento dei diritti elettorali: la *London national Society for Woman Suffrage* chiese di ammettere al voto le donne contribuenti e capo-famiglia. Sostenuta da Mill, la proposta non fu accolta e fece registrare il doppio di voti sfavorevoli. L'appoggio di Gladstone nel 1883, l'azione nell'anno successivo delle settantamila socie della *Women's liberal Federation*, un esito favorevole con settantuno voti di maggioranza ai Comuni in seconda lettura nel 1897, petizioni con migliaia di firme presentate nel 1901, i tentativi parlamentari del 1906 e del 1907, non ebbero effetti: l'Inghilterra ammetterà le donne al voto il 29 febbraio 1908, quando la Camera dei Comuni approvò il Bill Dickinson con 271 voti a favore e 92 contro²⁴¹.

Oltre Oceano, anche per il diritto al voto si raggiunsero risultati più tempestivi: per gli Stati Uniti, Boutmy notava: «Dans ce royaume de l'empirisme, les principes ... sont toujours, dans une large mesure, des moyens au service d'intérêts positifs et précis»²⁴². Il pragmatismo del nuovo mondo, la visione concreta delle cose e delle situazioni che caratterizzava gli orientamenti dominanti nel maggiore paese nordamericano, era in costante, dichiarato equilibrio con il piano dei valori: idealità ed interessi, come illustrato da Tocqueville e poi da Weber, furono facce della stessa medaglia²⁴³. Anche in materia elettorale e per il più cospicuo dei diritti politici, la distanza tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra, come si è visto, rimaneva netta²⁴⁴: nei grandi stati del Nord e in particolare a New York, nel Vermont e nel Massachussets, oltre che in Kentucky e in Kansas, si era formato, a seguito della campagna per il suffragio universale, un grande partito a sostegno dei diritti delle donne²⁴⁵. Il diritto di voto come base per altri diritti: l'opposto di quanto accadeva in Europa e da noi. E così le donne erano ammesse ai seggi elettorali in Utah e Wyoming dal 1869-70, in Colorado e Idaho dal 1893 e 1896²⁴⁶.

Da noi in poco più di dieci anni, dal 1890 al 1911, il diritto ad una presenza attiva venne garantito in varie istituzioni: congregazioni di carità, organiz-

cit., pp. 11-3, 20-7; Joseph Barthélemy, *Le vote des femmes*, Librairie Félix Alcan, Paris 1920; Raymond Huard, *Le suffrage universel en France (1848-1946)*, Aubier, Paris 1991; Pierre Rosanvallon, *Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France*, Gallimard, Paris 1992.

²⁴¹ Ollandini, cit., pp. 168-73. Cfr. Brunelli, *Il suffragio politico*, cit., pp. 129-51 e 151-74.

²⁴² Boutmy, *Étude de droit constitutionnel*, cit., p. 215.

²⁴³ Rinvio al par. 4 e alle osservazioni di Costa, *Civitas*, cit., ad *indicem*.

²⁴⁴ Un confronto tra Inghilterra e Stati Uniti è in Leon Giraud, *Essai sur la condition des femmes*, cit., *passim* e spec. pp. 300 ss., 346 ss.

²⁴⁵ *Ivi*, p. 347.

²⁴⁶ Ollandini, cit., p. 149.

zazioni benefiche, collegi dei probiviri, camere di commercio, organi scolastici²⁴⁷. E nel 1919 l'abolizione dell'autorizzazione maritale aveva aperto le porte dei tribunali alla tutela degli interessi femminili e cancellato un istituto che era il maggiore impedimento alla tutela processuale e alla difesa degli interessi economici delle donne. La cittadinanza continuava ad essere dimezzata, ma il difetto di rappresentanza si attenuava: negare il maggiore tra i diritti politici avrebbe richiesto un fronte parlamentare ampio e argomenti giuridici più solidi rispetto al recente passato.

Non sarebbe bastato far leva, per seguire le parole di un giudice istruttore napoletano, sullo «stato intellettuale ed educativo della donna in Italia»²⁴⁸. Quello stesso magistrato che in un libello pubblicato nel 1906 riferiva, senza comprenderne la portata, queste parole di Ada Negri: «Se può votare il mio portinaio, non so perché non debba andarci anch'io»²⁴⁹. In particolare non sarebbe stato sufficiente parlare di «regole fondamentali» e dello «spirito informatore di tutta la legislazione di diritto pubblico», come avrebbe fatto in quello stesso anno la Cassazione di Roma: il supremo giudice romano si riferiva alle «eccezioni contemplate dall'art. 24 dello statuto» sui diritti politici spettanti a tutti i regnicoli e al loro carattere: sono a numero chiuso o no? Sono «soltanto quelle esplicitamente formulate in qualche testo di legge» o sono «quelle altresì risultanti dalle regole fondamentali e dallo spirito informatore di tutta la legislazione in materia di diritto pubblico»? Invocare vaghe «regole fondamentali» e addirittura un'entità immateriale o astratta come lo «spirito» della legge era per Siotto Pintor una «asserzione... elastica e pericolosa [che] dimentica quelle regole della buona ermeneutica, tanto opportunamente invocate dalla corte di Ancona»²⁵⁰. La sentenza di quest'ultima Corte d'appello, firmata da Mortara, era considerata invece un esempio di corretta interpretazione: «nessuno, anche scrittore ardito e anche scienziato senza freni, ha mai osato contrastare quel corroborato principio di ermeneutica che le incapacità legali non si possono dall'interprete estendere oltre i casi fissati, e che nessuna incapacità può essere creata in virtù di ragionamento, ma solo in virtù di disposizione legislativa»²⁵¹. Erano in gioco «la certezza del diritto» (messa in di-

²⁴⁷ Bigaran, *Il voto alle donne*, cit., p. 245; Anna Rossi-Doria, *Diventare cittadine. Il voto alle donne*, Giunti, Firenze 1996, pp. 76-7.

²⁴⁸ Celentano, *Il voto politico*, cit., p. 6.

²⁴⁹ *Ivi*, p. 3.

²⁵⁰ Siotto Pintor, *La donna e l'elettorato politico*, cit. p. 7. L'A. si riferisce alla decisione della Cassazione di Roma che respinse l'interpretazione della Corte d'Appello di Ancona e che è stata pubblicata da *Giur. it.*, 1906, III, col. I. Il testo della sentenza redatta da Lodovico Mortara è in *Foro it.*, 1906, fs. II, col. 1060 (con una nota di Vittorio Emanuele Orlando) e in *Giur. it.*, 1906, III, col. 389. Cfr. Brunelli, *Il suffragio politico*, cit., pp. 231-9. Si veda il par. 3 del cap. I, sez. B.

²⁵¹ Cogliolo, *Scritti vari*, cit., p. 66.

scussione dall'aver consentito «ingegnose e dotte argomentazioni per scalzare le verità manifeste che emergono *prima facie* dalla lettura di non equivoci disposti di legge») e i «canoni della legittima interpretazione»: stabiliti dal legislatore «in modo categorico e rigoroso», sono talvolta dimenticati dai “giuristi teorici” (a motivo delle loro “abitudini mentali”), ma i giudici «dovrebbero sempre ricordarsene»²⁵².

Si diceva del fronte politico e della necessità, per mantenere lo *status quo*, di una sua solidità, di una sua compattezza e coesione interna, dato che ormai le donne potevano votare ed essere elette per molte funzioni pubbliche (ad esempio dal 1893 per il collegio dei probiviri²⁵³) e anche perché i movimenti che prendevano piede in tutta Europa e pure in Italia ponevano il tema all'ordine del giorno. Alla fine dell'Ottocento furono in particolare Zanardelli e Crispi ad esercitare tutta la loro influenza per impedire che il diritto di voto fosse concesso alle donne²⁵⁴. La questione, discussa nelle tornate parlamentari del luglio 1888, fu accantonata ancora una volta²⁵⁵.

A inizio Novecento la situazione mostrò segni di mutamento: il Guardasigilli Scipione Ronchetti, in un discorso pronunciato alla Camera nel 1904, citando Tocqueville e Mill – e con riferimento alle leggi americane e inglesi – affermò, utilizzando le parole del magistrato e intellettuale francese, che «la prosperità e la grandezza crescente del popolo degli Stati Uniti doveva attribuirsi principalmente alla superiorità delle sue donne» e che, a proposito dell'avvocatura al femminile, bisogna «ripetere la celebre frase di Stuart Mill: *fate l'esperimento*»²⁵⁶.

3. Sentenze conservatrici e una decisione rivoluzionaria sul voto

L'art. 24 dello Statuto albertino dichiarava uguali davanti alla legge tutti i cittadini “qualunque sia il loro titolo o grado” e ammetteva ognuno “alle cari-

²⁵² Siotto Pintor, cit., pp. 5-6.

²⁵³ Si veda la nt. 197.

²⁵⁴ *Atti parlamentari, Cam. dei Dep., Legisl. XVI, sess. 2, p. 4719 ss.*

²⁵⁵ Celentano, *Il voto politico*, cit., p. 12. In particolare Crispi, il 22 luglio 1888, «persuase la Camera» a negare anche il voto amministrativo alle donne (*ibidem*). Su questa stagione politica, Roberto Ruffilli-Maria Serena Piretti, *L'unità d'Italia e lo stato liberale*, Le Monnier, Firenze 1981, pp. 1-25, 27-52; Francesco Barbagallo, *Da Crispi a Giolitti. Lo Stato, la politica, i conflitti sociali*, in *Storia d'Italia, III, Liberalismo e democrazia*, a cura di Giovanni Sabatucci e Vittorio Vidotto, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 3-133. Qualche anno più tardi, con il governo Giolitti, la questione del voto amministrativo, venne riproposta e il presidente del consiglio istituì una commissione parlamentare (Anna Rossi-Doria, cit., p. 82).

²⁵⁶ Scipione Ronchetti, *Sull'ammissione all'esercizio dell'avvocatura*, cit., pp. 10 e 11.

che civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge". Conviene richiamare lo Statuto albertino e metterlo a confronto con il dettato della Costituzione romana del 3 luglio del 1849 per comprendere come una norma di (sostanziale) apertura, come quella piemontese, poté diventare una leva diretta ad ottenere un effetto opposto, alimentando discussioni tra giuristi e decisioni controverse. La questione, come è appena il caso di dire, riguarda la forma e la sostanza delle leggi fondamentali: e un confronto con le Costituzioni democratiche, con quelle non elargite, può fornire indicazioni utili in tal senso. Riferendosi alla Dichiarazione romana del 3 luglio del 1849, forse l'esempio maggiore di Carta non concessa graziosamente dai sovrani, ma composta da governi popolari, le differenze con uno dei maggiori modelli delle Costituzioni *octroyée* appaiono, come è naturale, evidenti e soprattutto indicano quanto ampio fosse per lo Statuto lo spazio interpretativo e nullo quello lasciato dal testo della Repubblica romana. Se la legge piemontese richiamava per la sua concreta attuazione altre norme, peraltro mai emanate, l'art. 17 della Carta voluta da Mazzini stabiliva semplicemente che «ogni cittadino che gode i diritti civili e politici a 21 anni è elettore, a 25 è eleggibile»: da una parte, dunque, una concezione dell'uguaglianza molto generica e una volontà del normatore costituzionale che chiamava in causa altri legislatori e, come è ovvio, i giuristi; dall'altra una dichiarazione univoca, davvero generale, che esimeva gli interpreti da ogni attività.

A sessant'anni dai due opposti modelli costituzionali, vigente lo Statuto, il clima sembrava favorevole al cambiamento: nonostante le cautele provenienti dagli ambienti politici e giudiziari, il tema del voto alle donne non aveva smesso di essere al centro dell'attenzione: il 6 febbraio 1906 a Mantova la commissione elettorale comunale accolse il ricorso della dottoressa Beatrice Sacchi iscrivendola nella lista elettorale politica²⁵⁷; soprattutto il 25 luglio di quello stesso anno la Corte d'Appello di Ancona, presieduta da Mortara, affrontò il problema dell'elettorato politico per le donne²⁵⁸.

²⁵⁷ Celentano, *Il voto politico*, cit., p. 4. Cfr. Gaetano Mosca, *Le iscrizioni delle donne nelle liste elettorali politiche*, in *Corriere della sera*, 27 febbraio 1906. Nell'articolo di fondo del quotidiano, il politologo, giurista e uomo politico, apre le sue argomentazioni con un motto di spirito o un motto di sufficienza («si sa come ragionano i fautori dell'iscrizione delle donne nelle liste elettorali») e completa le sue osservazioni critiche con un giudizio tranciante: «il ragionamento apparentemente non fa una piega eppure è tale che difficilmente può essere accolto da un avvocato che non abbia una tesi obbligata da sostenere, da un magistrato o da chiunque abbia una certa familiarità con i problemi del diritto». Sul tema, Raffaele Garofalo (*Il presidente Garofalo e il prof. Stoppato a proposito del voto politico alle donne*, in *Giornale d'Italia*, 10 agosto 1906) che plaude alla decisione della Corte d'appello di Venezia sull'iscrizione di una donna nelle liste elettorali.

²⁵⁸ Antonio Casciati, *La sentenza Mortara del 25 luglio 1906 e il diritto elettorale politico e amministrativo della donna*, Tesi di laurea dell'Università di Perugia, Dipartimento di Giuri-

Conviene rileggere la sentenza lasciando parlare, in ideale contraddittorio, Lodovico Mortara e Vittorio Emanuele Orlando e seguendo i punti essenziali della decisione e quelli della nota di commento. Il grande processualista e magistrato riteneva «assolutamente inesatta la proposizione che le donne non godano dei diritti politici, poiché i *fondamentali*, vale a dire la libertà individuale, la inviolabilità del domicilio, la libertà di manifestare le proprie opinioni per mezzo della stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi ... sono certamente comuni ai due sessi»²⁵⁹. Così come lo sono, e proprio in quanto diritti politici, altre situazioni giuridiche di carattere patrimoniale come l'invio di inviolabilità degli impegni dello Stato verso i suoi creditori, l'illegittimità di tributi non imposti per legge, l'invio di inviolabilità della proprietà privata: il loro carattere "politico" risiede in una scelta sistematica del Costituente, in quanto le norme che vi si riferiscono sono state inserite «dallo Statuto nei rapporti collo Stato»²⁶⁰. Diritto politico, dunque, e come tale spettante, sulla base dell'art. 24 dello Statuto, a tutti i regnicoli, con le eccezioni stabilite dalla legge. Eccezioni che non possono essere desunte dal silenzio della legge: «se vi può essere un dubbio intorno l'intenzione del legislatore, questo va risolto nel senso della libertà, trattandosi appunto di determinare l'estensione di un diritto politico che qualcuno definì pure naturale e che, sotto questo profilo, quasi nessuno contesta appartenere a tutti i soggetti capaci, senza distinzione di sesso»²⁶¹.

sprudenza, a.a. 1987-88; Francesca Del Pozzo, *Ancona 1906: «Le donne hanno diritto al voto»*, in *Storia e problemi contemporanei*, II, 4, 1989, pp. 109-25.

²⁵⁹ *Foro it.*, 1906, fs. II, col. 1063-4. Il corsivo è nel testo. Sulla sentenza della Corte d'Appello di Ancona, Luigi Lacchè, «Personalmente contrario, giuridicamente favorevole». *La «sentenza Mortara» e il voto politico alle donne (25 luglio 1906)*, in Nicola Sbrano (a cura di), *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, Il Mulino, Bologna 2004, pp. 99-151 (da p. 127 a 132 importanti considerazioni sui diversi orientamenti di Mortara e Orlando); *ivi* Marco Severini, *Il voto negato. La battaglia isolata di dieci maestre marchigiane*, pp. 75-80; Martone, cit., pp. 538-42. Sul punto, *Giur. it.*, 1907, vol. LIX, 1907, col. 60; Manfredi Siotto Pintor, *Il diritto della donna italiana al voto politico*, in *Giur. it.*, 1907, vol. LIX, 1907, col. 278. Cfr. Giulio Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Giuffrè, Milano 1980, p. 51 e ss. Sul grande giurista mantovano, il rinvio è anzitutto alla sezione dei *Quaderni fiorentini*, 1990, intitolata *Attualità di Lodovico Mortara*, pp. 85-162 con saggi di Franco Cipriani (*Le 'poche cose' e la lunga vita di Lodovico Mortara*, pp. 85-105), Giorgio Mortara (*Appunti biografici su Lodovico Mortara*, pp. 107-14), Alberto Mortara (*Pareri manoscritti di Lodovico Mortara. 1934-1928*, pp. 115-20) e dello stesso Lodovico Mortara (*La lotta per l'uguaglianza*, pp. 145-62, spec. le pp. 160-2 sul rapporto tra uguaglianza di diritto e disuguaglianze di fatto, relazione commentata da Cipriani a p. 105 del suo saggio). Sul punto, Lacchè, cit., p. 118 e nt. 60. Cfr. *Atti della Giornata Lincea in ricordo di Lodovico Mortara*, Roma 1998; Franco Cipriani, *Lodovico Mortara nella storia del diritto italiano*, in Sbrano (a cura di), cit., pp. 35-57 e spec. 49-52; Orazio Abbamonte, *La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il fascismo*, Giuffrè, Milano 2003, ad *indicem* e p. 252-7.

²⁶⁰ *Foro it.*, 1906, fs. II, col. 1064.

²⁶¹ *Ivi*, col. 1067.

Orlando contrapponeva al “diritto naturale” e alle “libertà” richiamati da Mortara il diritto *strictu sensu* e le sue forme assolutizzanti: parlava di “incoerenze e di arbitri”²⁶², errori tecnici²⁶³ e di un problema che, prima della sentenza di Ancona, poteva, anzi doveva esser trascurato²⁶⁴. Fronteggiava poi le regole della “buona ermeneutica” del futuro guardasigilli del primo e del secondo governo Nitti con “la coscienza” e “il sentimento giuridico di un popolo”²⁶⁵. Il nucleo essenziale del suo pensiero stava in questa espressione: «i diritti della personalità umana ... stanno al di fuori e al di sopra della politica ... il loro riconoscimento non dipende dalle *forme di governo* ma dagli *stadii di civiltà*»: tanto che «l’Inghilterra poté raggiungere la pienezza di svolgimento delle forme rappresentative negando ai cattolici diritti elementari di libertà e di eguaglianza»²⁶⁶. La differenziazione tra le forme di governo e gli stadi di civiltà sembrava a Vittorio Emanuele Orlando chiara rispetto «alle sottili e nebulose distinzioni sui diritti pubblici soggettivi ... intorno a cui si sono esercitati e si continuano a esercitare i giuristi tedeschi dal Gerber al Jellinek». Altrettanto netta era quella tra diritti di libertà e diritti politici: «per venire al caso più affine alla condizione giuridica della donna, cioè ai minorenni, vi è qualcuno che dubita che essi siano esclusi dall’elettorato, dall’eleggibilità e da tutti i diritti veramente *politici*?»²⁶⁷. Per effetto delle convinzioni di un giurista

²⁶² Il riferimento era alla questione del censo: Orlando sosteneva che, se la donna avesse avuto diritto al voto, sarebbe stata priva di senso la disposizione secondo la quale per la determinazione del censo elettorale del marito si deve tener conto di quanto paga per le imposte imputabili alla moglie. Altrettanto incongruente è per il giurista palermitano la questione del divieto al voto amministrativo sancito per le donne: «la sentenza non [dà] una risposta soddisfacente all’obiezione tratta dal diniego voto amministrativo che è esplicito nella legge comunale. La sentenza, su questo punto, si limita ad osservare che non è lecito, in materia di capacità giuridica, servirsi di una semplice argomentazione *de minori ad majus*. Ma nel caso attuale, l’obiezione consiste in qualche cosa di più che in una semplice applicazione dialettica dell’*aforisma* che il più comprende il meno» (*Foro it.*, 1906, fs. II, col. 1061).

²⁶³ Errore tecnico che consisterebbe nell’identificare i diritti individuali di libertà con il diritto di voto: «i diritti di libertà appartengono ad una categoria diversa da quegli altri che tendono ad assicurare al cittadino una partecipazione effettiva al governo dello Stato» (*ivi*, col. 1062).

²⁶⁴ Il futuro primo ministro scriveva: «la surriferita sentenza della Corte di Appello di Ancona, per la natura e il grado di quella giurisdizione e per l’alto valore dell’estensore, giustamente stimato come uno dei più forti giuristi dell’Italia contemporanea, basta, pel solo fatto della sua esistenza, ad affermare che la questione, per diritto vigente, può farsi» (*ivi*, col. 1060).

²⁶⁵ *Ivi*, col. 1063. Sulla figura di Nitti, Rolando Nieri e Romano P. Coppini (a cura di), *Scritti politici di Francesco Saverio Nitti*, Feltrinelli, Milano 1980, pp. 214-31 (spec. 229-31 dedicate agli utopisti e dunque utili per questo tema) e 231-59.

²⁶⁶ *Ivi*, col. 1062.

²⁶⁷ *Ivi*, col. 1063. In maiuscolo e in corsivo nel testo. Sulle argomentazioni di Orlando, Brunelli, *Il suffragio politico*, cit., pp. 236-9. Sul riferimento a Gerber e a Jellinek, Lacchè, «*Personalmente contrario*», cit., pp. 129-32.

e di un uomo come Orlando, dunque, la capacità politica delle donne tendeva verso una parificazione al ribasso e tradizionale dei suoi diritti.

Il tema, nonostante gli sforzi di alcuni tra i giuristi, manteneva una chiara connotazione politica: i libri sull'argomento²⁶⁸ e l'attenzione della stampa avevano posto la materia del diritto elettorale femminile al centro dell'attenzione: un polemista di quegli anni nel 1910 aveva scritto: «la questione è più che mai viva davanti al Parlamento ed alla pubblica opinione ... perché costituisce il programma più interessante del movimento femminista»²⁶⁹. Lo stesso Vittorio Emanuele Orlando aveva contribuito con energia al dibattito scrivendo per *Il Giornale d'Italia* e per *La Tribuna* lunghi articoli di forte dissenso rispetto alle tesi di Mortara e alle aspirazioni dei movimenti emancipazionisti²⁷⁰. Gaetano Mosca, con due interventi comparsi sul *Corriere della sera*, esprimeva convinzioni non dissimili da quelle di Orlando: prima della sentenza di Mortara affermava l'impossibilità politica e giuridica di estendere alle donne i diritti politici non meglio assegnati secondo il genere. Anzi quando «le leggi parlano di diritti e facoltà concesse all'uomo [non] si deve intendere che essi sieno attribuiti ai due sessi»²⁷¹. Dopo la sentenza di Ancona, Mosca, per ribadire il nu-

²⁶⁸ A titolo indicativo: Anna Maria Mozzoni, *Del voto politico delle donne*, in *La Donna*, IX, 1877, p. 22 e ss.; Attilio Brunialti, *Il voto politico alle donne*, in *Nuova Antologia*, 1879, p. 210 e ss.; Luigi Palma, *Del potere elettorale negli stati liberi*, Treves, Milano 1869; Guido Padelletti, *Teoria della elezione politica*, Stamperia della Regia Università, Napoli 1870; Vittorio Emanuele Orlando, *La riforma elettorale*, Milano, Hoepli 1883; Valeria Benetti Brunelli, *La donna nella legislazione italiana*, Tipografia Forzani, Roma 1908; Tommaso Bruno, *La condizione giuridica della donna nella legislazione italiana. Studio giuridico pratico dell'avvocato Tommaso Bruno*, Barbera, Firenze 1894; Alberto Marghieri, *Il diritto della donna al voto. Conferenza al circolo filologico di Napoli*, Tip. dell'Unione cooperativa editrice, Napoli 1907; Ignazio Tambaro, *Suffragio universale e suffragio femminile*, G.M. Priore, Napoli 1906; Frassati, *Le donne elettrici*, cit.; Manfredi Siotto Pintor, *La donna e l'elettorato politico secondo la vigente legislazione italiana*, Tipografia Lapi, Città di Castello 1907; Brunelli, *Il suffragio politico*, cit. (pp. V-VII, per preziose indicazioni bibliografiche); Irene De Bonis De Nobili, *Per il voto alle donne*, Tipografia Righetti, Roma 1909.

²⁶⁹ Brunelli, *Il suffragio politico*, cit., *Prefazione*. Nella Relazione che accompagnava il progetto di legge del 1919 «sulla capacità giuridica e professionale della donna» si leggeva che quelle questioni erano ormai «mature» e di esse si era «ormai impadronita l'opinione pubblica con un largo movimento nel senso della riforme» (Bensa, cit., p. 24). Sul tema della pubblica opinione, il vol. monografico di Luigi Lacchè (a cura di), *Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione (XVIII-XX sec.)*, in *Giornale di Storia costituzionale*, 6/II, 2003.

²⁷⁰ Vittorio Emanuele Orlando, *Le donne hanno diritto al voto politico?*, in *La Tribuna*, 2 agosto 1906.

²⁷¹ Gaetano Mosca, *Le iscrizioni delle donne nelle liste elettorali politiche*, in *Corriere della sera*, 27 febbraio 1906. Il 26 agosto dello stesso anno il giurista e storico delle dottrine politiche con un articolo esplicito fin dal titolo (*Contro una sentenza*) tornava sulla decisione firmata da Mortara («un antico e benemerito professore di procedura civile che ebbe pure ad insegnare come incaricato il diritto costituzionale») per ragionare sull'inaspettata pronuncia della Corte di appello di Ancona: dopo aver contestato l'identificazione tra diritti individuali e diritti politici,

cleo centrale del suo orientamento, scriveva: «la eguaglianza, così solennemente proclamata dall'art. 24 dello Statuto, non si riferisce – per ciò che riguarda i veri diritti politici e la ammissibilità alle cariche pubbliche –, ai due sessi, ma piuttosto alle varie classi sociali ed ai seguaci dei vari culti»²⁷². Critiche alla sentenza di Mortara provenivano anche da Raffaele Garofalo che su *Il Giornale d'Italia* in quello stesso 1906 riteneva «poco esatta l'affermazione che il diritto al suffragio politico spetti a tutti i cittadini ... essa è vera soltanto in quei paesi in cui esiste il suffragio universale»²⁷³. Così un altro penalista – Alessandro Stoppato – definiva il provvedimento di Mortara «non una sentenza di *diritto*, ma una sentenza di *tendenza*»²⁷⁴ e un saggista anonimo poteva scrivere che la decisione di Ancona era «un monumento di sottigliezza e di audacia, contraria allo spirito e alle disposizioni delle nostre leggi»²⁷⁵. Una sentenza che comunque la Cassazione non confermò²⁷⁶ e che altri giudici di merito per casi analoghi non vollero seguire: la Corte d'Appello di Firenze, per esempio, con una decisione del 14 agosto del 1906, a meno di due settimane dalla deliberazione di Mortara, stabiliva che mentre per i diritti civili vale per la donna il principio secondo cui «la capacità è la regola e l'incapacità è l'eccezione», per i diritti politici vige il criterio opposto: «l'incapacità è la regola e la capacità è l'eccezione»²⁷⁷.

Mosca desumeva «l'incapacità delle donne all'esercizio del diritto elettorale [dal fatto che] si stabilisce che il censo della moglie può far conseguire il diritto elettorale al marito» mentre non vale l'inverso.

²⁷² Id., *Contro una sentenza*, in *Corriere della sera*, 26 agosto 1906.

²⁷³ Garofalo, op. e loc. cit. in nt. 257.

²⁷⁴ Alessandro Stoppato, *A proposito del voto politico delle donne*, in *Giornale d'Italia*, 10 agosto 1906.

²⁷⁵ Anon., *Il voto politico alle donne*, in *La Provincia di Ferrara*, 7 agosto 1908. Traggo le informazioni da Brunelli, *Il suffragio politico*, cit., p. 245. Si vedano pure l'intervista di Ugo Ogetti a Cesare Vivante *Per la capacità giuridica*, cit. (sul punto Lacchè, *Personalmente contrario*, cit., pp. 148-9, con notazioni su *ius commune*, valore della consuetudine e rappresentazione del magistrato “medio”); Roberto Bracco, *Il voto alla donna*, in *Il Mattino*, 6-7 marzo 1906. Quanto alla discussione del tema sulla stampa quotidiana e periodica, rinvio a Lacchè, op. loc. cit. in questa nt. e pp. 123-4 (spec. 140-8, relative ad un'intervista che Mortara concesse a *Il Giornale d'Italia* e in cui si dichiarò contrario come persona e favorevole come giurista al voto femminile, dando corpo così ad una lettura memorabile di politica del diritto realizzata da un magistrato e indicando concreti moduli di attuazione dei criteri interpretativi (*ivi*, p. 141). Cfr., sul risalto giornalistico della vicenda, Brunelli, *Il suffragio politico*, cit., pp. 239-54; Martone, cit., p. 541, nt. 79 e 89; Severini, cit., pp. 75-80; mentre, sulla questione ermeneutica Orazio Abbamonte, *Le ragioni del decidere. Per un possibile studio della giurisprudenza e della mentalità del giudice*, in *Sociologia del diritto*, 2, 2002, pp. 5-44; Lacchè, *Personalmente contrario*, cit., pp. 137-45. Rischiamo infine il par. 5 del cap. III di questo lavoro.

²⁷⁶ Si veda *Giur. it.* e Siotto Pintor cit. in nt. 250.

²⁷⁷ *Giur. it.*, 1907, col. 381. Sul tema rinvio al commento di Brunelli, *Il suffragio politico*, cit.,

Infine di nuovo la Corte d'appello di Ancona e quella di Brescia si pronunciarono in un senso opposto rispetto alla prima decisione anconetana²⁷⁸: la stessa Corte d'appello della città marchigiana il 6 luglio 1907 considerò la sentenza Mortara solo per il suo valore storico e di stimolo al legislatore, invitato così a dissipare ogni dubbio.

Dubbi che, a parere di Gaetano Mosca, dovevano essere risolti tenendo conto anche degli elementi extratestuali. E così il grande politologo sosteneva, a proposito delle incertezze interpretative e contro le convinzioni di Lodovico Mortara, che: «quando le intenzioni del legislatore sono dubbie, bisogna chiarirle unicamente col testo della legge e non con elementi estrinseci quali sarebbero le relazioni e i dibattiti parlamentari e che, se il dubbio permane, la legge va interpretata sempre nel modo più largo e più liberale». Discussioni che si erano svolte in senso sfavorevole al voto alle donne: «nella seduta del 5 maggio 1881 l'on. Depretis, allora ministro dell'interno [disse] tra le altre cose che la proposta avrebbe raccolto solo i suffragi dei due oratori che l'avevano

pp. 201-3. Negli anni della guerra e in quelli successivi il problema non poté avere risonanza, mentre durante il fascismo fu di fatto superato, come altre questioni democratiche. Su queste fasi Tacchi, *Donne e avvocatura*, cit., pp. 487-90, quanto alla significativa presenza delle donne sul fronte interno. Cfr. Bigaran, *Il voto alle donne*, cit.; Pier Luigi Ballini, *Le elezioni nella storia dell'Italia unita dall'Unità al fascismo. Profilo storico-statistico*, Il Mulino, Bologna 1988; Maria Serena Piretti, *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad oggi*, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 151-82; Anna Rossi-Doria, *Diventare cittadine. Il voto alle donne*, Giunti, Firenze 1996, in part. pp. 90-111. Anche il diritto di famiglia fu visto in un'ottica conservatrice: rinvio a Abbamonte, *La politica invisibile*, cit., pp. 285-300 e spec. 293-7 sui valori ("patrimonialistici" e non di tipo "esistenziale") affermati dalla giurisprudenza; Id., *Fra tradizione ed autorità. La formazione giurisprudenziale del diritto durante il ventennio fascista*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffrè, Milano 2011, pp. 941-52. Per i rapporti tra avvocatura e fascismo, Luigi Emanuele Gianturco, *Gli avvocati colonne del regime*, in *La Toga*, Napoli 1937; Tacchi, cit. in questa nt., pp. 490-5 e 495-9; Id. *Gli avvocati italiani*, cit., pp. 385-574; Abbamonte, *La politica invisibile*, cit., pp. 222-7. Per dar conto di alcuni contesti italiani, rinvio a Andrea Cafiero, *Storia dell'avvocatura napoletana in età liberale*, Lettere italiane, Napoli 1997; Mario Ciani, *Storia dell'avvocatura anconitana 1860-1980*, Il lavoro, Ancona 1999; Floriana Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, il Mulino, Bologna 2006; Gigliola Di Renzo Villata (a cura di), *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, Giuffrè, Milano 2006; Daniele Poto, *Giuristi subalpini tra avvocatura e politica. Studi per una storia dell'avvocatura piemontese dell'Otto e Novecento*, Alpina, Torino 2006; Elio Di Rella, *Storia dell'avvocatura genovese dall'unità d'Italia*, De Ferrari, Genova 2010; Valeria Belloni, *L'avvocatura lombarda nell'età della Restaurazione: un ceto in assoluto declino?*, Giuffrè, Milano 2012; Francesco Migliorino-Giacomo Pace Gravina (a cura di), *Cultura e tecnica forense tra dimensione siciliana e vocazione europea*, Il Mulino, Bologna 2013. Per gli aspetti generali: Guido Alpa e Remo Danovi (a cura di), *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, Il Mulino, Bologna 2003; Aurelio Cernigliaro (a cura di), *L'avvocatura in età liberale*, Giappichelli, Torino 2009; Antonio Padoa-Schioppa (a cura di), *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Il Mulino, Bologna 2009.

²⁷⁸ Per un commento alla sentenza della Corte d'appello di Brescia del 10 ottobre 1906, Giuseppe Favini, in *Foro it.*, XXXI, col. 1316.

sostenuta» ossia i deputati Saladino Saladini e Giuseppe Marcora.

Differenze nette, dunque: da un lato un'interpretazione restrittiva della legge, dall'altra una assai aperta: diversità che non corrispondevano in tutto a quelle tra tradizionalisti e modernisti ma che riproducevano soltanto, se così si può dire, orientamenti opposti di grandi giuristi. Resi ancor più evidenti dalle parole con le quali il più politico tra i due chiudeva il suo articolo sul *Corriere della sera*: «se il parere di una Corte d'appello, contraddetto poi dal parere di altre due Corti, potesse bastare ad aprire l'adito del voto politico al sesso femminile, non si vede perché in base ad altre sentenze, le donne non potrebbero diventare, magistrati, prefetti e ministri ed ottenere il perfetto pareggiamento dei due sessi in tutte le cariche dello Stato. Attuandosi così senza l'intervento del potere legislativo, dell'organo cioè che legalmente rappresenta la volontà nazionale, una rivoluzione forse più sostanziale di quella che in Italia si compì mercé la Carta Albertina e che ebbe la sanzione dei plebisciti»²⁷⁹.

²⁷⁹ Mosca, *op. loc. ult. cit.*

CAPITOLO II

IL CONFRONTO CON FRANCIA, INGHILTERRA E STATI UNITI

SOMMARIO: 1. Oltre l'Italia «il mondo cammina». – 2. L'Inghilterra di Wollstonecraft, Mill, Bentham. – 3. La Francia di de Gouges, Michelet e Tristan. – 4. Gli Stati Uniti secondo Tocqueville.

1. *Oltre l'Italia «il mondo cammina»*

La nostra società non si era affrancata, alla fine del diciannovesimo secolo, dai modelli tradizionali: la loro capacità di affermarsi in molti settori della vita associata, l'aver riscosso un'adesione non generalizzata ma convinta aveva assicurato alla rigida separazione di ruoli tra maschi e femmine una persistente vitalità¹. Il permanere di un quadro di valori e di orientamenti di stampo conservatore era dovuto, dunque, al convergere di influenze molteplici, tutte volte al mantenimento dello *status quo* e alla mancata affermazione dell'egualitarismo in svariati campi: i mezzi della produzione², il governo della famiglia³,

¹ Francesco Gabba, nel 1884, scriveva: «Il citato Prof. Margheri del resto ha anche posto in chiaro con prove documentali che il Parlamento italiano ripudiava la pretesa emancipazione femminile nell'atto stesso in cui uguagliava le donne agli uomini nella testimonianza agli atti pubblici, dietro proposta del celebre emancipatore napoletano S. Morelli» (Gabba, *Le donne non avvocate*, cit., pp. 10-1).

² Rinvio al vol. 21 di *Storia d'Italia (L'industria. I problemi dello sviluppo economico)*, Einaudi, Torino 1999 e spec. ai saggi di Luciano Segreto (*Storia d'Italia e storia dell'industria*, pp. 7-83), Nicola Crepas (*Le premesse dell'industrializzazione*, pp. 87-177) e Albert Carreras (*Un ritratto quantitativo dell'industria italiana*, pp. 181-272 e in part. 253-62).

³ Paolo Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Laterza, Roma-Bari 1974; Agopik Manoukian, *Famiglia e matrimonio nel capitalismo europeo*, Il Mulino, Bologna 1974. Cfr. Marzio Barbagli, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Il Mulino, Bologna 1984; Piero Melograni (a cura di), *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Laterza, Roma-Bari 1988: *ivi*, in particolare, Giovanni Montroni, *La famiglia borghese*.

l'accesso alle professioni⁴, agli studi universitari⁵ e al voto⁶ sarebbero stati da noi a lungo in mani salde e maschili, durante il secondo tratto del Novecento. Prima della svolta definitiva – che in Italia si sarebbe prodotta tra gli anni sessanta e settanta del secolo breve⁷ – e al declinare dell'Ottocento, il campo dei divieti era ampio e ricomprendeva molti incarichi di diritto pubblico: «la donna non può essere prefetto, console, ambasciatore, perché questi sono evidentemente uffici pubblici il cui monopolio, a torto o a ragione che sia, è riservato ai maschi. E per tutti gl'impieghi pubblici basterebbe interrogare la legge sulle pensioni, per convincersi che le donne sono da essi esclusi»⁸. Era invece possibile per le donne essere «impiegate postali, telegrafiste, ricevatrici del lotto pubblico, ispettrici di scuole, insegnanti retribuite dallo Stato e perfino esattrici delle imposte»⁹.

Erano dunque gli uffici apicali a non essere accessibili: non era concesso alle donne di rappresentare lo Stato ai suoi livelli più alti. Il carattere pubblico dell'incarico non era una discriminante in sé, anche perché il tenore della legge fondamentale sembrava consentire, senza distinzioni, l'accesso generalizzato ai pubblici uffici. L'art. 24 dello Statuto albertino, dichiarando uguali davanti alla legge tutti i regnicoli, “qualunque sia il loro titolo o grado”, e ammettendo ognuno “alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalla legge”, dettava un'apparente norma di chiusura, con un'unica via d'uscita: una disposizione legislativa di segno contrario. Tuttavia, nella realtà delle cose, alle funzioni istituzionali primarie potevano attendere, per antico costume e per assuefazione storica, per via d'interpretazione giudiziaria, come si è avuto modo di argomentare nei primi paragrafi del capitolo precedente, solo i maschi¹⁰, a loro volta distinti per censo e grado di istruzione, con una sola cospicua eccezione nella Penisola, rappresentata, come è appena il caso di dire, dalla Repubblica Romana di metà Ottocento e dalla costituzione del luglio 1849¹¹. La

⁴ Rinvio ai par. 2 e 3 del cap. I, sez. A.

⁵ Il diritto a conseguire una laurea fu stabilito dal Regolamento generale universitario dell'8 ottobre 1876.

⁶ Maria Pia Bigaran, *Il voto alle donne in Italia dal 1912 al fascismo*, in *Rivista di storia contemporanea*, XV, 1987, pp. 240-65. Cfr. Cogliolo, cit., p. 66. Per il diritto di voto in Francia, Gide, *Étude*, cit., pp. 219-36; per Svezia, Norvegia e Inghilterra, si veda Ollandini, cit., pp. 118-9, 124, 168-71.

⁷ Rinvio ai par. 2 e 3 del cap. I, sez. B.

⁸ Santoni-De Sio, cit., p. 124. I corsivi sono nel testo.

⁹ *Ivi*, p. 133.

¹⁰ *Ivi*, p. 95.

¹¹ Nonostante il loro lontano anno di edizione sono ancora importanti i libri di Nino Cortese, *Le Costituzioni italiane del 1848-1849*, Libreria scientifica editrice, Napoli 1945; Bruno Gat-

stretta lettera della legge e un consenso che si presumeva (ma non era) generalizzato né in Italia, né fuori, escludeva le donne dal diritto elettorale attivo e passivo e dalla possibilità di sedere in tribunale come giudici o di partecipare alle udienze come avvocati.

Tra i grandi impieghi pubblici, una significativa eccezione era rappresentata dall'insegnamento negli Atenei¹²: ammesse a conseguire una laurea soltanto dal Regolamento generale universitario dell'8 ottobre 1876, le donne, nella realtà delle cose, avevano in diverse città italiane conseguito il titolo massimo dell'istruzione e soprattutto dettavano le loro lezioni in molte sedi e su cattedre importanti, in particolare a Bologna¹³. Quel regolamento dunque non ebbe efficacia costitutiva: la norma «nell'attribuire alle donne *esplicitamente* il diritto d'ammissione nell'università, non ha emanato una disposizione *innovativa* – né si sarebbe potuto farlo con un articolo di regolamento – ma semplicemente dichiarativa»¹⁴.

Neanche in Europa la situazione era così favorevole alle donne: la prima cattedra di matematica non assegnata ad un maschio risale al 1884: l'attribuzione non aveva precedenti in nessun Paese al mondo, ma Sonia Kovaleskaja per ottenerla fu costretta ad un matrimonio *ad hoc*, che la facesse rientrare in una sfera di relazioni caratterizzata dal dominio maschile e dal controllo sociale, esercitato per via legislativa e giudiziaria¹⁵. La docente russa solo in questo modo poté insegnare a Stoccolma¹⁶: e così, ineguaglianze di fatto e di diritto,

ta (a cura di), *La Costituzione della Repubblica romana del 1849*, Sansoni, Firenze 1947; Luigi Rodelli, *La Repubblica romana del 1849*, Nistri Lichi, Pisa 1955. Sul tema di recente sono intervenuti Paola Mariani Biagini (a cura di), *I Progetti e la Costituzione della Repubblica romana del 1849*, Consiglio nazionale delle Ricerche, Firenze 1999; Paola Casana, *Le Costituzioni italiane del 1848-1849*, Giappichelli, Torino 2011; Irene Manzi, *La Costituzione della Repubblica romana del 1849*, Affinità elettive, Macerata 2003.

¹² Santoni-De Sio, cit., pp. 134-42. Per gli istituti di istruzione superiore, *ivi*, pp. 144-5, ove si parla del progetto di licei e ginnasi femminili. Cfr. per l'insegnamento delle donne negli Atenei, Cogliolo, cit., p. 67.

¹³ Carlo Francesco Gabba, *Della condizione giuridica delle Donne*, Unione Tipografica editrice, Torino 1880, pp. 691-2; cfr. Santoni-De Sio, cit., pp. 139-44.

¹⁴ *Ivi*, p. 143. I corsivi sono nel testo. L'A. precisa, richiamandosi agli atti difensivi della Poët, che non esisteva alcuna norma che contenesse l'espresso divieto di assistere alle lezioni universitarie e di conseguire la laurea (*ivi*, pp. 143-44).

¹⁵ Sul tema, per un'indagine profonda dei motivi e dei valori simbolici connessi ad una tale primaria relazione, Pierre Bourdieu, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano 2014 (1ª ed. Seuil, Paris 1998). Alle pp. 53-60, in un paragrafo intitolato "le donne nell'economia dei beni simbolici", l'A. muove dall'asimmetria del rapporto coniugale o di coppia per ricavare un "principio ordinatore dell'universo", intendendo con ciò qualcosa di più ampio e latomico delle *societas* premoderne e delle mentalità correnti. Un valore simbolico, appunto, e perciò slegato dal tempo, in misure e forme sempre diverse dal passato.

¹⁶ Ne dà notizia il mensile dell'Università Bocconi di Milano, *ViaSarfatti25*, giugno 2017.

naturali e formali si saldavano tra loro, realizzando un perfetto meccanismo di chiusura. Un sistema a tal punto funzionante che la via prescelta da chi intendeva ammettere le donne al patrocinio legale era tutta tecnica: l'avvocatura non è un *munus publico* e dunque il privilegio maschile, la riserva e l'esclusione non hanno ragione di esistere¹⁷.

Lo statuto giuridico femminile era dunque caratterizzato nel nostro Paese (dagli ultimi anni dell'Ottocento fino agli anni settanta del secolo scorso) da preclusioni che avevano alla base una rigida divisione: ai maschi i ruoli pubblici, alle donne la sfera privata, meglio ancora la famiglia. Come dimostra una breve, incisiva comparazione riguardante il divorzio: lo scioglimento del matrimonio, «dell'immenso contratto ... chiamato matrimonio»¹⁸, era «ammesso in America, Inghilterra, Germania, Russia, nella Svezia, nella Norvegia, nella Danimarca, nella Svizzera, nel Belgio, nell'Olanda ed in Austria, ed ora in Francia per i protestanti, e respinto soltanto dall'Italia, dalla Spagna e dal Portogallo fino a questo momento»¹⁹.

Oltre l'Italia, come scriveva l'avvocato Domenico Giuriati, «il mondo cammina». E a riprova di quel nostro ritardo, il polemista e patriota di Venezia affermava: «Si rispettino i nuovi bisogni, e l'Italia avrà anch'essa qualche centinaio di medici donne come negli ospedali di Mosca, qualche migliaia di donne nelle università, come a Londra e a Cambridge; scuole per loro di legge e medicina, come nella Svizzera; donne che insegnano il diritto e lo professano da patrocinanti e da giudici, come in tutti gli Stati Uniti; donne che partecipano all'alto commercio ed alle pubbliche amministrazioni, come in Francia ed in Belgio»²⁰. Dalle parole di Giuriati, dunque, e da quelle di Gabba e Miraglia – per limitarsi ad alcuni nomi – l'estensione dei diritti al mondo femminile riguardava, con l'esclusione, insieme all'Italia, del Portogallo e della Spagna, una buona parte dei paesi europei e anche del nuovo mondo²¹.

¹⁷ Per l'Italia si veda Santoni-De Sio, cit., pp. 46, 51-9 e 95-120. Le riflessioni dell'A. mirano a scardinare, con le parole seguenti, l'assunto principale su cui si fonda l'opposto parere, convalidato dalla Cassazione di Torino: «il ministero di avvocato non è obbligatorio per le parti e l'avvocato può loro rifiutarlo in Cassazione, senza anche addurne i motivi» (p. 108).

¹⁸ Miraglia, cit., p. 357. La locuzione è attribuita da Gabba a Balzac: «Questo immenso contratto (Balzac) non può essere concluso alla leggera» (Id., *Contro il divorzio*, Trevisini editore, Milano 1902, p. 159).

¹⁹ *Ivi*, p. 358.

²⁰ Giuriati, *Le donne avvocate*, cit., pp. 29-30.

²¹ Sullo statuto giuridico femminile in Spagna, Paul Gide, *Étude*, pp. 310-28. Un breve cenno al Portogallo e alla «pénisule qui a si longtemps obéi aux prescriptions du droit canonique» è in Leon Giraud, *Essai sur la condition des femmes*, cit., p. 346. «Recentemente la Camera de apelaciones di Buenos Aires emetteva sentenza con cui anche colà veniva riconosciuto il diritto

2. L'Inghilterra di Wollstonecraft, Mill, Bentham

Tra questi era l'Inghilterra il luogo fisico e l'ambiente culturale da cui si irradiavano nel resto dell'Europa e negli Stati Uniti le idee di emancipazione e di rivendicazione dei diritti al femminile: Mary Wollstonecraft, Jeremy Bentham²², John Stuart Mill, alcune letterate tra Sette ed Ottocento, disegnano il profilo di un nuovo soggetto, di nuove situazioni giuridiche attive. Come è noto, furono soprattutto i *Lumières* a mutare il corso delle convinzioni correnti: in particolare fu Mary Wollstonecraft con la sua *Vindication of Rights of Woman* del 1792 a chiarire come fosse l'educazione e non la natura a rendere diseguale la donna²³. Si trattava dell'argomento più importante a favore della parità di genere e sarebbe stato speso anni dopo da uno dei maggiori filosofi inglesi del secolo successivo: John Stuart Mill avrebbe sostenuto le ragioni delle donne facendo leva su questo elemento pedagogico e di psicologia personale e sociale. Nondimeno, fu l'autrice di *Vindication of Rights of Woman* a spianare la strada per il riconoscimento di tutele minime e a cercare di spostare l'attenzione dei maestri del pensiero di allora dal piano antropologico a quello politico. In una interlocuzione ideale con Rousseau, la Wollstonecraft, punto di riferimento ideologico delle suffragiste, tentò per prima di «sottrarre la definizione della donna alla Natura e consegnarla alla storia»²⁴.

Prima di allora, i giusnaturalisti, quando era ancora lontana la grande Rivoluzione e l'inizio dell'epoca propriamente moderna, affidavano le sorti della

alla donna ad esercitare l'avvocatura e l'esercitano di già tre giovani donne attive e intelligenti: Barreda Maria Angelica, Toretta Clelia, Vas Maria Ofelia (Ollandini, cit., p. 155).

²² Silvia Franchini, *La questione femminile nel pensiero di J.S. Mill*, in *Movimento operaio e socialista*, XVII, 1971, pp. 371-3; Lea Campos Boralevi, *Jeremy Bentham e l'utilitarismo come scienza sociale*, in *Il pensiero politico*, n. 2, 1979, pp. 361-71; Id., *Jeremy Bentham padre del Femminismo*, Capucci, Roma 1980; Id., *Un riformatore tra due rivoluzioni: Jeremy Bentham*, in *Modelli di storia del pensiero politico*, 2, *La rivoluzione francese e i modelli politici*, cit., pp. 117-42.

²³ Mary Wollstonecraft, *I diritti degli uomini. Risposta alle Riflessioni sulla Rivoluzione francese di Edmund Burke*, Edizioni Plus Università di Pisa, Pisa 2003, pp. 289-319, spec. 300-19; cfr. Gautier, *Donna svegliati*, cit., p. 58: *ivi* si delineano le convinzioni di D'Alembert sull'importanza dell'educazione a fini egualitari. Cfr. Maria Pia Paternò, *Donne e diritti. Percorsi della politica dal Seicento a oggi*, Carocci, Roma 2012, pp. 101-7. Gli influssi di Locke sul pensiero di Mary Wollstonecraft e in particolare del *Trattato sul governo* è chiara ed accertata: si veda l'*Introduzione* di Brunella Casalini a Wollstonecraft, *I diritti degli uomini*, cit. in questa nt., p. xv, nt. 31. Gli orientamenti di Adam Smith furono tenuti in considerazione da Mary Wollstonecraft: si veda Adam Smith, *Teoria dei sentimenti morali*, a cura di Eugenio Lecaldano, Rizzoli, Milano 1995, pp. 170-1. Quanto al tema dell'educazione, Simonetta Soldani (a cura di), *L'educazione delle donne. Scuole e modelli di vita femminile nell'Italia dell'Ottocento*, Franco Angeli, Milano 1989.

²⁴ Gabriella Bonacchi e Angela Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 37.

società degli eguali a «soggetti liberi, proprietari, maschi, adulti»²⁵; tre secoli dopo, l'ideal tipo tenuto presente dal legislatore e raccomandato agli interpreti era un individuo non dissimile da quello immaginato allora. Almeno nell'Europa mediterranea e fino a quando non si affermò la teorica illuminista, il modello per l'intero sistema ricalcò o riprodusse lo schema appena indicato: il destinatario della norma era ancora un maschio adulto, sano, e dotato di reddito da lavoro e non più e soltanto proprietario. La ricchezza mobile aveva preso il posto di quella fondiaria e immobiliare, ma le altre connotazioni mantenevano la loro centralità.

Contro questo solidissimo sistema di convinzioni e di situazioni si schierarono, come si è detto, un buon numero di filosofi, intellettuali, scrittori. In Inghilterra, prima di Mary Wollstonecraft, che comunque sistemò per prima la questione femminile nei suoi termini più propri e convincenti, e in anticipo su ogni altra scrittrice inglese, nel 1696 comparve un libro di Mary Asell intitolato *Essai de défense du sexe féminin* dedicato alla Regina Anna²⁶. Alla pionera e alla fondatrice del movimento femminile, si aggiunsero, nel maturo Ottocento, John Stuart Mill, con *The Subjection of women*, Jeremy Bentham e, tra le scrittrici, George Sand e le sorelle Brontë²⁷.

²⁵ Pietro Costa, *Il discorso della cittadinanza' e la differenza di genere*, in Andreina De Clementi (a cura di), *Il genere dell'Europa. Le radici comuni della cultura europea e l'identità di genere*, Binklink, Roma 2003, p. 150.

²⁶ Ollandini, cit., p. 167. Prima di Mary Asell, in Francia Marie de Gournay e François Poullain de la Barre precorsero i tempi invocando la parità tra i generi: si vedano qui le pp. 78-9.

²⁷ Una testimonianza significativa del ruolo della donna nella società inglese della prima metà Ottocento è offerta da Charlotte Brontë, *Ma la vita è una battaglia. Lettere di libertà e di determinazione*, nell'edizione italiana de L'orma, Roma 2016: la ricca corrispondenza della scrittrice con letterati, critici, insegnanti, editori e una sua amica personale consente di rivelare quale fosse la considerazione sociale del lavoro intellettuale e il malcelato conservatorismo o l'attenzione per la famiglia nella comunità inglese. Due lettere in particolare sembrano utili allo scopo: la prima è del poeta, saggista ed editore Robert Southey, la seconda è dell'autrice di *Jane Eyre* al critico George Henry Lewes. Southey, dopo aver lodato uno scritto della Brontë, la invita a non sottrarsi ai doveri familiari con queste parole: «La letteratura non può essere la prima occupazione della vita di una donna, ed è giusto che sia così» (p. 13, 16 marzo 1837). Nella lettera a Lewes, Charlotte Brontë, la cui identità era stata svelata, chiedeva di poter continuare a beneficiare dei privilegi maschili: «Vorrei lei non pensasse a me come a una donna, e parimenti desidererei che tutti i recensori continuassero a credere che Currer Bell sia in verità un uomo. Con lui sarebbero più equi» (p. 48, 1 novembre 1849). La scrittrice firmò le sue lettere utilizzando, come per alcune sue opere, lo pseudonimo maschile di Currer Bell, adoperando lo stesso cognome usato dalle sorelle Emily e Anne. Anche la prima edizione di *Vindications of the Rights of men* di Mary Wollstonecraft non era chiaramente attribuibile ad una donna, per l'assenza di elementi identificativi dell'autore. Solo con la ristampa dell'opera il genere di chi aveva scritto il libro apparve chiaro e suscitò sorpresa: rinvio all'*Introduzione* di Casalini a Wollstonecraft, *I diritti degli uomini*, cit., p. iv.

Il ruolo di Bentham e di Mill fu decisivo, come è stato ben indicato e da più parti²⁸: qui può essere utile soffermarsi sulla fortuna che il loro pensiero ebbe nel nostro paese a proposito delle rivendicazioni dei diritti al femminile. Un esempio significativo di come veniva letto da noi John Stuart Mill è offerto da Luigi Miraglia, che conviene seguire nelle sue ampie (e apodittiche) argomentazioni: «Stuart Mill, lo scrittore moderno più rinomato nel sostenere la tesi della così detta emancipazione della donna, discordante in ciò da Comte e da Spencer, concepisce l'armonia dei sessi come risultato dell'astratta identità di natura e della semplice opposizione organica. Egli non si avvede che le originarie ed importanti differenze dell'organismo non possono non trasformarsi, secondo che l'esperienza attesta, in determinazioni psicologiche»²⁹. Soprattutto: «Stuart Mill crede che la cagione delle differenze psichiche fra i due sessi sia l'educazione»³⁰. Sul punto, Virginio Estival, acuto biografo di Salvatore Morelli, metteva in correlazione il livello politico e quello privato o familiare: «Come dice Stuart Mill nel suo scritto sull'affrancamento della donna, si mantiene ancora, nell'attuale società, la tradizione lasciataci dal diritto della forza, che fu, si può dire, l'unico diritto delle prime asiatiche civiltà»³¹. Per Luigi Miraglia: «l'educazione in questo caso non sarebbe punto naturale sviluppo coadiuvato dall'arte, bensì esterna importazione contro natura, contraddittorio segno nell'anima muliebre, presupposta come tavola rasa»³². Gabba, ci-

²⁸ Sull'ambiente familiare di John Stuart Mill, Olandini ricorda che il padre del filosofo, James Mill, aveva idee opposte a quelle del figlio fino al punto da essere considerato "un antifemminista militante". Annota il giurista: «nel 1824 egli aveva scritto nell'Encyclopédie Britannique [sic] un articolo in cui sosteneva che le donne non possono aver diritto ad una rappresentanza diretta in quanto che gli interessi delle donne si confondono quasi sempre con quelli del padre, del fratello, del marito» (Olandini, cit., p. 168). Sullo stesso punto: «James Mill affermò la vanità e l'inutilità delle richieste femministe, ritenendo che i loro interessi e i loro bisogni coincidessero in tutto e per tutto con quelli degli uomini» (Rosalba Spagnoletti, *Presentazione a John Stuart Mill, La servitù delle donne*, Savelli, Roma 1976, p. V). Al di là delle diverse interpretazioni sugli interessi maschili e femminili, quel che resta fermo è il mutamento di direzione e di senso nell'attenzione dal padre al figlio: *The Subjection of Women* di John, pubblicato nel 1869 concluse idealmente il percorso iniziato vent'anni prima con il saggio *Sulle libertà* e continuato nelle *Considerazioni sul governo rappresentativo*, dato alle stampe nel 1861 (ivi, pp. IV-X). *La Servitù delle donne*, non a caso tradotto e introdotto da Anna Maria Mozzoni, diventò in poco tempo un riferimento irrinunciabile per tutti i movimenti femministi in ogni paese.

²⁹ Miraglia, cit., p. 344.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ Virginio Estival, *Cenno critico e biografico del professore Virginio Estival*, in Salvatore Morelli, *La donna e la scienza o La soluzione del problema sociale*, Società tipografico-editrice, Napoli 1869, p. LXII.

³² Miraglia, cit. p. 345. Sul piano culturale, delle generali opzioni di carattere filosofico, la posizione di Luigi Miraglia può essere riassunta con queste parole: «Platone aveva intuito nel-

tando l'Herbert Spencer dei *Principi di sociologia*, pubblicati nel 1883 da Bailliere a Parigi, scriveva al proposito: «ogni modificazione nell'educazione delle donne allo scopo di renderle idonee al commercio o all'industria è da biasiarsi. Se le donne comprendessero quanto sia vasta la cerchia della vita domestica, non ne reclamerebbero altra. E se sapessero tutto ciò che occorre per la buona educazione dei figli ... non ambirebbero più elevate funzioni»³³.

Le idee di Mill erano all'opposto, come scriveva Luchini in un bel libro dedicato alla situazione inglese e americana dello statuto giuridico e sociale femminile: «in Inghilterra vediamo John Stuart Mill, sommo filosofo, tentare con uno straordinario ardimento una soluzione radicale: propugnare senza riserve la parificazione civile e politica dei due sessi, l'eguaglianza nel matrimonio e nelle professioni. E dietro a questo filosofo un movimento di pubblicisti e di legislatori. E la proposta di legge per concedere alle donne l'elettorato politico, benché costantemente respinta, costantemente proposta ad ogni sessione parlamentare».

Tuttavia, come era lecito attendersi, alle avanguardie femministe si contrapponevano altri ambienti cospicui, animati dall'aristocrazia inglese e da non poche nobili: «Contro questo movimento però vediamo sorgere altro e non meno potente, e tra le stesse dame inglesi; e levarsi tra le molte di esse una viva protesta, quasi la natura femminile ne rimanesse degradata od offesa»³⁴.

In Gran Bretagna il suffragio universale, insieme al diritto al patrimonio, fu per il movimento femminista la questione centrale, al punto che le emancipazioniste venivano designate *tout court* e si denominavano da sé suffragiste. Il voto alle donne fu fondamentale per la politica inglese e il problema costantemente riproposto al Parlamento con migliaia di petizioni e, peraltro, nel 1832 il suffragio maschile venne esteso in maniera significativa e il corpo elettorale fu portato da 160.000 unità ad oltre 450.000³⁵.

l'uomo e nella donna l'identica natura con ingenita diversità di funzioni, che però non si rivela compiutamente per l'influenza di tutti i presupposti del suo pensiero politico. Aristotele invece dichiarò con grande precisione la naturale differenza dei sessi, e la concepì insieme all'unità come determinazione divina» (p. 343).

³³ Gabba, *Le donne non avvocate*, cit., pp. 25-6. Un riferimento a Herbert Spencer lo fanno anche, tra gli altri, Luigi Miraglia (si veda il testo richiamato dalla nt. 29) e Frassati, cit., pp. 189-90.

³⁴ Odoardo Luchini, *Il problema dei diritti della donna in Inghilterra e in America*, Sansoni, Firenze 1877, p. 58. Per una situazione corrispondente in Italia a quella inglese, si veda il par. 4 del cap. III e il testo richiamato dalla nt. 60.

³⁵ Carlo Ghisalberti, *Storia delle Costituzioni europee*, ERI, Torino 1964, p. 66. Tutto ciò avvenne secondo il solito costume, ossia senza particolari sconvolgimenti e rispettando la tradizione delle riforme costituzionali di quella società: basterà confrontare questo dato e questo intervento con le numerose Costituzioni che i sovrani europei furono costretti ad emanare per avere contezza della profonda diversità di risultati e di mentalità. Sul costituzionalismo inglese,

Ad occuparsi del suffragio universale femminile furono Gladstone e Disraeli: il primo, per quattro volte *leader* del governo britannico, nel 1876 votò contro il suffragio universale femminile «ma non si manifestò incontrovertibile e disse che sarebbe stato peccare contro tutti principi costituzionali fare della questione una questione di partito»³⁶. La sua militanza nelle fila dei liberali, la forte attenzione per i ceti marginali³⁷, non gli impedì una presa di posizione, sul problema, netta e di segno contrario alle sue generali convinzioni, anche se non definitiva.

Benjamin Disraeli, due volte primo ministro britannico, tenne invece un comportamento molto diverso: «capo del partito conservatore, presidente dei ministri, è pienamente favorevole. In una delle discussioni passate dichiarò che in una nazione gloriosamente governata da una donna, dove le donne possono far parte della Camera dei Lord, e avere altri pubblici uffici, egli non vedeva quali serie obiezioni potessero farsi contro il bill. Chiamava la esclusione delle donne un'anomalia ingiuriosa della nazione, e confidava che la sapienza del Parlamento l'avrebbe tolta». Peraltro, il voto amministrativo era stato già concesso: «dal 1869 in poi le donne votano nelle elezioni comunali, nella nomina dei consigli scolastici e degli Ispettori per la legge sui poveri». Tuttavia anche in Inghilterra il problema di diritti, in teoria non negoziabili né contestabili, doveva fare i conti con la mentalità diffusa: «Sennonché la proposta di concedere diritti politici alle donne maritate, incontrava un grande ostacolo nei costumi e nella legislazione inglese. Se ammettiamo, dicevasi, le donne maritate allo elettorale politico, esse potranno votare contro il consiglio dei mariti. È tollerabile questo? Non è togliere autorità al marito e rompere l'unità matrimoniale?»³⁸.

La contrarietà del liberale Gladstone e il favore del conservatore Disraeli rispetto al suffragio elettorale femminile, oltre che per l'influenza dell'aristo-

oltre ai testi citati nelle note 2 e 3 dell'*Introduzione* a queste pagine, il rinvio è a Charles Howard McIlwain, *The High Court of Parliament and its Supremacy: an historical Essay on the Boundaries between Legislation and Adjudication in England*, Yale University Press, New Haven 1934; Nicola Matteucci, *Antologia dei costituzionalisti inglesi*, Il Mulino, Bologna 1962; Giorgio Spini, *Da Thomas More ai Puritani: programmi di riforma e progetti utopici*, in Arrigo Colombo e Giuseppe Schiavone (a cura di), *L'utopia nella storia: la rivoluzione inglese*, Dedalo, Bari 1992; Francesco Cammisà, *Tecniche costituzionali alla prova dei fatti: governo misto e separazione dei poteri nel modello inglese e francese*, Giappichelli, Torino 2016, pp. 15-133.

³⁶ Luchini, cit., p. 29.

³⁷ William Ewart Gladstone promosse la creazione di un ufficio centrale dell'impiego facendo approvare in Parlamento nel 1843 il *Coal Vendors Act* e realizzando così, nel campo del diritto del lavoro, un intervento ispirato ai principi del socialismo, secondo la sua stessa definizione (Henry Colin Gray Matthew, *Gladstone. 1875-1898*, Oxford University Press, Oxford 1995, p. 90) e da cui trassero beneficio soprattutto i lavoratori portuali, tanto che il provvedimento è anche noto come *Coalwhippers Act*.

³⁸ Luchini, cit., p. 29.

crazia londinese, per la rivalità tra i due *leaders*, i buoni rapporti, anzi l'amicizia tra la regina Vittoria e Disraeli, l'appartenenza di quest'ultimo al mondo letterario della capitale inglese, vengono spiegati in questi termini da Luchini: «Non affatto a torto l'onorevole Disraeli, il capo del partito conservatore in Inghilterra, parteggia per la estensione alle donne del suffragio politico. L'intervento, benché indiretto della donna nella vita pubblica è guarentigia d'ordine, perché essa è più dell'uomo inclinata a conservare, più dell'uomo ha il senso dell'ordine. Forse in un tempo, come il nostro, malato, malato come notavamo, e irrequieto; in un tempo in cui lo spirito d'indagine ha tolto ogni speranza dai cuori senza alcuna certezza; in cui la democrazia ha tolto tutte le ambizioni senza appagarne alcuna; in cui la lotta fra le classi sociali minaccia farsi più viva, più crudele, alla donna potrà per tal modo essere dato di compiere la sua missione di pace; e, come dice l'ispirato poeta tedesco, ammorzare la fiaccola della Discordia e raccostare e congiungere quanto quaggiù si disgiunge e si aborre»³⁹.

Un'esigenza di ordine – oltre a motivi personali d'amicizia e inimicizia e alle ragioni della sua formazione – muoveva il conservatore Disraeli ad appoggiare la causa femminista. Questa, tuttavia, doveva venire a patti con il costume parlamentare e l'idea di riforma della società inglese, improntata alla tradizione. Una mentalità descritta efficacemente da Luchini: «qualunque opinione si abbia nel merito, certo è che in Inghilterra noi notiamo nello svolgimento di siffatta questione un processo contrario a quello fin qui adoperato dal popolo britannico nell'opera mirabile della sua legislazione: le innovazioni iniziate coi libri dottrinarii e promesse dal Parlamento, piuttosto che chieste dalla nazione e dal Parlamento sanzionate; e più strano ancora, invece di cominciare dalle leggi civili e dai costumi sociali, cominciare dalle riforme politiche che dovrebbero essere il risultato. Tutto ciò potrà essere giusto, potrà essere bello, ma non inglese. Non è perciò da meravigliarsi se la natura inglese ripigli il sopravvento e gli ostacoli alla riforma piuttosto che scemare si accrescano»⁴⁰.

Per sovvertire il corso degli eventi, per modificare un ordine che pareva naturale perché iscritto nella tradizione istituzionale, la più onorata nel mondo inglese, occorreva un cambiamento netto, ispirato dalle avanguardie anche maschili, attive non solo a Londra, come mostra, con i toni del racconto, questo lungo brano, denso di immagini, personaggi (anche noti) e di vivacità: «Io ricordo un meeting tenuto a Edimburgo, il focolare dell'agitazione; un meeting a cui presero parte molti membri del Parlamento, molti professori e un notevole numero di cittadini. Fu un *meeting* proprio a effetto (It was of the

³⁹ *Ivi*, p. 61.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 58-9.

most sensational character). Le donne furono descritte come angeli o giù di lì; gli uomini, specialmente quelli delle classi inferiori, tanti bruti; ogni oratore insisté sul diritto in ogni donna di votare contro le opinioni del marito: uno degli oratori presenti, un membro del Parlamento, esclamò presso a poco così: “Andate pel mondo intero – forse voleva dire per la Scozia soltanto – e che cosa sentirete dire tutti i giorni? Che le donne s’intendono di amministrazione molto più degli uomini. E nelle case, chi non solo conserva la sostanza familiare, ma l’accresce col guadagno, è la moglie”. Il medesimo oratore disse anche che le migliori donne dell’Inghilterra erano le affitta-camere; la qual cosa fa pensare che egli avesse una speciale conoscenza di questa benemerita parte della nostra popolazione. I mariti inglesi, secondo lui, sono, generalmente parlando, tanti ubriachi che passano la loro vita negli stabilimenti ove si dispensano bibite. “Eppure le brave padrone di casa non hanno voto, e i mariti ubriachi sì!”».

Una descrizione animata infine dalla comparsa di un romanziere e medico del luogo, noto nella repubblica letteraria non solo inglese, conosciuto in Italia anche per avervi soggiornato a lungo, e sostenitore di una parità di genere completa, senza residui: «se vogliamo essere logici, riprese il signor Smollett, togliamo ogni differenza; facciamole avvocati, magistrati, giurati ecc.: chiamiamole addirittura a sedere su questi banchi non solo in ispirito ma anche in carne e ossa, e facciamola finita»⁴¹.

Le aperture politiche e professionali, di diritto pubblico e privato, presenti in quell’incontro edinburghese, inducevano Luchini ad una considerazione finale piena di incertezze: «Rimangono poi altre indagini; rimane a chiedere il responso della coscienza morale e giuridica per vedere se questo accrescersi dello ascendente della donna nel governo della vita sociale sia da benedirsi con lo Stuart Mill o da maledirsi con lo Schopenhauer e col Proudhon. E chi sa ancora che, studiati anche più addentro i lati infiniti del problema, tuttavia non si rimanga incerti del vero e dubbiosi!»⁴². Una linea corrispondente a quella dei fatti così come si svolgevano in Gran Bretagna: se a metà Ottocento le norme di diritto civile apprestavano finalmente un sistema di tutela patrimoniale per le mogli, nel secondo decennio del secolo successivo si discuteva ancora dell’opportunità di consentire l’avvocatura al femminile.

Quanto alla prima questione: «in forza di una legge emanata l’anno 1857, la donna poteva, in caso di separazione giudiziale, liberamente disporre dei beni che fosse per avere in via d’acquisto; poteva, se abbandonata dal marito,

⁴¹ *Ivi*, pp. 38-9. Nel testo si legge Smollett, ma in tutta evidenza, l’A. intendeva Tobias George Smollett (1721-1771), scrittore, storico, traduttore scozzese, precursore del romanzo d’avventura d’ambiente picaresco e marinaro. Robert Louis Stevenson ne *L’Isola del tesoro* si ispirò a Smollett per un suo personaggio, un capitano che aveva il suo nome.

⁴² Luchini, cit., p. 60.

ottenere mediante formale dimanda un decreto di protezione e con eguale libertà disporre degli acquisti fatti da lei nel periodo dell'effettiva separazione dal marito»⁴³.

Riguardo alla professione forense: «l'associazione degli avvocati britannici discusse a Cardiff nel settembre del 1912, in "una riunione plenaria", l'ammissione delle donne in avvocatura. Fu l'avvocato Edward Bell a presentare la proposta d'inclusione, motivandola con la necessità di moderare le «esagerate agitazioni femministe che turbano da qualche tempo le città inglesi e nelle quali si gettano tutte quelle donne che possedendo alte qualità mentali e grande energia morale non riescono a dedicarle diversamente»⁴⁴. La maggioranza dei legali britannici optò per l'esclusione delle donne dalla professione forense: una decisione adottata, con tutta probabilità, non per un eccessivo affollamento dei ranghi ma sulla base del fatto che le donne «non hanno ancora imparato ad essere oneste e a distinguere il bene dal male», secondo le parole dell'avvocato londinese che la caldeggiò parlando per ultimo⁴⁵.

Nei decenni precedenti, prima che Bentham, Mill e una buona parte del mondo intellettuale inglese prendesse consapevolezza del problema, il quadro dei diritti delle donne non era affatto diverso dal resto dell'Europa: «fino alle leggi del nostro secolo intorno al divorzio, e intorno alla proprietà delle mogli, i diritti privati delle donne inglesi non si allargarono di gran fatto, ed oggi ancora la condizione giuridica del sesso femminile in Inghilterra è dominata dalle più antiche e durissime tradizioni germaniche, e meno che altrove modificata dall'umanesimo latino e cristiano»⁴⁶. E ancora, con notazioni che riguardavano la vita parlamentare e la sfera privata: «Stuart Mill perdette il posto in Parlamento, per essersi mostrato troppo caldo fautore dell'emancipazione politica della donna ... in questo stesso secolo l'Inghilterra vietò con legge ai mariti di servirsi della bastonatura come mezzo di economia domestica applicato alle mogli; questo fa credere che gli Inglesi non amino in generale adulare la donna od esagerarne i diritti»⁴⁷.

Causa di ciò era l'isolamento della Gran Bretagna e la sua tradizione: i più

⁴³ Felice Ledda, *L'autorizzazione maritale e giudiziale nel codice civile italiano*, Stabilimento Lito-Tipografico Edoardo Perino, Roma 1892, p. 117.

⁴⁴ Ollandini, cit., pp. 177-8.

⁴⁵ *Ibidem*. Cfr. Helen-Douglas Irvine, *Le donne della Gran Bretagna nelle professioni liberali*, in *Il giornale della donna*, 2, 1920, n. 7; Mary Lyndon Shanley, *Feminism, marriage, and the law in Victorian England: 1850-1895*, Tauris, London 1989 e, per un'indagine temporale più ampia, Mary Lyndon Shanley-Carole Pateman (a cura di), *Feminist interpretation and political theory*, Polity press, Cambridge 1991.

⁴⁶ Carlo Francesco Gabba, *Della condizione giuridica delle donne nelle legislazioni francese, austriaca e sarda. Studio di legislazione comparata*, Tipografia G. Radaelli, Milano 1861, p. 510.

⁴⁷ Castiglia, cit., p. 13.

influenti autori, Bracton e Glanville, ritenevano che i beni della moglie appartenessero al marito e il secondo ne traeva la convinzione dell'inutilità di un mandato giudiziario in favore del coniuge per i beni in astratto intestati alla donna⁴⁸. Fu una situazione di minorità che, quanto al diritto di famiglia, mutò con l'introduzione del divorzio e in campo patrimoniale con l'uso dei *trustees*⁴⁹.

3. La Francia di de Gouges, Michelet e Tristan

Esisteva, dunque, come meglio si vedrà in fine di paragrafo, una netta divaricazione tra l'Europa (pur nelle considerevoli differenze tra i diversi luoghi) e gli Stati Uniti. Per il maggiore dei paesi continentali, è possibile considerare, per sincronia e simmetria di vita, una polemica dello stampo della Wollstonecraft: Olympe de Gouges rappresentò per la Francia ciò che Mary Wollstonecraft fu per l'Inghilterra⁵⁰. Influenzata dal teatro di Beaumarchais e dalla descrizione contrapposta della natura di donne e uomini (riflessiva la prima, irresponsabile la seconda), Olympe de Gouges scrisse, anche sulle orme di Rousseau, una commedia che vale come un atto di accusa contro il matrimonio forzato e la sopraffazione di padri e mariti⁵¹. Il clima in Francia non era molto diverso da quello italiano e in particolare romano: Louis-Sebastien Mercier, che aveva dedicato al teatro della sua epoca i *Tableaux de Paris*, avvertiva che il successo sulle scene di una donna come autore «sarebbe assai allarmante per

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ibidem*. Sullo statuto giuridico femminile in Inghilterra, si veda Gide, *Étude*, cit., pp. 237-69 e spec. 259-69, dense di riferimenti ai due interventi legislativi che nel 1857 e nel 1870 concessero alla donna maritata maggiore libertà di disporre delle proprie sostanze economiche. Tuttavia «l'act de 1870 était une loi imparfaite: il laissait encore, en dehors de toute convention, une place assez large à l'application des anciens principes et il n'apportait point dans le droit les simplifications désirées» (p. 262). Soltanto nel 1882 venne approvata una legge che portò all'"emancipazione completa" nel campo del diritto civile (pp. 262-3). Cfr. Leon Giraud, *Essai sur la condition des femme*, cit., *passim* e spec. pp. 300 ss. e 346 ss.

⁵⁰ Su Olympe de Gouges resta ancora utile il ritratto di Louis Louvet in NBG, vol. XXI, Firmin Didot Frères, Paris 1858, col. 394-7: vi si riporta il giudizio di Michelet, un elenco completo delle sue opere e un'efficace sintesi dei diritti e dei rischi delle attiviste francesi nella stagione rivoluzionaria: «Nous avons bien le droit de monter à la tribune, puisque nous avons celui de monter à l'échafaud» (*ivi*, col 385).

⁵¹ Emanuèle Gautier, "Donna svegliati", in Olympe de Gouges, *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, Il Melangolo, Genova 2007, p. 57. Nella bella postfazione (pp. 53-70) si legge di come fosse stato il Rousseau della *Nouvelle Héloïse*, pubblicata nel 1786, ad ispirare *Le Mariage inattendu de Chérubin* e di come in particolare *Le Nozze di Figaro* costituissero la cifra del suo stile a teatro.

l'orgoglio e la libertà degli uomini»⁵². Incoraggiata da Mirabeau, frequentatrice assidua dei salotti parigini e in particolare della casa di Sophie Condorcet, Olympe de Gouges, pur rimanendo fedele alla monarchia e ad un'idea moderata della vita politica⁵³, compose nel 1791 una "Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina" sul modello della più celebre *Dichiarazione* declinata al maschile. Sin dal suo apparire il saggio della de Gouges si palesò come la sintesi più felice della riflessione che molti degli illuministi, a partire da Condorcet e da D'Alembert, avevano compiuto sul tema dei diritti al femminile⁵⁴. Prima di allora, nel secolo precedente, Marie de Gournay, nel 1622, con un saggio intitolato *L'Égalité des hommes et des femmes*, e François Poulain de la Barre, con *De l'Égalité des sexes* (1673), avevano percorso la via della parificazione: la *Dichiarazione* della de Gouges portava a compimento quel percorso, dotandolo di forme sicure: scrisse di un "contratto sociale tra l'uomo e la donna", proclamò la necessità di porre su base paritaria i diritti dei coniugi (da regolarsi secondo criteri di reciprocità), le loro pretese e ogni altra situazione giuridica attiva o passiva verso i figli. Così per le adozioni, lo stato di vedovanza e la particolare situazione delle "donne ingannate"⁵⁵. Il passo compiuto dalla de Gouges segnò, forse, il progresso maggiore nell'affermazione teorica dei diritti al femminile: «La *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina* redatta nel 1791 da Olympe de Gouges è il documento di storia del diritto – significativamente assente da tutte le raccolte – che in maniera sistematica contesta la restrizione maschile del concetto di eguaglianza. La storia della sua cancellazione o della sua trasmissione solo frammentaria, come pure la ricezione finora insufficiente, sono prova evidente dell'accumulo di resistenze contro l'equiparazione dei diritti delle donne»⁵⁶.

Prima di allora, per ricostruire il quadro della situazione su di un piano di psicologia sociale e del costume pedagogico, si ricorrerà alle voci eterogenee, alle tonalità dissimili, di Tocqueville e di Michelet: «In Francia, dove noi frammischiamo in così strana maniera, nelle opinioni nostre e nei gusti, vestigia di tutte le età, spesso ci accade di dare alle donne un'educazione timida, riservata, quasi claustrale, come ai tempi dell'aristocrazia, per abbandonarle poscia ad un tratto senza guida ed aiuto fra i disordini irreparabili d'una società de-

⁵² Gautier, cit., p. 56.

⁵³ Per Olympe de Gouges, «il re era il padre della nazione» (Gautier, cit., p. 61).

⁵⁴ Il riferimento è al D'Alembert del *Des Femmes* (1774) e al Condorcet dell'*Essai sur l'admission des femmes au droit de cité* del 1790.

⁵⁵ de Gouges, *Dichiarazione*, cit., pp. 33-5. Cfr. Wollstonecraft, *I Diritti*, cit., p. 72 ss.

⁵⁶ Ute Gerhard, *Sulla libertà, uguaglianza, dignità delle donne: il "differente" diritto di Olympe de Gouges*, in Gabriella Bonacchi e Angela Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza*, cit., p. 35.

mocratica»⁵⁷. Scriveva così il grande magistrato, comparando i modelli pedagogici e le abitudini di una nazione seppur avanzata del vecchio continente e il costume moderno del paese che aveva visitato. E lo storico Michelet, sul punto, era ancora più esplicito nel rimarcare le ragioni di un'ostinata tradizione: «L'educazione del ragazzo, nell'idea moderna, *consiste nell'organizzare una forza*, forza efficace e produttiva, nel creare un *creatore*. L'uomo moderno non è altro. L'educazione della ragazza consiste nel fare un'armonia, *nell'armonizzare un'armonia*. La donna è una religione»⁵⁸. Da un lato, dunque, con Tocqueville, il problema dell'educazione, lo stile pedagogico erano collegati a parametri come la timidezza, la riservatezza e ad un determinato tempo storico (la stagione della nobiltà), mentre dall'altro, e con Michelet, ad elementi quali l'armonia, la creazione, la forza: se non fatti contro valori, almeno un'età specifica e un modello particolare contrapposti ad una mistica (la donna come religione) da sempre valida.

In ogni caso, era stato proprio Jules Michelet, pubblicando nel 1859 il suo *La Femme*, a richiamare l'attenzione sui diritti delle donne o meglio a registrare anche nel campo della storiografia e del dibattito teorico ciò che nel mondo letterario era già avvenuto. Accadeva, infatti, che «all'interno dell'opera del massimo storico francese (e non solo dell'Ottocento)» irrompesse in misura così ampia «il discorso sulla donna»⁵⁹. Il libro di Michelet, che in diciassette anni aveva avuto otto edizioni, era stato preceduto due anni prima da un saggio (*L'Amour*) dedicato al rapporto uomo-donna, divenuto ben presto bersaglio di critiche negative da più parti: «le teorie di M. erano fatte apposta per incontrare l'opposizione vuoi dei fautori dell'emancipazione femminile vuoi degli ambienti cattolici»⁶⁰. Il clima del tempo appariva chiaro, ma il quadro si palesa più nitido facendo ricorso, come si legge nell'eccellente prefazione del libro di Michelet, all'"eloquenza delle date" e all'importanza della suggestione letteraria: *La Femme* comparve due anni dopo *Madame Bovary*, opera che per prima collegò la figura femminile ad una riflessione «sul potere e le sue trame simboliche»⁶¹. Si trattò, come scrive Posani, di una «novità immediatamente percepita dal potere giudiziario», per il rilievo assunto dall'adulterio in un contesto come quello di metà Ottocento⁶² e in una società come quella francese,

⁵⁷ Alexis de Tocqueville, cit., p. 600.

⁵⁸ Jules Michelet, *La donna* (1^a ed. 1859), Liguori, Napoli 1978, trad., introd. e note di Giam-piero Posani, p. 123. I corsivi sono nel testo.

⁵⁹ Posani, cit., p. 9.

⁶⁰ *Ivi*, p. 15.

⁶¹ *Ivi*, pp. 9-10.

⁶² *Ivi*, p. 10 e nt. 1. Per la sua specificità, il tema della condizione femminile di fronte al diritto penale, resta fuori dai limiti di questo scritto, ma, tuttavia, cenni sono presenti nel par. 7 del

pronta alle suggestioni provenienti dalla letteratura e dal giornalismo.

L'altro sistema di influenze che indurrà l'autore della più ampia e forse accurata *Storia di Francia*⁶³ a occuparsi del ruolo della donna è rappresentato dalla «[ri]formulazione e [ri]definizione dell'ideologia borghese» soprattutto in rapporto a temi come la famiglia e il lavoro⁶⁴. Infine, a motivare l'interesse di Michelet, ecco apparire la necessità di conciliare le esigenze della nuova società (e della morale laica che si faceva sempre più spazio) con quella religiosa. E così non deve dunque sorprendere che Jenny d'Héricourt, una scrittrice molto nota anche in Italia⁶⁵, attiva all'interno del movimento social-comunista di Étienne Cabet⁶⁶, nella seconda metà dell'Ottocento continuasse a polemiz-

cap. I, sez. A e si riferiscono alle violenze domestiche. Utile è l'indagine di Laura Guidi, *L'onore in pericolo. Carità e reclusione femminile nell'Ottocento napoletano*, Liguori, Napoli 1991. Cfr. Nicole Loraux, *Come uccidere tragicamente una donna*, trad. Paula Botteri, Laterza, Roma-Bari 1989; Simona Feci-Laura Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia*, Viella, Roma 2017.

⁶³ L'opera – in diciannove volumi, scritta nell'arco di più di trent'anni – è stata ritenuta, oltre che un modello storiografico (per l'attenzione alle fonti archivistiche, al dato istituzionale e alle maggiori influenze culturali della sua epoca), degna della *Comédie Humaine* di Balzac. Sul grande storico francese il rinvio è all'introduzione di Maria Rosaria Sanfilippo a Jules Michelet, *Il prete, la donna e la famiglia*, Lerici, Cosenza 1977, trad. Maria Rosaria Sanfilippo, (1ª ed.: Comptoir des imprimeurs unis, Paris 1845). Dalla densa nota di presentazione trascrivo: «Ha affascinato studiosi quali Barthes e Besançon, dando loro la gioia di poter tentare l'analisi globale di uno storico che a sua volta tentava analisi globali. Principalmente Michelet è stato uno storico, un grande storico. Non a caso Jacques Le Goff lo rivendica come proprio modello. Lo definisce uomo di grande fantasia, capace di risuscitare il passato, come è diventato persino banale dire, ma anche – come spesso si dimentica – uomo d'archivio che fa rinascere non fantasmi o illusioni, ma solidi esseri reali dai documenti studiati, tali da far pensare ai veri pensieri pietrificati delle cattedrali. Michelet è del resto uno storico cosciente di essere il prodotto del suo tempo, solidale con una società in lotta sia contro le ingiustizie del conservatorismo e della reazione, sia contro le illusioni del progresso. Uno storico che combatte con la sua opera e il suo insegnamento, forse angosciato dall'essere il cantore di una parola impossibile, quella del popolo, ma anche conscio di non dover sfuggire a questa angoscia confondendo la parola dello storico con quella del popolo nelle sue lotte storiche» (*ivi*, pp. 4-5).

⁶⁴ Jenny d'Héricourt nel 1860 richiedeva una partecipazione più attiva delle donne nel mondo del lavoro: «que dans tout jugement criminel, les femmes aient place au jury; qu'aux femmes soient confiées l'administration e la surveillance des hopitaux, des prisons des femmes, des bureaux de charité» (Jenny d'Héricourt, cit., p. 191). Sul lavoro femminile, si veda Paul Leroy-Beaulieu, *Le travail des femmes au XIX siècle*, Charpentier, Paris 1873; Jules Simon, *L'Ouvrière*, Hachette, Paris 1861 e un'opera anonima di un seguace di Proudhon intitolata *La femme ne doit pas travailler*, Le Solitaire, Paris 1886. Quanto all'avvocatura al femminile, un riferimento più risalente è rappresentato da Louis Frank, *La femme-avocat: exposé historique et critique de la question*, Giard et Brière, Paris 1898.

⁶⁵ Si veda la nt. 67.

⁶⁶ L'autore del *Procès du communisme a Toulouse*, pubblicato a Parigi nel 1840, politico, avvocato e attivista fin all'ultimo suo scritto (*Manifestes de l'opposition et réponse du citoyen Cabet*) edito nel 1856.

zare con i tradizionalisti di ogni schieramento: tra questi, oltre agli ecclesiastici, vi erano anche uomini come Pierre-Joseph Proudhon, Émile de Girardin, Ernest Legouvé, Auguste Comte, Jules Michelet ed “altri novatori moderni”. Così definiva, nel 1860, in maniera ironica, i suoi bersagli polemici la segretaria della *Société pour l'Émancipation des femmes*: la presenza, tra gli avversari della scrittrice e giornalista di Besançon, del padre del riformismo politico e del movimento anarchico, di uno dei maggiori giornalisti francesi, dell'autore dell'*Histoire morale des femmes* (e membro dal 1856 dell'*Académie française*)⁶⁷, di uno tra i fondatori della sociologia e, infine, di un grande storico, dà conto di quanto fosse ampio il fronte conservatore e di come, per certi versi, si presentassero allora sin troppo elevate le aspettative delle femministe⁶⁸.

Era questa, considerata dal suo interno, la trama in cui si inseriva la questione delle rivendicazioni giuridiche avanzate dalle *élites* femminili in Francia. Vista dall'Italia, la vicenda doveva apparire, almeno agli occhi dei conservatori più accreditati, in parte diversa: e così, nel ripercorrere la storia francese dal Cinquecento al Settecento alla luce dell'influenza delle dame più vicine al re⁶⁹, in particolare della corte di Parigi, Gabba ricavò la convinzione (condivisa) di una “ginecocrazia”⁷⁰ capace di caratterizzare, in sapiente equilibrio con la *sensiblerie* – un sentimentalismo esibito e di stampo rousseviano⁷¹ – il se-

⁶⁷ Ernest Wilfrid Legouvé, *Discours de réception à l'Académie française*, Tipografie F. Didot Freres, Paris 1856. Di Legouvé, con un impianto ideologico non dissimile da quello dell'*Histoire des femmes*, è un breve saggio *La question de femmes*, J. Hetzel et C., Paris s.d. Tra i maggiori esperti della questione femminile, Legouvé nel 1848 tenne un corso sulla storia morale delle donne all'*Académie française*. Chiamato come socio nel 1855 per il valore delle sue molte opere poetiche e teatrali (in particolare di una Medea rappresentata con molto successo e interpretata da Adelaide Ristori) vi entrò nel febbraio del 1856. Sull'A., oltre alla nt. seg., si veda la voce *Ernest-Wilfrid Legouvé* su NBG, vol. XXX, Paris 1857, col. 411-3: *ivi*, alla col. 412, si legge che nei suoi scritti vi era «une défense spirituelle de la collaboration et une éloge délicat de la femme, de la famille et du mariage de notre temps».

⁶⁸ Jenny d'Héricourt, *La Femme Affranchie, réponse à MM. Michelet, Proudhon, É. de Girardin, Legouvé, Comte et autres novateurs modernes*, A Lacroix-van Meenen et C.ie, Bruxelles, 1860. Sul libro di Legouvé, comparso nel 1856, e sulla conoscenza di quell'opera in Italia, Giraud, cit., p. 340, che ne parlò in un articolo pubblicato da *La Ragione* di Torino.

⁶⁹ Gabba, *Della condizione*, cit., pp. 572-88.

⁷⁰ *Ivi*, p. 583. Sul tema, Giuseppe Castiglia, *L'autorizzazione maritale nel codice civile italiano e the Married Women's Property Act 1882*, Tipografia F.lli Pallotta, Roma 1886, che a p. 12 pone la “ginecocrazia” («una favola dell'ordine giuridico ... un assurdo nell'ordine morale e nessuno la chiede ... avea solo per teatro la vita domestica») in rapporto con la cortigianeria, l'unica ad essere rilevante sul piano giuridico, istituzionale e politico. Quanto alla ginecocrazia, Alfredo Frassati, *Le donne elettrici in rapporto alla vita sociale e alle condizioni presenti in Italia. Studio giuridico, politico e sociale*, Roma-Torino-Napoli, 1889, pp. 145-64. Sulla cortigianeria, si veda Casalini, *Introduzione a Wollstonecraft*, cit., pp. xi ss. Cfr. Id., *Carattere, socialità e politeness in Shaftesbury*, in *La società degli individui*, 2002, 13, pp. 52-72.

⁷¹ Gabba, *Della condizione*, 1880, cit., pp. 585-6, nt. 2.

condo tratto del secolo XVIII e soprattutto di provocare una reazione legislativa netta, che, tuttavia, riguardò con effetti negativi la maggioranza delle donne e non certo le più importanti. Queste ultime determinarono comunque e in maniera decisa la vita pubblica francese e fecero avvertire il raggio della loro influenza ben oltre la Corte, come fin dal 1862 Edmond e Jules de Goncourt dimostrarono con *La donna nel Settecento*. Nella loro prospettiva, diretta a valorizzare gli studi delle mentalità, delle abitudini anche minime e di ogni fonte documentaria, l'intera componente femminile della comunità francese fu sottratta all'ombra e alla subalternità. Come ha scritto Elizabeth Badinter, fu grazie a questa metodologia storica e a quella sensibilità che si scoprì come «le donne, pur non essendo soggetti politici, sono state padrone dei costumi più spesso di quanto non si creda»⁷². Un sistema d'indagine, una tipologia di sondaggio che, pur non evitando sempre i pericoli dell'aneddotica e della superficialità⁷³, restituì alle donne una funzione non riconoscibile dalla storiografia dominante, e che invece fu colta con acume dalla storia sociale, capace di evidenziare il ruolo del mondo femminile «nel governo dei costumi e dell'opinione pubblica» e di «farlo apparire come un soggetto della storia»⁷⁴.

Una tale importanza valeva anche a livelli diversi, minimi al confronto con gli altri piani e validi per tentare, con tutte le cautele del caso, una comparazione di valore storico, limitata nel tempo e utile a confermare o meno ciò che la legislazione e la giurisprudenza per le questioni giuridiche fondamentali (il divorzio, i diritti sociali e politici) avevano stabilito, come è si visto nel primo capitolo di questo scritto. È così, con queste avvertenze, è possibile dar voce alla seguente, netta descrizione delle mentalità comuni e dei costumi familiari e dell'eterna considerazione della donna economica: «La Francese, più dell'Inglese e della Tedesca, più di qualsiasi altra donna, si presta ad assecondare l'uomo e può diventare per lui non soltanto la compagna, ma il compagno, l'amico, il socio, l'alter ego: quasi soltanto nelle classi commercianti si cerca di approfondirne. Vedete nei quartieri dei mercanti, in quegli scuri magazzini di via dei Lombardi o in via della Vetraia, la giovane donna, spesso nata molto ricca, che ciò nondimeno resta là, in quel piccolo studiolo a vetri, a tenere i libri, che registra entrate e uscite, dirige i garzoni, i commessi. Con una simile socia la casa prospererà. E vi guadagna anche la vita familiare. Il marito e la moglie, separati dalle occupazio-

⁷² Élizabeth Badinter. *I Goncourt. Romanzieri e storici delle donne*, in Edmond e Jules Goncourt, *La Donna nel Settecento*, Feltrinelli, Milano 1983 (1^a ed. 1862), p. 328.

⁷³ L'aver poco considerato, come da dichiarate intenzioni, la storia politica ed economica fu naturalmente il limite maggiore del metodo dei fratelli Goncourt. Tuttavia Michelet apprezzava la loro storiografia e l'attenzione per vicende anche minime, fino al punto da suggerir loro di scrivere una storia delle cameriere (*ivi*, p. 327).

⁷⁴ *Ivi*, p. 328.

ni durante il giorno, devono tanto meglio riunirsi in un pensiero comune. Senza potersi associare in maniera così diretta all'attività del marito, la moglie, in altre carriere, potrebbe entrare in comunicazioni di affari, almeno di idee»⁷⁵.

Era un mondo e un modo di concepire le relazioni tra i generi, in particolare negli ambienti del potere politico, che avrebbe determinato una forte reazione, come era inevitabile, soprattutto in Francia⁷⁶. Nella ricostruzione di Gabba, l'avversione contro quel sistema di condizionamento e contro la corruzione dei costumi e della morale si materializzò con «l'abolizione del diritto di postulare, la proibizione delle donazioni tra coniugi, e il senatoconsulto valleano»⁷⁷. Avevano finito per prevalere i complessi normativi e le tradizioni giuridiche meno favorevoli alle donne, ossia *le droit écrit* e il diritto romano. Al punto che la condizione femminile fu equiparata a quella dei minori⁷⁸.

4. *Gli Stati Uniti secondo Tocqueville*

In ogni caso, incrociando le testimonianze di giuristi, filosofi, sociologi e letterati, una convinzione si trova ad essere confermata: confrontando la condizione della donna europea – ed inglese in particolare – con lo statuto giuridico femminile negli Stati Uniti, si può dire che «mentre qui ... vi ha ... una vera secessione del sesso femminile dalla vita intellettuale e sociale, colà invece è guerra aperta fra i sessi, combattuta da non poche donne sul medesimo terreno e colle stesse armi degli uomini»⁷⁹. Succedeva, secondo Tocqueville, che: «l'America è il paese dove si ebbe più costante cura di tracciare ai due sessi linee d'azione nettamente separate, ove si è voluto che tutti e due progredissero

⁷⁵ Luchini, *Il problema dei diritti della donna in Inghilterra e in America*, Sansoni, Firenze 1877, pp. 232-3.

⁷⁶ Fin dagli anni successivi al Terrore la legislazione mostrò i segni dello spirito revanchista: per limitarsi alla prima Restaurazione, nel 1828 a Parigi era stata pubblicata una raccolta di disposizioni normative che riguardavano lo statuto giuridico femminile e che ben rappresentano la complessità della situazione. L'opera era stata messa a punto da Narcisse Épaminondas Carré, presidente del tribunale di Tours, ed illustra, tra aperture poco decise e divieti ancora netti, quanto fosse forte il peso della tradizione, nonostante la lunga stagione illuminista e l'esito rivoluzionario. La reazione a quelle innovazioni determinò un quadro quale rappresentato dal *Code des femmes*, tradotto l'anno dopo a Napoli da Tito Cacace (Tito Cacace, *Il Codice delle donne*, Tipografia de' Turchini, Napoli 1829).

⁷⁷ Gabba, p. 587.

⁷⁸ *Ivi*, pp. 587-8. Il polemist e teorico del diritto civile richiama, a p. 588, nt. 1, Paul Gide, *De la condition de la concubine e de l'enfant naturelle dans la législation romaine*, Paris 1880, p. 431.

⁷⁹ Gabba, *Della condizione*, 188, cit., p. 679.

d'egual passo, ma per vie sempre differenti»⁸⁰. La nuova società fu pensata secondo criteri di economicità ed opportunità: «gli americani sono ad un tempo una nazione puritana e un popolo commerciante»: i tratti salienti di quella che si può definire «l'egemonia delle classi medie (*La commercial class*) più che la democrazia come tale»⁸¹ sono delineati con nettezza proprio a partire dalla condizione femminile: un particolare in rapporto all'universale, nella dialettica tra il singolo e la comunità. Continuando a leggere *Democrazia in America*, si coglie una manifestazione concreta della relazione esistente tra le convinzioni ideologiche e le necessità socioeconomiche: «i popoli religiosi e le nazioni industriali annettono una speciale idea di gravità al matrimonio»⁸². L'«immenso contratto» e la famiglia quale società naturale appaiono a Tocqueville come luoghi primari dell'analisi giuridica, sociale e politica.

Si trattava di saggiare la tenuta del nuovo tessuto connettivo della comunità americana e di misurare il rapporto tra nuclei essenziali e istituzioni⁸³, confrontati con realismo: «Gli Americani non sognarono mai che i principi democratici dovessero avere per conseguenza di rovesciare la potestà maritale e d'introdurre nella famiglia la confusione delle autorità»⁸⁴.

Osservando i costumi americani, improntati al riconoscimento di libertà individuali compatibili con gli assetti sociali e politici complessivi, Tocqueville poteva scrivere: «in America l'indipendenza della donna si perde col matrimonio. Se la fanciulla è più libera che altrove, la donna maritata è sottoposta a ben più strette obbligazioni. L'una fa della casa paterna un luogo di libertà e di piacere, l'altra vive nella casa maritale come in un chiostro. Codeste due sì diverse condizioni non sono forse così contrarie come può sembrare, ed è naturale che gli Americani passino per l'una per arrivare all'altra»⁸⁵. Naturale appariva anche a Tocqueville la differenza tra donne coniugate e non: «l'americana non cade mai nei legami del matrimonio come in una trappola tesa alla sua semplicità ed ignoranza; le si è insegnato in precedenza ciò che da lei si sarebbe richiesto, onde s'impone spontanea e libera quel giogo, e sopporta coraggiosamente i pesi della sua nuova condizione, poiché essa stessa l'ha scelta»⁸⁶.

⁸⁰ Tocqueville, cit., p. 612. Sulle osservazioni di Tocqueville relative alle istituzioni americane, Boutmy, *Étude de droit constitutionnel*, cit., pp. 87-94, 107-8; *ivi*, su Laboulaye, le pp. 102-105 e 108.

⁸¹ Pietro Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 3. *La civiltà liberale*, cit., p. 9.

⁸² Tocqueville, cit., p. 601.

⁸³ Boutmy, *Étude de droit constitutionnel*, cit., pp. 83-216.

⁸⁴ Tocqueville, cit., p. 612.

⁸⁵ *Ivi*, p. 601.

⁸⁶ *Ivi*, p. 602.

Il magistrato francese offriva dunque in poche pagine, come appare evidente, un quadro esaustivo della condizione femminile e delle ragioni che la determinarono. In un capitolo intitolato “la donna prima e dopo il matrimonio” descriveva in maniera quasi naturale la mentalità che si era già formata nel nuovo mondo: «Negli Stati Uniti le donne non sono troppo lodate; ma si dà ogni giorno a vedere che le si stimano ... gli Americani manifestano continuamente una piena confidenza nella ragione della loro compagna e un profondo rispetto per la sua libertà»⁸⁷.

Oltre Oceano, negli Stati Uniti si puntò risolutamente sul contributo delle donne, purché non maritate, per non far mancare alla costruzione della nuova società un apporto ritenuto utile. Effettuato un omaggio, considerato necessario, all'istituzione familiare, impiegata la cautela dovuta e non sgradita agli ambienti religiosi e ai conservatori, l'*establishment* non impedì certo alle donne, con le sue leggi e le sue decisioni giudiziarie e amministrative, di tendere verso una parità d'occasioni con il mondo maschile nel lavoro e nella vita pubblica. E tanto fin dai primi anni dell'Ottocento e addirittura dagli ultimi decenni del secolo precedente, ossia dalla fondazione del nuovo paese e a partire dalla fase coloniale della sua storia.

Ciò, val la pena di notarlo, avvenne nel segno del pragmatismo, il tratto peculiare della mentalità americana, che si può descrivere con parole tra le più significative del magistrato francese: «in quasi tutte le operazioni intellettuali l'Americano non usa che del proprio raziocinio. L'America pertanto è uno dei paesi ove meno si studiano e più davvicino si seguono i precetti di Cartesio; né ciò deve sorprendere. Gli Americani non leggono le opere di Cartesio perché il loro stato sociale li allontana dagli studi speculativi; ma seguono d'altro canto le sue massime; perché lo stesso loro stato sociale naturalmente li predisporre ad adottarle»⁸⁸. E sul rapporto tra democrazia e comportamenti individuali: «non v'ha quasi nessuno che negli Stati Uniti si consacri alla parte essenzialmente teorica ed astratta delle umane cognizioni. Gli Americani mostrano in ciò l'eccesso di una tendenza che si risconterà, io credo, sebbene in minor grado, presso tutti i popoli democratici»⁸⁹.

Questo riferisce Tocqueville, come già detto, e questo testimoniano i più accurati osservatori della realtà nordamericana: Giraud, Ollandini, Gide, Frank, lo stesso Gabba tracciano il profilo di una comunità che, quanto ai diritti al femminile, poteva vantare un suo tratto specifico e particolarmente aperto. Il ritardo fu lì percepito e non subito, per quello spirito pragmatico che informò ogni fase della vita associata, fu presente nei suoi maggiori pensatori,

⁸⁷ *Ivi*, p. 613.

⁸⁸ *Ivi*, pp. 429-30.

⁸⁹ *Ivi*, pp. 459.

giuristi, uomini politici da Benjamin Franklin a John Dewey, dal giudice Oliver Wendell Holmes al naturalista Isaac Woodbridge Riley e soprattutto al filosofo, semiologo e matematico Charles Sanders Peirce, cui è legata una parte cospicua dell'orientamento pragmatico affermatosi ben oltre gli spazi delle accademie. Uno dei più attenti osservatori della cultura americana, a proposito del filosofo che con Peirce condivide il merito della fondazione di quel sistema di convinzioni, ha scritto: «Dewey si cimentava ancora attorno al problema del superamento della falsa alternativa tra empirismo e idealismo. La soluzione proposta in *The Need for a Recovery in Philosophy* consisteva in una filosofia aperta al senso concreto dell'esperienza e definita da un suo oggetto caratteristico: un futuro qualitativamente migliore, articolato in più complesse e significative relazioni, unificato e controllabile»⁹⁰. E lo stesso Dewey, presentando *Experience and Nature*, faceva notare che «il bisogno di sicurezza costringe l'uomo a consolidare ciò che è regolare allo scopo di ridurre e controllare ciò che è precario e fluttuante. Nell'esperienza reale questo è un compito pratico, reso possibile dalla conoscenza di ciò che è ricorrente e stabile, dei fatti e delle leggi. Le filosofie troppo spesso hanno cercato di evitare il lavoro concreto consistente nel penetrare la vera natura dell'esperienza, fondando la sicurezza e la certezza su basi puramente teoriche»⁹¹.

Era, in tutta evidenza e per quel che a noi interessa, un problema di valori: «Si argomenta che la scienza come metodo è più fondamentale della scienza come contenuto perché la ricerca scientifica è un'arte, che è contemporaneamente strumentale per il controllo che esercita e finale per il puro godimento spirituale che produce. Questo riferimento al problema dei fini, cioè delle conseguenze consumatorie, e del desiderio e della ricerca di esso solleva la questione relativa alla natura dei valori. I valori vengono interpretati naturalisticamente come qualità intrinseche degli eventi nel loro aspetto consumatorio»⁹².

A un tale sistema di idealità e di interessi, i pensatori del maturo Novecento più immersi nelle tematiche femministe e più impegnati nella configurazione dei nuovi diritti, facevano esplicito riferimento, riconoscendo e insieme rafforzando il sistema di convinzioni che favorirono grandi fortune e riconoscimenti giuridici per le donne⁹³.

⁹⁰Pietro Bairati, *Presentazione* a John Dewey, *Esperienza e natura*, Mursia, Roma 1990, p. 6. A p. 8 Bairati scrive: «un peso particolare ci sembra abbia svolto una riconsiderazione dell'empirismo di Hume (cosa di per se notevole, in una cultura filosofica e politica come quella americana, caratterizzata da antiche tradizioni lockiane)». Cfr. Raffaele Ajello, *L'esperienza critica del diritto. Lineamenti storici, I, Le radici medievali dell'attualità*, Jovene, Napoli 1999, pp. 6-48.

⁹¹Bairati, cit., p. 15.

⁹²*Ivi*, p. 18.

⁹³Martha C. Nussbaum, *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Princeton University Press, Princeton 2004, trad. it. Carocci, Roma 2005.

In questo quadro di situazioni e convinzioni, lo spazio per i diritti era largo, a cominciare dalle professioni: «In America le avvocate fanno fortuna. La prima comparve a Chicago, la signora Myra Brandwell, associata ad un uomo. V'hanno avvocate nell'Utah e nel Maine sino dal 1872 e non va dimenticata la signora Hulett, che si laureò a 19 anni ed a 23 anni già guadagnava 15 mila lire»⁹⁴. Non poteva essere altrimenti: «L'idea dell'avvocatura femminile ... è venuta dagli Stati Uniti d'America ... e non quella soltanto, ma anche l'altra delle donne giurate e giudichesse di pace ... pastori d'anime, e persino colonnelle, e capitani di bastimenti»⁹⁵. Citando Louis Frank, Olandini qualifica «Ellen Foster d'Iowa» come un grande avvocato e riferisce che «Ada M. Bittenbender nel 1888 fu scelta come giudice al County Court, nello Stato del Nebraska; Ella L. Knowles-Haskell, che nello Stato di Montana venne, nel 1893, nominata sottosegretario di stato alla Giustizia, e J.H. Kollog, che occupò, nel 1890, la stessa carica nello Stato di Kansas»⁹⁶. O ancora: «Negli Stati Uniti americani vi hanno non soltanto letterate, giornaliste, telegrafiste, mercantesse, mediche, ma anche banchiere, avvocate, giurate, giudichesse, e donne deliberanti in assemblee amministrative ed anche in assemblee politiche di Stati. Nel congresso federale non sono ancora state ammesse, ma molte vi pretendono, e persino in predicato di presidentesse della Confederazione furono». Sul piano istituzionale: «Quanto ai diritti ed agli uffici politici delle donne, gli Stati Uniti d'America offrono uno spettacolo veramente meraviglioso pel vecchio Continente. Il suffragio politico delle donne era già ammesso dall'antica Costituzione del Rhode Island»⁹⁷. E nella concretezza delle cose accadeva che «soltanto un emendamento, approvato nel 1869 dalla legislatura del territorio di Wyoming, consente alle donne maggiori di età diritto voto. Ma anzitutto si noti che non lo esercitano nelle elezioni federali, alle quali i territori non partecipano»⁹⁸. Una situazione che avrebbe mobilitato i movimenti femministi insoddisfatti

⁹⁴ Marghieri, *Le donne avvocate*, cit., p. 5.

⁹⁵ Gabba, *Le donne non avvocate*, cit., pp. 16-7. Sul tema, *Un congresso di avvocatess e a Chicago*, in *La Giustizia*, Roma, 5, 1893, p. 283; Vincenzo Calenda di Tavani, *Le donne avvocate*, cit., pp. 67-9, 72, 86-7. Per gli aspetti generali, oltre a Gide e a Frank, citati nel cap. II, Olandini, cit., p. 152 ss.; John Greville-Agard Pocock, *Ricostruzione di un impero. Sovranità britannica e federalismo americano*, Lacaia, Manduria 1996, trad. Sergio Luzzato; Giuseppe Buttà, *Politica e religione nell'età della formazione degli Stati Uniti*, Giappichelli, Torino 1998. Per le questioni elettorali, sebbene limitato a due Stati, è significativo il quadro delineato da Giuseppe Buttà, *Sovranità: diritto di voto e rappresentanza in Massachusetts e South Carolina 1776-1780*, Giuffrè, Milano 1988.

⁹⁶ Olandini, cit., p. 154.

⁹⁷ Gabba, *Della condizione*, cit., p. 676, nt. 1 e p. 675. Sul punto, Olandini, cit., pp. 151-4.

⁹⁸ Brunialti, in Tocqueville, *La Democrazia in America*, cit., p. 616.

del semplice voto amministrativo: «La corte Suprema, con sentenza del 4 ottobre 1875, confermava il principio costituzionale, respingendo l'appello interposto da alcune donne del Missouri contro un giudizio della Corte superiore dello Stato, che ricusava loro il voto politico»⁹⁹.

Oltre settant'anni prima la questione fu posta con forza e il Maryland, con emendamenti successivi nel 1801 e nel 1809, anticipò il corso degli eventi e fu il solo ad estendere senza limiti il diritto di voto: «Lo Stato del Maryland, fondato da persone di rango nobile, proclamò per primo il suffragio universale ed introdusse nel governo le forme più democratiche»¹⁰⁰.

La situazione negli Stati Uniti d'America, anche per quel che riguardava i grandi impieghi, appariva chiara e orientata in maniera netta per il riconoscimento dei diritti: «depuis 1862, des femmes ont été admises dans les bureaux des ministères, a Washington. La loi de 1870 n'a donc fait que sanctionner l'usage établi. Actuellement de fort nombreuses femmes remplissent l'office de commis dans les departement des Postes, du Trésor, de la Guerre, de la Marine, des Brevets et des Pensions»¹⁰¹. Il *favor* dunque sembrava diffuso, anche se occorre richiamare la condizione della donna coniugata, simile, come si è visto, a quella della donna italiana ed europea, con l'esclusione dei Paesi scandinavi.

Nella generale tendenza, propizia per i diritti delle donne – certo dovuta al benefico influsso che gli interessi avevano sulle idealità e al presidio del pragmatismo – occorre richiamare casi sporadici di mancato appoggio alle istanze femministe, come nel caso del diritto di voto: «Miss Chatarine Beecher è contraria al suffragio femminile, benché desiderosa così ardentemente, e così ardentemente operosa pel miglioramento della condizione femminile»¹⁰². Fu però una voce isolata, almeno tra le donne: fin dal convegno di Seneca Falls del luglio 1848 – la prima convenzione sui diritti delle donne negli Stati Uniti – si posero le basi di un movimento a cui dall'Europa molti avrebbero guardato come a un sicuro riferimento¹⁰³.

La sostanziale parità, secondo un autorevole critico del liberalismo d'Oltre

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ Tocqueville, cit., p. 60. Per quanto riguarda gli altri americani, un quadro sintetico della situazione è *ivi*, alle pp. 61-2, nt. 1: vi si indica come il Missouri, l'Alabama, l'Illinois, la Louisiana, l'Indiana, il Kentucky e il Vermont non richiedevano «alcuna condizione che abbia rapporto al censo dell'elettore» mentre la Carolina del Nord era l'unico stato che imponeva condizioni diverse agli elettori della Camera e del Senato.

¹⁰¹ Louis Frank, *Condition politique de la femme. Étude de Sociologie et de Législation*, Arthur Rousseau Éditeur, Paris 1892, p. 262.

¹⁰² Luchini, cit., pp. 192-3.

¹⁰³ Elizabeth Cady Stanton, Susan B. Anthony, and Matilda Joslyn Cage (a cura di), *History of Women Suffrage*, vol. I, 1848-1861, Fowler & Wells, New York 1881, pp. 63-75.

Oceano, aveva tuttavia zone d'ombra: i riconoscimenti, il pragmatismo, l'affermazione di una mentalità rivolta all'utile non aveva impedito alle donne di «superare gli uomini nell'avversione alla razza negra ed alla emancipazione di questa». Soprattutto portava con sé problemi drammatici: «Vi ha poi un brutto sintomo di morale perversimento nelle donne degli Stati Uniti d'America, in quella piaga del procurato aborto, che autorevoli testimonianze fanno credere assai più estesa ed invadente che in ogni altro paese»¹⁰⁴. Secondo Gabba, il migliore statuto giuridico femminile era dovuto a precise opzioni politiche, verso le quali non manifestava particolari simpatie: «Ed anche la propaganda del libero amore nella Confederazione Americana concorre a provare che nell'origine o negli effetti l'emancipazione si collega a tutt'altro che ad un più elevato e più puro ideale di femminile costumatezza»¹⁰⁵.

A consuntivo: negli Stati Uniti la lotta per i diritti al femminile, si pensi al divorzio¹⁰⁶, fu anzitutto favorita dalla presenza di movimenti libertari e da esperienze di vita comunitaria: il suffragismo e l'owenismo, nato a Londra sotto il magistero di Robert Owen e importato dalla sua allieva Ernestine Rose in America¹⁰⁷, determinarono, in un imprecisabile rapporto di causa-effetto con pragmatismo e spirito democratico, migliori fortune per il mondo femminile¹⁰⁸.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 680. Cfr. Frassati, *Le donne elettrici*, cit., p. 188.

¹⁰⁵ Gabba, *Della condizione*, cit., p. 681.

¹⁰⁶ Gabba, *Opinioni anglo-americane pro e contro il divorzio. Traduzione dall'inglese di G. H.C. e conclusione intorno alle dette opinioni di C.F. Gabba*, Ufficio della rassegna nazionale, Firenze 1891.

¹⁰⁷ Il pensiero e l'azione di Robert Owen costituirono la base di una comunità promossa dalla Rose negli Stati Uniti. Al proposito, Yuri Suhl, *Ernestine L. Rose and the Battle of Human Rights*, Reynald & Company, New York 1959; Nancy A. Hewitt, *Women's activism and social change. Rochester, New York 1822-1872*, Cornell University Press, Ithaca 1984; Kate Fullbrook, *Free women. Ethics and aesthetics in twentieth-century women's fiction*, Temple University Press, Philadelphia 1990.

¹⁰⁸ Per meglio comprendere le differenze tra i movimenti europei e l'emancipazionismo italiano, Annarita Buttafuoco, *Tra cittadinanza politica e cittadinanza sociale. Progetti ed esperienza del movimento politico delle donne nell'Italia liberale*, in Bonacchi e Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza*, cit., pp. 104-27: in partic. le pp. 104-9 indicano le origini storico-politiche di tale diversità e gli esiti storiografici della vicenda, caratterizzata da una prevalenza di studi di storia delle idee. Cfr. Gloria Chianese, *Storia sociale della donna in Italia (1800-1980)*, Guida, Napoli 1980; Galoppini, cit., p. 75 ss.; Bigaran, *Donne e rappresentanza*, cit., pp. 63-72.

CAPITOLO III

ORIENTAMENTI IDEOLOGICI, SISTEMATICHES GIURIDICHE

SOMMARIO: 1. Contro il liberalismo e per lo *status quo*. – 2. Le retoriche dell'esclusione: il tatticismo di Filippo Turati ... – 3. ... rilevato da Anna Kuliscioff ... – 4. ... il conservatorismo di Ojetti e le aperture di Vivante. – 5. Giuristi, scrittori, commediografi: la stampa e i diritti delle donne. – 6. L'eguaglianza del "giudicar da sé" e una produttiva superiorità. – 7. Un ritardo storico.

1. *Contro il liberalismo e per lo status quo*

Nei primi anni del Novecento il clima non era cambiato: «Era naturale esimere la moglie che esercita la mercatura dal richiedere l'autorizzazione: la natura e la frequenza delle obbligazioni commerciali, la protezione dovuta alla buona fede dei terzi avrebbe ripugnato a sottoporre gli atti riguardanti il commercio al vincolo dell'autorizzazione. Del resto l'autorità del marito e l'interesse della famiglia non possono risentire danno da questa eccezione, perché la moglie non può dedicarsi a questo esercizio senza il consenso espresso o tacito del marito, in conseguenza, se questi non crede che la moglie abbia sufficienti attitudini e capacità per dirigere un'azienda commerciale non le darà il consenso, diversamente dandole il consenso, implicitamente viene a darle l'autorizzazione per gli atti che saranno da lei compiuti».

Era una situazione evidente nella dimensione del giuridico ed era testimoniata anche dalla letteratura e dal teatro¹. Il disfavore con cui legislatori e giu-

¹ Vella, cit., p. 94. Ai dati indicati nella nota 51, si può aggiungere quanto riportato da Mary Wollstonecraft, *Lettere scandinave*, a cura di Luisa Pontrandolfo, Palomar, Roma 2007, p. 305 ss. sui teatri parigini e soprattutto Jean Jacques Rousseau, *Lettera a D'Alembert sugli spettacoli*, (a cura di Dino Balestra), La Nuova Italia, Scandicci 1987 (1ª ed.: Amsterdam 1758) e Dumas fils, *Les femmes*, cit., pp. 155-9: la descrizione del rapporto tra rappresentazione scenica e ruolo della donna culmina con una netta presa di posizione da Molière e dalla rappresentazione che egli fece della presenza femminile (*ivi*, pp. 156-7). Le polemiche sul teatro e la questione della

dici guardavano ai diritti delle donne, la diversa condizione femminile, appare dunque evidente nei paesi dell'Europa meridionale e si può comunque individuare, come si è detto, anche in Francia e in Inghilterra. Negli Stati Uniti, al contrario, la diffusione delle pratiche liberali aveva finito per rendere i migliori servigi all'idea di uguaglianza ed era diventata una logica sociale cogente, più forte delle esperienze passate e delle stratificazioni storiche. La secolare tradizione europea, infatti, non era stata riconosciuta nel nuovo mondo e, anzi, aveva incontrato un solido ostacolo in una mentalità quasi opposta, che neppure il puritanesimo era riuscito a scalfire. Quest'ultimo, come è noto, aveva esercitato la sua influenza nel mondo della politica, degli affari², nei rapporti interpersonali governati dalla religione ma, proprio perché strutturato come ideologia dell'utile (o come parte di quella filosofia del pragmatismo con cui può esser letta la nuova società americana fin dai suoi esordi), si era fermato di fronte ai principi ispiratori della nuova convivenza. Questo sistema di convinzioni era stato, come ben si sa, motivo e fonte di ispirazione della stessa etica protestante: dalla grazia e dal successo – facce della stessa medaglia – non poteva essere escluso nessun uomo e nessun genere, salvo le razze. Non si trattava, come è quasi inutile dire, di caratteri autoctoni della nascente cultura nordamericana, essendo stato quel complesso di convinzioni importato dall'Europa illuminista e modernista, ma è altrettanto chiaro che proprio negli Stati Uniti le condizioni di base apparivano le più favorevoli possibili e da allora la primazia sarebbe stata confermata in molte occasioni e in più compartimenti.

Il solco del liberalismo si può rintracciare anche e nelle parole di chi, discutendo dei diritti delle donne, professava idee opposte. Gabba, in particolare, offriva elementi per definire, da capofila dello schieramento conservatore, i confini, se non la sostanza stessa del pensiero avverso: «La società ridotta a semplice ammasso di individui, la sovranità nazionale a sovranità del maggior numero, le relazioni sociali, siano private, siano pubbliche, semplici contratti espressi o taciti: tale è in ultima analisi la quintessenza del sapere e del patri-

presenza delle donne sulla scena trovano, quanto al nostro paese, una sistematica trattazione in Gaetano Gasperoni, *Scipione Maffei e la Verona settecentesca: contributo alla storia della cultura italiana*, Valdona, Verona 1955; Gaetano Cozzi, *Note su Carlo Goldoni. La società veneziana e il suo diritto*, in Atti dell'Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, CXXXVII, pp. 1978-9; Giorgio Zordan, *Il dottorato padovano di Carlo Goldoni tra fonti documentarie ed autorappresentazione*, in *Quaderni per la storia dell'Università di Padova*, n. 30, 1997, pp. 19-56. Inoltre conviene segnalare che in BSR, Mss. 120, ai ff. 415r-416v, è conservata copia di una lettera scritta da Papa Benedetto XIV, probabilmente indirizzata a Scipione Maffei, sull'opportunità di far rappresentare le opere teatrali «oneste e probe» e di mantenere «la consuetudine» di vietare alle donne la recitazione, il canto e il ballo (*ivi*, f. 415r.-v.).

²Benjamin Franklin, *Autobiografia*, (1ª ed. Paris 1791), Utet, Torino 1936; Daniel Defoe, *The complete English Tradesman*, Charles Rivington, Londra 1726; Perry Miller, *Lo spirito della Nuova Inghilterra. Il Seicento*, Il Mulino, Bologna 1962.

monio scientifico di quella filosofia, detta liberale o liberalismo. E a buon diritto così chiamata, poiché nessuna altra ha davvero mai tanto liberaleggiato circa preziosissime cose, sacre e profane»³. Le parole di Gabba, nel descrivere i momenti e gli effetti dannosi del mutamento, sono utili per capire quale fosse la matrice del movimento favorevole all'allargamento dei diritti per le donne e, nel contempo, sono capaci di disvelare, per il nostro tema, la natura essenziale del contrasto tra gli opposti orientamenti, come dimostrano in maniera ulteriore queste considerazioni: «Socialismo, materialismo, collettivismo e tante altre ancor più infauste rime in *ismo*, le quali suonano in pratica dissoluzione della società per opera della cupidigia e dell'invidia, discendono in linea retta dalla supremazia del diritto sul dovere, del contratto sulla legge, dell'individuo sull'uomo e sulle società; ma forse il vento che ha prodotto questa tempesta, varrà un giorno a dissiparla, mutando direzione»⁴.

Era stata la fine dell'antico regime e la lunga stagione dell'illuminismo, non solo giuridico, che aveva portato le nuove convinzioni a contatto della nuova politica, a determinare il maggiore stravolgimento dell'era moderna e anzi il suo vero inizio: la rivoluzione francese, nel concludere il lento cammino dei modernisti, pur con tutte le sue contraddizioni, aveva cambiato «la filosofia politica dell'Europa», decretando il trionfo dell'«astratta libertà dell'individuo ... considerato come subbietto di diritti piuttosto che di doveri»⁵. Le ragioni

³ Gabba, *Le donne non avvocate*, cit., pp. 18-9. E Alfredo Frassati, seguendo quella traccia, scriveva: «i novatori difficilmente si arrendono innanzi alle secolari istituzioni benché buonissime» (Frassati, cit., p. 171). Sull'opposto orientamento, per limitarsi ai contributi più recenti, rinvio a Gennaro Malgieri (a cura di), *Conservatori. Da Edmund Burke a Russell Kirk*, Il Mulino, Roma 2006; Id., *Conservatori europei del Novecento. Un'antologia*, Pagine, Roma 2014; Francesco Giubilei, *Storia del pensiero conservatore. Dalla rivoluzione francese ai giorni nostri*, Giubilei Regnani editore, Roma-Cesena, 2016, pp. 5-105; Antoine Compagnon, *Les antimodernes. Da Joseph de Maistre a Roland Barthes*, Gallimard, Paris 2005 (*Gli antimoderni. Da Joseph de Maistre a Roland Barthes*, Neri Pozza, Vicenza 2017, trad. di Alberto Folini); Didier Masseur (a cura di), *Dictionnaire des anti-Lumières et des anti-philosophes (France 1715-1815)*, Honoré Champion, 2 voll., Paris 2017.

⁴ Gabba, *Le donne non avvocate*, cit., p. 20. In un saggio dedicato all'autorizzazione maritale si legge: «la questione sulla condizione della donna assume grave importanza, anzi, assieme colla questione operaia, sembra voglia tenere il campo, cosa già notata dal Gabba» (Carlo Camerano, *Memoria sull'autorizzazione maritale nel codice civile*, Tip. Lit. Grand Didier e Bruno, Torino 1892, p. 8). Gabba, infatti, ne *La condizione giuridica della donna* (ed. 1881), cit., alle pp. 17-8 ribadiva il concetto.

⁵ Gabba, *Le donne non avvocate*, cit., p. 20. Lo stesso Gabba ne *I due matrimoni civile e religioso nell'odierno diritto italiano. Lettera di C.F. Gabba all'avv. Antonio Mosca*, Tip. Nistri, Pisa 1876, a p. 13, descrive un'ipotesi di egemonia culturale: «Oramai l'arcano mezzo con cui si domina l'opinione in Italia non è altro che la paura d'incorrere nella taccia d'illiberale o non abbastanza liberale, applicata da tali che del liberalismo si sono fatti il più geloso e il più esclusivo dei monopoli». Infine, per contestare il mutamento dei costumi e la perdita della pubblica mo-

del conservatorismo, in questa prospettiva, finivano per contrapporsi a quelle dell'egualitarismo, quasi fossero una coppia di opposti, come i diritti e i doveri, richiamati di continuo per rimarcare la sparizione degli obblighi, sempre pensati in una dimensione soggettiva e mai come compito del legislatore, immobile perché soddisfatto della situazione come era.

Il livellamento tra i consociati determinava, in quest'ottica, accuse di "astrattismo": «Come la scuola liberale, informata al concetto astratto di individuo, non può dare senso né valore giuridico e sociale alle differenze di razza, e di nazionalità, così non ne può dare neppure alle differenze di sesso. Presiede ad essa un tipo astratto d'uomo, senza patria, né storia, né sesso; un tal uomo è per lei l'unica fonte, come l'unico subbietto del diritto»⁶. Supremazia dei diritti sui doveri, astrattismo, tutele indifferenziate: era questo il campo delle accuse rivolte ai sostenitori delle riforme. L'orientamento opposto faceva leva su di una concezione tradizionale del lavoro femminile e della famiglia: e così, sull'autorizzazione maritale, Luigi Miraglia poteva scegliere accenti non sconosciuti negli Stati Uniti e in qualche parte dell'Europa: «Il fondamento dell'istituto è l'idea dell'unità della famiglia. La libertà della donna si limita non in quanto donna, ma in quanto maritata». Pur ammesse alle professioni liberali (con l'eccezione dell'avvocatura), escluse dagli uffici pubblici (con la significativa deroga dell'insegnamento universitario)⁷, le donne dovevano contrastare convinzioni di tipo organicistico, formalmente espresse a sostegno della saldezza del nucleo familiare: «l'unità si ottiene con la voce preponderante del marito, il quale possiede la forza, e come tale non può essere che capo o mercenario, ed ha un intelletto più esteso, più profondo e più costante di quello della donna»⁸. Si trattava di una convinzione radicale e venata di sfumature assolutizzanti: «Per rispetto all'anima è da osservare con Beneke che nell'uomo la rappresentazione ha maggiore forza ed intimità, la coscienza di sé è meglio esplicita, la riflessione è più sostenuta, la fermezza, la coerenza e la serietà sono maggiori»⁹.

Le convinzioni di Gabba, (uno "pseudoemancipatore")¹⁰, erano espressione del rinnovato interesse per il tema dei diritti al femminile e della persistente con-

rale accorpa liberalismo finanziario e, per così dire, etico: «lo Stato [non] deve rimanere colle mani in mano, e *lasciar fare, lasciar passare*, come se si trattasse di crisi economica» (*ivi*, p. 38).

⁶ Gabba, *Le donne non avvocate*, cit., p. 21.

⁷ Si veda la nt. 12 del cap. II.

⁸ Miraglia, cit., p. 346.

⁹ Gabba, *I due matrimoni*, cit. Il riferimento allo psicologo e filosofo tedesco postkantiano Friedrich Eduard Beneke costituiva il tentativo di fondare la superiorità intellettuale del maschio sulle femmine in maniera più autorevole di quanto non avesse fatto per esempio Frassati (cit., p. 191 ss.) che era ricorso a studi di frenologia condotti negli Stati Uniti.

¹⁰ Ginevra Conti Odorisio, *Pensiero politico e questione femminile ne La Donna e la Scienza di Salvatore Morelli*, in Id. (a cura di), *Salvatore Morelli*, cit., p. 53.

vinzione secondo cui fuori dalla famiglia e dall'“immenso contratto”, maggiori tutele erano ammissibili e, per la donna non maritata, del tutto legittime. In costanza di matrimonio, invece, lo Stato doveva far sentire la sua voce: visto come «grande autorità morale»¹¹, aveva come “missione” «sia di custodire e confortare la morale pubblica, sia di assicurare i diritti delle future generazioni»¹².

Contro questa tradizione di studi e di orientamenti ideologici, si formò in Italia una corrente che volle essere “europeista e internazionalista”¹³ e che fu senz'altro liberale e riformista, attenta ai problemi dell'emancipazione femminile, dell'istruzione e del riscatto del Mezzogiorno. Salvatore Morelli, Anna Maria Mozzoni, Gualberta Alaide Beccari, Giovanna Garcea, Elena e Giulia Ballio, Caterina Baracchini, Enrichetta Caracciolo costituirono tra Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Parma, Torino, Venezia un ideale circolo cosmopolita, liberale, socialista ed anticlericale, per limitarsi solo ad alcuni nomi e caratteri del movimento emancipazionista¹⁴. In questo gruppo di politici, femministe e intellettuali, prevalsero l'orientamento critico ispirato da Proudhon¹⁵ e lo

¹¹ Gabba, *Contro il divorzio*, cit., p. 18.

¹² Gabba, *I due matrimoni*, cit., p. 38.

¹³ Marina Addis Saba-Beatrice Pisa, *Salvatore Morelli e l'emancipazionismo internazionale*, in Ginevra Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli*, cit., pp. 189-203: vi sono descritti i rapporti con le suffragiste inglesi (pp. 199-200), con le sostenitrici del divorzio, soprattutto francesi (pp. 200-1), con gli ambienti pacifisti legati alla Prima Internazionale (pp. 201-2). Cfr. Fiorenza Taricone, *Salvatore Morelli e Anna Maria Mozzoni*, in Ginevra Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli*, cit., p. 172, nt. 7 e p. 181.

¹⁴ *Ivi*, pp. 173-4. Anna Maria Mozzoni, *I diritti delle donne. Discorso inaugurale pronunciato al Congresso internazionale per i diritti delle donne svoltosi a Parigi il 25 luglio 1878*, Feltrinelli, Milano 2011; Id., *Lettera di Anna Maria Mozzoni all'onorevole Zanardelli, relatore sul progetto di riforma della legge elettorale*, Stabilimento tipografico italiano, Roma 1881; Id., *I socialisti e l'emancipazione della donna*, Tipografia sociale, Alessandria 1892. Sulla scrittrice e attivista di Milano, si veda Giraud, cit., pp. 340-1: «M.lle Mozzoni, enfin, à propos de la dernière réforme électorale en Italie, a posé la question du suffrage féminin, et s'est fait applaudir, à cette occasion dans plusieurs meetings démocratiques» (p. 341). Cfr. Maria Pia Paternò, *Donne e diritti*, cit., pp. 115-23; Martone, cit., pp. 518-9 e 536-7; Conti Odorisio, *Salvatore Morelli*, cit., ad indicem e spec. Taricone, *Salvatore Morelli e Anna Maria Mozzoni*, cit., pp. 167-86; Id., voce *Anna Moria Mozzoni*, in *Dizionario biografico delle donne lombarde*, a cura di Rachele Farina, Baldini & Castoldi, Milano 1995; Giraud, cit. (pp. 340-1), fa riferimento alla rivista *Voce della Donna* fondata a Parma, al periodico *La Donna* di Venezia, al foglio fiorentino *Corneglia* e a quello torinese *La Ragione*, su cui scriveva anche Jenny d'Hericourt e che ospitò polemiche accese tra la scrittrice francese e l'italiana Giulia Molino Colombini. Sulla rivista bolognese *La donna* e sulla figura di Gualberta Alaide Beccari il rinvio è a Tacchi, *Donne e avvocatura*, cit., pp. 472-3.

¹⁵ Contro Proudhon non mancarono critiche: si veda d'Hericourt, cit., p. 9. Inoltre se l'ideologia di molti tra gli emancipazionisti era quella socialista (o liberale), nella dialettica politica italiana accadeva che proprio il partito socialista tenne nei confronti del movimento femminista un atteggiamento “incerto e ambiguo”, in polemica con il suo carattere borghese e temendo il voto conservatore di molte donne (Anna Rossi-Doria, cit., p. 83). Sul punto, rinvio all'analisi di

spirito di avversione alle convinzioni che venivano da Roma¹⁶. Il giurista Morelli (si applicò «allo studio della legge, frenesia de' paesi senza industria»¹⁷), li riassume tutti, tanto da divenire una figura centrale dell'emancipazionismo non solo italiano¹⁸. Reclamando la «reintegrazione giuridica» della donna¹⁹, seppe fare della questione femminile un aspetto della più generale lotta per le riforme: la sua attività politica, in Parlamento e nel suo collegio elettorale²⁰, è una testimonianza preziosa sui caratteri del liberalismo italiano del secondo Ottocento e dei suoi legami profondi con le correnti democratiche del pensiero europeo, da Condorcet²¹ a Mill²².

Annarita Buttafuoco, *Cronache femminili. Temi e momenti della stampa emancipazionista in Italia dall'unità al fascismo*, Dipartimento di studi storico-sociali e filosofici, Università degli Studi di Siena, Arezzo 1988, pp. 208-17.

¹⁶ Franca Pieroni Bortolotti, *La donna, la pace, l'Europa*, F. Angeli, Milano 1985.

¹⁷ Estival, *Cenno critico*, cit., p. XII.

¹⁸ Cfr. Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli 1824-1880. Emancipazione e democrazia nell'Ottocento europeo*, Esi, Napoli 1992, *passim*. Cfr. Fiorenza Taricone, *Salvatore Morelli e Anna Maria Mazzoni*, in Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli*, cit., pp. 169-186 e spec. 173-5. L'A. indica i rapporti continui tra il parlamentare e giurista di Carovigno e le femministe italiane della sua epoca e l'intensa collaborazione con l'autrice de *La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano* (1865). *Ivi*, Anna Maria Isastia, *L'attività parlamentare di Salvatore Morelli*, pp. 109-10: vi si indicano i rapporti, anche personali oltre che intellettuali, con John Stuart Mill (si veda anche nello stesso vol. miscellaneo, il brillante saggio di Luisella Battaglia, *Il tema della diversità femminile in Salvatore Morelli tra utopia e realismo politico*), e l'intensa lettura delle opere di Condorcet, Saint Simon, Fourier. Più ampi riferimenti in Conti Odorisio, *Pensiero politico e questione femminile ne La Donna e la Scienza di Salvatore Morelli*, in Id., *Salvatore Morelli*, cit., *passim* e spec. pp. 66-79.

¹⁹ Conti Odorisio, *Pensiero politico*, cit., p. 173.

²⁰ Francesco Bevellino, *Salvatore Morelli, deputato del collegio di Sessa Aurunca (1867-1880)*, in *Quaderni di civiltà aurunca*, Scauri, 1990; cfr. Isastia, cit., spec. p. 108 ss.

²¹ Condorcet fu tra i primi a porre il problema dell'emancipazione politica e giuridica delle donne (richiamo in part. il suo *Manuscrit d'un bourgeois de New Haven à un citoyen de Virginie*, edito nel 1787: si veda nelle *Oeuvres complètes*, Paris 1804, il vol. XII e in partic. le pp. 19-21).

²² Un profilo del deputato di Sessa Aurunca e un quadro interessante della realtà parlamentare italiana dei primi decenni dell'Unità è in Pier Carlo Masini, *Un eccentrico a Montecitorio: Salvatore Morelli*, in *Eresie dell'Ottocento. Alle sorgenti laiche umanistiche e libertarie della democrazia italiana*, Editoriale Nuova, Milano 1978, pp. 257-74. Cfr. Paolo Ungari, *Le legislazioni famigliari*, cit., pp. 83-92; Anna Maria Isastia, *L'attività parlamentare di Salvatore Morelli*, in Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli*, cit., pp. 95-120. Da p. 109: «Attento a tutte le questioni di stretta attualità, dall'emigrazione al malcostume ministeriale, Morelli si stacca però dai suoi contemporanei perché alla base del suo progetto di riforma della società egli mette la donna. È l'emancipazione femminile il cuore pulsante del suo sistema politico». Si veda anche, Salvatore Morelli, *Riforme legislative proposte al Parlamento italiano dall'on. Salvatore Morelli il giorno 26 maggio 1875 per assicurare con nuove guarentigie giuridiche la sorte dei fanciulli e delle donne*, s.l., s.d. (ma 1875).

Se gli orientamenti degli illuministi e delle autrici che più da vicino si erano occupate delle tematiche femminili ebbero un loro specifico effetto, fu soprattutto l'empirismo inglese a influenzare il dibattito sul ruolo della donna all'interno della prima età della nostra storia unitaria. La sua diffusione nell'Italia della metà del diciannovesimo secolo, dovuta alle numerose traduzioni delle opere di John Stuart Mill e all'inserimento di quelle nei volumi di collane autorevoli e comunque ben distribuite²³, contribuì a realizzare risultati importanti: consentì di «ricostruire la fisionomia della filosofia civile del liberalismo italiano, le sue aspirazioni di “buon governo” della società secondo finalità emancipatrici e di giustizia, la sua fiducia nella cultura della modernità»²⁴. Declinato con accenti libertari e talvolta utopistici da Morelli, altre volte paternalistici da Villari,²⁵ letto ma rifiutato dai liberali della “generazione successiva” e dai positivisti²⁶, visto secondo una «concezione antagonista e progressiva della storia» in una prospettiva di «liberalismo economico e politico» da Cattaneo²⁷, il filosofo inglese ebbe con studiosi e uomini politici della Penisola contatti frequenti e con Pasquale Villari un rapporto epistolare che durò quasi vent'anni. Per il tema che qui si affronta e quanto alle influenze dirette su Morelli, lasciando parlare il fine biografo del parlamentare salentino, conviene riferire: «come dice Stuart Mill nel suo scritto *sull'affrancamento della Donna*, si mantiene ancora, nell'attuale società, la tradizione lasciataci dal diritto della forza, che fu, si può dire, l'unico diritto delle prime asiatiche civiltà»²⁸.

I continui mutamenti sociali e politici, seguiti da Morelli e da Gabba dai loro diversi angoli prospettici, suggerivano soluzioni opposte, annunciate nelle pagine iniziali delle loro opere maggiori. Se il conservatore Gabba poteva scrivere che in Italia «la dottrina dell'emancipazione femminile ... ha trovato un non piccolo ambiente favorevole dovunque il dottrinarismo liberale alla francese lavora»²⁹, venticinque anni prima il riformatore Morelli apriva *La Donna*

²³ Il riferimento è alla “Biblioteca di scienze politiche” di Attilio Brunialti, alla “Biblioteca Universale” della Sonzogno, alla “Biblioteca socialista” pubblicata a Milano da Bignami ed infine alla “Biblioteca delle Signore” (si veda Urbinati, cit. in nt. successiva, p. 220). Quanto alla prima, Bobbio, nella *Prefazione* a Urbinati, cit., p. VIII, le riconosce «un ineguagliabile contributo alla sprovincializzazione dell'Italia nel momento in cui dopo l'Unità si affaccia all'Europa».

²⁴ Nadia Urbinati, *Le civili libertà: positivismo e liberalismo nell'Italia unita*, Marsilio, Venezia 1990, p. 5.

²⁵ *Ivi*, p. 9.

²⁶ Urbinati, cit., pp. 6-9. *Ivi* il richiamo a Roberto Ardigò e al suo *La morale dei positivisti* (1879): il suo antiutilitarismo segnerà, almeno in Italia, un certo declino delle teorie di Mill.

²⁷ Norberto Bobbio, *Introduzione* a Urbinati, cit., pp. VIII-IX; Urbinati, cit., *ad indicem*.

²⁸ Estival, cit., p. LXII.

²⁹ Gabba, *Le donne non avvocate*, cit., p. 17. Aggiungeva che il liberismo francese concorreva a «disorganizzare e polverizzare l'umana società» (*ibidem*) e che ciò non dipendeva dalla dif-

e la *Scienza* (scritto nel 1859 e pubblicato due anni dopo) con un confronto tra Filangieri e Gioberti, utile a mettere in luce le difficoltà in cui si dibatteva il protoilluminismo e le specificità di un ambiente caratterizzato da rapporti di forza ancora tutti favorevoli al principe, come era naturale per le teoriche e le prassi del conservatorismo illuminato. L'autore della *Scienza della legislazione* fu visto da Morelli come «seguace del principio di autorità ... come scrittore di tempi in cui il dritto pubblico non avea ricevuto sviluppo pratico nei principi democratici, fu più giustificabile, e trovò maggiore possibilità nei poteri organizzati, onde ricavarne un *cui bono*. Gioberti, per contrario, volendo proclamare quel principio nel momento in cui la democrazia affacciava il suo dritto governativo sul terreno della libertà politica, Gioberti, dico, vide scaturire dal suo sistema una serie di rovine prevedibili»³⁰. Quello stesso Gioberti che aveva «amplificato il primato della filosofia italiana» e che si poneva su di una linea ideale con Rosmini e Manzoni nel respingere l'utilitarismo di Mill: questi ultimi, come la gran parte dei filosofi italiani e a differenza dei nostri scrittori politici, non vollero «accettare la superiorità degli autori e delle istituzioni di paesi in cui la pianta della libertà aveva messo radici più profonde» e finirono per considerare il pensiero utilitarista come «insano e pernicioso»³¹. Pur potendo contare sull'attenzione, tra gli altri, di Pasquale Villari, Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi, Piero Gobetti, le teoriche milliane, il liberalismo e il positivismo (legati tra loro da assonanze e distinzioni, da fili e intrecci, che alla lontana ricordano il rapporto tra gli scritti di Mill e le convinzioni di Comte³²) non ebbero fortune durature in Italia e non contribuirono, come altrove, alla vittoria dell'emancipazionismo.

fusione dell'«opuscolo di Stuart Mill» quanto da non meglio precisate «false premesse teoriche generali» che avrebbero promosso un «apostolato femminile» (*ivi*, pp. 17-8).

³⁰ Morelli, *La Donna e la Scienza o la soluzione del problema sociale*, Società tipografica editrice, Napoli 1869, p. 33 (1^a ed. *La donna e la scienza considerate come soli mezzi atti a risolvere il problema dell'avvenire*, Stabilimento Tipografico delle Belle Arti, Napoli 1861). Su Filangieri il rinvio è a Raffaele Ajello, *Il tempo storico delle «Riflessioni». Nota critica a Gaetano Filangieri, Riflessioni politiche su l'ultima legge del Sovrano*, Morelli, Napoli 1774, riedizione anastatica, Bibliopolis, Napoli 1982.

³¹ Bobbio, *Introduzione a Urbinati*, cit., p. IX. Eppure Morelli aveva riconosciuto a Gioberti «la legislatura del pensiero italiano» come a «Pio IX la simpatia del mondo» in una stagione (il 1848) e in un piccolo libro (*Brindisi e Ferdinando II*) caratterizzati da speranze che sarebbe state deluse e travolte dalle forze reazionarie (Pasquale Villani, *Introduzione al Convegno*, in Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli*, cit., p. 28).

³² Urbinati, cit., pp. 6-9.

2. Le retoriche dell'esclusione: il tatticismo di Filippo Turati ...

Una conferma solida alle difficoltà del liberalismo e della lotta per la parità di genere può essere offerta dall'atteggiamento prudente e attendista di molti ambienti: i cattolici naturalmente, alcuni circoli femminili, il maggior partito non conservatore, molti giuristi. Tra questi ultimi non mancò chi volle cercare risposte adeguate in esperienze passate e nella più importante temperie storico-giuridica. E così in un articolo pubblicato nel 1884 su *Il Monitore dei Tribunali*, l'avvocato Bartolomeo Benvenuti riassunse i motivi dell'esclusione femminile dalla professione forense facendo ricorso al deposito sapienziale offerto dal diritto romano: «lascio da parte il Diritto Romano che proibiva alle donne di *postulare* adducendo per ragione *ob sexus verecundiam, ne contra pudicitiam sexui congruentem alienis curis se immisceant*». E ancora: «così pure lascio stare le considerazioni desunte dai nostri costumi, dalle esigenze famigliari, dalla missione delle donne, dall'intimità che viene quasi necessariamente a crearsi tra avvocato e cliente, dall'influenza che sui colleghi e sui giudici può esercitare la differenza del sesso, specialmente se accompagnato dalla bellezza»³³. Premesse culturali, orientamenti teorici, luoghi comuni posti a fondamento della definizione tecnica di un fenomeno e dei relativi diritti: «l'avvocheria potrebbe qualificarsi come ufficio pubblico e necessario, siccome lo qualificava l'imperatore Anastasio nel proemio della legge 4 Cod. *De advocatis diversorum iudicum*, dicendola *laudabile vitaeque hominum necessarium officium*»³⁴. Questi caratteri, la sua natura non privata, determinavano la profonda diversità della professione forense rispetto a ogni altra: «*Si non habebunt advocatum, ego dabo*»³⁵. Era, quella espressa da Benvenuti, con il conforto di un'esperienza dottrinale risalente e autorevole, un motivo consueto e dunque retorico posto a base dell'esclusione. Ne facevano uso gli stessi giudici, oltre agli autori che si erano occupati del tema³⁶. A questa causa tecnica, tutta giuridica, di negazione del diritto, si aggiunsero ragioni di natura diversa provenienti da mondi tra loro dissimili: per il problema del suffragio universale, socialisti, cattolici e una parte delle élites femminili (quelle che si ispiravano al moderatismo)³⁷, recarono nella discussione un contributo di tipo ideologico e finirono per costituire un blocco contro le aspirazioni degli emancipazionisti.

³³ Bartolomeo Benvenuti, *Il Monitore dei Tribunali*, 1884, col. 61.

³⁴ *Ivi*, col. 63.

³⁵ *Ibidem*. In un contesto di questo tipo era inevitabile che la «nostra legislazione ha pure accettato e seguito gli insegnamenti delle leggi romane in ordine alle distinzioni, ai privilegi, ai favori con cui l'esercizio dell'avvocatura meritava di essere remunerato» (*ivi* col. 63).

³⁶ Rinvio, oltre alle due note precedenti, alla nt. 4 del cap. I.

³⁷ Il rinvio è alle indicazioni della nt. 59.

Alla cautela, utilizzata quale mezzo prioritario di soluzione politica, fecero ricorso, come si è detto, anche gli ambienti del socialismo italiano, almeno quelli ufficiali. Fu in particolare Filippo Turati, riguardo al diritto di voto, a rappresentare, con largo uso di energie ed argomentazioni, le ragioni della prudenza nella questione femminile. In una lettera all'*Avanti!*, scritta su incarico del Comitato centrale del Partito socialista e pubblicata in prima pagina dal giornale, nello spazio riservato alla notizia o al commento principale, Turati, rifiutando la logica dei massimi risultati, metteva in guardia il movimento delle donne e le sue rappresentanti dai pericoli del "tutto e subito". Se, come si vedrà, i cattolici e taluni circoli dello stesso mondo femminile si appellavano alla tradizione, all'unità della famiglia, e molti giuristi di elevata fama e autorevolezza consigliavano riforme più urgenti del suffragio universale³⁸, Turati finiva per applicare anche alla questione femminile il suo gradualismo, determinando gli stessi risultati voluti dai primi.

Reputando l'istanza suffragista come un eccesso ideologico (senza comprendere appieno, a parere di Anna Kuliscioff, il momento e le possibilità che si sarebbero aperte), il *leader* socialista, come si avrà modo di dire nel paragrafo successivo, fece prevalere su ogni altra considerazione le necessità elettorali e gli interessi del partito, per il timore di un voto ai conservatori: nella sua prospettiva, le emancipazioniste potevano e forse dovevano chiedere il suffragio per le donne e, tuttavia, lo avrebbero dovuto fare «non come ossequio a un'astrazione metafisica, ma nell'interesse attuale e concreto del progresso democratico e sociale»³⁹. Per Turati e la direzione del partito socialista «una campagna pel suffragio femminile, che si rivolgesse indistintamente a tutti i partiti e rimanesse avulsa dalle competizioni concrete, politiche e di classe, peccherebbe di contraddizioni insanabili e sarebbe condannata alla sterilità». Comparivano anche per i diritti delle donne, le formule, insieme vaghe e ambigue della contraddittorietà "insolubile" o "insanabile" e della "sterilità" di tanta pubblicistica politica, soprattutto marxista. E, inoltre, nella prosa turatiana emergevano convinzioni nette, caratterizzate da assoluta asprezza: «in

³⁸ Esprimevano le idealità e gli interessi del mondo cattolico giuristi e uomini di Chiesa: oltre ai testi indicati nel par. 3 del cap. I sez. A, richiamo il Marchese di Sanginetto, *Sul divorzio. Discorso detto nella sede del Circolo Cattolico per gl'interessi di Napoli*, Regia Tipografia F. Giannini, Napoli 1902; Pietro Giuseppe de Gaudenzi, *Alcune osservazioni del vescovo di Vigevano mons. Pietro Giuseppe de Gaudenzi dirette ai suoi amatissimi diocesani sul progetto di legge sul divorzio*, Tipografia Ecclesiastica, Vigevano 1881. Quanto alle cautele dei maggiori tra i giuristi italiani, il rinvio è alle osservazioni di Cesare Vivante e di una commissione di riforma del diritto privato, così come riportate dal grande giuscommercialista in un'intervista a Ugo Ojetti e di cui si darà conto nel paragrafo 4 di questo capitolo.

³⁹ Filippo Turati, *Come è inteso il suffragio femminile dal Partito socialista*, in *Avanti!*, 25 marzo 1910.

ogni caso, un'azione eventualmente diretta alla conquista del suffragio femminile, mantenuto sulle ristrette basi attuali o rispondente a determinati requisiti di capacità o di censo, non prometterebbe che un inutile duplicato numerico del corpo elettorale, più probabilmente anzi, un peggioramento dell'attuale regime, e un arresto di sviluppo nell'evoluzione democratica e sociale».

L'aver definito il suffragio femminile "un inutile duplicato numerico del corpo elettorale" provocò, come si vedrà nel paragrafo successivo, l'immediata reazione di Anna Kuliscioff, al pari di queste altre: «l'aggiunta contemporanea del suffragio femminile al maschile, non avrebbe, a senso nostro, alcuna influenza immediata benefica»: è anzi opportuno che «le due rivendicazioni [debbono] – se la legge di gradualità lo consiglia – disgiungersi nel tempo».

Il voto alle donne, insomma, secondo Turati, non era imposto dalle necessità sociali (e dunque non rientrava tra le priorità politiche del partito) perché «la coscienza politica delle masse proletarie femminili» era «ancor così pigra». L'inopportunità di riconoscere il diritto elettorale alle donne era espresso in maniera diretta, senza infingimenti o cautele: l'estensione del voto doveva aspettare una stagione più propizia. E così, concludendo sul punto, il *leader* riformista scriveva: «ben presto sarà interesse sentito del proletariato maschile avere solidale accanto a sé il proletariato femminile, non solo nelle lotte economiche ma ben anche sul terreno delle competizioni politiche». Per estendere il suffragio elettorale, secondo Filippo Turati, occorre attendere che, attraverso le "lotte economiche e socialiste", le donne maturassero una nuova e più pronta coscienza di classe, anzi «una indipendente e vigile coscienza socialista»⁴⁰.

Se Turati manifestava preoccupazioni di carattere politico e invocava prudenza, Brunialti, da una diversa prospettiva ideologica, giungeva alle stesse conclusioni: la coscienza di classe, le esigenze di partito, erano sostituite da convinzioni non legate alla necessità del momento e non dettate, almeno in apparenza, da interessi contingenti. E così le argomentazioni del politico socialista trovavano una vasta eco o quanto meno nette risposdenze in ambienti molto diversi, descritti con la solita vivacità da Attilio Brunialti, del quale conviene trascrivere un intero passo, riportato in maniera completa anche da Frassati: «veramente da qualche anno si è cominciato a notare che coteste donne, specie nelle maggiori città, sono assai debilitate fisiologicamente e non possono più esercitare le funzioni della maternità; già nessuno dei misteri della *preventive copulation* è loro sconosciuto; ma se anche diventano madri procreano una prole malaticcia, che l'allattamento artificiale dirada ancora di più. Vivono in un'eccitazione continua, che ha finito coll'alterare il loro sistema nervoso nella stessa guisa che l'eccesso dell'educazione ne ha alterato i sentimenti mo-

⁴⁰ *Ibidem*.

rali. Insomma per diventare uguali all'uomo non sono più donne»⁴¹.

Turati era naturalmente lontano da queste convinzioni e sul suo orientamento influivano motivi di natura politica: la preoccupazione di un voto conservatore spingeva il *leader* riformista e tutto il Comitato centrale del partito socialista a far prevalere gli interessi politici e contingenti rispetto ad esigenze di tipo diverso, esigenze a cui si può dare insieme un profilo di genere e un carattere più ampio: si trovavano ad essere sottese, anzi abbinata alla richiesta del suffragio universale, istanze di giustizia tutte legate all'uguaglianza. Parità ed emancipazione che, come lo stesso Turati dichiarò, erano iscritte nella natura del suo movimento ma non potevano essere perseguite in quel momento storico. E così, per calcoli elettoralistici o per intima convinzione, sul giornale del partito meno conservatore tra quelli italiani, si poteva leggere che il suffragio universale doveva essere richiesto dalle emancipazioniste addirittura ad altri gruppi politici⁴².

3. ... rivelato da Anna Kuliscioff ...

La posizione di Turati sul voto alle donne era quella ufficiale: Anna Kuliscioff su *Critica sociale* scriveva queste penetranti parole di replica: «avrei ben volentieri rinunciato a questa polemica in famiglia se Turati, qui, non fosse stato l'interprete fedele dei nostri compagni più autorevoli, del Partito, del Gruppo parlamentare, del Comitato pel suffragio universale»⁴³. Soprattutto esprimeva una condizione d'isolamento personale che era propria di tutto il movimento femminista; per evitare di accentuarla, per sconfiggere "l'ortodossia del Partito" e per non incappare nell'accusa di "eresia individuale", era necessario combattere in campo aperto e rendere manifesto un contrasto che, se tenuto nascosto, avrebbe logorato rapporti e idee: «e, per temeraria che appaia questa mia insurrezione, ad armi impari, contro tutte le "autorità costituite" del socialismo italiano ... *à la guerre comme à la guerre*»⁴⁴.

⁴¹ Frassati, cit., p. 188. Il commento di Brunialti è alle pp. 614-5 nt. 1 dell'ed. da lui curata de *La Democrazia in America*, pubblicata dall'Unione Tipografica Editrice nel 1884 a Torino ed inserita nella collana della Biblioteca di Scienze politiche. L'intera lunga nota è ricca di informazioni sul diritto di voto alle donne ed è stata qui utilizzata e commentata nel par. 8 del cap. I e in particolare nel testo corrispondente alle note 170 e s. Sull'iniziativa brunaltiana e sul suo valore, si veda il giudizio di Bobbio trascritto nella nt. 23 di questo capitolo.

⁴² Rinvio al testo corrispondente alla nt. 54 di questo capitolo.

⁴³ Anna Kuliscioff, *Suffragio universale a scartamento ridotto*, in *Il voto alle donne. Una polemica in famiglia (per la propaganda del suffragio universale in Italia)*, Uffici della Critica sociale, Milano 1910, p. 17. Il testo era stato già pubblicato da *Critica sociale* il 16 aprile 1910.

⁴⁴ *Ibidem*.

La lotta familiare e di partito, in realtà, era iniziata una settimana dopo la pubblicazione sull'*Avanti!* dell'articolo di Turati. Concepito come una risposta del Comitato centrale del Partito socialista al Comitato nazionale per il suffragio universale femminile, esso era quantomeno una manifestazione di ostilità verso le ragioni delle emancipazioniste. Sorprendente e prolissa secondo Anna Kuliscioff: «per una dichiarazione così semplice, hanno speso così tante parole? Come socialisti bastava dire “è ovvio che siamo per il voto esteso alle donne; ma come partito d'azione, non possiamo troppo complicare le cose; le donne abbiano pazienza” ... e verrà anche il momento che i socialisti non temeranno di compromettere la propria serietà propugnando il voto femminile»⁴⁵.

Il profluvio di argomentazioni doveva dissimulare dell'altro: la sua valenza strumentale appariva più netta perché altrove la Sinistra si era mostrata favorevole all'estensione del diritto di voto alle donne. Il congresso internazionale dei socialisti, riunito a Zurigo nel 1893, era infatti per il suffragio universale femminile e così pure in tutta Europa la totalità dei partiti e movimenti non conservatori; lo stesso August Bebel, ricordava Anna Kuliscioff, pubblicando in quegli anni *La democrazia socialista e il suffragio universale* ed inserendovi ampie considerazioni sul diritto delle donne al voto e sul sistema proporzionale, finì per formulare, come era lecito attendersi, una diretta accusa contro gli avversari storici dei partiti e dei movimenti che difendevano, per statuto e per collocazione politica, i diritti dei lavoratori e dei gruppi sociali titolari di minori diritti⁴⁶. Secondo il ragionamento della scrittrice e attivista socialista, in Italia dovevano esistere motivi particolari per escludere la donna dal diritto politico fondamentale.

La ragione di quella isolata (dal resto d'Europa) opzione politica doveva esser cercata con più forza e, almeno in teoria, non avrebbe potuto avere che basi solidissime e ampie giustificazioni. I motivi ideali o soltanto ideologici andavano scartati: non poteva trattarsi di «minore convinzione socialista, né di spirito di giustizia meno acceso, né di scetticismo sull'utilità del suffragio universale». Le spiegazioni dovevano lasciare il terreno dei principi per entrare nel campo dell'opportunità. Per esclusione, di motivi, scriveva la Kuliscioff, ne restava uno solo: il partito socialista si è «lasciato dominare dalla illusione che noi siamo già alla vigilia della conquista del suffragio per i maschi analfabeti». Di conseguenza era necessario «per non comprometterne il successo, di fare un passo alla volta, in ossequio alla legge di gradualità»⁴⁷. Secondo Anna Kuliscioff, il politologo socialista esprimeva una necessità strategica ma finiva per

⁴⁵ Anna Kuliscioff, *Suffragio universale?*, in *Il voto*, cit. p. 8. Il testo era stato già pubblicato da *Critica sociale*, nel numero del 16 marzo-1 aprile 1910.

⁴⁶ *Ivi*, p. 10.

⁴⁷ *Ibidem*.

lamentare l'esistenza di una situazione di fatto, di una condizione ostativa che soltanto un miope calcolo politico faceva apparire come insormontabile.

Tali convinzioni, nette quanto quelle del suo contraddittore, svolte in sei densi e vivaci articoli pubblicati nell'arco di poche settimane, tra il marzo e l'aprile del 1910 sull'organo del partito socialista e poi raccolti dai redattori di *Critica sociale* in un libretto intitolato *Polemiche in famiglia*⁴⁸, trovavano negli scrittori cattolici una vasta eco o quantomeno risposdenze nette. In particolare il tema dell'immaturità della donna, di una educazione insufficiente, incrociava, nella prosa di uno dei più convinti difensori della tradizione, Alfredo Frassati, quello della subalternità femminile all'interno della famiglia: «Stuart Mill, il quale come già dissi, è quello che più nettamente ha formulato i diritti delle donne, nel suo libro *Del governo rappresentativo* ed in quello della *Soggezione delle donne*, non si chiede una volta sola quali saranno le conseguenze di una tale riforma ... Parlando delle conseguenze non si va più al di là del dire che le donne forse voterebbero come macchine, secondo l'ordine dei loro parenti di sesso maschile»⁴⁹. Facendo parlare ancora Mill, Frassati nel 1889 adombrava pericoli che nemmeno si potevano immaginare e vantaggi neppure richiesti dalle interessate: «se deve essere così ... così sia: se esse pensano automaticamente sarà un gran bene, se no non vi sarà alcun male. Sarà un bene per gli esseri umani a cui si strappano i ferri, anche quando non desiderano camminare»⁵⁰. Soprattutto si interrogava sugli effetti che i divieti, i “ferri”, le catene imposte alle donne potevano in concreto determinare e azzardava un confronto non opportuno, minimizzando divieti e disparità: «questi famosi ferri ... vorrei vedere se sieno proprio gravi, come quei che realmente si mettono, mi si perdoni il paragone, al galeotto, o non sieno piuttosto così leggeri da non essere perfino sentiti». Impedimenti o necessari come una pena giusta o giusti perché condivisi e perplessità diffuse soprattutto sul fatto che fossero compatibili «soggezione domestica e indipendenza assoluta in seno alla società»⁵¹. Questo doppio registro, ritenuto possibile dal filosofo utilitarista, poteva funzionare a Roma e tra maschi: «la tesi di Stuart Mill si potrebbe confer-

⁴⁸ Filippo Turati-Anna Kuliscioff, *Polemiche in famiglia. Per la propaganda del suffragio universale in Italia*, Uffici della Critica sociale, Milano 1910. L'opuscolo raccoglie, tra gli altri, l'articolo di Turati, *Come è inteso il suffragio femminile dal Partito socialista* pubblicato dall'*Avanti!* il 25 marzo 1910 e quello della Kuliscioff (*Suffragio universale a scartamento ridotto*), pubblicato da *Critica sociale*, il 15 aprile 1910. La stessa scrittrice era già intervenuta molti anni prima sul tema del diritto di voto alle donne con *Il monopolio maschile. Conferenza tenuta nel circolo filologico milanese*, in *Critica sociale*, Milano 1894.

⁴⁹ Frassati, cit., p. 169.

⁵⁰ *Ivi*, pp. 169-170.

⁵¹ *Ivi*, p. 171.

mare coll'esempio della costituzione romana, in cui il figlio sempre soggetto alla potestà del padre in seno alla famiglia, poteva comandare al padre nella vita politica»⁵². Naturalmente il consueto strumentario polemico non poteva essere privato del riferimento religioso di stampo materiale, dedicato ai luoghi di culto: «come poi una donna che abbia tutti i diritti politici possa essere relegata nel modesto santuario dei doveri domestici, io non so proprio affatto e credo che non si possa sostenere perché non corrispondente all'indole umana, e specialmente all'indole femminile»⁵³.

Per concludere sul punto e tentare un bilancio, seppur provvisorio, su questa rimarchevole polemica, si possono richiamare soltanto le parole di Turati e considerare altre sue espressioni, per il loro carattere ultimativo e per il fatto di essere state rivolte direttamente al movimento femminile: «non potrebbe quindi, noi crediamo, aspirare all'aiuto del partito socialista, mentre dovrebbe più logicamente richiederlo – per le ragioni su accennate – ai partiti conservatori, e particolarmente al partito clericale, che è di essi la più spiccata e caratteristica espressione»⁵⁴.

A consuntivo: non mette conto infatti discutere di lungimiranza politica o calcolo elettorale di un *leader* di partito e dell'avversaria del momento, a sua volta riferimento politico della frazione socialista orientata all'emancipazionismo; conviene invece soffermarsi ancora sull'isolamento del movimento femminile, stretto tra la storica contrarietà dei conservatori e la temporanea avversione dei progressisti. E così il voto alle donne – come il diritto ad esercitare la professione forense, che pure aveva un valore simbolico al confronto, riguardando un'*élite* –⁵⁵ finiva per non essere considerato dai tradizionalisti e dai riformatori: i primi seguivano ragioni ideologiche e convinzioni naturalmente sedimentate, i secondi motivi di opportunità, dettati dalla contingenza.

⁵² *Ibidem.*

⁵³ *Ibidem.*

⁵⁴ Turati, cit., in *Avanti!*, qui in nt. 48.

⁵⁵ «L'avvoceria femminile è un piccolo lato della più generale questione circa la riforma dei diritti della donna ... il concedere alle donne la facoltà di essere avvocate ha una significazione che supera i limiti della cosa in se stessa, perché è un riconoscimento che ha valore non tanto per il fatto di aver donne che patrocinino, quanto per il fatto di uguagliarle finché è fattibile ai diritti degli uomini. Facilmente ognuno consentirà che sarebbe una disgrazia che tutte le donne si dessero all'avvocatura o alla medicina o ad altre scienze: è bene che la parte maggiore di esse rimanga nella casa non dico a "*lanam facere*" ma a creare ed educare figli buoni e forti» (Pietro Cogliolo, *Prefazione* a Ollandini, cit., p. X).

4. ... *il conservatorismo di Ogetti e le aperture di Vivante*

L'ideale confluenza o alleanza realizzatasi tra conservatori e riformisti su importanti questioni di diritto (il suffragio universale e l'autorizzazione ad esercitare la professione forense⁵⁶), può essere analizzata anche con riguardo ad un confronto registrato dal maggiore giornale italiano nell'agosto del 1906. A poco più di un mese di distanza dalla decisione firmata da Lodovico Mortara ("L'improvvisa sentenza redatta dalla Corte d'appello di Ancona"), Ugo Ogetti, intervistando sul *Corriere della Sera* il professore di Diritto commerciale Cesare Vivante, sottolineava il sostanziale isolamento della magistratura marchigiana e il carattere estemporaneo di un provvedimento non atteso. Il notissimo scrittore apriva l'articolo, il colloquio con l'illustre giurista definendo, come si è detto, "improvvisa" la decisione di Ancona e affrettandosi ad indicare il ruolo di contrasto svolto con immediatezza «dall'on. Orlando oggi attivo Ministro della giustizia» e la circostanza secondo cui la sentenza era stata «cancellata subito dalla Cassazione»⁵⁷.

Ogetti, prendendo posizione sul problema, sin da principio e in apertura della sua intervista, ospitata sulla prima pagina del giornale e nello spazio riservato alla notizia o all'approfondimento di maggior rilievo, chiariva con queste parole lo stato della questione («le donne italiane avrebbero fatto meglio a protestare contro il Codice civile prima che contro la legge elettorale») e il suo orientamento, definendo le femministe "tumultuanti avversarie delle convinzioni moderate". Il critico d'arte, prima di lasciare la parola al giuscommercialista, distingueva l'ambiente dell'emancipazionismo in due correnti: da un lato le "rivoluzionarie", dall'altro le "riformiste". Le prime ritenevano che «senza l'arma della scheda elettorale le donne ... non potranno mai vincere l'indifferenza e il misoneismo dei legislatori»; le seconde rivelarono subito «la loro praticità ... incaricando giuristi eminenti come Orlando, Salandra, Vivante, Simonelli, Chimienti, Berenini, di studiare, ognuno nel suo ramo, le riforme possibili». Sperando di trovare conferma ulteriore e sostanza tecnica per le sue idee nelle osservazioni di Vivante⁵⁸, Ogetti faceva esplicito riferimento all'incarico in-

⁵⁶ Per le questioni di capacità giuridica e processuale il rinvio è ai paragrafi 1 e 2, del capitolo I, sez. B.

⁵⁷ Ugo Ogetti, *Per la capacità giuridica delle donne. Un colloquio col professor Vivante*, in *Corriere della Sera*, 30 agosto 1906.

⁵⁸ Le opinioni di Vivante non coincideranno con quelle di Ogetti, come si avrà modo di comprendere leggendo le risposte del giurista. Ma tutto ciò non impedirà al critico d'arte di trarre dalle parole di Vivante una considerazione finale che nelle sue intenzioni doveva valere come adesione alle sue tesi. Per le parole conclusive dell'articolo rinvio alla nt. 66 e al testo corrispondente.

formale conferito dalle “riformiste romane”: quel circolo moderato, frequentato soprattutto da aristocratiche⁵⁹ e che, nella descrizione di Ojetti, si contrapponeva alla Federazione femminile, sede delle rivoluzionarie della città, era l’immagine speculare rovesciata degli ambienti propri di Vivante e della sua mentalità⁶⁰.

In realtà, i giuristi con i quali il circolo delle moderate romane intendeva relazionarsi facevano parte di una commissione di senatori incaricata di presentare un progetto di riforma del diritto privato. Su posizioni opposte erano invece le “rivoluzionarie del voto”, che avevano in animo non calibrate aperture, ma novità “audacissime e incommode”. Le stesse novità che, in materia di capacità giuridica, ossia di diritti sul patrimonio, Vivante patrocinava in quell’intervista con il peso della sua autorevolezza: con estremo realismo e, come scriveva Ojetti, “con la limpidezza e l’arguzia che gli son proprie” Vivante riassumeva la condizione giuridica femminile di inizio Novecento per tocchi rapidi ed esaustivi: «Il legislatore italiano è stato d’una delicatissima ipocrisia con le donne. Prima, cioè, ha proclamato l’uguaglianza dei sessi, la proprietà assoluta della donna e della moglie sulla propria fortuna dichiarando di limitarne la capacità durante il matrimonio solo per rispetto all’unità amministrativa della famiglia. Poi l’ha chiusa dentro la prigione del matrimonio e della famiglia e l’ha isolata dal resto della società». Secondo il grande giuscommerciante, l’uguaglianza e dominio sui beni personali sono per le donne vuoti principi, manifestazioni d’ipocrisia del nostro Parlamento e delle nostre élites. Che Vivante descrive con toni icastici: «Tutti complimenti: un bel mazzo di rose per nascondere la spina dell’articolo 134 del Codice civile» e per celare un’altra disposizione (l’articolo 1743) sul divieto di rappresentanza. Conviene seguire per intero la descrizione del giurista, che vale come sintesi, forse insuperabile, dello statuto giuridico femminile in quegli anni. Riferendosi alla norma sull’autorizzazione maritale, Vivante scrive: «quest’articolo priva senz’altro la donna

⁵⁹ Ne facevano parte «la principessa di Venosa, la signora Mengarini, la contessa Taverna, la signora Ascoli Nathan, la marchesa Lucifero». Ojetti precisava che le riformiste romane «restavano cortesemente affezionate a piazza Nicosia, come a Roma è correntemente chiamata dalla sua sede la Federazione femminile».

⁶⁰ Per definire l’orientamento del giurista veneziano, il rinvio è ai suoi scritti più espliciti: *Le nuove influenze sociali nello studio del diritto commerciale* in *Il Monitore dei tribunali*, 1894, pp. 729-31; *Le nuove influenze sociali nello studio del diritto privato*, Fratelli Pallotta, Roma 1902 e infine *La penetrazione del socialismo nel diritto privato*, in *Critica sociale*, 1902, 22, pp. 345-51. Un richiamo obbligato è poi a Mario Sbriccoli, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 1974-1975, 3-4, pp. 873-1035; Paolo Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano 2000, pp. 51-7; Alberto Sciumè, voce *Vivante*, in *Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere ed Arti*, appendice VIII (*Diritto. Il contributo italiano alla storia del pensiero*), Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma 2012, pp. 446-50.

della facoltà di disporre dei suoi immobili e dei suoi capitali e la obbliga, se vuole, ad esempio, ritirare un deposito bancario o assicurarsi una rendita per la vecchiaia, a farsi dire di sì dal marito, il quale molte volte dirà di no. Non basta. L'articolo 1743 le proibisce di trattare gli affari degli altri senza il permesso maritale»⁶¹.

Una norma di chiusura che operava anche verso l'esterno: «se si riflette che oggi l'attività economica si svolge principalmente da pochi centri industriali mediante una numerosa gerarchia di rappresentanze, si capirà da quale altro immenso campo d'azione la moglie resti esclusa. Ma non basta ancora. Argomentando da un lungo giro e rigiro di testi legislativi, s'è giunti anche alla conclusione che alla moglie è vietato prendere parte a qualsiasi società senza l'autorizzazione maritale. Così alla fine, la rappresentanza e l'associazione, questi due strumenti essenziali d'elevazione morale ed economica pei quali s'affina e si moltiplica la nostra energia, sono proibiti alla moglie che non ha il consenso del suo marito e padrone»⁶². Un comportamento, quello del legislatore, che Ojetti, dopo aver ascoltato il giurista, qualifica come "feroce", chiedendo a Vivante se la giurisprudenza ha fatto altrettanto. La risposta è priva di infingimenti e pone sui giudici colpe maggiori: «la legge aveva messo la donna in sospetto. Scuola e giurisprudenza l'hanno quasi chiusa in un carcere».

La più forte responsabilità degli interpreti ufficiali della normazione era spiegata da Vivante con notazioni che rendevano manifeste le tendenze conservatrici del terzo potere e comunque un tratto non secondario della sua mentalità, così come rivelate dagli orientamenti prevalenti e condivisi di quel dato momento: «il magistrato, anche quando interpreta una legge proibitiva, è trascinato dalla propria dialettica di ragionatore a integrarla risalendo dall'esempio alla regola, dal caso particolare alla categoria, e dal suo dovere professionale è obbligato a orientare le sue interpretazioni sul passato, sulla tradizione, a seguire nel labirinto il tenue filo del diritto romano, logorato ed estenuato dai secoli ma, *chapeau bas!*, d'una sicura legittimità»⁶³.

Parole ancora più nette sugli strumenti culturali dei giudici, sui condizionamenti, per lo più volontari, che ne gravano l'azione: «le povere antiquate biblioteche di cui dispone gli esagerano l'importanza della tradizione, gli velano la visione del presente, gli ripetono che la donna è un fanciullo pericoloso,

⁶¹ L'art. 11 della legge del 27 maggio 1875 sulle casse postali di risparmio, parificando la condizione giuridica delle donne a quella dei minori e degli incapaci, stabiliva: «Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori e alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori o tutori o mariti». Norme dello stesso tenore valevano per i depositi di danaro presso le Casse di risparmio ordinarie e per l'iscrizione alla Cassa di previdenza. Sul punto, Scialoja, cit., p. 4.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ Ojetti, *op. loc. cit.*

coi capelli lunghi e la testa corta, anche in confronto alle parrucche e alle teste di certi uomini».

Se la trama dell'ideale rapporto tra il mondo femminile e la magistratura è delineato con efficacia e realismo dal professore veneziano, la materia economica è trattata con riguardo soprattutto ai diritti da riconoscere o promuovere. L'attenzione è tutta per i risvolti sociali e umani delle scelte politiche e finanziarie: «il sistema conservatore, che era buono per difendere le fortune già costituite, è divenuto un vero ostacolo alla formazione di nuove fortune, cioè l'ascensione delle classi popolari verso la conquista del capitale e del benessere morale che esso porta con sé, è arrestata da questo sistema capace soltanto di proteggere le ricchezze già accumulate». I pochi interventi normativi «sui fenomeni del risparmio, dell'industria, della beneficenza sociale» sono visti come «leggi d'occasione» e insieme come momenti capaci di «segnare la necessità della riforma finale e necessaria: la proclamazione della capacità integrale della moglie nei suoi interessi privati»⁶⁴. E così la norma allora in vigore sui poteri della donna coniugata «l'art 134 del codice civile ... è un compromesso tra coloro che volevano la totale capacità della moglie e quelli che ne volevano la totale incapacità»⁶⁵. Una mediazione che non ha funzionato e che anzi per Vivante ha generato alcune «meravigliose mostruosità»: «la moglie è sottoposta all'autorizzazione del giudice anche quando è d'accordo col proprio marito ... quando moglie e marito sono separati giudizialmente e l'unità familiare è spezzata, anche allora la moglie che per coprire i torti del marito s'è rassegnata a separarsi per mutuo consenso, deve ottenere l'avviso di lui: occasione a costui per fare i ricatti alla moglie e ottenere un compenso prima d'approvare le operazioni di credito e di vendita resi necessarie dal suo abbandono».

Ad Ogetti che con spirito rilevava «il codice è feroce per le mogli. Ella è feroce per i mariti», Vivante contrapponeva la realtà degli orientamenti giurisprudenziali e delle pratiche economiche: «questa natura complessa e incoerente dell'istituto fece sì che per quarant'anni si formò intorno ad esso, come intorno ad un centro, una giurisprudenza oppressiva e contraddittoria, la quale col pretesto di proteggere la donna maritata nel suo possibile conflitto d'interessi col marito le ha tolto ogni credito e le ha messo quasi fuori commercio i suoi beni». Accadeva infatti che: «gl'istituti di credito, considerando l'altalena continua della giurisprudenza sul modo di intendere il conflitto d'interessi fra i coniugi, rifiutano ogni anticipazione e ogni sconto di cambiali alle donne maritate e preferiscono abbandonare l'affare piuttosto che affrontare il problema della capacità femminile». Con rischi aggiuntivi e della natura peggiore perché «intanto le mogli devono passare sotto le forche dell'usura che si ripaga dei

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Vivante, in Ogetti, *op. loc. cit.*

rischi giudiziari cogli interessi più aspri». Su questa base di analisi, Vivante traeva conclusioni nette sulla capacità giuridica delle mogli, sull'autorizzazione maritale e la comunione tra coniugi. Quanto alla prima: «anche donne d'alta fortuna stimano di non avere altri diritti che quelli che il marito accorda loro».

Sulla seconda: «la coscienza giuridica popolare giudica all'ingrosso [l'autorizzazione maritale] e ormai l'interpreta come soggezione e subordinazione totale della moglie al marito nel campo patrimoniale».

Inoltre, non era possibile invocare la comunione dei beni tra coniugi per giustificare la necessità di una guida unica della “società familiare”, che peraltro non esisteva: fra moglie e marito, sosteneva Vivante, “non vi è ombra di società” ma tutt'al più rapporti di credito e debito. E poi, secondo i dati forniti dal giurista sulla base di statistiche notarili, la frequenza del fenomeno era scarsa: «nel 1902 su 237.513 matrimoni solo 400 furono contratti col regime della comunione» e soprattutto «nelle province di Cagliari, Trani e raramente di Napoli». Era un problema non solo italiano: in Francia la comunione dei beni era la regola, da noi l'eccezione. In sintesi: le chiare, coraggiose riflessioni del grande giuscommercialista riguardavano la capacità giuridica della donna e si limitavano al diritto privato, ponendo in secondo piano le questioni di diritto pubblico e dunque il problema del voto amministrativo e, in particolare, politico. Tanto non impediva a Ugo Ojetti di chiudere la sua intervista al Professore con queste parole: «le signore “della rivoluzione” fautrici del voto prima di tutto e invece di tutto, mi perdonino ... ma le parole del professor Vivante, precise di dottrina e acute di psicologia, mi pare che traccino ormai definitivamente la via per cui deve mettersi ogni donna italiana capace non solo di carità ma anche di speranza e di fede»⁶⁶.

5. *Giuristi, scrittori, commediografi: la stampa e i diritti delle donne*

Una chiara forzatura quella del giornalista, comunque consentita dal clima che in quegli anni caratterizzava il mondo politico, giuridico e quello dell'editoria. Dopo aver scelto come esempi di contrapposte convinzioni le opinioni, da un lato di Filippo Turati e dall'altro di Anna Kuliscioff e Cesare Vivante, conviene soffermarsi sul *milieu* politico e giornalistico, dando voce a Scipione Ronchetti, Roberto Garofalo, Giovan Battista Avellone, Alessandro Stoppato, Roberto Bracco e infine a Matilde Serao, che dette, come di consueto, una testimonianza netta e brillante, tra le più risalenti nel tempo.

Richiamate le parole di Gaetano Mosca, che riassumeva nella sua figura i diversi ambienti coinvolti nella vicenda, converrà far iniziare questa breve ras-

⁶⁶ Ojetti, *op. loc. cit.* I puntini sono nel testo.

segna di riflessioni sul tema dalle osservazioni del ministro Ronchetti: il Guardasigilli, nel 1904, in un discorso alla Camera, dopo aver indicato le ragioni testuali che consentivano alle donne di esercitare la professione forense, aggiungeva perplessità di ordine generale: «vi è un secondo aspetto della questione che conviene considerare: è opportuno che la legge conceda alla donna l'esercizio della professione della avvocheria? È opportuno che l'incoraggi ad usare di questo diritto?». E ancora: «La legge non si opponga all'accoglimento del progetto Socci; ma stimo doveroso di esaminare se sia opportuno e conveniente che le donne accorrano ad esercitare l'avvocheria»⁶⁷. Infine il ministro della giustizia, pur favorevole all'avvocatura al femminile, suggeriva di subordinarla al consenso "in via di fatto" del marito, precisando: «questo assai più a causa dei rapporti di buona convivenza fra i coniugi, che per una rigorosa esigenza legale». E in particolare: «Questa necessità morale dell'assenso preventivo del marito all'esercizio dell'avvocatura è così evidente che ha indotto persino taluno a sostenere che dovesse concedersi il diritto di esercizio dell'avvocatura alle donne non maritate e negarsi senz'altro alle donne maritate»⁶⁸. Il passo incerto (e forse ambiguo) di Ronchetti, che ammetteva il diritto in astratto e offriva strumenti per negarne in concreto l'attuazione, evidenziava un carattere costante di una certa mentalità giuridica e politica: i problemi di diritto, in sé non insormontabili, dovevano fare i conti non solo con ragioni superiori di natura sociale, ma anche con le vaghe clausole della convenienza e dell'opportunità, di largo uso nella vita pubblica⁶⁹.

⁶⁷ Ronchetti, cit., pp. 8-9.

⁶⁸ *Ivi*, pp. 5-6.

⁶⁹ Come si potrà notare, il quadro della capacità giuridica femminile (e dei diritti di cittadinanza e professionali) delineato dal Ministro Scipione Ronchetti è ben diverso rispetto a quello di Vivante. Il Guardasigilli scriveva infatti: «si è detto che tutto lo spirito della nostra legislazione civile e politica crea uno stato di inferiorità giuridica della donna in confronto all'uomo, che essa è esclusa dal diritto di voto, che non può essere tutrice se non in casi speciali, che non esercita di regola la patria potestà, vivente il marito, che non può essere arbitra, che è obbligata a seguire il marito ove egli intenda fissare la propria residenza, che ha bisogno dell'autorizzazione maritale per compiere molti atti della vita civile, e tra gli altri, per assumere il mandato, condizioni queste che, specialmente l'ultima, si oppongono alla ammissione della donna all'esercizio dell'avvocatura» (*ivi*, pp. 4-5). Ronchetti, infine, ricordava che le sue stesse cautele appartenevano a Zanardelli che, pure avendo letto e apprezzato Mill e Romagnosi («affermò che sommamente importava di associar[e] la donna] alle sorti dello Stato»), chiudeva con una sintesi arbitraria del pensiero di Tocqueville, forzandone il senso. Secondo il ministro della giustizia, l'autore de *La Democrazia in America*, «con una parola veramente alata sostiene che non la inferiorità morale o intellettuale [della donna], ma la diversità della sua missione nell'umanità vuole che sia sottratta alle turbolente vicende della vita pubblica nella sua missione tutta di educazione e di affetti, di gioia, conforto e altissimo incitamento dell'uomo nella vita domestica ed intima». Nella prospettiva di Ronchetti, le donne che volessero perdere questi benefici familiari «involgendosi nelle faccende e nelle gare pubbliche» non avrebbero vantaggi: «la donna sarebbe spostata, snaturata» (*ivi*, p. 10).

Un orientamento e una prassi politica ben radicata: dieci anni prima, nella seduta del 23 giugno 1884, i Senatori Jacopo Moleschott e Luigi Miraglia discussero in aula la questione dell'avvocatura femminile, a seguito del caso Poët⁷⁰, e il filosofo del diritto, che nelle sue pagine aveva manifestato riserve di natura sostanziale⁷¹, scelse al Senato una via tutta formale. Si limitò, infatti, a far notare che, discutere una sentenza di un supremo giudice, avrebbe significato porre sotto esame l'intera magistratura: «se il potere esecutivo è sotto il controllo del Parlamento, le sentenze profferite dall'autorità giudiziaria non possono formar oggetto di dibattiti parlamentari. Guai se si introducesse il sistema di denunziare al Parlamento le sentenze dei Tribunali: [se] il Ministero della Giustizia approvasse o biasimasse le sentenze medesime... la politica s'infiltrerebbe nel santuario di Temi»⁷². Una posizione che il commissario dell'esecutivo, incaricato di rispondere al senatore Moleschott, assumeva *in toto*: «l'obbligo del Governo, come dissi, il dover suo strettissimo è di astenersi da qualunque apprezzamento, perché sarebbe sconveniente qualunque parola la quale manifestasse l'intenzione del Ministro di Grazia e Giustizia sopra una questione di diritto, che deve essere risolta dai corpi giudiziari. Sono adunque dolente di non poter dare all'on. Senator Moleschott risposta diversa da quella che ho già data, e che è identica a quella che il Ministro Guardasigilli ha espresso nell'altro ramo del Parlamento»⁷³. In effetti quella del fisiologo di origine olandese era una delle non molte voci favorevoli ai diritti delle donne che si erano levate nel Parlamento italiano.

Fuori dal mondo della politica e per rientrare in quegli ambienti editoriali che registrarono con molta cura la polemica sullo statuto giuridico femminile, si possono leggere ora le parole di un commediografo napoletano sulla questione del voto politico alle donne: Roberto Bracco, con un articolo comparso su *Il Mattino* di Napoli nel marzo del 1906, esprimeva un orientamento non

⁷⁰ Il rinvio è alle osservazioni di Miraglia contenute nei paragrafi 2 e 3 del I cap., sez. A.

⁷¹ Si vedano i paragrafi 2 e 3 del I cap., sez. A.

⁷² Jacopo Moleschott, *Sulla signorina Lidia Poët e sul diritto delle donne di esercitare l'avvocatura. Discorso del Sen. Jac. Moleschott, pronunziato in Senato nella tornata del 23 giugno 1884*, Forzani e C., Roma 1884, p. 16. La discussione fu chiusa dal commissario del Governo con queste parole: «L'onorevole Moleschott ha trattato la questione da un punto di vista filosofico, come se si avesse da consacrare, da stabilire una massima di diritto pubblico» (*ivi*, p. 15). In precedenza, Moleschott aveva tentato di individuare una regola d'esperienza, fondandola sulla convinzione che «anche donne meno dotate della Porzia di Shakespeare mostrano un talento straordinario», con queste espressioni: «chi non è rimasto sorpreso dalla sagacità colla quale [la donna] sa scoprire colpe e delitti? Io per parte mia, credo che la prova giuridica degli indizi sia stata inventata da una donna. E se non posso dimostrare questa ipotesi, sono certo però di questo, che in ogni donna superiore s'incontrino un avvocato e un giudice istruttore» (*ivi*, pp. 6-7).

⁷³ *Ibidem*.

dissimile da quello di Turati, ispirato com'era ad una prudenza che si avvicinava al gradualismo del *leader* socialista: «pensando di fabbricare l'edificio delle donne, si cerca di cominciare dall'ultimo piano»⁷⁴. Di ben altre “fondamenta” necessitava quell'importante costruzione: «le prime conquiste del femminismo debbono essere di ordine morale. Le seconde conquiste debbono tendere ad uguagliare, al cospetto della giustizia sociale, le colpe del maschio a quelle della femmina. Le terze conquiste debbono tendere a garantire alla femmina, comunque, l'esistenza. Se non si comincia da queste conquiste, la Donna, abbia o non abbia il diritto di votare, non disporrà mai liberamente e sinceramente del proprio cervello e non disporrà mai di una forza realmente sua».

Come Ojetti, il giornalista e drammaturgo napoletano, che aveva dedicato al mondo femminile e al rapporto tra i generi diverse opere teatrali⁷⁵, riteneva che le donne, prima di aspirare ai pieni diritti politici, dovessero combattere altre battaglie di ordine morale e sociale, non meglio precisate. Accadeva, infatti, che: «tutte le donne italiane ... salvo qualche rara eccezione non hanno la forza per combattere» contro “ingiustizie” e “convenzionalismi” soprattutto di natura familiare. In mancanza di tali consapevolezza e senza il “lavorio” necessario per rovesciare abitudini, educazione e rapporti di forza «il diritto di voto sarebbe inutile o addirittura pernicioso». Insomma occorreva cambiare la “coscienza delle elettrici” altrimenti «si mette una rivoltella nelle mani di un bambino che non sa neppure da qual parte impugnarla»⁷⁶.

Giovan Battista Avellone, un giurista e collaboratore del periodico romano *Il Bersagliere*, rispondendo ad una lettera dell'avvocato Luigi Landolfi, pubblicata da *Il Piccolo* di Napoli, e favorevole all'ammissione delle donne nel foro, faceva ricorso all'intero strumentario polemico: pericolo della bellezza, timore dell'ilarità, deficienza psico-fisica: «capisco una donna che in una causa civile o penale, patrocinando interessi di singoli, si presenti per discutere in diritto o in fatto una questione che riguardi gli averi o la persona del cliente; ma non posso capire una donna che nell'interesse della società e della giustizia compia la funzione attiva, energica, risoluta ch'esige vigoria, coraggio, fermezza di propositi e rapidità di risoluzioni, come quella che disimpegna il Pretore o il Procuratore del Re»⁷⁷. Accanto all'elemento biologico, quello sociale, e del-

⁷⁴ Roberto Bracco, *Il voto alla donna*, ne *Il Mattino*, 6-7 marzo 1906, intervista a Tommaso De Vivo, p. 2.

⁷⁵ Nel 1894, *Una donna, commedia in quattro atti*; nel 1901 *La fine dell'amore, satira in quattro atti*; nel 1906 *Nel mondo della donna. Conversazioni femministe* e infine nel 1921 *Tra i due sessi. Fioretti d'esperienza*.

⁷⁶ Bracco, cit. in nt. 74.

⁷⁷ Giovan Battista Avellone, *La donna avvocato*, Tipografia Federico Villarboito, Torino 1903, p. 3, testo pubblicato sul *Bersagliere*.

l'opportunità, declinato con l'argomento del riso: «Mi si è affacciata alla mente adunque la possibilità di una signorina Pretora o di una donna Procuratrice del Re e non le nascondo che, malgrado la preoccupazione, ho dovuto più volte mordermi le labbra per infrenare l'ilarità»⁷⁸. E concludeva sul tema dell'accesso delle donne alla professione forense: «il diritto adunque che nasce nella donna per il fatto della iscrizione degli avvocati e dall'esercizio della professione, di poter entrare cioè come gli uomini in certe carriere speciali in cui si richiedono quelle doti che la natura, avendole arricchite di altri pregi, a lei non accordò, dev'essere limitato e la limitazione, che in questo caso non sarà odiosa perché voluta dalle 'leggi naturali', eviterà quegli eccessi e quelle esagerazioni che spesso costringono a ritornare indietro quei popoli stessi che sono stati troppo corrivi nell'andare innanzi»⁷⁹.

Con ben altra autorevolezza un giurista e politologo come Gaetano Mosca e un magistrato, studioso del diritto penale quale Raffaele Garofalo⁸⁰, esprimevano la loro contrarietà all'ammissione delle donne nell'elettorato attivo. Uomini politici di livello si trovarono concordi nel rigettare le tesi di Mortara e dei movimenti emancipazionisti. Se del maestro delle dottrine politiche si è detto⁸¹, del futuro presidente della Cassazione conviene sottolineare questa incisiva affermazione: «mi sembra poco esatta, secondo la nostra legislazione, l'affermazione che il diritto al suffragio politico spetti a tutti i cittadini, i quali non ne siano privati da una espressa disposizione di legge. Essa è vera soltanto in quei paesi nei quali esiste il suffragio universale. Ma questo, fino ad oggi, non esiste in Italia»⁸².

Sulla prima pagina dello stesso giornale, Alessandro Stoppato, uomo politico, penalista e docente nell'Università di Bologna, definito nella presentazione del suo articolo «giurista acuto ed oratore eloquentissimo», dava man forte a Raffaele Garofalo, facendo leva sulla inammissibilità di sentenze permissive

⁷⁸ *Ivi*, p. 3. Sul punto: «Io spero che il sesso debole non mi vorrà tenere il broncio, per questa limitazione del suo diritto che ardisco proporre; non è farle un torto il dire che la natura come fu generosa verso la donna nell'accordarle tutti i tesori della bellezza, della grazia e delle attrattive, volle a noi concedere, quasi come un compenso, una tempra più forte ed una resistenza morale o fisica maggiore, e sono persuaso che tutte le donne di spirito, e, prime fra esse le avvocate, diranno: sì è vero ci sarà facile riuscire dotte nelle materie legali, oratrici valentissime, difensori celebri, ma non avremo giammai la fibra e la forza morale che abbisognano per diventare magistrati specialmente dei P.M.» (*ivi*, pp. 3-4).

⁷⁹ *Ivi*, p. 5.

⁸⁰ Raffaele Garofalo, *Il presidente Garofalo e il prof. Stoppato a proposito del voto politico alle donne*, in *Giornale d'Italia* 10 agosto 1906. Il quotidiano riceveva l'articolo di Garofalo, con queste parole: «l'illustre geniale magistrato che onora la coltura e la scienza italiana ci scrive».

⁸¹ Rinvio al par. 3 del cap. I, sez. B.

⁸² Garofalo, cit. in nt. 80.

delle alte magistrature sul diritto della donna al suffragio politico. Richiamando le decisioni della Corte d'appello di Venezia e di Ancona che «hanno in questi giorni deciso la prima negando, la seconda riconoscendo» l'elettorato attivo alle donne, Stoppato si chiedeva la ragione di questa ambiguità interpretativa. E trovava una soluzione fin troppo semplice: «la domanda non ha, a creder nostro, che una sola possibile, ed altrettanto irriducibile risposta ed è questa: che il nostro legislatore non si è mai sognato di consentire il suffragio politico alle donne»⁸³. Si trattava, secondo il professore bolognese, di una incapacità da parte del giudice meno provveduto di resistere alle tensioni esterne di «svincolarsi dall'influenza di aspirazioni che sono il frutto di convinzioni individuali». Pertanto, quelle decisioni erano definite «di *tendenza* più che di *diritto* e avevano il solo merito di indurre nuovi studi su vecchi problemi».

Orientamenti ormai consolidati o quantomeno diffusi: Matilde Serao, in un articolo comparso sulla prima pagina di *Capitan Fracassa* il 19 settembre del 1893, interveniva sulla questione, dopo aver ammesso di non saperne molto, di non aver letto «i molti giornali che se ne sono occupati» e di essersi decisa a scriverne da un luogo di villeggiatura: «mi son lasciata dire che qualcuno nel *Fracassa* aveva scherzato sul lato ridicolo della questione: e che giorni sono un collega cavalleresco aveva spezzato una lancia in favore di questo tentativo isolato».

Ricompariva un motivo costante nella pubblicistica e nella saggistica dell'epoca: il tema dell'ilarità legato all'esercizio femminile dell'avvocatura⁸⁴. Come alcuni giuristi, la giornalista e scrittrice lo affrontava con decisione: «Niente potrà salvare la donna avvocato dalle risate del pubblico: potrà ella perseguire gli studi, aver fatto sacrificio della sua bellezza, della sua gioventù, dei suoi svaghi femminili; potrà ella aver vegliato e pianto e sofferto e pensato e imparato anche meglio di un uomo-che importa? Messasi la toga e il berretto innanzi al tribunale, innanzi a una corte, ella è ridicola». E ancora con maggiore forza icastica: «Finora la giustizia era una delle ultime cose di cui non si rideva ancora; messovi l'elemento femminile dissolvente, questo nobile edificio crolla al suolo e qualunque caricaturista può disegnarvi il suo schizzo burlesco, qualunque Pulcinella borghese può schiccherarvi sopra il suo frizzo plateale ... è inutile negarlo questo tentativo delle donne avvocato è perfettamente ridicolo. Sotto tutti gli aspetti essa si presta alla burletta. Il primo sciocco capitato può farvi su un motto e far ridere la brigata di stupidi che lo ascolta». Per concludere, sul punto, in maniera netta: con l'avvocatura le donne «sono ree di lesa femminilità»⁸⁵.

⁸³ Alessandro Stoppato, *Il presidente Garofalo*, cit. in nt. 80.

⁸⁴ Rinvio alle considerazioni contenute nella lettera di Giovan Battista Avellone cit. nella nt. 78.

⁸⁵ Matilde Serao, *Le donne avvocate*, in *Capitan Fracassa*, 19 settembre 1883.

Matilde Serao contribuiva a costruire il tema del “ridicolo” nel Foro se legato all’esercizio femminile dell’avvocatura. E tuttavia dopo aver dichiarato di saper “pochissimo” del problema, di non essersene occupata e di averne sentito discutere «due o tre volte ... anche con un certo calore», colse l’occasione per dare al suo intervento una portata che superasse i limiti della liceità o della opportunità della professione forense al femminile. Scrisse infatti: «la questione della emancipazione femminile [sic] appartiene alla classe degli *argomenti periodici*, di quelli che quasi fatalmente ricompaiono ogni sei mesi nei giornali e nelle conversazioni. Ogni giornalista giovane non può non aver scritto meno di otto articoli sull’emancipazione femminile, come sulla pellagra, sull’emigrazione, sul professionismo, sull’educazione secondaria, sull’indennità ai deputati, sull’immovibilità dei magistrati e altri argomenti consimili»⁸⁶. Il problema dell’esercizio femminile dell’avvocatura offriva a Matilde Serao la possibilità di chiarire la sua posizione rispetto al movimento femminista: «a che serve questa legge generale di emancipazione applicata egualmente a una larghissima classe di creature tranquille, umili, limitate, che non chiedono nulla e se dovessero aver qualche cosa, non saprebbero che cosa farne?». Mostrando di accedere a tesi tratte dalla frenologia, dalla biologia e dalla medicina in generale, la scrittrice formula un’ulteriore domanda e una netta risposta: «e le scoperte della fisiologia, le conoscono questi finti scienziati che si vantano di aver letto Fourier e Stuart Mill? Dovrebbero saperlo: in moltissime donne la fantasia tiene luogo d’intelligenza, l’intuito piglia il posto dell’osservazione, la tenerezza quello della passione; sono esseri semplici e dolci, poco tempestosi, che si aggirano felici in un ideale piccino e completo».

Infine le parole più importanti e che chiariscono in via definitiva il senso del suo pensiero e delle convinzioni proprie dell’*élite* moderata del mondo femminile: «la regola sono le donne familiari ... l’eccezione sono queste donne elette, spirituali, oneste che conquistano col lavoro l’agiatezza, la fama, talvolta la grandezza e destano una profonda ammirazione. Le *altre*, le emancipate senza talento, le emancipate senza istruzione vera, le emancipate senza onestà, le emancipate senza decoro, le emancipate senza serietà, che vogliono votare e non lavorare, che vogliono discutere e non lavorare, quelle, le pochissime, sono fuori classe»⁸⁷. Con le sue distinzioni, la scrittrice di Patrasco, figura influente della vita sociale e politica non solo napoletana, in aggiunta alle idee comuni sul ruolo della donna, delineava un quadro nitido delle aspettative giuridiche femminili, svincolandole da ogni legame con il genere. In apparenza, una professione di modestia: sotto il velo delle sembianze, quasi un manifesto dell’aristocrazia femminile, con solidi legami verso l’*establishment*.

⁸⁶*Ivi*. Il corsivo è nel testo.

⁸⁷*Ivi*. Il corsivo è nel testo.

6. L'eguaglianza del "giudicar da sé" e una produttiva superiorità

«Se mentre m'avvicino alla fine di questo libro, in cui ho dimostrate tante cose importanti compiute dagli Americani, mi si chiedesse a che ritenga doversi attribuire la singolare prosperità e la crescente forza di questo popolo, risponderei, che la si deve alla superiorità delle sue donne»⁸⁸. Una prevalenza rispetto alle europee che era a sua volta il risultato di fattori molteplici di natura ideale e pratica: oltre alla mentalità agirono, in un complesso rapporto di causa-effetto, l'attivismo dei circoli femministi e il sostegno degli ambienti democratici. Nel senso che produttivismo, pragmatismo, spirito religioso e libertario, come tratti essenziali del costume americano, influirono sulle relazioni tra i generi e furono rafforzati dall'azione costante e convinta delle maggiori esponenti dei gruppi riformatori. Una di loro, la *leader* del *The women's movement*, Vittoria Woodhall, fu candidata per la presidenza dell'Unione: il «New York Herald l'ha chiamata "la donna più notevole del nostro tempo" e soggiunse ch'è la Giovanna d'Arco di cotesta guerra per i diritti della donna. Negli Stati Uniti prima, poi anche in Inghilterra, tenne discorsi sull'uguaglianza dei sessi, sulla missione della donna, sui diritti di lei, del pari che su altri argomenti politici, economici, teologici, commovendo con l'eloquente parola i comizi raccolti ad udirla e suscitando talvolta opposizioni violentissime, discese sino all'ingiuria»⁸⁹. Gli Stati Uniti furono dunque il luogo ideale per la parità tra i generi, come qui si è già detto soprattutto a proposito del diritto al lavoro e con riferimento a Vittoria Woodhall⁹⁰, e secondo quanto sottolineato da più parti fin dalla prima metà dell'Ottocento.

Ora interessa la riflessione sulla mentalità, considerata come causa fondamentale delle conquiste giuridiche e sociali e quale motivo principale dell'eguaglianza tendenziale tra i generi. Per svolgerla si farà ricorso anzitutto a due libri molto diversi tra loro, seppur legati dalla nazionalità degli autori e dal fatto che il secondo libro sorse con l'intento di confutare le tesi del primo. Xavier Eyma, che nel 1853 aveva già pubblicato *Les Deux Amériques. Histoire, mœurs et voyages*, con *Les femmes du nouveau monde*, edito nello stesso anno, fin dalle prime pagine del suo nuovo *report* elesse a bersaglio polemico le conclusioni de *La Democrazia in America*. Il giornalista e scrittore nato in Martinica, che tra il 1861 e il 1863 avrebbe dedicato cinque opere agli Stati Uniti con saggi, note di viaggio e lavori teatrali e negli anni seguenti altri interventi⁹¹, aprì il

⁸⁸ Tocqueville, cit., p. 614.

⁸⁹ Brunialti, in Tocqueville, *La Democrazia in America*, cit., pp. 619-20.

⁹⁰ Si veda la nt. 170 del cap. I, sez. A.

⁹¹ Del 1861 era la *République américaine, ses institutions, ses hommes*; del 1862 *Scènes de*

suo libro dedicato alle donne americane con queste parole: «un écrivain, devenu homme d'État, et qui a sondé de près les institutions politiques de l'Union, M. de Tocqueville, dans un livre dont le succès fut retentissant, a tiré des conclusions souvent très fausses, malgré l'exactitude rigoureuse de ses points de départ»⁹². E rafforzò le sue convinzioni, indicando i motivi della non corretta interpretazione: «La cause des erreurs dont M. de Tocqueville s'est rendu responsable, vient d'une sorte de parti pris chez lui, de comparer les institutions américaines aux institutions constitutionnelles qui florissaient en France au moment où il a accompli son voyage»⁹³.

Tocqueville dal canto suo analizzava gli effetti dell'uguaglianza sui singoli e in particolare sugli uomini di scienza. Quanto ai primi: «L'eguaglianza sviluppa in ogni uomo il desiderio di tutto giudicare da sé; gli dà in ogni cosa il gusto per tutto ciò che è materiale e reale, lo sprezzo per le tradizioni e per le forme»⁹⁴. Riguardo ai secondi: «Coloro che coltivano le scienze presso i popoli democratici, temono sempre di perdersi nelle utopie; diffidano dei sistemi, amano tenersi vicini ai fatti e studiarli da sé: e per nulla disposti a lasciarsi imporre dall'autorità d'alcuno fra i loro simili, non giurano giammai sulla parola del maestro, occupati invece continuamente a rilevare il lato debole della sua dottrina»⁹⁵. L'atteggiamento degli scienziati, la coltivata libertà di giudizio, determinava conseguenze importanti: «Ben debole impero hanno su loro le tradizioni scientifiche, essi non s'arrestano mai a lungo nelle sottigliezze d'una scuola e mal s'appagano di pompose parole; penetrano finché possono nelle viscere dell'argomento di che si occupano ed amano esporre le proprie idee in lingua volgare. Le scienze hanno per tal modo un andamento più libero e sicuro, ma meno profondo»⁹⁶. Si trattava di orientamenti naturali solo perché in tutto o nella loro maggior parte corrispondenti alla mentalità dominante.

Uno spirito che si può definire pragmatico, in via generale, e maggioritario sul piano istituzionale. Le osservazioni che seguono costituiscono ancor oggi una delle più lucide descrizioni della struttura del potere nella forma di governo che si sarebbe affermata a partire dal diciannovesimo secolo: «Ciò che

mœurs et de voyages de Nouveau-Monde, la commedia *La vie dans le Nouveau-Monde. Les trente-quatre étoiles de l'Union américaine*; del 1863 i due volumi de *Légendes, fantômes, récits du Nouveau-Monde*. Infine, insieme a una miscellanea di cui non è indicato l'anno di pubblicazione, intitolata *Excéntricités américaines*, nel 1876 Eyma scrisse *La vie aux Etats Unis. Notes de voyage*.

⁹² Xavier Eyma, *Les femmes du nouveau monde*, M. Levy, Paris 1860, p. 3.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ Tocqueville, cit., p. 458. A questo proposito il grande magistrato e scrittore avverte: «le dimostrazioni di costesti generali istinti è il principale oggetto di questo capitolo» (*ibidem*).

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ *Ivi*, pp. 458-9.

più rimprovero al governo democratico, quale si è costituito negli Stati Uniti, non è, come molti pretendono in Europa, la sua debolezza, sibbene invece la potenza sua, irresistibile. E ciò che più mi ripugna in America non è l'estrema libertà che vi regna, ma le poche garanzie che vi si trovano contro la tirannide». Con notazioni importanti sul rapporto tra maggioranza e minoranza: «A chi si deve indirizzare negli Stati Uniti il cittadino o il partito che soffre una ingiustizia? Forse alla pubblica opinione? Ma essa costituisce la maggioranza. Ovvero al corpo legislativo? Ma esso rappresenta la maggioranza e ne è passivo strumento! Od alla forza pubblica? La forza pubblica non è che la maggioranza armata. Forse al giurì? Il giurì è la maggioranza investita del potere di giudicare; i giudici stessi in certi Stati sono eletti dalla maggioranza. Per quanto sia dunque iniqua e irragionevole la nostra sorte, conviene sottostarvi!»⁹⁷.

Una mentalità che ha le sue matrici in Inghilterra e in particolare nel *milieu* nobiliare di quella società: «Gli Inglesi godono da lungo tempo di un alto grado di coltura ed hanno uno spiccato carattere aristocratico; la loro civiltà li ha continuamente guidati verso idee generali, le loro abitudini aristocratiche li hanno tratti nelle idee particolari; donde codesta filosofia ad un tempo timida ed audace, universale e limitata, che fino a di nostri ha predominato in Inghilterra, e ancora contribuisce a mantenere l'immobilità in tante menti»⁹⁸. Su questa linea Tocqueville continuava a delineare le differenze tra i due Paesi: «La società americana di quei tempi non era ancora preparata ad accogliere tutte le conseguenze; la coltura nella Nuova Inghilterra, le ricchezze a sud dell'Hudson esercitarono per molto tempo, come già ebbi ad accennare nel precedente capitolo, una certa influenza aristocratica, che tendeva a restringere in poche mani l'esercizio dei poteri sociali. Molto ancora restava a fare prima che tutti i funzionari pubblici fossero elettivi, tutti i cittadini elettori. Il diritto elettorale era dunque ristretto entro certi limiti e subordinato al censo. Questo censo era assai limitato nel Nord, più considerevole nel Sud. Scoppiava, intanto, la rivoluzione americana; il dogma della sovranità popolare sorse dal comune e s'impadronì del Governo; tutte le classi lottarono per la sua causa, si combatté e si trionfò in suo nome, esso divenne la legge delle leggi»⁹⁹.

La traccia indicata da Tocqueville, e dedicata allo statuto giuridico femminile, venne seguita per contestarla o per aderirvi da molti: oltre ad Eyma, Gide, Ampère (ma Oltralpe la lista è sterminata, per il formidabile interesse che vi fu per il paese nordamericano)¹⁰⁰, in Italia furono soprattutto Edoardo Ol-

⁹⁷ *Ivi*, p. 253.

⁹⁸ *Ivi*, pp. 439-40.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ Eyma scrisse: «Il n'y a pas de pays dont on parl autant, en France, que l'Amerique du Nord» (Eyma, cit., p. 1).

landini e Odoardo Luchini ad occuparsi del tema, prendendo spunto dalle parole del magistrato francese. Luchini in particolare riprese la questione del confronto tra la situazione inglese e quella americana, in rapporto alla condizione delle donne: «In America vediamo al solito l'esagerazione di ciò che si fa in Inghilterra, e le manifestazioni del misticismo religioso sposate al desiderio di emancipazione civile e politica. In mezzo a tutto quell'ardore di vita, a quella febbrile operosità industriale, non un pensiero nuovo per la soluzione del problema. La donna affarista sciupa un po', dall'altra parte, il tipo femminile di quel popolo libero e potente sì, ma che attende ancora una letteratura e un'arte nazionale, dove il suo spirito si riveli in una più alta idealità. Onore però e gratitudine alla donna americana degli Stati Uniti! E quanto scade al paragone di lei la femmina molle e superstiziosa di schiatta spagnola che popola l'altra metà del continente! Non dimentichiamo mai che la civiltà del nuovo mondo è dovuta alla forza dell'animo, alla operosità, alla fede, di questa coraggiosa compagna del coltivatore americano!»¹⁰¹.

Nel solco toquevilliano, Luchini coglie una relazione tra situazione politico-sociale e condizione femminile: «e dall'esame della storia che si può ricavare? Dall'esame della storia che per larghi tratti scorremmo, i filosofi hanno ricavato due leggi. La prima, che quanto più cresce l'incivilimento e con esso il sentimento della libertà, tanto più vediamo perfezionarsi l'idea della donna, e a quel perfezionamento tener dietro un miglioramento nella condizione di lei. La seconda, che tutti avvertiamo, è che l'influenza della donna va a crescere sempre più, non solo nella vita privata, ma anche nella pubblica»¹⁰². Maggiori diritti per la donna come effetto dell'«incivilimento» e una crescente influenza femminile: era questo «il responso della storia», ma, avvertiva Luchini, «l'esame delle condizioni presenti non ci basta a risolvere senz'altro il problema che ha aspetti infiniti». E con notevole realismo scriveva: «È d'uopo convenirne col Legouvè: la lunga subjezione della donna all'uomo, rivelataci dalla storia, prova che il mondo fin qui per governarsi ha avuto più bisogno delle qualità predominanti nell'uomo; che l'ora, in cui la donna sia chiamata a partecipare al governo de' popoli e degli Stati, non è peranco venuta. Non altro; e dal non essere peranco venuta se non si può concludere che l'ora non dovrà mai venire, non si può neppure concludere che necessariamente verrà»¹⁰³.

Eppure, fin dal 1860, Jenny d'Hericourt, in un contesto come quello francese a cui tutti guardavano e non solo dall'Italia, affermava, con parole che possono valere come manifesto identitario e politico, «le droit social est iden-

¹⁰¹ Odoardo Luchini, *Il problema dei diritti della donna in Inghilterra e in America*, Sansoni, Firenze 1877, p. 59.

¹⁰² *Ivi*, pp. 59-60.

¹⁰³ *Ibidem*.

tique pour le deux sexes, parce qu'ils sont d'espèce identique»¹⁰⁴. Un'eguaglianza, una parità naturale ed inevitabile, in quanto «la femme n'a pas à réclamer ses droits *en tant que femme*, mais uniquement comme *personne humaine et membre du corps sociale*»¹⁰⁵.

Quanto all'Italia, e per tentare un bilancio sulla parità, si può dire che una sostanziale eguaglianza di genere esisteva solo per la donna commerciante purché non coniugata o minorenni: nel primo caso «durante il matrimonio la moglie non può esercitare il commercio, che la toglie al riserbo della vita domestica e ne avventura il patrimonio nei rischi della speculazione, senza il consenso del marito o del tribunale che ne fa le veci»; nel secondo: «la moglie minorenni è colpita da una duplice incapacità: quella di minore e quella di moglie; dall'una deve liberarla il genitore o il consiglio di famiglia, dall'altra il marito»¹⁰⁶. Una parità che riguardava solo gli atti di commercio: fuori da questi, valevano per la moglie commerciante le regole del diritto comune, con tutti i suoi divieti.

7. Un ritardo storico

Tra Otto e Novecento, dunque, mentre nel mondo anglosassone, soprattutto nordamericano, si andavano consolidando processi di modernizzazione dell'esperienza giuridica, nell'Europa mediterranea e in Germania¹⁰⁷ le incertezze politiche conseguenti al tramonto dell'età liberale avevano finito per accrescere le spinte conservatrici, viste come una facile opportunità. Nemmeno in Gran Bretagna le decisioni erano state quelle sperate dai movimenti libertari¹⁰⁸: i riformatori inglesi avevano ottenuto meno risultati di quelli americani perché, come scriveva Leon Giraud, erano «moins avancés que ceux de l'Amérique»¹⁰⁹ e per il peso di una tradizione che, se Oltreoceano arrivava in forme attenuate, al di qua del mare rendeva simili molti paesi dell'Europa. Con note estreme che riguardavano le nazioni scandinave e quelle del Medi-

¹⁰⁴ d'Hericourt, cit., p. 9.

¹⁰⁵ *Ivi*, p. 209. I corsivi sono nel testo.

¹⁰⁶ Cesare Vivante, *Trattato di diritto commerciale*, I, *I commercianti*, F.lli Bocca, Torino 1902, pp. 175 e 183.

¹⁰⁷ Ollandini, cit., pp. 218-24. L'A. precisava che all'avvocatura poteva aspirare chi aveva i requisiti per diventare magistrato (p. 223).

¹⁰⁸ *Ivi*, pp. 166-78. A p. 166 si legge: «Potrà sembrare strano al lettore e gli desterà certamente sorpresa vedere l'Inghilterra come prima tra gli Stati che escludono la donna dall'avvocatura: l'Inghilterra che piace immaginare come la patria di tutti i progressi e di tutte le libertà».

¹⁰⁹ Giraud, cit., p. 301.

terraneo. Queste ultime, in particolare il Portogallo, la Spagna e l'Italia, erano legate ad una concezione della famiglia e del matrimonio che risentiva delle influenze conservatrici di segno politico ed ecclesiale¹¹⁰, mentre nel nord dell'Europa quello stesso sistema di condizionamento agiva in senso contrario, fino ad assumere le forme di un'opzione culturale, incoraggiata in maniera autorevole: «Henrik Ibsen, strenuo difensore di questa metà trascurata degli esseri umani ... esercitò il suo fascino irresistibile sulla pubblica opinione dei popoli scandinavi fin allora non del tutto libera al pregiudizio comune della inferiorità della donna» e così «re Oscar II che in ogni occasione addimostrò [sic] pur sempre tutta la sua simpatia e diede tutto il suo appoggio alla causa del femminismo che via via s'affermava e progrediva»¹¹¹.

La differenza di mentalità e situazioni tra la maggioranza dei paesi dell'Europa, Scandinavia esclusa, e l'America del Nord era dunque determinata da fattori di matrice diversa, legati tutti insieme dall'avversione per alcuni tratti della modernità, da una certa tendenza al misonismo, rafforzata dal peso del passato. Motivi che non potevano agire in una comunità nuova come quella nordamericana, dove «la loi entre mari et femme (*law of husband and wife*) telle que nous la puissions dans le livres de droit, est la honte des nations civilisées»¹¹². Nel continente europeo valeva quasi dappertutto, con la significativa eccezione già dichiarata della Scandinavia e di alcuni paesi del nord non britannico (l'Olanda per esempio e l'Islanda)¹¹³, ciò che Giraud diceva per

¹¹⁰ Si rinvia ai par. da 4 a 7 del cap. I, sez. B.

¹¹¹ Ollandini, cit., p. 118. In Svezia era esteso alle donne il «voto amministrativo» ma non quello politico, riconosciuto in Norvegia sin dai primi anni dell'Ottocento (pp. 118-9 e 124). In Svezia, la professione di avvocato poteva essere esercitata dalle donne dal 1897 – la Camera dei deputati e il Senato la decisero per acclamazione – mentre in Norvegia l'ammissione fu approvata all'unanimità due anni prima (*ivi* pp. 122 e 124-5). Cfr. Gide, *Etude*, it., pp. 219-36: a p. 234 sottolinea invece come in Norvegia, nel diritto civile, per effetto di una legge del 1845 la condizione delle donne fosse migliorata ma solo fino al punto da essere equiparata a quella dei minori emancipati. Una completa parificazione era avvenuta in Svezia riguardo ai diritti successori e di natura coniugale: mogli e figli avevano gli stessi diritti del coniuge e dei fratelli (*ibidem*).

¹¹² Giraud, cit., p. 308.

¹¹³ Si veda Ollandini, cit., pp. 138-41 (a p. 138 l'A. fa riferimento al libro di Ilia Fibinger, *Lettres de Clara Raphael*, definita un apostolo del femminismo mentre nelle successive indica la forte presenza di donne negli Atenei e nell'amministrazione pubblica per concludere con l'indicazione dei nomi di numerose donne che esercitavano con successo la professione di privato difensore, e più volte designate dai tribunali come curatori fallimentari, tanto che l'Olanda «fra tutte le nazioni che ammettono la donna avvocato è, in proporzione delle rispettive popolazioni, quella che ha il maggior numero di donne patrocinanti»). *Ivi* per l'Islanda, pp. 137-8: l'A. precisa che la donna è «tenuta in grandissima considerazione. Essa prende parte attiva col suo voto negli affari parrocchiali e nella nomina dei pastori; essa è ammessa in tutte le scuole, a tutti corsi, persino a quello di filosofia e di teologia ... i corsi di diritto sono fatti a Copenaghen ove ve-

l'Inghilterra: «Dans le vieux droit anglais appelé la common law, la personne de la femme étè si bien absorbée dans la personne du mari qu'elle ne pouvait même nominalemeut être propriétaire ou figurer en justice à quelque titre que se fût»¹¹⁴. E che Lehr confermava quasi con le stesse parole¹¹⁵: assorbita nella figura del marito, incapace come un minore, estranea come una straniera o una apolide, la donna coniugata soprattutto in Italia e in Inghilterra, «non aveva una esistenza giuridica distinta»¹¹⁶. La serie di studi e di sentenze sull'autorizzazione maritale, più attenuata in altri paesi¹¹⁷, dimostra come fosse forte la resistenza degli ambienti giuridici contro ogni tentativo d'introdurre elementi nuovi, ideologici e di diritto, sul tema dello statuto normativo femminile. Da noi l'azione politica finalizzata a mutare il corso delle cose fu dunque una conseguenza del clima di fine età liberale e della particolare situazione del mondo femminile di fronte alle leggi e ai giudici.

In Europa e, per quel che a noi più interessa, in Italia, non erano mancati, come si è cercato di dire nei paragrafi precedenti, dibattiti, prese di posizione, personalità di spicco¹¹⁸ ma, in generale, il ritardo storico che si accumulò era destinato a durare e ad essere superato solo dopo la seconda metà del ventesimo secolo con il suffragio universale, la liberalizzazione degli accessi agli impieghi pubblici, la magistratura non più solo maschile, il cambio di mentalità: Franca Ruggeri, in una *Nota introduttiva* ad una nuova edizione de *A Vindica-*

demmo ormai per legge essere la donna autorizzata al patrocinio legale». Per compiere un'incursione nell'attualità politica e giuridica, si può dire che l'Islanda è stato il primo paese ad aver parificato per legge le retribuzioni tra maschi e femmine (il provvedimento normativo è del 29 marzo 2017).

¹¹⁴ Giraud, cit., p. 348.

¹¹⁵ Ernest Lehr, *Éléments de droit civil anglais*, L. Larose et Forcel, Paris 1885, p. 134.

¹¹⁶ Giuseppe Piola, *Incapacità della donna maritata*, Utet, Torino 1907, p. 8.

¹¹⁷ Vittorio Scialoja, *Per l'abolizione dell'autorizzazione maritale*, Stab. Tip. Ditta L. Gaipa, Palermo 1910, p. 4.

¹¹⁸ Per ricostruire quel mutamento il rinvio è al libro curato da Conti Odorisio, cit., a Rossidoria, cit., a tutti gli scritti su Anna Maria Mozzoni e Salvatore Morelli e infine ai libri di questi ultimi, di certo i maggiori emancipazionisti italiani e tra i più letti ed ascoltati in Europa. Sul parlamentare e sui suoi rapporti con Mill, Leon Giraud scriveva: «Après les événements de 1859 et 1860 qui avaient interrompu ces préoccupations, M. Salvatore Morelli publiait un livre de propagande, *La donna e la scienza*, qui eut une grande influence sur le développement des idées et que Stuart Mill faisait connaître dans le Nord à ses compatriotes. C'est l'année suivante qu'à l'occasion de l'unification du Code civil, suite de la reconstitution italienne, avait lieu la réforme que nous avons exposée» (Giraud, cit., p. 340). Sulla scrittrice, si veda Martone, cit., pp. 536-8; Perry Willson (a cura di), *Gender, family and sexuality: the private sphere in Italy. 1860-1945*, Houndmills Palgrave Macmillan 2004, ad indicem e gli autori indicati in nt. 14 e spec. Giraud. Cfr. Karin Hausen, *Individuo-società-Stato: la questione femminile*, in *Storia d'Europa*, vol. I, Einaudi, Torino 1993.

tion of the Rights of Woman, descrivendo la scarsa fortuna critica da cui fu circondata l'opera maggiore di Mary Wollstonecraft, indica, per l'Inghilterra e il nostro paese, due momenti di riscoperta: mentre da noi si tornò a parlare dell'emancipazionista inglese negli anni settanta del Novecento, in patria fu sufficiente attendere la fine degli anni venti e, in particolare, un intervento di Virginia Woolf, favorito probabilmente dal fervore di quella scuola di anticonformismo che fu il circolo di Bloomsbury¹¹⁹. La grande scrittrice pubblicò nel 1929 un saggio di oltre trenta pagine, letteralmente un ritratto, della Wollstonecraft, che richiamò l'attenzione su di donna dimenticata anche a motivo di una vita ritenuta, a torto, troppo disinvolta¹²⁰. In Italia la stagione in cui fu riletta e tradotta l'illuminista inglese era segnata da un fervore libertario e movimentista che ne giustificano il moto di attenzione, da allora in poi costante¹²¹.

Prima di quel periodo, e per l'epoca che segna il perimetro di questa ricerca, si era stratificato intorno alla questione dei diritti al femminile un nucleo di convinzioni di una certa solidità: mondo politico, autori illustri e magistratura non si erano spostati dal fulcro delle loro convinzioni. Per riassumerle tornano utili, ancora una volta, e a motivo dell'ampio consenso e della generale considerazione, le parole di Gabba, riferite al significativo contesto francese e alla situazione italiana. Il maggiore esperto italiano dello *status* giuridico della donna, ripercorrendo la storia d'Oltralpe, limitatamente ai rapporti tra letteratura cavalleresca e peggioramento dei costumi, scriveva: «Quando la cavalleria fu non solo degenerata, ma caduta in disuso, e diventata ridicola ... rimase ... un'indiretta conseguenza ... alludo alla falsissima idea, che domina specialmente nelle più elevate classi, intorno alla posizione della donna nella famiglia e nella società: la donna è non soltanto signora della casa, ma signora del marito; questi è reputato tanto più educato quanto più si astiene dal contrariarla, dal far nulla che le dispiaccia, dal far valere la propria personalità mostrando risentimento, non che accampando diritti anche a fronte a bizzarre, capricciose e persino illecite voglie. La moglie è una Dea; la famiglia un altare su cui non si adora che lei; il marito un servitore con pochi privilegi, una vittima che si immola coraggiosa-

¹¹⁹ Franca Ruggeri, *Nota introduttiva a Mary Wollstonecraft, I diritti delle donne*, Edizioni Q, Roma 2008, p. 1 ss.

¹²⁰ Virginia Woolf, *Mary Wollstonecraft*, in *The Nation and Athenaeum*, 46, 1929 (rist. *Four Figures*, in *The Common Reader*, Hogart Press, London 1932, pp. 140-72).

¹²¹ Franca Ruggeri, cit., p. 1 ss. Tra i libri dedicati alla Wollstonecraft, Lilla Maria Crisafulli e Giovanna Silvani (a cura di), *Mary versus Mary*, Liguori, Napoli 2001; Roberta A. Modugno, *Mary Wollstonecraft. Diritti umani e rivoluzione francese*, Rubettino, Soveria Mannelli 2002; le traduzioni de *The Collected Letters of Mary Wollstonecraft* di William Godwin, *Memoirs of the Author of a Vindication of The Rights of Woman*, Broadview Press Ltd, Petersborough 2001; Gemma Persico-William Godwin, *Ritratto di Mary Wollstonecraft*, Casanova Edizioni Universitarie, Parma 1990 e delle *Lettere scandinave*, a cura di Luisa Pontrandolfo, Palomar, Bari 2007.

mente, circondata di ridicolo. Questa dicesi vera *galanteria*; l'opposto, *virtù borghese*; e in virtù di così strano pervertimento di idee, il carattere maschile si abbassa, e la moralità famigliare, mancando del suo principale sostegno, decade anch'essa in tante famiglie, non solo delle alte classi, ma anche delle minori che imitano le prime. Né altra cosa è per me questa ridicola *galanteria* moderna, considerata nella sua origine, fuorché un avanzo dell'antico costume cavalleresco, come fu tale anche il cicisbeato dei due ultimi secoli»¹²².

Da loro in Francia, e prima della Rivoluzione, «la moglie è una Dea; la famiglia un altare su cui non si adora che lei»; da noi, come scrivevano i magistrati un secolo dopo, «gli uffici della donna sono nel santuario della famiglia»¹²³. La situazione era caratterizzata da un formidabile contrasto tra novatori e custodi della tradizione: in uno scritto del marzo 1884, si possono leggere, non senza sorpresa, per gli autori chiamati in causa e il linguaggio modernista, accentuato dal carattere corsivo scelto nel testo, queste parole di Gabba: «né le donne possono essere avvocate col permesso delle leggi vigenti, se queste si interpretino rettamente, né lo potranno essere in avvenire, finché le leggi non le detteranno i dottrinari di penna o di piazza, ma, come insegnano il Montesquieu e il Romagnosi, *i rapporti reali e necessari delle cose*»¹²⁴. Richiamando Montesquieu e Romagnosi, Gabba poteva permettersi, con un singolare rovesciamento della prospettiva e creando, comunque, un effetto di straniamento (per aver citato dei modernisti in soccorso di tesi conservatrici) di trarre dalla realtà fattuale ciò che invece dipendeva dalla tradizione e da un certo assetto dei rapporti di forza. Le parole dello storico italiano che più si era occupato dello statuto giuridico femminile ripercorrevano le orme tracciate in Francia da Michelet: Gabba, come l'autore di *La Femme*, meglio di altri chiariva la natura reale del contrasto tra i riformatori e i conservatori illuminati, rivelando il carattere composito della questione e le difficoltà di risolverla. Il fronte modernista, a cui dicevano di appartenere, in realtà non poteva accoglierli, come mostra di ritenere una parte cospicua della storiografia. Il colto giurista di Lodi, definito non a caso uno «pseudoemancipatore»¹²⁵, e uno dei maggiori storici dell'Ottocento furono un punto di riferimento per tutti i tradizionalisti¹²⁶.

¹²² Gabba, *Della condizione*, 1880, cit., pp. 555-66.

¹²³ *La giurisprudenza*, 1883, p. 1076.

¹²⁴ Gabba, *Le donne non avvocate*, cit., p. 32.

¹²⁵ Si veda la nt. 10. Gabba aveva diretto la *Giurisprudenza italiana* e dal 1892 lo aveva fatto insieme a Lodovico Mortara (Cipriani, cit., p. 99). Sul punto Franco Cipriani, *La «Giurisprudenza italiana» di Gabba e Mortara*, in *Giur. it.*, 1992, parte IV, col. 497-502. Sulla rivista, Gian Savino Pene Vidari, *Le origini di «Giurisprudenza italiana»*, in *Giur. it.*, 2000, pp. 3-11.

¹²⁶ Rinvio, a tale proposito, ai paragrafi 5, 6 e 7 del cap. I, sez. A per l'influenza di Gabba e, quanto a Michelet, al par. 3 del cap. II.

Sul piano della dialettica politica e giurisdizionale e per tentare una valutazione sintetica di tante spinte eterogenee, si può dire che da noi il tema dei diritti al femminile, fra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del secolo successivo, fu stretto in una morsa o in un contrapposto gioco di forze: da un lato le retoriche giornalistiche, dall'altro le logiche giuridiche e politiche, espresse con chiarezza quasi brutale da Filippo Turati e avversate da Anna Kuliscioff, interpretate con fervore da Cesare Vivante, discusse, come si è visto nel primo capitolo, con estrema lucidità da uomini come Ludovico Mortara e Vittorio Emanuele Orlando e commentate con passione da altri giuristi di opposto orientamento e formazione¹²⁷.

Per concludere: la lotta per i diritti delle donne ebbe dunque una radice umanista, libertaria, utilitarista, volta all'internazionalismo (finanche operaista e comunque di matrice socialista), fu ispirata dalle teoriche di Mill, riguardò larghi settori della politica e del mondo culturale europeo ed americano, senza tuttavia assumere, almeno in Italia, un carattere di movimento o le proporzioni che ebbe negli Stati Uniti, in Francia o in Inghilterra¹²⁸. Fu comunque ani-

¹²⁷ Mette conto di considerare ancora una volta le distinte posizioni di Kuliscioff, Turati e Vivante, appartenenti a diverso titolo alla corrente dei modernisti o innovatori: nonostante la comune identità ideologica, il giurista e i due saggisti rimanevano distanti nelle analisi e nelle soluzioni proposte in ognuno dei campi giuridici rilevanti: per il diritto di voto, Filippo Turati dopo un'apertura alle ragioni femminili con cui aveva iniziato le sue riflessioni, richiamava la necessità di compiere una scelta che, per contrastare i conservatori, finiva per essere conservativa dello *status quo ante*. La visione strategica prevalse sulle ragioni del diritto, sacrificate ancora una volta per esigenze tattiche: come i rapporti tra giustizia e politica, quelli tra quest'ultima e il diritto mostravano, anche per la vicenda del voto femminile, tutta la loro complessità. La lotta per i diritti finiva per essere considerata un *minus* rispetto alla competizione politica, secondo consolidate abitudini. Anna Kuliscioff, sia sul suffragio universale (ove avversava l'attendismo del Comitato centrale del partito socialista e del suo stesso compagno) sia sul diritto al lavoro (si veda il testo corrispondente alle note da 166 a 168 del par. 8 del cap. I, sez. A) esprimeva posizioni più radicali, simili a quelle che Cesare Vivante assunse in tema di capacità giuridica (richiamo il par. 4 di questo capitolo). Rinvio per le posizioni di Mortara e Orlando, ai paragrafi 2 e 3 del capitolo I, sez. B e, per le riflessioni dei maggiori giuristi italiani su matrimonio, famiglia, divorzio, diritto al lavoro, capacità giuridica, legittimazione all'esercizio dell'avvocatura e ad assumere la funzione di giudice, al capitolo I, sez. A. Quanto alla capacità giuridica richiamo il paragrafo I, sez. B dello stesso capitolo.

¹²⁸ Rinvio al par. 4. Quanto alla Francia, basterà considerare le molte allieve di Olympe de Gouges, il seguito presso gli ambienti operai goduto dalla Tristan: molti lavoratori di Bordeaux vollero onorarne la memoria con un monumento funebre (Festa, *Introduzione a Tristan, Peregrinazioni*, cit. in nt. 133, pp. 25-6). Riguardo all'ampiezza del fenomeno in Francia, Ollandini, cit., pp. 15-24, con notazioni sul ruolo emancipazionista del giornalismo (pp. 21-2), dei socialisti (p. 21), dei circoli massonici (p. 21); inoltre si veda l'interessante, vastissima rassegna di atti parlamentari e sentenze (da p. 24 a 117). Sui caratteri del movimento femminista in America, sulle connotazioni ideologiche (ad esempio la convinzione della superiorità morale della donna) le brevi, incisive considerazioni di Berruti, cit., p. 41 e l'ampia riflessione di Ollandini, cit., pp. 141-54.

mata nel nostro Paese e nel resto d'Europa da personaggi di volta in volta definiti eccentrici, utopisti, emancipazionisti e che furono valentissimi filosofi, storici, scrittori. Per tale motivo questa corrente di pensiero ebbe connotati di complessità ed ampiezza: nella lotta per i diritti delle donne, la natura di conflitto identitario, e soggettivo, confluiva nel più generale discorso dell'uguaglianza: con Mary Wollstonecraft assumendo profili propri del costituzionalismo, con Olympe de Gouges una chiara impostazione sociale. La prima, in contrasto con Burke, scrisse al proposito: «che la Camera dei Comuni britannica sia piena dei nomi più illustri in termini di rango, discendenza, eredità e ricchezza acquisita, può esser vero, ma che essa contenga i nomi più rispettabili in termini di talenti, distinzione militare, navale e politica, è cosa molto dubbia»¹²⁹. E poi anche: «nel fondare una costituzione dalla quale dipende la felicità di milioni di persone, e che va oltre i calcoli della scienza, era necessario avere un modello più alto in mente delle supposte virtù dei nostri antenati, e saggio dedurre il rispetto per se stessi dalla sua unica fonte legittima: il rispetto della giustizia»¹³⁰. La seconda, prendendo le distanze da Rousseau, pensava ad una costituzione di segno ancor più egualitario, capace di dare alla parità una sostanza giuridica senza residui¹³¹.

La trama tessuta fu dunque ampia ed ebbe connotazioni molteplici di cui occorre dar conto e che può esser incarnata e riassunta anche da una singola figura, a suo modo simbolica perché capace di racchiudere nella sua opera i molti volti di ciò che fu un'ala o una componente dell'ideologia liberale: scrittrice come le sorelle Brontë, George Sand, la stessa Wollstonecraft, socialista e internazionalista come Morelli, segnata da un destino infausto come Olympe de Gouges, progenitrice di un grande artista come la Wollstonecraft – che fu madre di Mary Shelley – e come lei, viaggiatrice e diarista notevole, Flora Tristan ha conosciuto ognuno di questi registri e assunto, con convinzione, ciascuno dei conseguenti sembianti. Nel 1835 scrisse *La necessità di fare buona accoglienza alle donne straniere*: in questo libretto di poco più di trenta pagine la condizione femminile e quella dell'esule si fondono e così i temi dell'ospitalità e dell'emancipazione, problemi, questi ultimi, legati all'immigrazione, che da lì a pochi decenni, con l'industrializzazione, avrebbero cambiato, non solo in Francia, il volto delle città¹³². Con *Peregrinazioni di una paria 1833-1834*, pubblicato nel 1837¹³³, Flora Tristan costruì un resoconto di viaggio non lontano

¹²⁹ Wollstonecraft, *I diritti degli uomini*, cit., p. 56.

¹³⁰ *Ivi*, p. 55.

¹³¹ de Gouges, cit., p. 130.

¹³² Festa, *Introduzione a Tristan, Peregrinazioni*, cit., pp. 15-6.

¹³³ Flora Tristan, *Peregrinazioni di una paria 1833-1834*, La città del sole, Napoli 1998, trad. e introduzione di Giovanna Festa, postfazione di Fabrizia Ramondino.

da quello della Wollstonecraft per il valore della scrittura e della denuncia della condizione femminile, un perfetto esemplare di una letteratura definita odeporica e che si affermerà tra Otto e Novecento¹³⁴. Inoltre fu autrice di un *Tour de France. État actuel de la classe ouvrière sous l'aspect moral, intellectuel et matériel* che costituì un esempio notevole di diario sociale e politico: il giro, partito da Auxerre e concluso a Bordeaux, durò sette mesi e fu capace di attirare l'attenzione di molti, primi tra tutti giornalisti ed intellettuali. Tra questi ultimi la scrittrice George Sand, che giudicò la sua azione coraggiosa e sincera, ma caratterizzata da "infantilism". Mentre i lavoratori ne apprezzavano le idee e i comportamenti, i giornali popolari mostrarono un forte dissenso: la "stampa operaia" valutò "fantasiose" le sue teorie: «metterle in pratica potrebbe compromettere il cammino verso il progresso più che anticiparne il successo»¹³⁵. Di certo, come si sarebbe incaricato di dimostrare, *per tabulas*, Gauguin, nipote *ex filia* di Flora Tristan, guardare all'Europa da molto lontano consentì loro di mettere a punto ciò che si sarebbe rivelato un sistema di immagini e di idee ancora oggi efficace, per l'estensione dei diritti in favore degli esclusi e per meglio comprendere capitalismo e colonialismo, prodotti del nostro continente e oggetto della penetrante critica di entrambi¹³⁶.

Come ultime notazioni: dietro le forme giuridiche (autorizzazione maritale, divieti civilistici e di diritto pubblico) si agitava una questione di spessore economico-sociale: il denaro pervenuto o messo insieme dalle donne coniugate finiva per non appartenere loro, come se anche tale situazione di fatto, una delle più antiche, una delle più soggettive, fosse oggetto di tutela e dipendesse da uno statuto plurisoggettivo che legava insieme donne capaci di accumulare risorse ed altre che non lo erano e che più spesso non potevano: una condizione storica, perché risalente, ed insieme antistorica, perché superata dai fatti. La tradizionale soggezione e la prevalenza del modello maschile doveva fare i conti, nella stagione post-rivoluzionaria, mentre l'illuminismo e l'industrializzazione trionfavano, con donne che commerciavano o erano impiegate nelle fabbriche e nelle imprese agricole e che dunque erano percettrici di reddito. E così, mentre alla donna inglese il diritto a trattenere per sé e a gestire in auto-

¹³⁴ Ha scritto Fabrizia Ramondino, nella *Postfazione* a Flora Tristan, cit.: «Il viaggio di Flora Tristan non si limita a quello in Perù, ma si estende a quello di una vita» (p. 321) e ne ha sottolineato il carattere multiforme (romanzo, diario di viaggio, indagine sociologica) e la tardiva scoperta italiana, avvenuta negli anni sessanta e settanta del Novecento, in corrispondenza dell'accentuarsi dell'interesse per le scrittrici (p. 324): ad alcune apparve comparabile a Sibilla Alemano, per altri fu simile a George Sand, allora "prototipo di donna emancipata", soltanto più eversiva, dolente, autentica (p. 321).

¹³⁵ Festa, *Introduzione* a Flora Tristan, cit., p. 23.

¹³⁶ *Ivi*, p. 27; cfr. Pierre Leprohon, *Flora Tristan*, Corymbe, 1979, p. 225.

nomia i frutti del proprio lavoro fu riconosciuto soltanto alla fine dell'Ottocento con una legge dell'agosto del 1882 (e sotto l'influsso di quanto veniva deciso in molti luoghi degli Stati Uniti)¹³⁷, da noi, vent'anni dopo e prima dell'abolizione dell'autorizzazione maritale, erano ancora vere e valide le parole di Anna Maria Mozzoni, pronunciate nel 1891: «finora le donne non hanno intera veste di cittadine e di maggiorenni che davanti al Codice Penale e al Ministero delle Finanze»¹³⁸.

In Inghilterra, la riforma comportò una «transformation de la famille» percepita distintamente: «le *Times* en parlait comme d'une loi faisant époque dans l'histoire. D'autres la nominient une grande révolution sociale»¹³⁹. Due anni prima del *Married Act*, nel Nord dell'Europa era stato emanato un provvedimento simile: «Le Danemark, par une loi du 17 mai 1880, sur la capacité des femmes mariées, remet à leur libre disposition le produit de leur industrie personnelle»¹⁴⁰.

Qui, invece, reclamare diritti significava ancora «respingere quel regolo prepotente e autoritario che fa di mezza umanità una cosa accessoria»¹⁴¹ e, approvata la riforma sulla capacità giuridica della donna, compiere un passo verso l'autonomia finanziaria e verso l'identità, ma nulla più, mancando ancora il riconoscimento dei diritti politici e la parificazione all'interno della famiglia.

In sintesi: a determinare la svolta, come succede in ogni sovvertimento dello *status quo ante*, e come accadde con caratteri simili, in tempi diversi e in ogni nazione, furono le correnti radicali. Queste dovettero superare non solo l'opposizione palese degli ambienti conservatori, ma l'influente sistema di condizionamento di alcuni sapienti prudenti che, con tutto il peso della loro autorevolezza, richiamandosi al ruolo eterno della donna all'interno della famiglia e agli obblighi derivanti dall'"immenso contratto"¹⁴², distinguevano tra donna nubile e maritata (ciò accadeva finanche nel nuovo mondo) e continuavano a dare all'educazione, come riteneva Michelet¹⁴³, una fissità di compiti conside-

¹³⁷ Giraud, cit., p. 349.

¹³⁸ Anna Maria Mozzoni, *L'organizzazione dei lavoratori. Conferenza tenuta il 3 maggio in Cremona da Anna Maria Mozzoni*, Tipografia sociale, Cremona 1891, p. 24.

¹³⁹ *Ivi*, p. 347. I corsivi sono nel testo. Anche in Canada nel 1859 si era riconosciuto alla donna «le droit absolu sur ce qu'elle gagne par son travail» (*ivi*, p. 347). La legge che permetteva l'avvocatura femminile in Canada era stata approvata il 14 aprile 1892 (Ollandini, cit., p. 155).

¹⁴⁰ Giraud, cit., p. 346.

¹⁴¹ Mozzoni, *L'organizzazione*, cit. p. 25.

¹⁴² Miraglia, *La Filosofia*, cit., p. 357. Vedi nt. 18, cap. I, sez. A.

¹⁴³ Roland Barthes, *Michelet*, Guida, Napoli 1978 (1ª ed.: *Michelet par lui même*, Éditions du Seuil, Paris 1954).

rata naturale. Così naturale che Jenny d'Héricourt, una delle attiviste francesi più lette in Italia, cercando di individuare nel 1860, in forme sarcastiche o di sofferta ironia, il campo dei motivi che erano d'ostacolo all'uguaglianza di genere, poteva riassumerlo in un solo elemento (la tradizione) e Odoardo Luchini, un osservatore attento dei nostri costumi in rapporto alla situazione francese e in particolare inglese, era legittimato a compiere un'analogia *reductio ad unum*, individuando un fattore preponderante rispetto agli altri: l'educazione. La scrittrice francese osservava infatti: «De quels arguments se servent les adversaires de l'Émancipation des femmes, pour nier l'égalité des sexes devant le Droit? Les uns théosophes de vieille roche, prétendent que la moitié de l'humanité est condamnée par Dieu même à se soumettre à l'autre parce que, disent-ils, la première femme a péché. Ne voulant point sortir du terrain solide de la Justice, de la Raison et des faits prouvés, nous ne discuterons point avec cette classe d'adversaires. Les autres, qui prétendent relever de l'esprit moderne, et affichent plus ou moins la prétention d'être disciples des doctrines de liberté, condamnent la femme à infériorité ... parce que, disent-ils, elle est plus faible physiquement et intellectuellement que l'homme»¹⁴⁴.

Il saggista italiano, quanto al condizionamento pedagogico, notava: «prima di pensare a mutare per la donna gli ordini civili e politici, quanto ci resta ancora a fare per l'educazione intellettuale e morale di lei: in Italia specialmente! L'educazione deprimente del convento è sempre più o meno in Italia il tipo dell'educazione femminile ... Ricordo con compiacenza in questo proposito ciò che un pari d'Inghilterra rispondeva ad un amico mio che lo interrogava se la libertà non esagerata di cui godono le ragazze inglesi non desse luogo talvolta ad inconvenienti. Qualche volta sì, rispose il nobile Lord; ma rarissimamente nelle ragazze che hanno avuto un'educazione ... Noi possiamo lasciare molte libertà alle nostre ragazze perché le avvezziamo per tempo ad affidarsi alla loro coscienza e alla loro responsabilità»¹⁴⁵.

In definitiva: l'opposizione dei grandi, di alcuni tra loro¹⁴⁶, il peso del passato – legittimato dall'autorevolezza di giuristi, intellettuali, politici e religiosi – si poneva contro la passione degli esclusi o di chi si sentiva tale: caratteri quasi sempre presenti nei cambiamenti e che non mancarono neppure a metà del secolo diciannovesimo in Francia, Inghilterra, Stati Uniti e, con connotazioni diverse, anche da noi, dove l'allargamento dei diritti avvenne a marce davvero

¹⁴⁴ Jenny d'Héricourt, cit., tomo II, p. 3.

¹⁴⁵ Luchini, cit., p. 61.

¹⁴⁶ Richiamo l'azione e gli scritti degli utilitaristi e rinvio al par. 7, cap. I, sez. A.

forzate e per tappe lontane nel tempo¹⁴⁷: per le professioni legali¹⁴⁸, per il suffragio universale¹⁴⁹, per il nuovo diritto di famiglia¹⁵⁰, divorzio incluso¹⁵¹.

¹⁴⁷ Per dar conto di quanto accaduto in anni più recenti, possono tornare utili: il secondo numero di *democrazia e diritto* del 1993 (le oltre trecento pagine, dedicate alla questione del genere femminile rispetto al diritto, ospitano interventi di studiosi italiani e di area anglosassone: la maggioranza degli autori sottolinea la persistenza di un “Diritto sessuato”); in quello stesso anno, Bonacchi e Groppi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza*, cit.; Barbara Pezzini, *Principio costituzionale di uguaglianza e differenza tra i sessi (a proposito della legge 125/1991 sulle azioni positive)*, in *Pol. d. dir.*, 1993, n. 1, pp. 51-65; *dem. e dir.*, supplem. al n. 1, 1998, *Il genere della rappresentanza. Materiali e atti*; Marcella Fortino, *Parità dei sessi*, in *Enc. del dir.*, 1981, p. 696 ss.

¹⁴⁸ Si vedano i primi tre paragrafi del cap. I, sez. A e, quanto all’esercizio della professione di magistrato, in particolare i par. 2 e 3.

¹⁴⁹ Rinvio ai paragrafi 2 e 3 del cap. I, sez. B.

¹⁵⁰ Rinvio ai libri di Barbagli, Melograni e Ungari cit. in nt. 3 e al volume di Bellomo cit. in nt. 194 del cap. I, sez. A. Per gli anni della svolta, Mario Bessone, *Eguaglianza giuridica e morale dei coniugi e condizione giuridica della donna*, in *Pol. d. dir.*, 1976, n. 2, pp. 217-9.

¹⁵¹ Il rinvio, per una comparazione con i modelli francesi, inglese e statunitense, è ai par. da 3 a 6 del cap. I, sez. A e al cap. II. Una rassegna bibliografica è nella nt. 155 del cap. I, sez. A. Infine, per la nostra storia recente e, in particolare, per gli anni della svolta, Annamaria Galopini, *Il problema del divorzio nella storia della legislazione italiana*, in *Riv. trim. del dir. e d. proc. civ.*, XXIV, 1970, pp. 532-67; Attilio Ruffini, *Divorzio*, Edizioni S.E.N.E.V., Palermo 1968; Alessandro Coletti, *Storia del divorzio in Italia*, La nuova sinistra, Roma 1970; Id., *Il divorzio in Italia. Storia di una battaglia civile e democratica*, Savelli, Roma 1974; Mark Seymour, *Debating Divorce in Italy. Marriage and the Making of Modern Italians 1860-1974*, Palgrave Macmillan, New York 2006, spec. pp. 113-35.

INDICE DEI NOMI

- Abbamonte, Orazio, 65, 68-9.
Addis Saba, Marina, 101.
Ajello, Raffaele, 92, 104.
Albisinni, Ferdinando, 50-1.
Aleramo, Sibilla, 134.
Alpa, Guido, 19, 69.
Ampère, Jean Jacques, 125.
Anastasio, *imperatore romano d'Oriente*, 105.
Andreatta, Alberto, 5.
Anna, *regina d'Inghilterra*, 76.
Anthony, Susan B., 94.
Ardigò, Roberto, 103.
Aristotele, 78.
Asell, Mary, 76.
Audiganne, Armand, 48.
Avellone, Giovan Battista, 116, 119-21, 123.
Azzolini, Giuseppe, 52.
- Badinter, Elisabeth, 88.
Bairati, Piero, 92.
Balbo, Laura, 3.
Balestra, Dino, 97.
Ballerini, Velio, 36.
Ballestrero, Maria Vittoria, 46, 52.
Ballini, Pier Luigi, 69.
Ballio, Elena, 101.
Ballio, Giulia, 101.
Balzac, Honoré de, 74, 86.
Baracchini, Caterina, 101.
Barbagallo, Francesco, 63.
Barbagli, Marzio, 71, 137.
Barreda, Maria Angelica, *avvocata argentina*, 75.
- Barthélemy, Joseph, 61.
Barthes, Roland, 86, 135.
Battaglia, Luisella, 102.
Battista, Anna Maria, 5.
Beaumarchais, Pierre-Augustin Caron de, 83.
Bebel, August, 45, 109.
Beccari, Gualberta Alaide, 101-2.
Bell, Curren, pseudonimo di Charlotte Brontë, 76.
Bell, Edward, *avvocato inglese*, 82.
Bellamy, Richard, 5.
Bellomo, Manlio, 52, 137.
Belloni, Valeria, 69.
Benedetto XIV, *papa*, 98.
Beneke, Friedrich Eduard, 100.
Benetti Brunelli, Valeria, 67.
Bensa, Emilio Paolo, 19, 48, 50, 54, 67.
Bentham, Jeremy, 28, 75-83.
Benvenuti, Bartolomeo, 105.
Berruti, Mario, 19, 20, 51, 59, 132.
Bertani, Agostino, 53.
Bertilotti, Teresa, 51.
Besançon, Alain, 86-7.
Bessone, Mario, 51, 137.
Bevellino, Francesco, 102.
Bianchi, Riccardo, 29.
Bien, Günther, 3.
Bigaran, Maria Pia, 52, 62, 69, 72, 95.
Billia, Lorenzo Michelangelo, 36, 38-9, 40-1, 43.
Bittenbender, Ada M., *giudice statunitense*, 93.
Blanc, Louis, 22.

- Blanqui, Louis Auguste, 48.
 Bobbio, Norberto, 103-4, 108.
 Bonacchi, Gabriella, 75, 84, 95, 137.
 Bonghi, Ruggero, 29-30.
 Bonomelli, Geremia, *vescovo di Cremona*, 29, 43.
 Bounous, Clara, 8.
 Bourdieu, Pierre, 73.
 Bournet, Gilbert, 2.
 Boutmy, Emile, 2, 61, 90.
 Bracco, Roberto, 68, 116, 118-9.
 Bracton, Henry de, 83.
 Brandwell, Myra, *avvocata statunitense*, 93.
 Briggs, Asa, 5.
 Brontë, Anne, 76.
 Brontë, Charlotte, 76.
 Brontë, Emily, 76.
 Brontë, sorelle, 76, 133.
 Bronzini, Cesare, 43.
 Brunelli Ignazio, 23-4, 40, 43, 60-2, 66-8.
 Brunialti, Attilio, 2, 3, 46-7, 67, 93, 103, 107-8, 123.
 Bruno, Tommaso, 67.
 Burke, Edmund, 2, 133.
 Buttà, Giuseppe, 93.
 Buttafuoco, Annarita, 95.

 Cabet, Étienne, 86.
 Cacace, Tito, 89.
 Cady Stanton, Elizabeth, 94.
 Cafiero, Andrea, 69.
 Cage, Matilda Joslyn, 94.
 Calabria, Giacomo, *procuratore generale della Cassazione di Firenze*, 55, 57.
 Calenda di Tavani, Vincenzo, 93.
 Calvi, Carlo, 43.
 Calvi, Giulia, 47.
 Camerano, Carlo, 99.
 Cammisa, Francesco, 79.
 Campos Boralevi, Lea, 75.
 Canosa, Romano, 10, 17, 51, 58-9.
 Capiello, Alma Agata, 52.
 Caracciolo, Enrichetta, 101.

 Carlo II, *re d'Inghilterra*, 2.
 Carré, Narcisse Épaminondas, 89.
 Carreras, Albert, 71.
 Cartesio, René Descartes, 91.
 Casalini, Brunella, 75-6, 87.
 Casana, Paola, 73.
 Casciati, Antonio, 64.
 Castiglia, Giuseppe, 5, 10, 43, 49, 82, 87.
 Cattaneo, Carlo, 103.
 Cattaneo, Riccardo, 36.
 Celentano, Federico, 60, 62-4.
 Cenni, Enrico, 22, 24, 26, 28, 28-31, 38-40, 42-4, 46.
 Centola, Luigi, 43.
 Cernigliaro, Aurelio, 69.
 Chabot, Isabelle, 47.
 Chauvin, Jeanne, 54.
 Chianese, Gloria, 95.
 Chimienti, Pietro, 112.
 Chiodi, Giovanni, 52.
 Chironi, Giampietro, 36.
 Ciaffi, Francesco, 43.
 Cianferotti, Giulio, 65.
 Ciani, Mario, 69.
 Cipriani, Franco, 65, 131.
 Cogliolo, Pietro, 9-10, 12-3, 17, 20, 22, 58-9, 62, 66, 70, 72-3, 111.
 Cognetti de Marinis, Raffaele, 36.
 Colao, Floriana, 69.
 Coletti, Alessandro, 137.
 Colombo, Arrigo, 79.
 Colombo, Emanuela, 43.
 Comitato studentesco *antidivorzista torinese*, 36, 43.
 Compagnon, Antoine, 99.
 Comparato, Vittor Ivo, 5.
 Comte, Auguste, 28-9, 77, 87, 104.
 Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, *marchese di*, 102-3.
 Condorcet, Sophie, 84.
 Conforti, Raffaele, *ministro di grazia e giustizia*, 21-2.
 Conti Odorisio, Ginevra, 5, 13, 52, 100-2, 129.

- Coppini, Romano P., 66.
 Cortese, Nino, 72
 Costa, Pietro, 5-6, 61, 76, 90.
 Cozzi, Gaetano, 98.
 Crepas, Nicola, 71.
 Crisafulli, Lilla Maria, 130.
 Crispi, Francesco, 63.
 Crispolti, Filippo, 30.
 Cromwell, Oliver, 25, 39.
 Cuomo, Ettore, 5.

 D'Alembert, Jean Baptiste Le Rond, 75, 84.
 D'Alto, Filomena, 53.
 Dalloz, Victor Alexis Désiré, 59.
 Danovi, Remo, 69.
 de Bonald, Louis Gabriel Ambroise, 27-8, 30.
 De Bonis De Nobili, Irene, 67.
 De Clementi, Andreina, 76.
 De Foresta Adolfo, 30, 43.
 De Foresta, Giovanni, 41.
 De Gaudenzi, Pietro Giuseppe, 106.
 de Girardin, Émile, 22, 87.
 de Gouges, Olympe, 83-8, 132-3.
 de Gournay, Marie, 76, 84.
 de la Barre, François Poulaine, 76, 84.
 De Seta, Cesare, 3.
 De Vivo, Tommaso, 119.
 Defoe, Daniel, 98.
 Deledda, Grazia, 57.
 Del Giudice, Pasquale, 11, 19, 24.
 Del Pozzo, Francesca, 65.
 Depretis, Agostino, 69.
 Dewey, John, 92.
 d'Hericourt, Jenny, 26, 86-7, 101, 126-7, 136.
 Dicey, Albert Venn, 2.
 Didon, R. père (Henri-Martin), 43.
 Di Rella, Elio, 69.
 Di Renzo-Villata, Gigliola, 52, 69, 74.
 Di Simone, Maria Rosaria, 53.
 Disraeli, Benjamin, 79-80.
 DUBY, Georges, 51.

 Dumas, Alexandre fils, 21-2, 27, 43, 97.

 Einaudi, Luigi, 104.
 Ergas, Yasmine, 51.
 Estival, Virginio, 77, 102-3.
 Eyma, Xavier, 123-5, 127.

 Farina, Rachele, 101.
 Favini, Giuseppe, 69.
 Feci, Simona, 86.
 Federici, Emilio, 26, 30, 35, 39.
 Feret, Pierre, 47-8.
 Festa, Giovanna, 132-4.
 Fibinger, Ilia, 130.
 Filangieri, Gaetano, 104.
 Filomusi-Guelfi, Francesco, 19, 30.
 Fioravanti, Maurizio, 3.
 Fiore, Pasquale, 29-32, 34, 36, 41, 48.
 Fogazzaro, Antonio, 36.
 Folin, Alberto, 99.
 Fortino, Marcella, 137.
 Foster, Ellen, *avvocata statunitense*, 93.
 Fourier, Charles, 102, 122.
 Franchini, Silvia, 75.
 Frank, Louis, 54, 60, 86, 88, 91, 93-6.
 Franklin, Benjamin, 92, 98.
 Frassati, Alfredo, 35, 39, 43, 54, 60, 67, 78, 87, 89, 95, 99-100, 107-8, 110-1.
 Freda, Dolores, 1.
 Freidländer, Ettore, 45.
 Frugoni, Pietro, 52.
 Fullbroock, Kate, 95.
 Fusco, Salvatore, *senatore*, 36.

 Gabba, Carlo Francesco, 9, 13-5, 27, 29-30, 32, 40-1, 43, 53, 60, 71, 73-4, 77-8, 82, 87, 89, 91, 93, 95, 98-101, 130-1.
 Gagliani, Dianella, 52.
 Galoppini, Annamaria, 19, 52-3, 57-8, 95, 137.
 Garcea, Giovanna, 101.
 Garin, Eugenio, 59.
 Garofalo, Roberto, 64, 68, 72, 76, 116, 118, 120-2.

- Gasperoni, Gaetano, 98.
 Gaudenzi, Pietro Giuseppe de, 106.
 Gauguin, Paul, 134.
 Gautier, Emanuèle, 75, 83-4.
 Gatta, Bruno, 72.
 Gerber, Karl von, 66.
 Gerhard, Ute, 84.
 Ghirotti, Gigi, 7, 20, 51, 58.
 Ghisalberti, Carlo, 78.
 Giachetti, Carlo, 43.
 Gianturco, Luigi Emanuele, 69.
 Gide, Paul, 52, 72, 74, 83, 89, 91, 93, 125, 128.
 Gioberti, Vincenzo, 104.
 Giolitti, Giovanni, 63.
 Giraud, Leon, 47, 61, 74, 83, 87, 91, 101, 127-9, 135.
 Giubilei, Francesco, 99.
 Giuntini-Bentivoglio, Alfredo, 30, 36-7, 40, 43.
 Giuriati, Domenico, 15-7, 30, 43, 74.
 Gladstone, William Ewart, 27, 61, 79.
 Glanville, Ranulf de, 83.
 Gneist Heinrich, Rudolph, von, 2-3.
 Gobetti, Piero, 104.
 Godwin, William, 130.
 Goldoni, Carlo, 14.
 Goncourt, *fratelli*, 88.
 Goncourt, Edmond, 88.
 Goncourt, Jules, 88.
 Grassetti, Riccardo, 43.
 Greville, John, 93.
 Groppi, Angela, 44, 46, 75, 84, 95, 137.
 Grossi, Paolo, 113.
 Guerra, Elda, 51.
 Guerra Medici, Maria Teresa, 52.
 Guidi, Laura, 86.

 Hausen, Karin, 129.
 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 28.
 Hellwald, Friedrich von, 30.
 Helmholtz, Richard Henry, 1.
 Hewitt, Nancy C., 95.
 Hilden, Patricia Penn, 48.

 Hill, Cristopher, 5.
 Hobbes, Thomas, 5.
 Holmes, Oliver Wendell, 92.
 Holt, James Clarke, 1.
 Huard, Raymond, 61.
 Hubero, Ulrico, 24.
 Hume, David, 28, 92.

 Ibsen, Heinrik 128.
 Irvine, Helen Douglas, 82.
 Isastia, Anna Maria, 102-103.

 Kuliscioff, Anna, 45-6, 106-9, 111, 116, 132.

 Labanca Baldassarre, 30.
 Laboulaye, Eduard René, 90-1.
 Labriola, Antonio, 17.
 Labriola, Teresa, 13, 17-9, 31-35, 41, 43, 54, 57-9.
 Lacchè, Luigi, 65-8.
 Landolfi, Luigi, 119.
 Laudani, Simonetta, 44.
 Lecaldano, Eugenio, 75.
 Ledda, Felice, 82.
 Le Goff, Jacques, 86.
 Legouvé, Ernest Wilried, 87, 126.
 Lehr, Ernest, 129.
 Leprohon, Pierre, 134.
 Leroy-Beaulieu, Paul, 86.
 Letourneau, Charles, 30.
 Lewes, George Henry, 76.
 Linguet, Simon Nicolas Henry, 22.
 Locke, John, 75.
 Loraux, Nicole, 82.
 Lottes, Günther, 2.
 Louvet, Louis, 83.
 Lozzi, Carlo, 9.
 Luccioli, Gabriella, 20, 51.
 Luchini, Odoardo, 78-81, 89, 94, 126, 136.
 Luigi XVI, *re di Francia*, 25.
 Luongo, Dario, 5.
 Luzzato, Sergio, 45, 51, 93.

- Macaulay, Thomas Babington, 2, 5.
 Maffei, Scipione, 98.
 Majno, Luigi, *deputato*, 18-9.
 Malgieri, Gennaro, 99.
 Manara, Ulisse, 54.
 Mancini, Pasquale Stanislao, 22.
 Maniaci, Giorgio, 8.
 Manoukian, Agopik, 71.
 Manzi, Irene, 73.
 Manzoni, Alessandro, 104.
 Marchesiello, Michele, 8.
 Marcora, Giuseppe, *deputato*, 70.
 Marescalchi, Alfonso, 30, 43.
 Marghieri, Alberto, 9, 13-16, 67, 71, 93, 95.
 Mariani, Mariano, 9, 13, 18.
 Mariani Biagini, Paola, 73.
 Marinucci, Elena, 52.
 Marpillero, Guido, 43.
 Martinotti, Guido, 3.
 Martone, Luciano, 53-4, 65, 68, 101, 129.
 Maselli - Campagna, Giuseppe, 9.
 Masini, Pier Carlo, 102.
 Massarenti, Armando, 5.
 Masseau, Didier, 99.
 Massetto, Gian Paolo, 52.
 Mastrosanti, Salvatore, 43.
 Matteucci, Nicola, 79.
 Matthew, Henry Colin Gray, 79.
 Mazzella, Orazio, 30.
 Mazzini, Giuseppe, 64.
 McIlwain, Charles Howard, 79.
 Meccarelli, Massimo, 5.
 Melis, Guido, 50.
 Melograni, Piero, 71, 137.
 Mercier, Louis-Sebastien, 83.
 Michelet, Jules, 83-91, 131, 135.
 Migliorino, Francesco, 69.
 Mill, James, 77.
 Mill, John Stuart, 53, 61, 63, 75-83, 103-4, 110, 117, 122, 129, 132.
 Miller, Perry, 98.
 Milton, John, 25.
 Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti *conte di*, 84.
 Miraglia, Luigi, 12-3, 74, 77-8, 100, 118, 135.
 Modugno, Roberta A., 130.
 Moleschott, Jacopo, 13, 19, 58, 118-9.
 Molière, Jean Baptiste Poquelin, 14, 97.
 Molino Colombini, Giulia, 101.
 Molteni, Giuseppe, 43.
 Montaigne, Michel Eyquem de, 5.
 Montesquieu, Charles de Secondat, *barone di La Brède*, 131.
 Montroni, Giovanni, 71.
 More, Thomas, 79.
 Morelli, Salvatore, 21-2, 51-2, 77, 101-4, 129, 133.
 Morone, Giovanni, 43.
 Morselli, Enrico, 30, 43.
 Mortara, Alberto, 65.
 Mortara, Giorgio, 65.
 Mortara, Lodovico, 19, 56, 62, 64-6, 68-9, 112, 132.
 Mosca, Gaetano, 64, 67-9, 70, 72, 76, 116, 120-1.
 Moscatelli, Alfredo, 30.
 Mozzoni, Anna Maria, 48-9, 67, 77, 101, 129, 135.
 Musca, Giosuè, 1.
 Namier, Lewis Bernestein, 2.
 Naquet, Alfred, 22.
 Negri, Ada, 62.
 Nieri, Rolando, 66.
 Nitti, Francesco Saverio, 19, 74.
 Nussbaum, Martha C., 92.
 Ojetti, Ugo, 68, 112-7, 119.
 Ollandini, Edoardo, 53, 57-8, 60-1, 72, 75-7, 82, 91, 93, 111, 125-8, 132, 135.
 Orlando, Vittorio Emanuele, 20, 60, 62, 65-7, 112, 132.
 Oscar II, re di Svezia, 128.
 Owen, Robert, 95.
 Ozanam, Antoine Frédéric, 43.
 Pace Gravina, Giacomo, 69.

- Padelletti, Guido, 67, 75.
 Padoa-Schioppa, Antonio, 52, 69.
 Pafundi, Donato, 57, 61, 64.
 Pajardi, Piero, 43.
 Palma, Luigi, 2, 67.
 Parisi, Giuseppe, 43.
 Pateman, Carole, 82.
 Paternò, Maria Pia, 75-6, 101-2.
 Peirce, Charles Sanders, 92.
 Pene Vidari, Gian Savino, 131.
 Perrot, Michelle, 51.
 Persico, Gemma, 130.
 Pessina, Enrico, 22.
 Pezzini, Barbara, 137.
 Pieroni Bortolotti, Franca, 102.
 Pigeau, Eustache, Nicolas, 56.
 Pignata, Marianna, 44.
 Pigorini Beri, Carolina, 17, 54, 59-60, 64, 66.
 Pio IX, *papa*, 105.
 Piola, Giuseppe, 129.
 Piretti, Maria Serena, 63-9.
 Pisa, Beatrice, 101.
 Platone, 77-8.
 Pocock, Agard, 93.
 Poët, Lidia, 8-9, 12-8, 54, 57, 60, 64, 73, 118.
 Poggiolini, Oreste, 21, 23-4, 26.
 Polacco, Vittorio, 29-30, 36, 40-1, 52.
 Pontrandolfo, Luisa, 97, 130.
 Popelin, Marie, 54, 57.
 Portanova, Giuseppe, 43.
 Porzia, *personaggio de "Il mercante di Venezia" di Shakespeare*, 118.
 Posani, Giampiero, 85.
 Poto, Daniele, 69.
 Poulaine, de la Barre, François, 76, 84.
 Proudhon, Pierre-Joseph, 27-8, 81, 86-7, 101.
 Quagliani, Diego, 5.
 Ramondino, Fabrizia, 134.
 Ratzel, Friedrich, 30.
 Rech, Giacomo F., 52.
 Regnault, Henri Victor, 28.
 Remiddi, Laura, 52.
 Reybaud, Louis, 48.
 Richer, Leon, 22.
 Riley, Isaac Woodbridge, 92.
 Rodelli Luigi, 73.
 Romagnosi, Domenico, 12, 117, 131.
 Ronchetti, Scipione, 18-9, 48, 63, 116-7.
 Roots, Ian, 2.
 Roppo, Enzo, 51.
 Rosanvallon, Pierre, 61.
 Rose, Ernestine, 95.
 Rosmini, Antonio, 104.
 Rossi-Doria, Anna, 63-4, 69, 102, 129.
 Rousseau, Jean Jacques, 75, 83, 97, 133.
 Ruffilli, Roberto, 63.
 Ruffini, Attilio, 137.
 Ruggeri, Franca, 129-30.
 Sabatucci, Giovanni, 63
 Sacchi, Alessandro, 43.
 Sacchi, Beatrice, 64.
 Sacchi, Ettore, 10.
 Sacerdoti, Giulio, 9.
 Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy, *conte di*, 102.
 Saladini, Saladino, *deputato*, 70.
 Salandra, Antonio, 29-31, 43, 112.
 Salvati, Mariuccia, 52.
 Salvemini Gaetano, 104.
 Sand, George, 76, 133-4.
 Sanfilippo, Maria Rosaria, 86.
 Sangineto, *marchese di*, 106.
 Santoni-De Sio, Ferdinando 8-12, 16, 20, 59, 72-4.
 Sbano, Nicola, 19, 54, 65.
 Sbriccoli, Mario, 113.
 Scalini, Enrico, *deputato*, 36.
 Scardaccione, Giuseppe, 43.
 Scattigno, Anna, 51.
 Schettini, Laura, 86.
 Schiavone, Giuseppe, 79.
 Schopenhauer, Arthur, 81.

- Schroeder, Hans Chris, 2.
 Scialoja, Vittorio, 19, 114, 129-30.
 Sciumè, Alberto, 113.
 Scribe, Eugène, 14.
 Segreto, Luciano, 71.
 Selborne, Roundel Palmer, *conte di*, 57.
 Serafini, Pasquale, 44-5.
 Serao, Matilde, 10-1, 116, 118, 121-3.
 Sergi, Giuseppe, 5.
 Severini, Marco, 65, 68.
 Seymour, Mark, 137.
 Shakespeare, William, 118.
 Shanley, Mary Lyndon, 82.
 Shelley, Mary, 133.
 Silvani, Giovanna, 130.
 Simon, Jules, 48, 86.
 Simonelli, Giuseppe, 112.
 Siotto Pintor, Manfredi, 17, 19, 62, 65, 70, 73-5, 77.
 Smith, Adam, 75.
 Smollet, *personaggio de "L'isola del tesoro" di Stevenson*, 81.
 Smollett, Tobias, George, 81.
 Soggi, Ettore, 13, 53, 117.
 Soldani, Simonetta, 10, 75-6.
 Sole, Biagio, 43.
 Southey, Robert, 76.
 Spadaro Ferreri, Giuseppe, 27-31, 37, 40, 43.
 Spagnoletti, Rosalba, 77.
 Spencer, Herbert, 30, 77-8.
 Spini, Giorgio, 2, 79.
 Stahl, Friedrich Julius, 28.
 Stara, Flavia, 5.
 Stasio, Donatella, 51.
 Stella Richter, Giorgio, 43-4.
 Stevenson, Robert Louis, 81.
 Stoppato, Alessandro, 64, 68, 116, 120-1.
 Suhl, Yuri, 95.
 Suman, Giovanni, 18, 36, 40-1.
 Tacchi, Francesca, 50, 53-4, 69, 101-2.
 Tambaro, Ignazio, 67.
 Taricone, Fabrizia, 13, 101-2.
 Tempia, Giovanni Stefano, 29-30.
 Thébaud, Françoise, 51.
 Thirsk, Joan, 2.
 Thompson, Eduard P., 1.
 Tocqueville, Alexis de, 4-6, 46-7, 61, 63, 71, 84-5, 89-95, 117, 123-5.
 Tommaseo, Niccolò, 14.
 Toniolo, Giuseppe, 36, 44.
 Toretta, Clelia, *avvocata argentina*, 75.
 Torregrossa, Ignazio, 30.
 Trevelyan, George Macaulay, 2, 4.
 Tristan, Flora, 47, 83-91, 132-4.
 Turati, Filippo, 60, 106-11, 116, 119, 132.
 Ungari, Paolo, 51-2, 71, 102, 137.
 Urbinati, Nadia, 103-4.
 Ute, Gerhard, 84.
 Vegetti, Mario, 3.
 Vella, Mario, 54, 97.
 Vidari, Ercole, 52.
 Vidieu Auguste, 43.
 Vidotto, Vittorio, 63.
 Vignali, Giovanni, 23.
 Villa, Tommaso, *ministro di grazia e giustizia*, 22, 30, 38, 43.
 Villani, Carlo, 22, 43.
 Villani, Pasquale, 105.
 Villari, Pasquale, 103-5.
 Villermé, Louis René, 48.
 Vismara, Giulio, 52.
 Vittoria, *regina d'Inghilterra*, 80.
 Vivante, Cesare, 49, 60, 68, 106, 112-6, 127, 132.
 Vola, Vola, Giorgio, 2.
 Volterra, Edoardo, 43.
 Weber, Max, 5, 61.
 Wende, Peter, 2.
 Willson, Perry, 10, 50, 129.
 Wollstonecraft, Mary, 61, 75-6, 83-4, 87, 97, 130, 133-4.

Wood, Robert, 30.

Woodhall, Vittoria, 46, 123.

Woolf, Virginia, 131-2.

Zanardelli, Giuseppe, 38, 117, 119.

Zappa, Francesco, 43.

Zinelli, Federico Maria, *vescovo di Treviso*, 29.

Zorbaugh, Harvey Warren, 4.

Zordan, Giorgio, 98.

INDICE ANALITICO

A

Academie française, 87.

- accesso agli impieghi pubblici, 72, 100.
- in Belgio, Francia, Inghilterra, Italia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, 74.
- *vedi anche* uffici pubblici
- acte d'Établissement*, 2n.
- accesso agli studi, 10, 75.
- adozioni, 84.
- adulterio, 25, 29, 35, 85.
- –cancellazione del reato di, 28-9.
- –*vedi anche* divorzio
- antico regime, 99.
- antisemitismo, 45.
- antiutilitarismo, 103.
- arbitrato
 - divieto per le donne di essere arbitri, 13, 17.
- Argentina, 29, 74-5.
- aristocrazia/nobiltà
 - come minoranza, 5-6.
 - di vertice, 5.
 - e democrazia, 3n., 4.
 - e denaro, 4-6.
 - ed educazione, 84.
 - femminile, 122.
 - inglese, 4.
 - londinese, 79-80.
- arresto, 3.
- assemblee legislative
 - e giurie popolari, 3n.
 - e rappresentazioni teatrali, 3n.
 - palazzi delle, 2-3.
- associazione, 73n.
 - come “strumento d'elevazione morale ed economica”, 114.
 - divieto di, 113-4.
- atenei-università/scuole

- accesso, 9n., 10, 75.
- insegnamento, 73.
- Istituto di Scienze sociali Cesare Alfieri, Firenze, 14.
- *Law Schools* negli Stati Uniti, 51.
- licei e ginnasi femminili e maschili, 9n., 73n.
- presenza femminile nelle università scandinave, 128.
- prima cattedra femminile di matematica, 73-4.
- università di Bologna, 73, 120.
- università di Firenze, 14.
- università di Pisa, 14.
- università maschili, 9n.
- *vedi anche* istruzione
- Austria, 74.
- autorizzazione maritale, 10, 19, 50-60, 62, 99n., 100, 116.
- abolizione, 19-20, 50.
- come eccezione processuale, 55-6.
- come generatrice di “meravigliose mostruosità”, 115.
- come generatrice di “una giurisprudenza oppressiva e contraddittoria”, 115.
- come “istituto incoerente”, 115.
- e autorità del “capo della famiglia”, 49.
- e commercio dei beni femminili, 115.
- e comunione tra i coniugi, 116.
- e conflitti d'interessi fra i coniugi, 55, 115.
- e “coscienza giuridica popolare”, 116.
- e inabilitazione, 55.
- e interdizione, 55.
- e ordine della famiglia, 49.
- e separazione giudiziale, 115.
- e unità della famiglia, 100.
- implicita, 97.
- secondo la giurisprudenza francese, 59.
- autorizzazione giudiziale, 56, 81-2.

Auxerre, 134.
 avvocati/avvocatura
 – avvocati inglesi, 82.
 – avvocatura
 – – come “diritto di cittadinanza”, 18.
 – – come professione privata, 9, 18.
 – – come ufficio pubblico, 9, 12n., 18, 57, 74.
 – – e fascismo, 69n.
 – – e lesa femminilità, 121.
 – – e stranieri, 17-8.
 – – inidoneità delle donne alla, 120-1.
 – – progetto di legge sulla, 18.
 – – *vedi anche* Consigli degli Ordini degli avvocati
 avvocatura femminile, 14-20, 81, 86n., 111, 116-22.
 – avvocate argentine, 14, 75.
 – avvocate olandesi, 128.
 – avvocate statunitensi, 93.
 – come “problema di filosofia sociale, legislazione civile e sociologia”, 14.
 – e consenso in via di fatto del marito, 117.
 – e ilarità, 120-1.
 – e magistratura, 53.
 – esclusione delle donne avvocato e nullità della decisione giudiziaria, 59
 – iscrizione agli ordini degli avvocati, *vedi* Consigli dell'ordine
 – libero accesso delle donne alla, 20.
 – opportunità e convenienza della, 111n., 117.
 – origine, 93.

B

baroni, 1.
 Belgio, 25, 27, 57, 74.
 beneficenza
 – obbligatorietà della, 46.
 – sociale, 115.
 beni personali delle donne coniugate, 47.
 Besançon, 87.
 “Biblioteca delle Signore”, 103.
 “Biblioteca di Scienze politiche”, 103.
 “Biblioteca socialista”, 103.
 “Biblioteca universale”, 103.
bill des Droits, 2n.
 Bloomsbury, circolo di, 130.

Bologna, 73, 101.
 Borbone di Napoli
 – abolizione della Costituzione, 38.
 Bordeaux, 134.
 borghesia, 49.
 – ideologia borghese, 86.
 Brasile, 29.
 Breda, dichiarazione di, 2.

C

Cagliari, 116.
 cambiali, 115.
 Cambridge, 74.
 Camera dei Comuni, 1, 133.
 Camera dei Deputati, 21-2, 38, 63.
 – *vedi anche* Parlamento italiano
 Camera dei Lords, 1, 79.
 – *vedi anche* Camera alta del Parlamento inglese, 47.
 camere di commercio, 62.
 Canada, 29, 135.
 capacità giuridica, 11, 17, 19, 50, 52-3, 60-3, 113-6, 117, 128-9.
 – come eccezione, 68.
 – della donna maritata, 12n., 46, 83.
 – della donna maritata e orientamenti della giurisprudenza, 114-5.
 – della donna maritata negli Stati Uniti, 90-1.
 – e autonomia finanziaria, 135.
 – e diritti ereditari, 46.
 – e identità, 135.
 – e opinione pubblica, 67.
 – e umanesimo latino e cristiano, 82.
 – e tradizioni germaniche, 82.
 – “integrale della moglie nei suoi interessi privati”, 115.
 – *vedi anche* autorizzazione maritale
 capitalismo, 134.
 Cardiff, 82.
 Carlo II Stewart, *re in esilio d'Inghilterra, Irlanda e Scozia*, 2.
 – *vedi anche* Breda, dichiarazione di
 Carovigno, 21, 101.
 Casse di previdenza, 114.
 Casse di risparmio ordinarie, 114.
 Casse postali, 114.
 cattolicesimo/cattolici, 27, 30-1, 40, 105-6.

- cavalleria costume cavalleresco, 130-1.
 censo, 66, 68, 72, 125.
 certezza del diritto, 62.
 Chicago, 94.
 Chiesa, 25, 31, 37-8.
 – partito clericale, 111.
 Cili, 29.
 cicisbeato, 131.
 cittadinanza, 6, 18, 62.
 classi popolari, 115.
 Codice
 – civile italiano, 11, 13, 17, 19, 112-3.
 – civile di New York, 47.
 – delle donne/*code des femmes*, 89.
 – di commercio, 49, 52.
 – di procedura civile, 13, 17.
 – estense, 52.
 – Napoleone, 38.
 – penale, 28, 135.
 – Pisanelli, 52.
 – sardo, 52.
 collettivismo, 99.
 colonialismo, 134.
 commercial class, 91.
common law, 2n., 129.
 comunione tra i coniugi, 116.
 – come inesistente “società familiare”, 116.
 – e statistiche notarili, 116.
 – in Francia, 116.
 – *vedi anche* autorizzazione maritale
 confessione israelitica, 38.
 conflitto d’interessi tra coniugi, 115.
 Congresso femminista di Parigi, 26.
 coniugicidi, 41.
 consenso
 – ed *élite* liberale, 54.
 – e diseguaglianza economica, 5, 45.
 conservatori/conservatorismo, 15, 27, 71, 76n.,
 87, 91, 100, 106, 111-2, 128, 131, 132n.,
 135.
 – e diritto di famiglia, 69n.
 – illuminato, 104.
 – misonoista, 15.
 – non illuminato, 15.
 – partiti conservatori, 80, 111.
 – ragioni del, 98.
 – sistema conservatore, 115.
 Consigli dell’Ordine degli avvocati
 – Ancona, 12, 17.
 – e Procure Generali, 60.
 – Milano, 18n.
 – Napoli, 18n.
 – progetti di legge, 53.
 – Roma, 12, 17, 18n.
 – Torino, 2, 8n., 17.
 – Venezia, 9, 14n., 16.
 Consiglio di famiglia, 127.
Consilium Regni, 1.
 consuetudini, 2n.
 Copenaghen, 128.
 Coro come metafora della *politèia*, 3.
 Corona inglese, 3.
 Costituente francese del 1791, 25.
 Costituzione/i
 – e democrazia ateniese, 3n.
 – e felicità, 133.
 – inglese, 2n.
 – materialità della, 2.
 – *octroyé*, 64.
 – romana antica, 110-1.
 – romana del 3 luglio 1849, 64.
 – *vedi anche* Coro e *politèia*
 culti acattolici, 36.
 Cuneo, 39.

D

- Danimarca/Danemark, 29, 57, 60, 74, 135.
 democrazia
 – e ambizioni/Inghilterra, 80
 “Dichiarazione dei diritti della donna e della
 cittadina”, 84.
 differenze organiche-determinazioni psico-
 logiche, 77.
 diritto/diritti
 – diritti civili, 21.
 – diritti politici, 11, 17, 21, 65, 119.
 – diritti politici fondamentali, 65.
 – diritti previdenziali, 11.
 – diritti successori, 11.
 – “diritto della forza”, 77, 103.
 – diritto di famiglia, 69n., 137.
 – diritto di voto, 14, 19-21, 60-70, 118-21,
 132n.
 – – amministrativo, 63n., 79, 94, 128n.
 – – e autorità del marito, 79.
 – – e diritti di libertà, 66n.
 – – e giurisprudenza, 63-70.
 – – e iscrizioni alle liste elettorali, 13, 19-20, 64.

- e opinione pubblica, 67-70.
- e opposizione parlamentare, 63.
- in Danimarca, Finlandia, Norvegia, 72n., 128.
- in Francia, 72n.
- in Inghilterra, 72n.
- negli Stati Uniti, 61.
- in Svezia, 72n., 128.
- politico, 64, 118.
- diritto penale, 85-6.
- diritto pubblico, 12, 104.
- diritto romano/leggi romane, 31, 89, 105, 114.
- diseguaglianza, 5.
- di fatto, 12.
- naturale, 12, 28.
- divorzio
 - abolizione negli Stati Uniti, 27.
 - *bona gratia*, 31.
 - come "aurora benefica", 91.
 - come flagello domestico e pervasivo del corpo sociale, 30.
 - come involuzione, 30.
 - come "*le sacrement de l'adultère*" - come "regno dell'adulterio", 29.
 - come "male assoluto", 42.
 - come "provvedimento preparatorio alle peggiori sventure sociali e familiari", 35.
 - concesso in Danimarca, Giappone, India inglese, Montenegro, Paesi musulmani, Norvegia, Romania, Russia, Serbia, Svizzera, 29.
 - e adulterio, 25-6, 29, 35.
 - e cattolici italiani, 31.
 - e Chiesa di Roma, 27, 31.
 - e commissione preparatoria del codice civile 1865, 21.
 - ed *élites*, 38.
 - ed esigenze etiche, 33-4.
 - e "grandezza morale e civile della donna", 42.
 - e "individualità", 33.
 - e interesse generale, opinione pubblica,
 - e libero amore, 26.
 - e maggioranza degli italiani, 31, 37-41.
 - e minoranza, 38-40.
 - e movimenti libertari, 95.
 - e opinione pubblica, 21.
 - e Parlamento italiano, 47.
 - e "perpetuità naturale del matrimonio", 28-9.
 - e suicidio, 35.
 - e "tirannide giacobina", 35.
 - e vita comunitaria, 95.
 - fautori/ oppositori in Italia del, 22, 29-31, 36-7.
 - fautori/oppositori fuori d'Italia del, 28.
 - numero di divorzi in Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Svizzera, 27.
 - per mutuo consenso, 26, 31.
 - primo disegno di legge in Italia, 21-2.
 - origine del, 40, 42.
 - reintegrazione in Francia, 26.
 - vietato in Argentina, Brasile, Canada, Cile, Italia, Malta, Messico, Monaco, Polonia, Perù, Portogallo, Spagna, Uruguay, 29.
 - *vedi anche divorce bill* in Inghilterra, matrimonio.
 - divorzisti pratici, 35.
 - divorzisti teorici, 35.
 - donazioni tra coniugi, divieto, 89.
 - donne ed economia domestica, 88.
 - donne e storia sociale, 88.
 - "donne ingannate", 84.
 - "dottrinarismo liberale alla francese", 103.

E

- Ebrei, 11, 41n.
- ecclesiastici, 87.
- Edimburgo, 80.
- educazione, 46, 62, 77-8, 84, 135-6.
 - delle donne negli Stati Uniti, 46-7.
 - dei figli e professioni al femminile, 111.
 - e commercio/industria 78.
 - ed eguaglianza, 75.
- eguaglianza/ineguaglianza/uguaglianza, 8, 51, 58, 64, 84, 98, 123, 136.
 - astratta, 12.
 - come desiderio di "giudicar da sé", 124.
 - come desiderio di diventare "le eguali invece che le compagne", 8.
 - *de jure*, 12.
 - di fatto, 12.
 - effetti sui singoli, 124.
 - effetti sugli uomini di scienza, 124.
 - e atti di commercio, 127.
 - e avvocatura, 12.
 - e borghesia, 49.

- e costituzionalismo, 133.
- e dominio dei beni personali, 113.
- e questione sociale, 13.
- e socialità, 133.
- e tradizioni scientifiche, 124.
- e tutela della famiglia, 12.
- formale, 12.
- naturale, 12, 127.
- naturale e inevitabile, 127.
- teorica e diseguaglianze pratiche, 113.
- *vedi anche* parità, diseguaglianza eguaglianza civile degli ebrei, 11.
- egualitarismo, 71, 100.
- emancipazione/emancipazionismo/emancipazioniste, 13, 15, 21, 50, 75, 77-8, 101, 102n., 103-4, 106, 111-3, 133, 134n.
- avversari, 136.
- e libero amore, 95.
- e questione operaia, 99n.
- “Legge generale della emancipazione” ed effetti negativi, 122.
- opposizione negli Stati Uniti, 123.
- empirismo
 - e idealismo, 93.
 - inglese, 103.
- Enciclopedia Britannica, 77.
- Esposizione universale di Parigi,
 - *vedi* Congresso di Parigi
- etica protestante, 5, 98.
- Europa, 14-6, 33, 44, 61, 63, 73, 75-6, 94, 98, 100, 125, 128-9, 134-5.
 - e Nord America, 60, 125, 128.
 - “filosofia politica della”, 99.
 - illuminista e modernista, 98.
 - mediterranea, 76.
- europeismo, 101.

F

- facoltà teologica di Parigi, 48.
- famiglia, 11, 35, 42, 57, 74, 76n., 86, 94, 100, 128, 135.
 - come “prigione” della donna maritata, 113.
 - e fascismo, 69n.
 - ordinamento morale della, 32.
 - trasformazione della/situazione in Inghilterra, 135.
- “femme sole”, 57.

- femminismo
 - carattere borghese del, 101n.
 - Congresso di Parigi, 26.
 - e aristocrazia, 113.
 - ed *élites* moderate, 105, 113.
 - e internazionalismo operaista, 132.
 - e movimento operaio, 47.
 - e socialismo 47, 132.
 - e suo isolamento, 108, 111.
 - felicità e Costituzione, 133.
 - *vedi anche* emancipazionismo, parità, soggezione della donna
- fidejussione, 11.
- Finlandia, 60.
- Firenze, 101.
- Francia, 21-2, 25-7, 31, 43n., 47, 54, 57, 60, 74, 83-9, 98, 116, 126-7, 130-4, 136.
 - *vedi anche* Dumas, Feret, Fourier
 - e Inghilterra, 25, 47-8, 88.
 - e Stati Uniti, 98-9.
- forza pubblica come maggioranza armata, 125.
- frenologia, 100, 122.

G

- galanteria, 131.
 - moralità familiare, 131.
- Germania, 25, 27, 41, 74, 127.
- Giappone, 29.
- ginocrazia, 87.
- giornali/periodici/stampa
 - *Avanti!*, 106, 109, 110-1.
 - *Capitan Fracassa*, 10, 121.
 - *Corneglià*, 101.
 - *Corriere della sera*, 49, 64, 67-8n, 70, 112, 116.
 - *Critica sociale*, 108-9, 110, 113.
 - *Il Bersagliere*, 119, 122.
 - *Il Giornale d'Italia*, 20, 67-8, 120.
 - *Il Mattino*, 68n., 118-9.
 - *Il Monitore dei Tribunali*, 9, 12, 15, 18.
 - *Il Piccolo di Napoli*, 119.
 - *La Donna*, 101.
 - *La Provincia di Ferrara*, 68.
 - *La Ragione*, 87, 101.
 - *La Tribuna*, 20, 67n.
 - *La Voce della Donna*, 101.
 - *New York Herald*, 123.

– *The Times*, quotidiano di Londra, 135.
 giornali popolari, 134.
 giornalismo ed emancipazionismo, 132.
 Giurì come maggioranza investita del potere di giudicare, 125.
 giurie popolari, 3.
 giurisprudenza
 – e capacità giuridica, 112-6.
 – e diritti patrimoniali, 49-50.
 – e diritto di voto, 63-70.
 – e diritto romano, 114.
 – e tradizione, 114.
 – *vedi anche* autorizzazione maritale e magistratura.
 giurnaturalisti, 75-6.
 Gran Bretagna, 81-2, 127.
 Grecia, 26.

H

Habeas corpus, 3.
 Hudson, fiume, 125.

I

illuminismo/illuministi, *lumières*, 75-6, 84, 89n., 98-9, 103, 130, 134.
 immigrazione, 133.
 immunità, 3.
 India inglese, 29.
 industria/industrializzazione, 115, 133.
 inferiorità/superiorità della donna, 38, 117n., 118n., 120n., 128, 132n.
 Inghilterra/Inglese, 5, 2, 13, 25, 27, 28, 30, 39, 42, 44, 52, 61, 64, 66, 68-9, 74, 75-83, 98, 123, 125-6, 127n., 128-9, 130, 132, 135-6.
 – carattere aristocratico, 125.
 – clero, 1.
 – e Francia, 25, 47-8, 88.
 – e Stati Uniti, 61, 89, 125-6.
 – *milieu* nobiliare, 125.
 – nobiltà di vertice, 5.
 – senato inglese, 39.
 – sistema giudiziario, 3.
 – storia costituzionale, 2n., 78-9n.
 – storia inglese e tradizione, 3.
 – storia sociale della, 2n.
 – struttura sociale inglese e mondo greco, 3

– struttura giudiziaria, 3.
vedi anche Cromwell, Disraeli, Gladstone, regina Anna, regina Vittoria
 insegnamento, 15, 100.
 internazionalismo, 101, 133.
 interpretazione, 14, 17-8, 20, 53, 58, 62, 68n., 69-70, 121.
 – Statuto albertino e Costituzione romana del 3 luglio 1849, 64
 iscrizione nelle liste elettorali, *vedi* diritto di voto
 Islanda, 128n., 9n.
 israeliti, 40.
 istruzione, 73, 101.
 – *vedi anche* atenei/università, scuola, insegnamento

K

King in Parliamient, 2.
 “*King of Parliamient*”, 2.

L

lavoro e ideologia borghese, 86.
 lavoro femminile
 – la donna come “agente d’economia domestica” e “agente di produzione”, 49.
 – durante la guerra, 50.
 – e degenerazione dei costumi, 45.
 – e delinquenza, 45.
 – e inferiorità economica, 45.
 – e maternità, 46.
 – e sanzioni pecuniarie e penali, 46.
 – e tutele assistenziali, ispettive, previdenziali, sindacali, 46.
 – in Francia, 47-8.
 – in Inghilterra, 47.
 – in Italia, 44-6, 48-50.
 – in Russia, 74.
 – in Scandinavia, 128.
 – negli Stati Uniti, 46-7, 123.
 – nell’agricoltura, 48.
 – nell’industria, 44-5, 48-9.
 – nel pubblico impiego, 15, 70.
 – maggioranza di lavoratrici, 44.
 – notturno, 44.
 – orario, 46.
 – riposo settimanale, 46.

lavoro minorile

- immobilità legislativa, 46.
- legislazione, 45-6.

leggi/proposte e disegni di legge/Costituzioni

- *Coal Vendors Act (Coalwhippers Act*, sul diritto al lavoro) 1843, Inghilterra, 79.
- Costituzione del Rhode Island del 1775, 93.
- Costituzione 4 novembre 1848 (sul suffragio universale maschile in Francia), 60.
- Costituzione romana del luglio 1849, 72.
- legge 8 giugno 1874, nr. 1938 (sulla professione forense), 17.
- legge 7 luglio 1874 (sul suffragio universale in Francia), 60.
- legge 8 luglio 1874 (sulle obbligazioni cambiarie e la testimonianza negli atti pubblici), 49, 52.
- legge 27 maggio 1875, nr. 2779 (sulle casse postali e di risparmio), 114n.
- regio decreto 14 dicembre 1865, nr. 2641 (sull'ordinamento giudiziario), 20.
- Regolamento generale universitario 8 ottobre 1876, 72.
- proposta di legge 15 maggio 1878 (sullo scioglimento del matrimonio), 21-2.
- proposta di legge 8 marzo 1880 (sullo scioglimento del matrimonio), 21-2.
- *The Married Women's Property Act* 1882, 57, 83n.
- legge 27 luglio 1884 e successive modifiche del 18 aprile 1886 e 6 febbraio 1893 (sul divorzio), 26.
- proposta di legge novembre 1897 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei minori), 45-6.
- disegno di legge 27 febbraio 1917 (sulla capacità giuridica della donna), 53.
- legge 17 luglio 1919, nr. 1176 (sulla capacità giuridica delle donne), 67n.
- legge 9 febbraio 1963, n. 66 (sull'ammissione delle donne in magistratura), 51.
- legge 29 marzo 2017 (sulla parità retributiva in Islanda), Islanda, 129.
- *vedi anche Magna Charta libertatum, bill des Droits, Acte d'Établissement*

letteratura odepórica, 134.

libertà

- di associazione, 114.

- di contrarre in nome e per conto di altri, 114.
 - di manifestare opinioni a mezzo stampa, 65.
 - di parola, 3.
 - di riunione, 65.
- liberalismo, 5, 18, 41, 94, 98-9, 105.
- come logica sociale, 98.
 - economico e politico, 103.
 - etico, 100n.
 - finanziario, 100n.
 - filosofia civile del, 103.
 - ideologia liberale, 133.
 - italiano, 102-3.
 - “liberismo francese”, 103.
 - scuola liberale, 100.
 - –e astrattismo, 100.
- Londra, 1, 74, 80, 97.

M

magistratura

- abito del magistrato, 20.
 - dibattito sull'accesso delle donne alla, 20, 51, 70.
 - e conservatorismo, 20, 115.
 - ed eguaglianza professionale di genere, 54.
 - e inidoneità delle donne, 118-9.
 - e pubblico impiego, 19-20.
 - e strumenti culturali dei giudici, 114-5.
 - e tradizioni latine e meridionali, 20.
 - ingresso delle donne in, 51n.
 - palermitana e trapanese, 20.
 - siciliana, 20.
 - *vedi anche* tribunali/corti d'appello/procure
- magistratura femminile
- e ilarità, 120.
 - legittimazione per via giudiziaria, 70.
 - presso il Tribunale e la Corte d'Appello per i minorenni, 7-8.
 - *vedi anche* tribunali/corti d'appello/procure
- maggioranza
- e divorzio, 37-40.
 - e garanzia contro la tirannide, 125.
 - e governo democratico, 124-5.
 - e minoranza in Inghilterra, 2-3.
 - e minoranza nella democrazia ateniese, 3n.

- e minoranza negli Stati Uniti, 125.
 - e opposizione/storia inglese, 3.
 - *vedi anche* autorizzazione maritale, forza pubblica, Giurì, minoranza, pubblica opinione.
 - Magna Charta libertatum/”Grande Charte”*, 1, 2n.
 - malcostume ministeriale, 102.
 - Malta, 29.
 - Mantova, 64.
 - Martinica, 123.
 - Maryland, 99.
 - materialismo, 99.
 - maternità, 47, 61, 108.
 - matrimonio
 - come contratto, 23-4.
 - come espressione di “stabilità e perennità morale” superiore alla legge, 25.
 - come ideale, 36n.
 - come “immenso contratto”, 74.
 - come “insieme di sentimenti morali e civili”, 42.
 - come “perpetuo e indissolubile”, 24.
 - come “prigione” della donna maritata, 113.
 - e consenso, 24, 34.
 - e “perpetuità delle cose umane”, 43.
 - e “principio ordinatore dell’universo”, 73n.
 - e volontà dei contraenti, 24.
 - eticità del, 34.
 - forzato, 83.
 - indissolubilità come “fonte di delitti”, 41.
 - indissolubilità come “legge inumana”, 43.
 - indissolubilità come “ordine naturale”, 28.
 - scioglimento del, 21-2, 28, 74.
 - scioglimento (casi di) all’estero, 27-8, 74.
 - *vedi anche* divorzio.
 - massoneria
 - circoli massonici ed emancipazionismo, 132.
 - “massoneria legislativa e governante”, 37.
 - medioevo, 25.
 - britannico, 2.
 - Messico, 29.
 - Ministero delle Finanze, 135.
 - minoranza/minoranze, 1-7.
 - e aristocrazia, 6.
 - e dignità, 2.
 - e divorzio, 39-40.
 - e formazione della legge, 38-9.
 - e istanze sociali, 39.
 - non numeriche, 7.
 - politiche, 7.
 - *vedi anche* maggioranza.
 - Milano, 22, 41, 101.
 - misoginia, 7.
 - moderatismo, 84.
 - e élites femminili, 105, 122.
 - storiografia moderata, 2n.
 - modernisti/innovatori/novatori, 35, 131-2.
 - novatori moderni, 87.
 - Monaco, 29.
 - monarchia, 84.
 - Montenegro, 29.
 - Mosca, 74.
 - movimenti
 - Associazione *Le droits des femmes*, 60.
 - Federazione femminile di Roma, 113n.
 - Gruppo femminile socialista di Milano, 45.
 - *London national Society for Woman Suffrage*, 61.
 - Movimento anarchico, 87
 - Movimento di liberazione della donna, 51n.
 - Movimento social-comunista di Etienne Cabet, 86.
 - *Société pour l’Émancipation des femmes*, 87.
 - *The women’s mouvement*, 123.
 - *Women’s liberal Federation*, 61.
 - *vedi anche* Buttafuoco, Owen, Rose e suffragismo
- N
- Napoli, 10, 41, 101, 116.
 - Norvegia, 29, 60, 72n., 74, 128n.
 - notai, 18.
 - Nuova Inghilterra, 125.
- O
- obbligazioni alimentari, 41n.
 - obbligazioni cambiarie, 49, 52.
 - obbligazioni sulle rendite immobiliari, 59.
 - Olanda, 28, 74, 128.

Oscar II, *re di Svezia*, 128.
 ospitalità, 133.
 owenismo, 95.
 – *vedi anche* Owen e Rose.

P

Paesi musulmani, 29.
 Palermo, 41.
 Papato, 26.
 Parità
 – di diritti tra coniugi, 84.
 – e bellezza femminile, 58, 105, 119, 120n.
 – e commercio, 127.
 – e Costituzione in Francia, 133.
 – e diritto pubblico, 11-2, 70.
 – e lavoro negli Stati Uniti, 46, 123.
 – e partito socialista in Italia, 106-11.
 – e unità della famiglia, 100.
 – e “zone d’ombra”, 94-5.
 – familiare nel diritto romano, 110-1.
 – in Francia, 84-9, 130-1.
 – in Inghilterra, 57, 75-83, 130, 135.
 – in Islanda, 128.
 – in Italia, 19, 44-6, 49-50, 65, 71-4, 115-6.
 – in Norvegia, 128.
 – in Svezia, 128.
 – negli Stati Uniti, 89-95, 123-7.
 – luogo ideale della, 123.
 – tra le retribuzioni in Islanda, 129.
 – *vedi anche* autorizzazione maritale, capacità giuridica e uguaglianza
 Parlamento inglese, 2-3, 79-82.
 – ed eguaglianza, 71n.
 – Re e Corte come ramo del Parlamento, 2n.
 Parlamento italiano/Camera, 21-2, 30, 37-8, 63n., 67, 94, 118.
 – come “camera elettiva” e “vitalizia”, 41.
 – come “solenne canzonatura”, 38.
 – ed *élites*, uguaglianza, 113.
 – e leggi sul lavoro, 46.
vedi anche Senato
 Parma, 101.
 partito socialista e partiti conservatori, 111.
 paternalismo, 8, 103.
 Patrasso, 122.
 pena di morte, 21.
permissum videtur in omne quod non prohibetur, 17.

Perù, 29, 134n.
 Pinerolo, 12.
 plebisciti, 70.
politèia, 3 *vedi anche* Coro
 Polonia, 26, 29.
 Portogallo, 8, 29, 32, 74n, 128.
 positivismo/positivisti, 103-4.
 pragmatismo, 61, 91-2, 94-5, 98, 123-4.
 presenza femminile
 – e associazioni benefiche, camere di commercio, collegi dei probiviri, congregazioni di carità, organi scolastici, 61-2.
 Prima Internazionale, 101n.
 principio d’autorità, 104.
 probiviri, 62-3.
 procurato aborto, 95.
 procuratore legale
 – divieto per le donne, 18-19.
 – procuratrici come “gentili commessi di studio”, 19.
 produttivismo, 123.
 professioni liberali, 8-9, 100.
 progressisti, 60, 111.
 proletariato femminile, 107.
 proprietà privata
 – inviolabilità, 65.
 protestanti, 38, 40.
 protoillumismo, 104.
 Provvidenza, 8.
 pubblica opinione come maggioranza, 125.
 puritanesimo, 98.
 – come filosofia dell’utile, 98.
 – e pragmatismo, 98.

R

rappresentanza
 – come “strumento d’elevazione morale ed economica”, 114.
 – divieto di, 113.
 – e autorizzazione maritale, 113-4.
 – gerarchia di rappresentanze e attività economica, 114.
 – legale, 9.
 – – e carattere pubblico della funzione dell’avvocato, 9.
 razza, 100.
 – “razza negra”, 95.
 “reintegrazione giuridica della donna”, 102.

Repubblica Romana del 1848-9, 72.
 Restaurazione, 2n., 89n.
 riforma-e/riformiste-i/riformatori, 21, 101-3,
 111-3, 131.
 – circolo delle riformiste moderate, 113.
 – riformatori inglesi e americani, 127.
vedi anche progressisti
 risparmio, 115.
 rivoluzione
 – americana, 125.
 – circolo delle rivoluzionarie, 113.
 – e Restaurazione come sinonimi, 2n.
 – francese, 75, 99, 131.
 – Gloriosa Rivoluzione, 1-2n.
 Roma, 102, 113n.
 Romania, 29.
 Russia, 25, 29, 74.

S

Sapienza, *Università di Roma*, 13, 17, 32.
 Scandinavia/nazioni, paesi, popoli scandinavi, 94, 127-98.
 “Scuola della Filosofia positiva”, 28.
 “Scuola liberale”, 100.
 Scozia, 81.
sensiblerie, 87.
 separazione
 – e autorizzazione maritale, 115.
 – e domicilio, 47.
 Senato, 31, 118.
 Senatoconsulto valleiano, 52, 89.
 Seneca Fall's, convegno di, 94.
 Serbia, 29.
 Sessa Aurunca, 22, 102.
 socialismo/socialisti, 79n., 99.
 – “autorità costituite” del partito socialista italiano, 108.
 – ed emancipazionismo, 132.
 – e femminismo, 47, 101-2.
 – e suffragio universale femminile, 106-112.
 – e suffragio universale maschile, 107, 110.
 – socialismo cattedratico, 46.
 – socialismo comunista, 46.
 società coniugale, 23.
 – come “associazione di contenuto fisiopsichica”, 33.
 – come forza sociale, 32.
 – e *societas* o comunità, 33.

società coniugale/società commerciali, 23.
 – il marito come accomandatario, la moglie come accomandante, 23.
 soggezione/“subjezione” della donna, 126.
 – come sopruso, 44.
 – come fatto naturale, 44.
 – come effetto della “legge sociologica”, 44.
 – come effetto della “superiorità intellettuale del maschio”, 100n.
 – e “qualità predominanti dell'uomo”, 126.
 sovranità
 – come “sovranità del maggior numero”, 98.
 – nazionale, 98.
 – popolare e come “legge delle leggi”, 125.
 Spagna, 8, 29, 32, 74n., 128.
 stampa operaia, 134.
 Stati Uniti/America, 14, 16, 22, 28, 30, 46, 51-2, 61, 63-4, 68-9, 71, 74, 89-95, 98, 100, 123-8, 132, 136.
vedi anche Brunialti, Giraud, Tocqueville
 – donne americane e “crescente successo” della nazione, 47n.
 – e Inghilterra, 61, 89, 125-6.
 – primo stato a proclamare il suffragio universale, 99.
 Stato
 – “carattere virile” dello, 16.
 – come “grande autorità morale” 32.
 stranieri, 18.
 Statuto albertino, 63-5, 68, 70-2.
 “Studentesca torinese”, 36.
 Stoccolma, 73.
Storia di Francia, 86.
 – e *Comédie Humaine* di Balzac, 86n.
 – *Histoire morale des Femmes*, 87.
 storia sociale, mondo femminile e opinione pubblica, 88.
 Storiografia, aneddotica, storia sociale e del costume, 88n.
 storiografia marxista, 2n.
 stranieri, 17.
 suffragio maschile in Inghilterra, 78.
 suffragio femminile in Inghilterra, 80.
 – e mondo letterario londinese, 79-81.
 suffragio femminile in Italia, 63-70, 105-111.
 – e cattolici, socialisti ed *élites* femminili, 105.
 – e Sinistra, 109.
 – e socialisti, 105-111.
 suffragio femminile negli Stati Uniti, 94.
 – movimenti in Kansas, Kentucky, Massa-

chussets, a New York, in Vermont, 61.
 – opposizione, 94.
 – *vedi anche* diritto di voto.
 suffragismo,
 – in Inghilterra, 75, 78, 101.
 – negli Stati Uniti, 95.
 suffragio universale, 129.
 – e movimento femminista, 21.
 – negli Stati Uniti, 93-4.
 Svezia/Isvezia, 26, 72n., 74, 128n.
 Svizzera, 25, 27, 29, 74.

T

teatro
 – ammissione delle donne a, 97n.-8n.
 – opere sul ruolo della donna a, 83, 119.
 – polemiche sul, 97n.-8n.
 – successo delle autrici come “allarme per l’orgoglio e la libertà degli uomini”, 83-4.
 – *vedi anche* Gautier e Rousseau
 teoriche milliane, 104.
 Terrore, 89.
 testimonianza
 – negli atti pubblici, 71n.
 – nei testamenti, 13.
 Torino, 8, 101.
 tradizionalisti, 87, 111.
 Trani, 116.
 Trattati/quasi trattati, 2n.
 Tribunali/Corti di giustizia/Procure
 – Camera civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli, 56.
 – Camera de apelacion di Buenos Aires, 74-5n.
 – Cassazione di
 – –Firenze, 55-6, 62, 68.
 – –Napoli, 56.
 – –Roma, 17, 56n., 62.
 – –Torino, 8n., 9, 13, 56n., 74n.
 – Corte di appello di
 – –Ancona, 8, 20, 56-7, 62, 64, 65n., 66n., 67n., 69, 70, 74, 76-7, 112, 121.
 – –Bologna, 49.
 – –Brescia, 69.
 – –Firenze, 56, 62, 68.
 – –Palermo, 56.
 – –Roma, 13, 17.
 – –Torino, 8n., 9-10, 13, 14n., 15.

– –Venezia, 64n., 121.
 – Corte superiore dello Stato del Missouri, 94.
 – Corte Suprema degli Stati Uniti, 99.
 – County Court del Nebraska, 93.
 – Procura di
 – –Firenze, 55.
 – –Roma, 13, 17.
 – –Torino, 8, 9, 12.
 – Procuratori generali, 55, 58, 60, 64, 67.
 – Tribunale di commercio di Nancy, 59.
 – Tribunale di Macerata, 56.
 – Tribunale di Tours, 89n.
 Trattati/quasi trattati, 2n.
trustee, 57, 83.
 tutela, 13.

U

uffici pubblici
 – libero accesso delle donne, 74, 100.
 – monopolio maschile, 74.
 – *vedi anche* avvocatura, lavoro, magistratura.
 Università *vedi* atenei/università/scuole
 Uruguay, 29.
 usura, 115-6.
 utilitarismo, 104.
 – *vedi anche* antiutilitarismo
 utopisti, 103, 133.

V

Vangelo, 30.
 vedovanza, 84.
 Venezia, 74, 101
 violenze domestiche, 41.
 – *vedi anche* matrimonio (indissolubilità e come fonte di delitti)
 violenza epistemica, 8n.
 virtù borghesi, 131.

W

Westminster, 1.

Z

Zurigo, 109.

Finito di stampare nel mese di settembre 2018
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220